



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

KAIS. KÖN. HOF-  BIBLIOTHEK

43.698-B

Alt-

P.A. 62.E.43.



48093 B.



*Biblioteca Cancell. Italiana*

NUOVA RACCOLTA

DI TUTTE

LE CARTE PUBBLICHE,

LEGGI, E PROCLAMI

STAMPATE, ED ESPOSTE

NE' LUOGHI PIU' FREQUENTATI

D I V E N E Z I A

E SUE PROVINCIE

DOPO IL FELICE INGRESSO DELL' ARMI  
AUSTRIACHE

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

VOLUME DUODECIMO.



V E N E Z I A 1798.

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

*Con Permissione, e Regio Privilegio.*

T. Livius. *præf.*

DOCUMENTA IN ILLUSTRIS POSITA  
MONUMENTO INTVERE: INDE TIBI  
TVAEQVE REIPUBLICAE, QVOD  
IMITERE, CAPIAS; INDE FOEDVM  
INCOEPTV, FOEDVM EXITV,  
QVOD VITES.

## POLIZZA D'INCANTO

*Per il Ristauvo*

DELLA PUBBLICA BECCARIA DI RIALTO.

**L**A Congregazione Delegata in adempimento alla Nota dell'Imperial Regio Magistrato Camerale 20. Dicembre prossimo passato deliberar dovendo sul Pubblico Incanto al minor Offerente, e col pronto Contante per il Pagamento il Ristauvo della Pubblica Beccheria di Rialto, ove eseguir si devono alcune Operazioni, e Fatture di Murer, Fabro, e Marangon descritte nelli infrascritti Capitoli, vengono perciò fissati, e dichiariti li seguenti patti, modi, e condizioni, con le quali dovranno essere assunte, ed eseguite tutte le sopradette operazioni.

I. Dovrà l'Abboccatore essere o un Capo Mistro Murer o Fabro, o Marangon di nota abilità, e probità, e dovrà o in voce, o con Polizza secreta fare l'Offerta al Dipartimento alle Vettovaglie.

II. Dovrà l'Impresario prima della Deliberazione sul Pubblico Incanto esibire un' idonea Pieggeria a piacere del Nobile Deputato alle Carni, da essere dallo stesso accolta, ed approvata a cauzione dell'Impresa



per la manutenzione delle condizioni, che saranno qui sotto espresse, e dichiarate, alle quali mancando o in tutto, o in parte intenderanno soggetti tanto l'Abboccatore, che il Pioggio insolidariamente alle pene tutte pecuniarie, ed afflittive, che le saranno levate a tenor delle Leggi, e delle Pubbliche prescrizioni vigenti all'Epoca 1796., oltre al Reincanto dell'Impresa a suoi danni, e spese.

III. Dovrà l'Abboccatore dar principio alli Lavori nel giorno, che le sarà destinato dal Nob. Dipartimento suddetto rendendoli completi nel periodo di Giorni venti, sotto tutte le pene, come nel precedente Capitolo.

IV. Dovrà l'Abboccatore far eseguire a proprie sue Spese due Ferriate alli due Volti a Terzagù riguardanti la Corte verso il Rivo detto delle Poste, e dovranno essere li Bastioni di dette Ferriate grossi, e costruite le medesime eguali alle altre esistenti sopra li Portoni di dette Beccherie, cioè fatte in Teller, e ben ribattute con sue Brocche da impiombar, dovendo essere poste in Opera ben impiombate. Dovrà pure fare un fregio di Ferriata dell'Altezza dei Capitelli delle Colonne pure in Teller con Quaro di Ferro al di sotto della grossezza di un'Oncia, e mezza con suoi due Occhi attaccati per li Catenazzi del Porton, che doveranno esser schizzi.

V. Do-

V. Dovrà costruire , e ponere in opera un Porton alla detta Corte di Ponti Albeo imbottita di Tavole simili con due Catenazzi nell'alto, e due a basso schizzi, ed altri due eguali posti nel mezzo con sue Serrature, e Chiavi.

VI. Doverà otturare di Muro di una Pietra, e mezza li quattro Fori delli Terzagù, formandovi le sue sporte a difesa delle Pioggie, come pure dovrà ingrossare il Muro ov'è il Balcon da nuovo di Pietra viva alto Piedi quattro, e largo Piedi tre con sua Ferriata, li Balconi della quale della grossezza simile alle altre incassata nelle Pietre vive.

VII. Dovrà pure assicurare li altri cinque Portoni con Legnami nuovi, Ferramenta, Serrature, e Chiavi secondo, che sarà creduto più opportuno dall' Official Ingegnere, che sarà destinato alla Soprintendenza delle surriferite Operazioni, dal quale l' Abboccatore dovrà intieramente dipendere.

VIII. Complete intieramente tutte le suddette Operazioni, dovrà l' Impresario rivolgersi al Nobile Deputato alle Carni per ottenere il Laudo, munito della Fede dell' Ingegnere suddetto, la quale assicuri essere fatte complete tutte le Operazioni, ed eseguite nelli modi, e forme prescritte dalla presente Polizza d'Incanto, dopo il qual Laudo soltanto conseguirà l' Abboccatore dalla

la Pubblica Cassa l'intero saldo della Summa, per la quale gli saranno state deliberate le Operazioni suddette.

IX. La deliberazione della presente impresa non potrà mai esser legale, ed operativa, se non sarà approvata dalla Nobile Congregazione.

Venezia li 26. Novembre 1798.

Cap. Tenente Saverio Garofoli Ingeg.

( *Piero Zusto Prefetto.*

Sebastian Combi Segr.



NOTIFICAZIONE

L' IMPERIALE REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

**R**Iconosciuto necessario dall' Imperial Regio Magistrato Camerale con suo Decreto 20. Dicembre corrente di rendere nuovamente note le Discipline contenute nella Terminazione 26. Marzo 1796. riguardanti li Prenditori del Regio Lotto, con quelle  
ag-

aggiunte, ed ulteriori regolamenti, che atteso il nuovo ordine di cose, fossero per rendersi opportuni, onde mantenere la osservanza delle Leggi relative a questa Classe d'Impiegati, si prescrive.

I. Che resti per ora confermato l'attuale numero dei Posti, colle rispettive numerazioni.

II. Alla vacanza di alcuno de' suddetti Posti per qualunque ragione (salve, e riservate le disposizioni dei due Posti dipendenti dalla Terminazione 25. Gennaro 1776. che restano da verificarsi.) la nomina verrà fatta dal N. H. Consiglier Deputato, e verrà confermata dall'Imperial Regio Magistrato Camerale qualora corrisponda a tutte le condizioni, che si richiedono.

III. Li nominati dovranno presentare al momento li requisiti di Sudditanza, e di buon costume; la Fede di Battesimo, onde si conosca l'età, la quale non deve essere minore di Anni sedici; la Fede di non aver relazione di Parentella coi Ministri dell'Impresa, intendendosi però solo esclusi li gradi di Padre, Figlio, e Fratello; e finalmente la Fede di non aver Debiti verso il Regio Erario. In oltre dovranno presentare una idonea Piaggieria nella Summa già stabilita, e con l'aumento del Terzo a quelle, che fin' ora non si fossero verificate, quali Piaggierie dovranno essere riconosciute dal  
com-

competente Ministro, e dovranno considerarsi responsabili per qualunque tempo, e caso, ognuno de' quali requisiti mancando, non potranno li nominati essere ammessi.

IV. Dovrà ciascheduno esercitare in persona il proprio Posto, nè potrà sostituirvi alcuno, nè far Contratti di nessuna sorte, in pena della perdita del Posto in qualunque tempo venisse ciò a cognizione, per cui sarà indefessamente invigilato allo scuoprimento di quelli, che ardissero di contravvenire a questa precisa volontà; e non potranno in alcun tempo essere ammessi in quello, o in qualunque altro Posto, o Ufficio della Impresa, dovendosi segnare un Atto da registrarsi per regola de' casi avvenire.

V. Per quelli poi, che attualmente non esercitassero in persona, resta accordato il periodo di due Mesi dal giorno della pubblicazione della presente, dentro il quale produr potranno all'Imperial Regio Magistrato Camerale li motivi, e convenienze, che credessero di addurre per quelle deliberazioni, che saranno riputate convenirsi; avvertendo, che spirato detto termine, sarà irremissibilmente data esecuzione alla presente determinazione.

VI. Ed in oltre potendo in progresso di tempo succedere un qualche caso di particolari circostanze, o di avanzata età incapace do-

dopo lungo esercizio, di sostenerlo, sarà riservato l'atto grazioso di sostituzione all'autorità dell'Imperial Regio Magistrato Camerale limitato tuttavia alla vita del primo Investito.

VII. Sarà rilasciata a cadaun Prenditore eletto la solita Patente.

VIII. Li Prenditori muniti della Patente riceveranno li Giuochi, che li verranno esibiti, rilasciando al Giuocatore lo Scontrino del pagamento, e del Giuoco.

IX. Non potranno ricevere Giuochi minori nel prezzo, e nella promessa di quello sta dichiarato nella Tariffa a Stampa.

X. Non potranno ricevere li Giuochi con Capo numero detti di *Capo-con*, dovendo al caso spezzarli, e formare le configurazioni tutte, che in essi sono comprese, riducendoli tanti separati Giuochi; e ciò non osservando, sottostaranno alla pena della perdita del Posto, al che invigilerà il Capo de' Castelletti, il quale segnerà tali Giuochi col *Non*, e lo parteciperà al N. H. Consigliere Deputato per quello crederà convenirsi.

XI. Dovranno nelle Liste interlineare cadaun numero, onde evitare che non ne possano essere aggiunti.

XII. Non lasceranno nelle Liste Caselle col vacuo, tanto nel fine, quanto interrottamente, così che per qualsivoglia pretesto non vi abbiano ad essere interruzioni di sorte.

te da Casella a Casella, ma le Liste arrivano all' Impresa con tutti li Numeri, e Caselle rispettive occupate da Giuochi, salvo che l'ultima Lista di ciascun Posto, che non potesse venir compiuta al chiuder dell' ultimo giorno, e la quale dovrà essere firmata dal Postiere sotto l'ultima Casella occupata.

XIII. Dovranno scrivere al fine di cadauna Lista la data del giorno in cui essa refterà completa, e la sottoscriverà di propria mano.

XIV. Porteranno alla Impresa le Liste, con l'ordine progressivo della loro numerazione, vale a dire non dovranno portare la Lista Num. 6. prima di quella Num. 5., e così di tutte; quali Liste dovranno essere consegnate al Custode.

XV. Non presenteranno Liste alla Impresa sopra le quali siavi alcun Giuoco con numeri alterati, e ciò succedendo, sarà depennato, e vi sarà fatta sopra dalli Castellotti l'annotazione *Non*.

XVI. Si porteranno personalmente a ricevere dalla Impresa li Pieghi, ossia Fasette delle Firme; e al caso che spedissero alcuno in loro luogo, sia questo fatto riconoscere a quel Custode, e per il quale saranno sempre responsabili, dovendo di volta in volta il Prenditore, o la Persona spedita rilasciare al Custode la ricevuta sopra un Libro apposito.

XVII.

**XVII.** Ritratte , che avranno dalla Impresa le relative Firme , o li stampati riscontri de' Chiusi , dovranno essere da loro cambiate con li Scontrini già consegnati alli Giuocatori ; senza il qual Cambio , o restituzione , non consegneranno ad essi le Firme , nè potranno li Giuocatori , senza questo legal requisito pretenderle , ma bensì potranno farle depositare presso il N. H. Consigliere Deputato .

**XVIII.** Saranno obbligati subito scoperto qualche errore ne' Prezzi dei Giuochi in Pubblico pregiudizio , di portarsi alla Impresa per farne seguire la correzione , come già fanno quando li scoprono in proprio pregiudizio ; mentre in caso di trasgressione , quando il debito verso la Pubblica Cassa sorpasserà di Lire 50. saranno immantinente levati dal Posto .

**XIX.** Al caso di derubamenti , o per qualunque escogitabile caso , di mancanza di Firme , dopo che dall' Impresa sieno state consegnate , dovranno essere rimessi detti Giuochi dal rispettivo Prenditore , onde non resti defraudato il Giuocatore ; salve , e riservate le di lui ragioni sopra dette Firme derubate , o perdute , al caso di Vincite .

**XX.** Vedendosi nuovamente introdotto l'abuso delle Tabele , o Liste di Compagnia con prezzi a capriccio stabiliti , ed eccedenti , si determina risolutamente , che nessuno de'



Prenditori ardisca di aggiungere ai prezzi fissati dalla enunziata Tabella a stampa per qualunque siasi legatura de' Giuochi, o per Compagnie sotto pena della perdita irremissibilmente del Posto; per lo che si terrà vigile in cadauna Estrazione il N. H. Consigliere Deputato a riconoscere dette Liste, o sia Tabelle di Compagnia, onde rilevare se le summe in esse marcate in confronto del numero corrispondano alle regole stabilite dalla Tariffa, e che si vogliono inalterabili.

XXI. Avrà ciaschedun Prenditore la provvigione del quattro per Cento sopra li rispettivi Introiti di cadauna Estrazione.

XXII. Fissato il periodo ad ogni Postiere di prender Giuochi al penultimo giorno di cadauna Estrazione, onde possa l'Impresa supplire alla spedizione de' medesimi, e li Ginocatori esigere le loro Firme prima delle rispettive Estrazioni, non potrà eccedere il ricevimento oltre le ore una della notte; e sarà sospesa la provvigione sopra quelle Liste, che portate fossero dopo, oltre la pena di Ducati tre per cadaun Prenditore da essere disposti in Elemosina all'Ospitale della Pietà, ed in caso di recidiva, della perdita del Posto.

XXIII. Dovranno in cadauna Settimana nel giorno di Sabato, portare alla Impresa in mano del Cassiere il Soldo dipendente dall'Introito sin' allora fatto; e sarà della  
vi-

vigilanza del N. H. Consigliere Deputato, onde procurarne la esecuzione di presiedere possibilmente in quel giorno alla Impresa, formando nota di quelli fra i Prenditori, che non effettuassero il contamento, facilitato a un sol giorno in cadauna Settimana, in confronto delle più rigorose, e frequenti passate ordinazioni.

XXIV. Resta confermato l'obbligo della immancabile effettuazione del saldo in mano del Cassiere entro giorni tre dopo quello di cadauna Estrazione (non compreso però le Feste), di modo che se la Estrazione succedesse in Sabato, compisca il periodo accordato nel Mercordì susseguente, e così rispettivamente, in pena della perdita della provigione sopra quelle summe, delle quali si troveranno difettivi dopo le ore 24. di quel giorno, da essere coi soliti metodi disposta in Pii soccorsi, e la perdita assoluta del Posto dopo il sesto giorno della Estrazione, non ammessa qualunque ragione, o pretesto, e colla susseguente sostituzione in loro luoco coi metodi di sopra indicati; ed obbligati i Pieggj al risarcimento entro i limiti della prestata Pieggieria.

XXV. Li Prenditori, e Pieggj difettivi saranno considerati come Pubblici Debitori, e rimessi al Tribunal Criminale.

XXVI. Dovranno eseguire nel dopo pranzo di cadauna Estrazione colle loro Vaccher-

chette lo spoglio delle Vincite sortite; e nel giorno susseguente presentare all'Archivista della Impresa la nota per li opportuni incontri: accordandosi in oltre il termine di giorni tre successivi; compreso quello dopo la Estrazione, per un esatto riscontro delle Vacchette stesse, onde rilevare i difetti ne quali fossero incorsi, che in altro separato Foglio dovranno notificare alla Impresa medesima in pena di Lire 3:2 per ogni Vincita, che fosse ommessa, da essere impiegata come le altre in Pii soccorsi.

XXVII. Non sarà loro lecito di dimandare alli Vincitori rilascio, mancia, aggio, nè veruna sorte di donativo, benchè minimo, sotto pena di Ducati cento, da disporsi caritatevolmente come sopra.

XXVIII. Deputata dal Ragionato Revisore la giornata di suo comodo per la liquidazione dei errori, e loro intimata, dovranno presentarsi alla Impresa per incontrare col Ragionato suddetto, e liquidar le summe per errori addossategli; e non comparindo, saranno le summe di tali errori considerate valide, ed inalterabili, nè potranno più pretendere liquidazione, o riscontro; Il Cassiere dovrà esigere immediatamente l'importo di dette summe, e in difetto, lo parteciperà al N. H. Consiglier Deputato per quegli ordini, che crederà di rilasciare.

XXIX.

**XXIX.** Qualunque volta si porteranno alla Impresa, dovranno usare di tutta la moderazione, e riguardo sì verso il Direttore, che verso qualunque Ministro della impresa stessa.

**XXX.** Non potranno ricevere Giuochi per Stati Esteri a tenore del Decreto del Senato 5. Agosto 1734.

**XXXI.** Dovranno di sei in sei Mesi presentare al Ministro incumbente la Fede della propria Vita, come pure quella delli rispettivi Pieggi, al che mancando, li saranno irremissibilmente chiusi li Posti; alla qual pena saranno pure soggetti se alla mancanza de' Pieggi non produrranno entro lo spazio di tre giorni, la Fede della Morte, per poter essere in caso di prontamente sostituire altra Pieggeria a tenor delle Leggi; e sarà obbligo del Ministro competente di sottoporre al N. H. Consiglier Deputato la nota delli Prenditori in difetto, onde spirato il termine prefisso, divenire alla pronta esecuzione della pena cominata.

**XXXII.** Mancando a qualunque delle suddette discipline, oltre le pene nella presente cominate, ne potranno essere aggiunte altre ad arbitrio del N. H. Consigliere Deputato.

E la presente, approvata che sia dall'Imperial Regio Magistrato Camerale, sarà stampata, diffusa, ed intimata a tutti li  
Pren-

(X 16 X)

Prenditori, e Ministri, onde serva di regola immancabile a' propri rispettivi doveri.

Venezia li 31. Dicembre 1798.

( *De Lottinger* Presidente.

( *Anzolo Zustinian* 1.<sup>o</sup> *Consigliere* Deputato.

Addì 31. Dicembre 1798.

Approvata dall' Imp. R. Magist. Camerale.



## NOTIFICAZIONE

L' IMPERIAL REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

**T**Ra le varie incombenze appoggiate all' immediata ispezione dell' Imperial Regio Magistrato Camerale meritando d'interessare le attente, e sollecite sue cure l'importante argomento delle Poste, che da qualche tempo rimarcasi intieramente abbandonato ad arbitrij, e delusioni con grave danno, ed incomodo de' Viaggiatori tanto dello Stato, quanto Forestieri che non cessano di lagnarsi di riflessibili disordini, che con indecoro Nazionale vi si sono introdotti, ad oggetto quin-

quindi di frenare tanta licenza rinvigorita dall' universale sovvertimento derivato dalle scorse vicende, richiamando alla esatta loro osservanza le provvide Leggi nel proposito istituite, si prescrivono le seguenti norme regolatrici ad universale notizia.

I. Sotto la zelante sopravveglianza del Dipartimento alle Poste s'intendono ripristinate nel loro pieno vigore in tutto ciò, che non viene derogato dalla presente Notificazione, le Regolazioni delle Poste in data 31. Ottobre 1634., e le successive a queste fino all' Epoca primo Gennaro 1796., non meno che le antiche discipline concernenti la buona condotta de' Postiglioni, li quali dimenticando affatto l' uso di quella morigeratezza, che ad ogni Classe di Persone inculcata viene dalle Sante Leggi di Dio, e dalle prescrizioni del Sovrano, si permettono bene spesso di prorompere in scandalose bestemmie, in indecenti invettive, in audaci minacce talvolta contro de' Viaggiatori, che comunemente mal serviti, e quindi disgustati degli stancheggi, che loro si fanno indebitamente soffrire, si trovano astretti o a tollerare li violenti modi, che seco loro esercitano, o a profondere nelle arbitrarie misure della mancia, onde liberarsi dalle replicate loro vessazioni.

II. Sarà quindi preciso dovere delli Maestri di Posta, di scegliere tra il multiplice

vol. 12. N.º III. C nu-

numero di detti Individui quelli tali dall' onesto carattere de' quali possono Essi promettersi un' attento , e puntuale servizio , mentre cader dovrà a carico della loro responsabilità qualunque inconveniente , che derivar potesse dalla maliziosa opera de' Postiglioni medesimi , tra li quali verrà tosto licenziato dal Mastro di Posta , quello che sarà conosciuto Reo porgendone in pari tempo avviso con Lettera al Dipartimento alle Poste , nè potrà il Postiglione essere rimesso se non previo Atto del Dipartimento medesimo , e non licenziando il Mastro di Posta quel Fattore , o Postiglione , o altro Servente Stalliere di cui fosse manifestata la delinquenza , cadrà Egli nella pena di Ducati 50. correnti .

III. Qualunque disordine , che per colpa degli stessi fosse per accadere a danno , o incomodo de' Viaggiatori , dovrà da questi o dagli stessi Mastri di Posta essere sollecitamente riferito a quella Pubblica Autorità , che sarà più vicina al luogo ove fosse stato commesso , onde vi sia posto un pronto riparo , dovendo esser cura della medesima di prestare a questo oggetto la più attenta e sollecita opera , coll' invocar anche al caso il concorso dell' Imperial Regio Magistrato Camerale .

IV. Per conciliare il dovuto buon servizio col maggior comodo delli Viaggiatori ,  
li

li quali soffrir non devono alcun ritardo, sarà obbligo di tutti li Mastri di Posta summentovati di avere de' buoni Legni, e Forniture, e di mantenere quel numero di Cavalli, che sia proporzionato nelle rispettive stazioni alla maggiore, o minore affluenza delle Persone, che avessero bisogno di servirsene, specialmente nel tempo del maggior concorso.

V. Per la dovuta decenza, ed affinchè li detti Postiglioni esiger possono li convenienti riguardi, sarà cura delli Mastri di Posta che ad esempio di quanto si pratica anche negli altri Stati di S. M. l'Imperatore, e Re Nostro Signore, sieno essi distinti da un Vestito uniforme di color giallo, Pettorine, e Paramani neri, e colle solite Insegne dello Stema Imperiale sul braccio, e col corrispondente Fiocco, e Cornetta sul fianco sinistro del loro Vestito.

VI. Ond' evitare in progresso qualunque equivoco, o questione sulle misure de' pagamenti, resta stabilito come in passato il prezzo per ogni Cubbia di Lire piccole dieci Venete per Posta, e per mancia a' Postiglioni quello di Lire tre, e mezza per ogni Posta, di L. cinque per una Posta, e mezza, e di L. sei per due Poste; dovendo considerarsi per una Posta la distanza di ogni otto miglia

C 2 fuo-



fuori delle Stazioni ordinarie delle Poste, e saranno severamente puniti coloro, che osassero di esigere un prezzo superiore alle sopraindicate misure.

VII. Subentrato essendo in questa parte nelle ispezioni, che erano proprie dell'antico Magistrato detto de' Provveditori di Comun, il Preside Dipartimento alle Poste, dovranno a questo rivogliersi ad ogni occorrenza tanto li Mastri di Posta sopraindicati, quanto tutti quelli che si trovassero aggravati, onde prestato sia il più attento, ed esatto servizio a tutti li Viaggiatori, mentre qualunque trasgressione turbatrice del buon ordine, e delle discipline stabilite dalle Leggi, sarà severamente punita con quello stesso rigore, che verrà esercitato anche colli Mastri di Posta, e Postiglioni, o col licenziamento delle Persone, o con altre proporzionate pene ad arbitrio di questo Imperial Regio Magistrato Camerale.

Sarà la presente diffusa colle Stampe, affissa sopra consistente Tabella in luogo conspicuo fuori della Porta degli Uffizj di Posta, coll'avvertenza di tosto rimetterla al caso, che vi fosse logorata, al qual effetto ne verrà consegnato un corrispondente numero di Esemplari alli Mastri di Posta nelle Città, e Luoghi dipendenti

ti della Terra-Ferma per l'esatta sua esecuzione.

Venezia li 7. Gennaro 1799.

( *Anzolo Zustinian* 1.<sup>o</sup> *Consig. Vice-Presid.*  
( *Marc' Antonio Zustinian* *Consigl. Deputato.*

Giacomazzi Seg. Reg.



LA REGIA  
GENERALE DIREZIONE  
DI POLIZIA.

**E** Sigendo il buon ordine, che anche nel corrente Carnovale non sia permesso l'uso della Maschera, che in alcune particolari occasioni, si fa pubblicamente sapere.

Che unicamente nei due soli Teatri della Fenice, e di San Benedetto si possa far uso della Maschera in quei giorni, nei quali fosse accordato di farvi delle Feste di Ballo, nel tempo delle Feste medesime, e della precedente Rappresentazione dell'Opera. Dovrà però essere decente il Vestiario, e modesto il portamento, proibendosi assoluta-

lutamente ogni distintivo, che potesse porre in derisione la Religione, e i suoi Sacri Ministri, come pure qualunque ceto, ed ordine di Persone.

Resta parimenti proibito il portar Armi di qual sia sorte, e persino il Bastone. Si sono perciò presi gli opportuni concerti col Regio Comando Militare ad oggetto, che l' Ufficiale di Guardia unitamente ad un Presidente per cadaun dei due Teatri suddetti invigili con tutto il rigore per l'osservanza del buon ordine, e per la quiete, facendo arrestare chiunque osasse di contravvenire a queste prescrizioni, e turbasse in qualsisia modo l' onesto permesso trattenimento.

Dovrà in fine intendersi assolutamente proibito l' uso di ogni, e qualunque sorte di Maschera tanto nella Piazza, che nelle Strade, Botteghe, ed altri Pubblici Luoghi della Città, come pure in cadaun Teatro, fuorchè nei suddetti due della Fenice, e di San Benedetto, e nelle occasioni connotate di sopra.

Venezia dalla Direzione Generale di Polizia li 12. Gennaro 1799.

( Zuanne Zusto.

( Girolamo Ascanio Molin.

Francesco Alberti Reg. Segr.  
NOI

## PAOLO BARONE DE KRAY

TENENTE MARESCIALLO , COMMENDATORE  
DELL'ORDINE MILITARE DI MARIA TERE-  
SA , E COMANDANTE GENERALE INTERINA-  
LE DELL'ARMATA D'ITALIA .

**I**Ntenti Noi a procurare , che , in quan-  
to è compatibile con le circostanze , questa  
Popolazione possa provvedersi con un dispen-  
dio moderato anche dei Generi , che dal co-  
stume sono resi quasi di prima necessità : ed  
essendoci stato notificato il prezzo eccessivo ,  
a cui si è fatto ascendere il Caffè , ci siamo  
determinati ad ordinare quanto segue .

Dal giorno della pubblicazione di questo  
Editto , e fino ad altra Nostra risoluzione ,  
resta proibita l'estrazione del Caffè dalla  
Città di Venezia in qualunque siasi quanti-  
tà , e tanto in grana , quanto in polvere .  
Chi sarà trovato in contravvenzione farà la  
perdita di tutta la partita , che tentava d'  
estraere .

Eccitiamo lo zelo della Regia Intenden-  
za Generale a far vegliare per la più esatta  
osservanza dell'ordine col mezzo de' suoi Su-  
balterni , ai quali sarà accordata in premio  
la

la metà della somma, che si ricaverà vendendo le partite del detto Genere, che avranno invenzionato.

E perchè questa proibizione debba rendersi nota generalmente, e non siavi chi possa allegarne ignoranza, il presente Editto dovrà essere pubblicato nelle forme consuete.

Venezia 14. Gennaro 1799.

IL BARONE DE KRAY

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

*Patroni Regio Segr.*

## A V V I S O.

**L**A Regia Intendenza Provinciale delle Imperiali Regie Finanze, relativamente alle Commissioni dell'Intendenza Generale, rende pubblicamente noto, che nelli giorni 12., 15. e 17. del corrente Mese si devenirà alla Deliberazione sul Pubblico Incanto del Dazio, sive Imposizione Ducato per Carro Fieno di questa Città, e Provincia, e ciò per una Condotta, che avranno avuto il suo principio col giorno primo Gennaio 1799., e termineranno ad ultimo Marzo 1804. espressamente però dichiarandosi, che ogni dipendenza del Dazio suddetto per Pagamenti arretrati fino a tutto il giorno 31. Dicembre 1798., s'intenderà riservata per conto Regio a disposizione della Imperial Regia Amministrazione.

Nell'Esercizio di detto Dazio dovrà ritenersi in piena osservanza la vegliante Polizza d'Incanto 23. Settembre 1793. approvata da Decreto dell'ex-Senato Veneto 20. Novembre dell'Anno stesso, e relative Terminazioni, e Leggi in essa enunziate, e dovrà in oltre essere obbligato l'Offerente alli Patti, e Condizioni stabilite nella Polizza di Offerta a stampa, che sarà a chiunque consegnata *Gratis*, e sopra cui dovrà esser posto

vol. 12. N.º IV.

D

sto

sto il Nome dell' Offerente, scritta in Lettera, ed in Abbaco la somma del Canone, e nominato, e sottoscritto un idoneo Pieggió, che sarà obbligato verso il Regio Erario fino a tanto che sarà effettuato lo stabilito Deposito cauzionale.

Dopo la Deliberazione appresso questa Intendenza Provinciale al maggior Offerente, sarà riservata entro quindici giorni dalla Data della medesima la produzione alla Intendenza Generale in Venezia delle Polizze Secrete, servendosi delle Formule a stampa, che saranno a chiunque consegnate, e sopra queste la prelodata Intendenza Generale, spirati li quindici giorni, passerà alla Superiore Deliberazione, se così troverà del Regio interesse.

Data dalla Regia Intendenza Provinciale di Vicenza li 9. Gennaro 1799.

( Alessio Braghetta Pro-Intendente.

*Andrea Fattori Coad.*

D'OR-

D' ORDINE

DEGL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

ALLE COSE UTILI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

*D I V I C E N Z A .*

**S**I fa pubblicamente sapere, ed intendere a tutti li Casolini, ed altri Venditori di Candele di Sevo, che non debbano vender le stesse, se non alli Prezzi qui sotto descritti limitati in via di Calamiere, in pena sopraffacendo di Lire dieci de' piccoli, a chiunque, e per qualunque volta contraffacesse, da esserle irremissibilmente levata da' Ministri de' Signori Cavalieri di Comun.

*Segue il Calamiere.*

D 2 CA-



CALAMIERE.

Candele di Sevo a Bacchetta——Soldi 28  
Candele nel Vetro——Soldi 29

Vicenza 12. Gennaio 1799.

*Nomi di Sue Signorie Illustrissime*

- ( D. Gio: Paolo Bissari
- ( D. Lodovico Bonin
- ( D. Luigi Porto Barbaran
- ( D. Gio: Ettore Squarzi
- ( D. Bernardin Conti Barbaran
- ( D. Camillo Chiericati
- ( D. Gio: Giacomo di Thiene
- ( D. Francesco Sesso.

*Giuseppe Maria Colletti*  
*Rasoniere Mand. &c.*

Addi 13. Detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta, a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

LA

## LA DEPUTAZIONE

*Del Regio Ufficio Alloggi, e Sussistenze Militari.*

**P**Er evitare li disordini, che nascono dall' inavvertenza di quelli, che somministrano Paglia, e Fieno, che dopo averne fatta la consegna ai Regi Imperiali Magazzeni partono portando seco il viglietto della pubblica pesa senza farne seguire il necessario registro nella Cancellaria del Regio Ufficio di Provianda Militare, fa colla presente Notificazione sapere, che incominciando dal giorno 12. del corrente Mese debba chiunque dovrà fare somministrazioni di detti generi portar nel termine al più di giorni cinque successivi alla fattane consegna nel Regio Magazzino Militare li viglietti della pesa al Signor Commissario Ufficiale di Provianda, che alloggia presentemente in Casa Nogarola a S. Fermo Maggiore, altrimenti lasciando correre un maggior termine non saranno più dal medesimo ricevuti, nè pagati.

Verona 3. Gennaro 1799.

( Girolamo Co: Lando Deputato.

( Marcantonio Co: Miniscalchi Deputato.

( Gio: Battista Co: Campagna Deputato.

( Carlo Franchini Deputato.

*Bartolommeo Meriggi d' Azzalini Canc.*

VE-

VERONA Addi . . . . 1799.

**R**esta intimato all' Esercente de Dazj ..... nel luogo di . . . . a presentarsi colla Investitura scaduta, ed ultimi confessi de' pagamenti nel termine di otto giorni a questa Regia Intendenza Provinciale di Finanza tanto per il saldo dell' Accordo cessato a tutto Dicembre decorso 1798. , quanto per la stipulazione del nuovo, a tenore della Notificazione 15. Dicembre detto, sotto pena della perdita dei Generi compresi nella natura degli Accordi, che si ritrovassero per l'attual esercizio de' Dazj di Consumo, spirato il detto termine di giorni otto dalla data della presente .

Dalla Regia Intendenza Provinciale delle Imperiali Finanze .

Il Regio Pro-Intendente .

LA

N.º

Comprede .

## LA INTENDENZA PROVINCIALE

*Delle Imper. Reg. Finanze di Verona .*

**S**I concede licenza a . . . . . del Paese di . . . . . Persona all' Ufficio . . . . . a norma delle Leggi, di poter comprare Gallette, e Seta in questo Territorio, Mercati, e Fiere per condurle nel Paese di . . . . . per essere le Gallette tirate in Seta, senza che possa essere il Compratore, o Conduttore molestato dalli Ministri, quando però al rovescio della presente, *che dovrà sempre accompagnare le Gallette, e Sete*, abbia registrata in Lettera, ed in Abbaco senza nessuna cancellatura la vera quantità delle Gallette, e Sete che avrà acquistate, e vorrà condurre, con la specificazione del giorno, e luogo della Compra, del Nome, e Cognome, e Paese di quelli, o quello, che ne avrà fatta la Vendita, ed il numero del Viglietto rilasciatogli; altrimenti, ciò non facendo, essendo ritrovate dalli Ministri le Sete, e Gallette, s'intenderanno incorse in Contrabbando, ed avranno luogo le pene tutte legali.

La presente non potrà servire, se non di  
quà

quà dalla distanza di miglia quattro dalli Confini Esteri, e di miglia uno da quelli delle altre circonvicine Provincie; e venendo colte Gallette, o Sete entro li suddetti rispettivi Confini, s'intenderanno di Contrabbando, e dovranno esser come tali arrestate, e spedite alla Legge con la insecuzione, ed arresto tanto del Contrabbando, quanto delli contraffacenti, anche fuori di questa Provincia nelle altre suddite Giurisdizioni. Salvo però rispetto alle Sete, e Gallette, che fossero di natural raccolto dentro li rispettivi sopra individuati Confini, per le quali munite che siano delle legali licenze, non avrà luogo la contravvenzione se non nel solo caso, che fossero ritrovate dirette alli antedetti inibiti rispettivi Confini, senza l'altra licenza a stampa per li Trasporti ne' paesi limitrofi.

Valerà la presente per giorni trenta da quello del suo rilascio, dopo il qual termine dovrà esser immanabilmente restituita all'Offizio della Seta con li Viglietti, che gli saranno rimasti; altrimenti spirato detto termine, saranno soggette le Gallette, e Sete, che avranno comprate, a contrabbando.

Dovranno li Compratori nel termine legale, aver adempito alla Notifica de' loro Acquisti con Polizza separata per li dovuti necessarj registri, sotto le pene comminate,

te avvertendo, che la restituzione della presente Licenza non farà giammai l'effetto della Notifica delle Gallette, e Sete comprate, In quorum &c.

Verona li . . . , 1799.

Il Regio Pro-Intendente,

G I O R G I.



CALAMIERE DELLE CARNI

*Stabilito dal Magnifico Consiglio de' XII. li 5.  
Gennajo, 1799. per li due Mesi di Gennajo  
suddetto, e Febbrajo susseguente.*

La Carne di *Manzo* senz'aggiunta di Testa, e Piedi ne' Posti ordinarj delle Pubbliche Beccherie a Soldi venti alla Libbra, e non più.

Detta nel Posto separato della Piazza dell'Erbe sempre senz'aggiunta di Testa, e Piedi a Soldi diecisette alla Libbra, e non più.

La Carne di *Vitello* con l'aggiunta di Testa,  
vol. 12. N.º V. E sta,

sta, e Piedi sopra li tagli scelti, e non già sopra le Spalle, Ghirlandina, e Modego a Soldi ventiquattro alla Libbra, e non più.

La Carne di *Castratto* a Soldi dieciotto, e non più alla Libbra.

Verona 5. Gennajo 1799.

( Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.

( Carlo Co: da Lisca Proveditor.

*Il Canc. del Gen. Consig.*

NOI

# PAOLO BARONE DE KRAY

TENENTE MARESCIALLO , COMMENDATORE  
DELL'ORDINE MILITARE DI MARIA TERE-  
SA , E COMANDANTE GENERALE INTERINA-  
LE DELL'ARMATA D'ITALIA.

**L**A tranquillità pubblica, e la quiete di questi fedeli Sudditi di S. M. l'Augustissimo Imperatore, e Re Nostro Signore, essendo una delle principali Nostre cure, ci siamo determinati di andare all'incontro col mezzo delle seguenti disposizioni alle cause, che possono alterarle.

I. Resta proibito a tutte le Persone non Suddite di Sua Maestà, qualunque siasi il loro grado, e condizione l'entrare nel Territorio Veneto soggetto al Dominio della Maestà Sua, se non siano accompagnate da un Passaporto ad esse rilasciato dalla Cancelleria di Stato in Vienna, dal Comando Generale dell'Armata Imperiale, o da questo Governo.

Le Persone Suddite di Sua Maestà dovranno essere munite dai Passaporti ad esse accordati dai Governi di quelle Provincie Ereditarie, dalle quali saranno partite.



II. Chiunque sarà entrato nel Territorio suddetto senza l'appoggio de' sovraindicati rispettivi Passaporti, essendo scoperto, verrà subito arrestato, e tradotto al più vicino Giudicante, il quale farà immediata relazione dell' Arresto a questo Governo Generale, e attenderà le successive sue deliberazioni, facendo tenere frattanto sotto sicura, e fedele custodia la Persona arrestata.

III. Quelli, ch'essendo muniti di Passaporto regolare vorranno venire alla Città di Venezia, saranno obbligati ad osservare le pratiche seguenti.

Sono stabilite sulle estremità del così detto Estuario alcuni Corpi-Guardia dell' Ufficio di Polizia. Gli Esteri dovranno presentarsi a quello dei detti Corpi-Guardia, che sia sul loro Stradale, e consegnare il Passaporto alla Persona, che sarà a capo del detto Corpo, e che rilascerà un Certificato della seguita consegna.

IV. I Passaporti verranno trasportati a questo Ufficio di Polizia entro dello stesso giorno, in cui saranno stati ritirati dai Corpi-Guardia dell' Estuario, e resteranno depositati nello stesso Ufficio finchè i Proprietarj de' medesimi, volendo partire da questa Città si presentino per riaverli, esibendo il Certificato della consegna ad essi rilasciato quando sono arrivati, e che sarà in allora ritirato dal detto Ufficio.

V. II

V. Il Certificato predetto, stampato a Madre, e Figlia, e contrassegnato da un Bollo dell' Ufficio di Polizia sarà riguardato come la sola legale prova, che giustifichi la qualità della Persona, e chi ne abusasse col darlo ad altri, anche per breve spazio di tempo, verrà punito col Carcere, e con quelle maggiori pene, che si troveranno del caso a norma delle circostanze.

VI. Gli Albergatori pubblici, Osti, Locandieri, e simili non potranno dare alloggio nè anche per un solo Giorno o Notte a verun Estero, il quale non sia munito del sovraespresso Certificato del Corpo-Guardia di Polizia, ed avanti le Ore dieci di ciascuna sera dovranno portare all' Ufficio di Polizia la Nota distinta delle Persone Esteri, che saranno venute ad alloggiare nelle loro Case entro della Giornata. Mancando a queste prescrizioni incorreranno per la prima volta nella penale di Cento Ducati, ed essendo recidivi, verranno puniti, e con la detta Multa pecuniaria, e col Carcere duraturo a seconda delle circostanze.

VII. I Proprietari delle Case, che le danno in Affitto alli Forestieri, e quelli ancora, che fanno un traffico nel subaffittarle alli medesimi restano assoggettati alle prescrizioni fatte nell' Articolo precedente ai pubblici Albergatori, e mancando ad esse, incorreranno nelle stesse penali.

VIII.

VIII. Restano soggetti al medesimo regolamento anche quelli che fossero disposti a ricoverare nella Casa propria senza mercede, ed in titolo di semplice amicizia qualche Persona Estera, quand' anche fosse seco loro congiunta di sangue, e quindi dovranno essi pure astenersi dal ricevere chi non avesse pronto il suddetto Certificato, notificando nel termine indicato all' Articolo VI. la Persona che avranno accolta.

IX. I Capitani delle Navi, ai quali è accordata subito la liberá pratica, e li Barcajuoli, i quali avranno nella loro Barca qualche persona Estera da qualunque parte essi provengano, dovranno accostarsi al Corpo-Guardia di Polizia piú attiguo al Canale, in cui navigheranno, e mancando a quest' ordine, saranno puniti la prima volta con la penale di venticinque Ducati, ed essendo colti altra volta in trasgressione di quest' ordine subiranno la pena del Carcere per tre Mesi, oltre la pecuniaria dei venticinque Ducati.

X. Tutte le Persone Estere, che siano arrivate nella Città di Venezia avanti la pubblicazione di questo Editto dovranno entro il termine di giorni 15. senza eccezione di grado, e condizione presentare all' Ufficio di Polizia il Passaporto col quale vi sono venuti. Tale Passaporto, preso che sia nel dovuto esame, resterà giacente nello

stes-

stesso Ufficio, il quale rilascerà un Certificato comprovante la seguita consegna, e che servirà di giustificazione presso gli Albergatori, de' quali parlano gli Articoli VI, VII. e VIII., e per ricuperare il Passaporto, quando il Proprietario di esso vorrà partire.

Qualunque Persona compresa in questo Articolo, la quale non eseguisca quanto in esso viene ordinato, sarà obbligata a sortire dallo Stato entro il termine di tre Giorni, e verrà accompagnata al Confine dal Satellizio, se le circostanze lo esigeranno.

XI. Nelle Città Provinciali dovranno esercitarsi dai rispettivi Uffici di Polizia le stesse cautele riguardo ai Passaporti delle Persone Estere, che vi venissero per farvi dimora, o che vi fossero già stabilite; e altrettanto praticeranno i Giudicenti sparsi per lo Stato, facendo eseguire queste disposizioni in tutte le Comunità, e Luoghi dipendenti dalla loro Giurisdizione.

Diamo speciale incarico di mandar ad esecuzione con ogni zelo, ed attività le prescrizioni sovraenunciate a tutti li Dipartimenti di Polizia, ai Giudicenti dello Stato per que' Luoghi ne' quali non siano stabiliti li Dipartimenti predetti. E perchè le stesse prescrizioni, debbano giungere alla comune notizia, per ottenerne il corrisponden-

dente esatto adempimento, e non possa allegarsene ignoranza, il presente Editto, oltre di essere stampato, e pubblicato ne' consueti Luoghi, e forme in questa Città, e nello Stato, dovrà anche conservarsi affisso nelle Stazioni postali, e Daziarie di tutto il Territorio Veneto più attigue al Confine,

Venezia 14. Gennaro 1799.

IL BARONE DE KRAY.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile,

*Patroni Regio Segr.*

LI PROVVEDITORI

*Del Regio primario Offizio di Sanità.*

**S**I è ormai dimostrata una perfetta calma nella Specie Bovina di questa Provincia, e sono quindi cessati li timori di quel Miasma, che riprodottosi con minaccioso aspetto nei Mesi decorsi aveva anche attaccate numerosissime Stalle del Friulano Distretto.

Dietro una tanta prosperità favorita dal Cielo, autorizzati Noi con assenso del Regio Supremo Tribunale alla Sanità di Venezia deveniamo a permettere col presente Proclama, d'essere pubblicato ad universale notizia, il repristino in Provincia delli Mercati, e Fièrè, stati sin'ora sospesi, onde col ridonato giro del Commercio sentir possa la Popolazione il desiderato conveniente sollievo; cesi ec.

Udine li 18. Settembre 1798.

- ( Giacomo Caymo Provved. alla Sanità.
- ( Giulio Agricola Provved. alla Sanità.
- ( Rizzardo di Sbrugliò Provv. alla Sanità.
- ( Niccolò di Toppo Provved. alla Sanità.
- ( Sebastiano Florio Provved. alla Sanità.
- ( Gio: Maria Beretta Provved. alla Sanità.
- ( Lorenzo Mangilli Provved. alla Sanità.
- ( Ascanio dal Pozzo Provved. alla Sanità.

*Tommaso Orca Cancell.*

vol. 12. N.° VI.

F

UDI-

UDINE li 22. Settembre 1798.

**P**ER il Caratto spettante ai Possidenti Beni nelle pertinenze delle Ville di Pavia, Percotto, e Trivignano sopra li dodeci mila Stara di Formento da versarsi nei Magazzini Militari a tenor della Notificazione 2. Settembre corrente, fu in vece del Sussidio, di cui vanno esenti le Ville medesime, presa per base la numerica dei Campi prodotta dai Possidenti stessi al Consorzio del Torrente Torre, aggravando ogni Campo di L.—4. Valuta di Sussidio corrispondente a L. 38. V. P. per Campo, considerato dell'annua rendita di uno Staro di Formento e di un Conzo di Vino ai prezzi risultanti dal quinquennio 1788. a 1792. inclusive.

E siccome il Caratto con tale ragguaglio incumbente alle tre Ville suddette è di Formento Stara 186. P. 2. e mezzo così toccando a . . . . per C. . . . da esso collà possesi Formento Stara . . . P. . . . dovrà questo essere immancabilmente consegnato entro il termine di giorni sei prossimi venturi al Pubblico Ricevitore Domino Vincenzo Lanzoni verso Ricevuta ne' Magazzini di questa Città sotto la pena delle  
Mi-

Militari esecuzioni cominata dalla Notificazione suddetta, alla quale ec. In quorum ec.

( Gabriele Conti Deputato della Città,  
e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*



P R O C L A M A .

**D**Ovendosi domani solennizzare con pubblica funzione in questa Metropolitana Chiesa la commemorazione di S. Francesco in onore e rispetto dell' Augusto nostro Sovrano, che ne porta il nome, come si pratica negli altri Stati di S. M., perciò gl' Illustrissimi Signori Deputati della Città fanno pubblicamente intendere, e sapere:

Che considerata la giornata medesima fra le più solenni dovrà ogni Negoziante, Bottegghiere, e Artiere tenere affatto chiusa la propria Bottega, ed astenersi da qualsisia lavoro, durante la Funzione medesima.

Mancando alcuno di ubbidire al presente incorrerà non solo nella pena di Ducati venticinque, da essere irremissibilmente levata col mezzo delli Nobili Signori Proveditori di Comun, ai quali ne resta racco-



mandata la maggiore vigilanza , ma anche in que' corporali castighi , che saranno creduti convenire alla condizione dei Delinquenti , ed alle circostanze aggravanti la delinquenza ; In quorum ec.

Udine li 3. Ottobre . 1798.

( Domenico qu. Carlo Molteno Deputato , e Colleghe .

*Andrea Brunelleschi  
Cancellier della Città .*



P R O C L A M A .

**L**I dodeci milla Staja Formento richiesti per la Sussistenza dell' Armata Imperiale al prezzo di L. 16: 1: 6. lo Stajo dovevano dietro i primi Ordini dell' Eccelso Cesareo Regio Comando Generale versarsi nei Magazzini Militari di Udine , Palma , e Porde- none entro il mese d' Agosto prossimo pas- sato , ma intese le umiliate rimostranze è condisceso a prolungarne il termine a tutto Settembre susseguente ,

Pas-

Passato però anche questo, e non verificata la consegna fino a questo giorno che di una terza parte o poco più della detta quantità di Formento, ha creduto l'Imperial Regio Ufficio dei Viveri Militari di renderne informato lo stesso Generale Comando, da cui derivò a queste due Deputazioni unite il Dispaccio del seguente tenore.

Al Consiglio Generale della Patria  
del Friuli.

A U D I N E.

**L'**Ufficio de' Viveri Militari a Udine fa presente, che la consegna di Frumento destinata per la Fortezza di Palma non abbia ancora principiata, e che il quantitativo ripartito tanto per Udine, quanto per Pordenone non si eseguisce sufficientemente. Viene dunque richiesto codesto Consiglio Generale di voler ordinare alla Commissione Economica l'adempimento della totale consegna di 1200. Stara frumento concertata per Udine, Palma, e Pordenone, dimodocchè termini intieramente coll'andante Ottobre; locchè dal zelo del Consiglio  
Ge-

Generale con piena fiducia si promette questo Generale Comando.

Dal Quartier Generale di Padova li  
11. Ottobre 1798.

WALLIS Generale.

Ruprech Capo Intendente

**C**Io stante le due Deputazioni suddette si trovano in debito di eccitare qualunque Contribuente in difetto a dover immancabilmente soddisfare la propria tangente nel mese di Ottobre corrente, altrimenti saranno esse in necessità di dare in nota li Deficienti a chi s'aspetta per propria giustificazione, e per dipendere dai Pubblici Comandi; In quorum &c.

Udine li' 15. Ottobre 1798.

- ( Alfonso Co Franceschinis Canonico Deputato della Patria, e Colleghi.
- ( Rizzardo de Sbruglio Deputato della Città, e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*  
*Giacomo Belgrade Canc. della Patria.*

UDI-

UDINE primo Novembre 1798.

**G**L' Illustrissimi Signori Deputati infrascritti rendono noto a regola universale il Dispaccio oggi ad essi pervenuto dall' Eccelso Cesareo Regio Generale Comando del seguente tenore.

- ( Detalmo di Brazzà Deputato della Patria, e Colleghi.
- ( Bortolamio Moroldi Deputato della Città, e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*  
*Giacomo Belgrado Canc. della Patria.*

Alla Deputazione a Udine.

**N**On volendosi insistere alla consegna del Formento colla quantità proposta mediante il Dispaccio de' 18. Luglio prossimo passato Numero 5306., si notifica, che d' ora in avanti per togliere ai Possessori, e Proprietarj qualunque motivo di doglianza, non v'è nissun obbligo per i Proprietarj, e Possessori a continuare la versazione dei Formenti nei Magazzini Militari a tal fine contemporaneamente avvisati, restando però  
in

in libertà delle Comuni, ed altri Proprietari, ossia Possessori di versarne volontariamente il loro superfluo prodotto di tal genere nei Magazzini dei Viveri Militari li più vicini al prezzo già noto, od altro minore da convenirsi colli rispettivi Uffiziali delli Viveri, promettendosi dalla vigente rigorosissima proibizione l' esportazione all' Estero un ribasso del prezzo del Formento a sollievo delle Popolazioni, e delle Regie Finanze, avendone già acquistati li Magazzini Militari un quantitativo rispettabile di tal genere a minor prezzo di quello per le Pubbliche somministrazioni oblato.

Dal Quartier Generale di Padova li  
25. Ottobre 1798.

**WALLIS**  
Generale

**Ruprech**  
Capo Intendente

NO.

NOTTIFICAZIONE

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

**C**ommissa, ed affidata col Regio Editto 27. Settembre prossimo passato alla cura, e vigilanza della Nobile Congregazione Delegata la gelosa materia delle Acque in generale, in cui viene altresì abbracciato l'essenzialissimo argomento delle Investiture, che si concedono per varj usi a' Particolari, si pubblicarono con la Notificazione 31. Ottobre scorso le discipline, e le prescrizioni conosciute necessarie al massimo oggetto di mantenere illesi i diritti del Principato, e della Regia Imperial Finanza, e di conoscere in tutta la loro estensione gl'usi differenti, che si fanno delle Acque, per que' molti, e gravi riguardi, che devono esser tutti presenti alla Nobile Congregazione Delegata nel Governo Generale della materia medesima.

Non essendosi per tanto curati molti Particolari, che usano del beneficio della irrigazione a Risara, ed a Prato, di Edifizj, Pesche, Usi domestici, ed altro, di presentare le loro legali Investiture, a tenore del-

vol. 12. N.º VII.

G la

la sunnominata Notificazione, si fa di nuovo pubblicamente palese, la determinata volontà di essa Nobile Congregazione Delegata, perchè ne' modi più forti, ed efficaci venir si debba al riconoscimento delle legali Investite, ed alla dilucidazione de' pubblici pregiudizj, che vengono coltivati nell'argomento, e ciò col mezzo di lievi di pene, e di confische di Acque, e di Edifizj a tenore delli replicati Decreti del Veneto Senato assentiti, ed avvalorati dal Regio Editto 31. Marzo 1798., la metà delle quali pene sarà il premio di qualunque denunciante, che sarà tenuto secreto. Che però resta ad universale intelligenza fatto palese quanto segue.

*Primo.* Che nel corso delli quattro susseguenti Mesi, dal Giorno della pubblicazione della presente (che a grazioso indulto vengono nuovamente accordati) debba inalterabilmente qualunque Particolare, Comunità, Arte, o Giudicante, od altro presentare a questa Deputazione alle Lagune, Lidi, e Fiumi, ovvero alli rispettivi Uffizj di Acque delle Città, Capo di Provincia, ove esistono li Beni, Edifizj, od altro investito, le Notificazioni di ogni, e qualunque possesso, ed uso di Acque in generale, accompagnate dai Documenti legalmente comprovanti il titolo dell'ottenuta Investita tanto dagli ex-Magistrati di questa Città, dagli Uffizj

fizj della Terra-Ferma, come da qualunque altra autorità, ora tanto abolita, che esistente, ed altresì quanto venisse possesso, ed usato arbitrariamente, e contro il tenor delle Leggi vigenti, a danno, e pregiudizio del sovrano diritto, e dalle Regie Imperiali Finanze: quali Notificazioni da quella Cancelleria, o Ufficio di Acque qualunque della Terra-Ferma a cui saranno state presentate, verranno di Mese in Mese spedite a questa Deputazione alle Lagune, Lidi, e Fiumi, in unione alli relativi Documenti, onde si possa divenire in tempo all'esame, e dilucidazione delle stesse per quegli oggetti, che si rendono necessarj.

*Secondo.* Si forma in oltre preciso dovere di presentare a questa Congregazione Delegata supplica per confermazione di Possesso, o per Investita a chiunque si ritrovasse privo di legale titolo, od avesse cangiato l'uso della concessione da esso lui riportata, aggiunto terreno all' Investita ottenuta, aumentata la quantità delle Acque, od alterata, o commutata la linea della sua condotta, alienato, o affittato altrui a proprio profitto il soprabbondante della medesima, accresciuto le ruote degl' Edifizj, od eretti altri Terragni a vento o sopra Sandoni, sulla corrente de' Fiumi senza previo pubblico assenso, od in altra qualsisia forma alterato, od occupato arbitrariamente l'uso di Acque in gene-



rale: ed in pari tempo si commette, e pre-  
cetta la immediata esecuzione de' Traslati da  
esser eseguiti dalla suddetta Deputazione del-  
le Investite, e confermazioni di possesso,  
che fossero passate, o per acquisto fatto,  
per Eredità, ed in qualunque altro modo in  
altra Famiglia dal nome del primo Investi-  
to a quello dell'attual Possessore, e Rappre-  
sentante li suaccennati titoli legali, a tenore,  
ed in obbedienza alle Leggi vigenti, e  
sotto le sopraindicate pene.

E la presente sarà pubblicata in questa  
Città, ed in quelle altresì della Terra-Fer-  
ma, nei Castelli, Vicariati, Giurisdizioni,  
e Ville nel maggior concorso di Popolo, ed  
affissa alli soliti, e consueti luoghi a chia-  
ra intelligenza di cadauno.

Venezia dalla Deputazione Lagune, Lidi,  
e Fiumi-li 9. Gennaro 1799.

( *Piero Zusto Prefetto.*

( *Alvise Contarini 2.º Cav. Deputato.*

( *Filippo Grimani Deputato.*

( *Gerolamo Querini Deputato.*

( *Niccolò Erizzo 2.º Deputato.*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

VE-

VENEZIA 12. Gennaro 1799.

**I**N esecuzione del Decreto 30. Dicembre prossimo decorso della Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, che stabilisce la legittimità de' Titoli delli N. N. H. H., e Signori Compadroni della Pallada di Torre Nova sive Jus del transito per l' Adice, e Pò.

E' divenuta la Regia Intendenza Provinciale di Venezia, e Dogado ad ordinare, che in relazione a' Decreti dell' ex-Senato, e Terminazioni del fu Magistrato de' Governatori dell' Entrade, che prescrivono, che tutte le Barche, Burchj, e altri Naviglj soggetti alla contribuzione di detto Transito a norma della Tariffa che era vigente all' Epoca primo Gennaro 1796., e che quì sotto sarà registrata, non ommettendo quelli, che passando alla Cavanella di Pò nel Canal Bianco facendo il viaggio per Mare tanto nell' andar, che nel ritorno, abbiano a far li soliti pagamenti a norma della quì sotto descritta Tariffa in mano del Palattier destinato da detti N. N. H. H., e Signori Compadroni in pena di Lire venticinque alli Trasgressori per cadauna, volta, che contraffaranno.

Ta-

*Tariffa di quanto deve riscuotersi alla Palada  
di Torre Nuova, e Canal Novo.*

Li Burchj, e Barche di portata da Stara Cento in giù pagar debbono carichi, Lire una	L.1:—
Vuoti, Soldi dieci	L.—:10
Di portata di Stara Cento sino cinquecento carichi, Lire due	L.2:—
Vuoti, Lire una	L.1:—
Detti di portata di Stara Cinquecento in sù carichi, Lire tre	L.3:—
Vuoti, Lire una, e Soldi dieci	L.1:10
Le Barche di Francolin che conducono Persone solamente pagar debbono, Soldi dodici	L.—:12

Eccettuati dalli pagamenti soppraddetti Burchj, o Barche cariche di Pesce Fresco non avendo però altro dentro.  
Così Burchj, o Barche carichi di Canna, Stuore, Carreghe, Cipolle, Grisiole, ed Aglio, e Barche di Pescatori, o Gondole Veneziane.

Repubblicata d'ordine della R. Intend. Prov. di Venezia, e Dogado il giorno suddetto.

Il Regio Intendente Provinciale

S T A M P A.

PRO-

## P R O C L A M A .

**A**LLa vicina riapertura di questo Foro dovendosi mettere in pratica la Istruzione per la Trattazione degli Affari Civili emanata dal Regio Tribunale Revisorio in Venezia fin dal giorno 7. Agosto decorso dietro l'approvazione dell' Imp. Regio Governo Generale riportata con Decreto 31. Luglio antecedente, perciò gl' Illustrissimi Signori Deputati di questa Magnifica Città, come rappresentanti la di Lei Giurisdizione, avendo già eletto le principali Figure del Ministero occorrente a tenor della Istruzione medesima, e fissati altresì i rispettivi Cancelli nella Sala sopra la Loggia del Palazzo della Città stessa, fanno ora pubblicamente intendere, e sapere.

Che salva la consumazione col vecchio stile delle Cause, che sono attualmente pendenti presso li Spettabili Signori Notari Collegiati, e Matricolati, e salva pure a ciaschedun di essi la facoltà di rogare anche in avvenire Instromenti, Testamenti, Locazioni, e Contratti in genere, qualunque altro Atto in affari Civili, che al cessar delle correnti Ferie Autunnali, cioè dopo il giorno di San Martino prossimo venturo saranno per portarsi al Giudiziario, e così ogni

ogni altro Atto, e Carta, che fosse di sua natura suscettibile di qualsivoglia Pendenza Civile a questo Tribunale di prima Istanza, dovrà da ogni Persona, Corpo, Comunità, e Comune prodursi alli detti Cancelli nella Sala suaccennata, per esser ivi ricevuti, e progrediti col solo mezzo del destinato Ministero, e con li metodi prescritti dalla Istruzione surriferita, e non altrimenti.

Il presente sarà stampato, pubblicato, affisso, e diffuso in tutta la Giurisdizione di questa Magnifica Città, non che presentato alla Cassa di questo Santo Monte di Pietà, ed a cadauno delli Spettabili Signori Notari Collegiati, e Matricolati per rispettivo lume; ed esecuzione; In quorum &c.

Udine 2. Novembre 1798.

( Bortolamio Moroldi Deputato della Città, e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*

Addi 3. detto. Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta in concorso di gente ec.

PRO-

## P R O C L A M A .

**D'**Ordine dell'Imp. Reg. Magistrato Camerale in Venezia gl' Illustrissimi Signori Deputati di questa Città, e Patria fanno pubblicamente intendere, e sapere.

Che impegnato per una parte l'Imp. Reg. Magistrato Camerale medesimo a riparare li gravi disordini invalsi nell'amministrazione della Tassa sull'Eredità, ossia Quintello, e disposto per l'altra a facilitare le riscossioni de' decorsi, ed a dilatare nella Terra-Ferma le pratiche di Venezia, dichiara assolti dalla pena, col beneficio del Don, li Debitori arretratti, che avessero perduto il beneficio delle Leggi 1752. 13. Aprile, e delle prescrizioni dei Capitoli generali nei casi da esse contemplati, purchè verificchino i loro pagamenti nel periodo di un mese dalla data del presente Proclama.

Ma se li Debitori a tutto Ottobre pross. pass. trascurassero di approfittare dell'indulto accordato dall'Imp. R. Magistrato Camerale, e ritardassero il pagamento del rispettivo loro debito oltre il termine suddetto di un mese s'intenderanno espressamente decaduti da questo beneficio, e soggetti a contribuire l'intera Imposta coi metodi e regole sussistenti all'epoca 1796.

vol. 12. N.º VIII.

H

Fan-

Fanno sapere innoltre li Deputati medesimi, che l'Anziano fra essi è stato autorizzato a ricevere il giuramento delle Parti sulle Facoltà dei Testatori, ed a convenir l'appostazione del debito coi metodi dell'Epoca 1796., la quale appostazione però non avrà il suo effetto se non dopo riportata l'approvazione dell'Imp. Reg. Magistrato Camerale: attribuita pure essendo al Deputato Anziano stesso la facoltà di procedere versò li Contumaci coi legali Sequestri; salvo sempre ai Debitori di poter ricorrere all'Imp. Reg. Magistrato Camerale medesimo a norma delle Leggi in vigore nel 1796.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso a notizia universale; In quorum &c.

Udine 4. Novembre 1798.

- ( Detalmo di Brazzà Deputato della Patria, e Colleghi.
- ( Domenico Molteno Deputato della Città, e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*  
*Giacomo Belgrado Canc. della Patria.*

Addi detto. Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta in concorso di gente ec.

UDI.

UDINE li 4. Novembre 1798.

**D**ietro il nuovo metodo stabilito a senso delle Sovrane Prescrizioni per la trattazione degli affari civili, rendendosi necessario di stabilir anco una Provisoria Tariffa per le competenze delle Tasse giudiziarie da contribuirsi per gli atti qui sotto enunziati; gl' Illustrissimi Signori Deputati di questa Città conciliando li rapporti tutti, e circostanze col minor aggravio delle Parti collitiganti, sono divenuti a fissare interinalmente le Tasse sudette per la Città medesima, e Ville, e Luoghi ad essa soggetti nelle soggionti misure, che dovranno aver luogo, sinchè verrà diversamente disposto, e prescritto dalla volontà dell' Augusto nostro Sovrano.

Per ogni prodotta di Petizione, Risposta, Replica, e Duplica	L. 1: 4
Decreto di Decisione sulle medesime, all' Ufficio	L. 1: 10
Al Giudice	L. 1: 10
Decreto per concessione di termine, oltre quello prescrito dalla Legge, all' Ufficio	L. 2: 4
Al Giudice	L. 2: 4
	H 2 In.



Inrottulazione degli Atti per cadauna	
Parte, all' Ufficio	L.2: 4
Al Giudice	L.2: 4
Decreto per ammissione di nuove ragioni, e ammicoli addotti in eccezione nella Replica, o Duplica,	
all' Ufficio	L.2: 4
Al Giudice	L.2: 4
Decreto di Restituzione <i>in integrum</i> ,	
all' Ufficio	L.2: 4
Al Giudice	L.2: 4
Appellazione all' Ufficio	L.1: —
Per ogni Mandato esecutivo, suffragi, e comandamenti, all' Ufficio	L.1: 4
Al Giudice	L.4: 12
Per ogni lettera Requisitoriale, esecuzione, e Responsiva, all' Ufficio	L.1: 8
Al Giudice	L.—: 12

Nelle Tasse premesse s'intenderà sempre compreso anche il Registro, e Bollo. E quanto alle Sportule, Sentenze, Copie, ed ogni altro atto non contenuto nella classe surriferita, avranno luogo per ora le vecchie Tariffe, e consuetudini, e ciò sino ad ulteriori Sovrane determinazioni, come sopra; In quorum &c.

( Bortolamio Moroldi Deputato della Città, e Collegli.

Andrea Brunelleschi Canc. della Città.  
PRO.

P R O C L A M A .

**A**ttento quest' Inclito Cesareo Regio Generale Comando di Divisione, e Provincia a procurare la pronta estinzione degl' Incendj, che potessero qui sgraziatamente accadere, ha deliberato di farne in ogni caso pervenire l' avviso a questi Abitanti col mezzo dello Sparo di un Cannone, che sarà a tal' oggetto piantato presso la Guardia del Castello.

Cooperando perciò gl' Illustrissimi Signori Deputati di questa Città alle provide disposizioni dello stesso Cesareo Regio Generale Comando fanno col presente pubblicamente intendere, e sapere a regola, e quiete di questa Popolazione.

Che qualora sentisse lo Sparo del Cannone medesimo non dovrà attribuirlo ad altra causa, che a quella di qualche incendio, che venisse per avventura scoperto in alcuna parte della Città; In quorum &c.

Udine li 21. Novembre 1798.

( Carlo Co: Lovaria Deput. della Città,  
e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*  
EDIT-

E D I T T O .

**I**N aggiunta all'avviso dato col Proclama 21. Novembre scaduto gl'Illustrissimi Sigg. Deputati della Città, a tenor delle Commissioni, che hanno in seguito ricevute da S. E. il Sig. Tenente Maresciallo Comandante della Divisione, e Provincia del Friuli; fanno pubblicamente intendere, e sapere:

Che in caso di qualche Incendio, o in Città, o nei Borghi tre saranno li spari del Cannone a tal'oggetto piantato presso la Guardia del Castello, ed anche di Fucile per parte di quelle Sentinelle, che trovandosi vicine al fuoco, fossero tanto lontane dal Comandante della loro Guardia, che non potessero darne a Lui in altro modo con prontezza l'avviso.

Che sarà battuto il Tamburo d'allarme di fuoco tanto dalle dette Sentinelle vicine, quanto dalla Caserma in Castello, e dalla gran Guardia sulla Piazza di S. Giovanni.

Che tutta la Truppa così d'Infanteria, come di Cavalleria sarà in movimento con le sue Arme, ed Equipaggi sulla Piazza suddetta, e nel Pubblico Giardino.

Che saranno raddoppiate le Sentinelle per custodia degli effetti appartenenti alle Caserme della Cassa militare, del Deposito delle Monture, del Magazzino della Provianda ec.

Che

Che gireranno Pattuglie per conservare il buon' ordine .

Che verranno, occorrendo, impiegati Soldati senza Arme ad estinguere l' Incendio .

Che saranno poste Sentinelle ne' Contorni del Luogo attaccato dal fuoco per impedire li derubamenti .

Che durante l' Incendio resteranno chiuse le Porte della Città .

E che finalmente il Custode degli Attrezzi a tal uso destinati il Nonzolo del Duomo, del Castello, e delle altre Chiese; li Portatori di Biade, e Vino, li Muratori, li Degani dei Borghi con Carri, Botti ed Assistenti dovranno essere pronti alle rispettive loro incombenze sotto le pene cominate dai precedenti Proclami nel proposito .

Udine li primo Dicembre 1798.

( Antonio Beretta Deputato e Colleghi .

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città .*

Addi detto . Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta in concorso di gente ec.

A V V I S O .

**A** Regola immancabile di tutti li Contribuenti il Sussidio nella Cassa di questa Magnifica Città gl' Illustrissimi Signori Deputati fanno pubblicamente intendere e sapere .

Che quand' anche l' Editto 16. Novembre scaduto dell' Imperial Regio Comando Generale che dichiara la Clementissima determinazione, in cui venne la Sovrana Munificenza di rimettere il Debito Tassa arretratta Decime e Campatico dell' anno 1797., facesse per avventura l' effetto di comprendere nell' indulto la detta Pubblica Gravezza del Sussidio, che equivale nella Terra-Ferma alla Decima, dovrà nulladimeno pagarsi la Gravezza medesima del Sussidio unitamente alle Tasse, ed Alloggi entro il corrente Mese di Dicembre, se non per il 1797., almeno per il 1798., come pagar si devono per quest' ultimo anno nel corso dello stesso Mese le Decime, e Campatico, a tenor dell' Editto surriferito, al quale ec. e così ec.

Udine li 7. Dicembre 1798.

( Antonio Beretta Deputato della Città,  
e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*

AV.

A V V I S O .

**N**on potendo aver effetto l'Ordine 22. Novembre decorso fatto circolare dal Sopraintendente ai Boschi nella forma, in cui vedesi concepito, senza far mancare immediatamente la sussistenza ai Popoli montani, ed altri, cui fu intimato con il relativo Quadro di notifica, e senza privare sull'istante la Popolazione della Provincia delle Legna da fuoco tanto necessarie alle giornalier sue esigenze; si trovano nell'indispensabile dovere le Deputazioni di questa Città, e Patria di avvertire qualunque Comune, e Proprietario di Legna, che volendo esse umiliare le proprie rimostranze sopra un'Ordine così rovinoso, e fatale all'Imperial Regio Governo Generale, non sarà intanto interdetta la libertà così dell'uso, come del Commercio delle Legna da fuoco provenienti da Boschi non catastaticati, ma potrà chiunque continuarne, come il solito, l'uso, e le condotte tanto in questa Città, quanto in altre parti della Prov. sino a nuova deliberazione; e così ec.

Udine li 14. Dicembre 1798.

( Alfonso Franceschinis Canonico Deputato della Patria, e Colleghi .

( Carlo Co: Lovaria Dep. della Città, e Coll.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*

*Giacomo Belgrado Canc. della Patria.*

vol. 12. N.º IX.

I

NOI

NOI SETTE DEPUTATI

*Della Città di Udine .*

**P**Er regola di qualunque Compratore di Vino al minuto, e specialmente de' Soldati, che non sono pratici delle costumanze del Paese, Commetteremo alli Osti, Bettolieri, Trattori, e Locandieri di questa Città, Borghi, e Subborghi di dover ad ogni Compratore indicare di volta in volta li differenti prezzi de' Vini esposti in vendita nelle loro Osterie, Bettole, e Locande secondo le rispettive loro qualità, per compiacere alle ricerche del Consumatore, che deve essere servito come desidera: ordinando, che in mancanza di questa necessaria indicazione dovrà l'Oste, ed ogni altro Venditore di Vino al minuto contentarsi di ricevere da chiunque il pagamento al prezzo della Limitazione più infima senz' alcuna eccezione; In quorum &c.

Udine li 22. Dicembre 1798.

( Antonio Beretta Deputato e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Cancell.*

PRO.

P R O C L A M A .

**I**ncontrando gl' Illustrissimi Signori Deputati della Città le zelanti insinuazioni ad essi derivate per parte del Comando Militare fanno pubblicamente intendere, e sapere .

Che siccome una delle cause più pericolose, d'Incendj si riconosce esser quella della poca attenzione, che usasi nei Cammini, così dovrà d'ora innanzi da ogni Particolare é Famiglia tenersi questi sempre netti di caligine; altrimenti saranno Sue Signorie Illustrissime in necessità di stabilire una pena pecuniaria a chiunque trascurasse talmente il proprio Cammino, che venisse attaccato dal fuoco; In quorum &c.

Udine li 27. Dicembre 1798.

( Carlo Lovaria Deput., e Colleghi .

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*



P R O C L A M A .

**R**idotti in grado gl' Illustrissimi Signori Deputati della Città, e Patria di poter verificare il pagamento del Formento versato nei Magazzini Militari in ordine al Proclama 3. Settembre prossimo passato, fanno con il presente pubblicamente intendere, e sapere a ciascuna Dita Creditrice, che presentandosi con la rispettiva Ricevuta all' Ufficio della Magnifica Patria, sarà colà effettuato il pagamento medesimo in ragion di Lir. 16:1: - lo Staro a tenor del Bilancio esposto nell' Ufficio stesso a cognizione di ogni Interessato; In quorum &c.

Udine 5. Gennaro 1799.

- ( Alfonso Franceschinis Canonico Deput. della Patria, e Colleghi.
- ( Carlo Lovaria Deputato della Città, e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.  
Giacomo Belgrado Canc. della Patria.*

PRO-

## P R O C L A M A .

**S**empre memorabile il giorno 9. Gennaio 1798. per il felice nostro passaggio all'ubbidienza di S. M. Imp., e Reg. l'Augustissimo nostro Sovrano Francesco II. fu deliberato di celebrare un tanto avvenimento la mattina delli 9. Gennaio corrente con una Messa Solenne, e con il *Te Deum*; in questa Metropolitana Chiesa.

Nell'atto però di annunziarsi dagl'Illustrissimi Signori Deputati di questa Città una tale disposizione, e d'invitarsi ogni Cittadino, ed Abitante a rendere con il loro concorso le dovute grazie a Dio per un beneficio così segnalato e distinto, fanno pubblicamente intendere, e sapere a ogni Negoziante, Bottegghiere, e Artista di dover in tempo della Sacra Funzione tener chiuse le proprie Botteghe in segno di rispetto; *In quorum &c.*

Udine li 7. Gennaio 1799.

( Carlo Lovaria Deput. e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*

IL

I L C A P O  
D E L R E G I O  
T R I B U N A L E D I A P P E L L O  
R E G I O D E L E G A T O  
D I P U L I Z I A .

**P** Er giusti motivi ponderati ; e riconosciuti tanto da Sua Eccellenza Signor Generale Maggiore Marzin, Comandante Generale in questa Città, e Provincia, quanto dal Regio Delegato di Pulizia si è creduto di dover proibire le Maschere nel corrente Carnovale sì in Città, che nelle Terre, Castelli, Ville, ed altri luoghi qualunque del Territorio. Si rende adunque ciò noto universalmente, acciò non vi sia chi, col pretesto d'ignorarlo, si arroghi di trasgredire un tal divietto.

Sarà lecito nondimeno l'uso della Maschera ne' Ridotti, e Feste da Ballo, nel così detto, Casino, qualora le Maschese vi siano ricevute, come pure nelle Feste da Ballo che si daranno ne' pubblici, e privati Teatri.

Vuolsi però osservata una conveniente decenza, proscrivendo ogni guisa di Vestitura,  
o di

o di Maschera , che abbia l'apparenza di schifoso , di osceno , di ributtante , e cose simili ; come pure si avverte , che la maschera pongasi al viso soltanto all'ingresso dei detti luoghi , e si levi all'uscirne ; di modo che chiunque fosse ritrovato colla maschera al viso fuori di essi luoghi , andrà soggetto all' Arresto , ed anche alla Carcere , e ad altre pene secondo la qualità , ed il carattere delle rispettive Persone .

Vicenza 14. Gennaro 1799. dalla Regia Delegazione di Pulizia .

( Gio: Battista Cisotti R. Deleg. di Puliz.

*Francesco Panizzoni Seg.*

Vidi C. Marzin General Comandante .

Addi 16. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' Luoghi soliti , premesso ec. , e molti presenti ec.

NO-

NOTIFICAZIONE

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**A**D oggetto, che tolto resti ogni arbitrio, ed abuso di danneggiare le operazioni, che con tanto Pubblico dispendio si trovano costruite, e vengono mantenute a difesa dei pubblici Lidi, e per preservazione, e direzione dei Porti, per la sola meschina vista di approfittare di poco Legname, e Ferramenta, si fa pubblicamente noto, che per chiunque fosse per recare danno alle operazioni esistenti a presidio dei Lidi, e dei Porti tanto in Malamocco, che in Pelestrina, e Chioggia levando Palli, o Ferramenta, od asportando qualsisia altro genere di Materiale, sarà tenuta aperta formazione di Processo, e rilevata che sia per tal via, o per quella pure di Denonzia secreta, o per altra vocale riferita del Ministero incomben- te, il Reo, incorrerà esso nella pena pecuniaria ad arbitrio, da esser *ipso facto* levata, oltre a quelle altre pene afflittive convenienti alla colpa, e secondo parerà alla Giustizia del Dipartimento.

E perchè non possano esser adottati pretesti d'ignoranza del presente spiegato volere per solo oggetto della conservazione di questa  
Cit-

Città, e per il miglior servizio del Sovrano, dovrà questa essere stampata, e pubblicata nei giorni solenni nelle Piarrocchie delle Terre del Lido, Malamocco, Pelestrina, e Città di Chioggia, ed affisso nei Luoghi più esposti a chiara intelligenza di ognuno. Et sic &c.

Venezia dalla Congregazione Delegata li  
15. Gennaio 1799.

( *Piero Zusto* Prefetto .

( *Aleise Contarini* 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato .

( *Filippo Grimani* Deputato .

( *Niccolò Erizzo* 2.<sup>o</sup> Deputato .

( *Girolamo Querini* Deputato .

**Pietro Vincenti Foscarini Segr.**

IL REGIO  
TRIBUNALE DI APPELLO  
DI VERONA.

*A tutte le Prime Istanze Civili, e Criminali  
dell' Austriaco Veronese.*

**E'** *Pervenuta a questo Regio Tribunale di Appello la Venerata Nota con inserto Decreto del giorno 12. del prossimo passato Dicembre 1798. del Règio Cesareo Tribunale Revisorio dell' infrascritto tenore.*

12. Dicembre 1798.

Copia ecc. Num. 1529. 1912. 1928.

**A**D oggetto che riporti la sua esecuzione il Decreto preso dalla Giustizia di questo Regio Tribunal Revisorio in data del giorno presente, con cui si è prescritto che la Persona di Francesco Zarabin di Mattio Veneto non possa mai più esercitare la professione del Foro nè in questa Città, nè in qualunque luogo de' Veneti Stati in ora soggetti a Sua Maestà l'Imperatore, e Re Nostro Augusto Sovrano si rimette in Copia  
a co-

)( 75 )(

a codesto Tribunale di Appello il Decreto medesimo.

Sarà di lui cura di diramare la conoscenza alli Tribunali subordinati, per loro direzione.

Data dal Regio Tribunal Revisorio.

( *Antonio Cigogna Assessor in assenza del Presidente.* )

Giannandrea Fontana Seg.

Al Regio Tribunal d' Appello  
di Verona.

A L R E G I O

T R I B U N A L E D' A P P E L L O  
D I V E N E Z I A .

Copia ecc. Num. 1529. 1912. 1928.

**D**All'esame delle cose rilevatesi in esaurimento de' Ricorsi sfacciatamente prodotti a questo Regio Tribunal Revisorio da Dom. Francesco Zarabin di Mattio Veneto risulta non solo la di lui notoria, ed universale diffamazione per gli arbitrij, e censurabili

K 2

di-



direzioni tenute nell'esercizio della professione di Causidico anche sotto il cessato Governo, per il che meritasse che dalla giustizia del fu Magistrato de' Conservatori, ed Esecutori delle Leggi gli venisse lacerato il Mandato d'Interveniente con Atto 23. Settembre 1793., onde non avesse in alcun tempo mai ad esercitar la detta professione in Monselicè, ed in altri luoghi poi se non trascorsi anni cinque, ma risulta inoltre, che incorreggibile nella sua condotta sia ricaduto ne' medesimi difetti, da che venne nuovamente con carpitì assenti abilitato a riprenderla, facendosi poi in aggiunta colli detti Ricorsi odioso autore di calunniosi attentati in offesa dell'onore degli integerrimi Uffizj di Cavarzere, e delle più oneste e riputate Persone di quel Foro, da che colà si trasferì ad esercitare la professione medesima con turbamento della Pubblica tranquillità.

Per ogni confronto però de' raccolti documenti non potendo considerarsi che carpita la Terminazione del predetto Magistrato de' Conservatori, ed Esecutori delle Leggi 4. Aprile 1797., con cui venne esso Zarabin confermato per Causidico, mentre tale più non era dopo la lacerazione del di lui Mandato, e mentre compito non era il tempo della infissagli condanna, e carpito egualmente considerar dovendosi anche

il

il Decreto di questo Tribunale Revisorio 2. Giugno 1798. emanato sull'appoggio, ed in relazione alla stessa carpita Terminazione, con cui gli venne confermato il Mandato di Causidico, o Solleccitadore, la Giustizia del Revisorio medesimo revoca il detto suo Decreto 2. Giugno, come se nato non fosse, e colla propria autorità poi taglia, ed annulla anche la anzionominata Terminazione del fu Magistrato de' Conservatori, ed Esecutori delle Leggi 4. Aprile 1797.

In conseguenza delle sopradette disposizioni, ed in meritata pena della incorreggibile sua condotta, e delle nuove colpevoli direzioni, e calunniosi attentati il sunnominato Francesco Zarabin di Mattio Veneto, non potrà mai più esercitare nemmeno per Procura la professione di Causidico, Interveniante, o Solleccitadore nè in Cavarzere, nè in questa Città, nè in qualunque altro luogo de' Veneti Stati ora soggetti a Sua Maestà l'Imperatore, e Re Nostro Augusto Sovrano.

Il Regio Tribunale di Appello cui si rimette il presente Decreto in riscontro della di lui Nota 3. Dicembre corrente colla quale ha accompagnata la Consulta del Regio Giudice di Cavarzere il dì 27. Novembre lo comunicherà per esteso allo stesso Regio Giudice a dovutagli soddisfazione, e nel suo oggetto alli Tribunali tutti di sua giurisdizione.

zione per loro intelligenza, e per l'adempimento, e sarà poi da questo Tribunal Revisorio trasmesso a cognizione anche degli altri Tribunali di Appello della Terra-Ferma.

Data dal Regio Tribunal Revisorio li 12. Dicembre 1798.

( Antonio Cigogna Assessore in assenza del Presidente.

Gio: Andrea Fontana Segr.

Tratta dall'autentica esistente in Segreteria del Regio Tribunal Revisorio.

Mondini Regio Segr.

*Viene trasmessa a tutti i Giudici di Prima Istanza tanto Civili, che Criminali per loro necessario lume e direzione, e se ne risconterrà sollecitamente al Tribunale ricevuta per li coerenti registri.*

Dal Regio Tribunale di Appello di Verona li 3. Gennajo 1799.

VE-

VERONA Addi . . . . 1799.

**N**on essendo prestata da . . . la dovuta obbedienza a quanto resta prescritto in materia di esecuzioni tanto pubbliche, come private da tante Leggi, e specialmente dal Proclama a stampa 5. Luglio 1754. approvato dal Veneto Senato con suo Decreto 21. Settembre susseguente . Commetteremo perciò al suddetto . . . che immediate e senz'alcun ritardo debba tradurre, o far tradurre in quest'Ufficio Pegni della Camera Fiscale li Pegni tutti levati a . . . ad istanza . . . e consegnateli, come appar dalla relazione del Ministro, altrimenti saranno spediti li Ministri a levar li pegni medesimi con Tassa di Ducati quattro effettivi negli effetti del suddetto . . . e non ritrovando li pegni come sopra consegnatigli, saranno da' Ministri medesimi levati tanti effetti di sua ragione per l'importo delli Pegni stessi.

Dat. dall'Ufficio Pegni della Regia Fiscal Camera di Verona li . . .

AV-

A V V I S O  
A L P U B B L I C O.

**L**Unedì mattina 21. Gennajo corrente si celebrerà il felicissimo Ingresso del Potere, e dell' Armi dell' Augustissimo Imperatore, e Re Francesco II. Nostro Sovrano in questa Città con solenne Processione, che partirà dalla Veneranda Chiesa Cattedrale alle ore undeci circa, e si restituirà in essa, ove col canto festevole del *Te Deum* ed altre devote preci rese grazie le più fervorose all' Altissimo per il Sommo beneficio impartitoci di esser divenuti sudditi d'un sì Grande Pio, e Religioso Monarca, sarà chiusa la Funzione colla Benedizion del Santissimo Sacramento Nostro Signore. Giova ben credere, che tutti li Mercadanti, Artefici, e Bottegaj di qualunque genere, avendo in riflesso l' argomento di cui si tratta di grato ossequio verso l' Altissimo, e di riverente omaggio al Sovrano vorranno, col tener chiusi li loro Negozj, Officine, e Botteghe dalle ore dieci, e mezzo fino al termine della Funzione, render visibile anche in tal parte l' uniforme loro comun sentimento.

Verona li . . . 1799.

*VE*

VERONA Addi . . . 1799.

**A**pprovata dall'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze con suo Decreto . . . . l'Offerta prodotta da . . . . per i Dazj .... nel luogo di .... si avverte il medesimo di portarsi a questa Regia Intendenza Provinciale entro . . . . per il pagamento della Rata trimestrale anticipata, e ricevere l'opportuna Investitura per la triennale Affittanza, intendendosi sempre questa incominciata col primo di Gennaro corrente anno.

Il Regio Pro-Intendente.

## C A P I T O L I

*Per li Dazj Messetteria, Instrumenti, Testamenti, e Gramatici approvati dalla Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, con Decreto 19. Dicembre 1798.*

### PER IL DAZIO MESSETTERIA.

#### I.

*Per il Soggetto del Tributo.*

**L**imitato è questo Tributo alle mutazioni di possesso, o dominio, semprecchè vi abbia interesse il Veneto, non compresi però i titoli Ereditarij, e di Donazioni, cosicchè in qualunque altro modo venga trasferito possesso, o dominio, qualor vi sia tra Contraenti alcun Veneto o per origine, o per nascita, o per incolato, ed abitazione, o per privilegio nella Città di Venezia, e Dogado, come pur tutti quelli, che in qualunque modo facessero le fazioni di Veneziani, o fossero ascritti tra Mercanti, ed Artisti, ed avessero Carica, od Impiego in Venezia, e Dogado, così se fosse dichiarato avervi interesse alcuno de' sopradetti, tutto, e qualunque bene, o cosa immobile, si vuole

le soggetto al pagamento del Dazio Messetteria.

Si trasferiscà poi questo possesso, o dominio per Contratto Istromentato, o con carta privata, per cessione, composizione, convenzione, permuta, livello, accordo, e sotto qualunque altro titolo, o in altro modo, e forma, così privatamente, come giudizialmente, o per via di accordo, tanto in Venezia, e Dogado, quanto nella Terra-Ferma, con il dando in pagamento, apprensione, affrancazione, col mezzo di procura, parola, estragiudiziale, costituito, o altro escogitabile modo, e sotto qualsisia titolo, o studiata forma sempre, ed in ogni caso si verificherà la ragion del Dazio, nè mai dalla versuzia de' Contraenti, o dalla forma del passaggio, e possesso potrà derivare pregiudizio al Regale Tributo.

## II.

### *Estensione del Diritto.*

Si verifica sopra ogni, e qualsisia cosa immobile, Case, Terreni, ragione di utile, o di diretto dominio, di qualunque Jus, Censo, o Livello sopra cose immobili, siccome ancora sopra li Bastimenti, Navi, Navigli, ed Attrezzi a questi relativi.

Perlocchè si confermano, e rispettivamente si dichiarano soggetti li Contratti tutti tra-



sferenti possesso, o dominio, sopra Possessioni, Valli, Paludi, Passi, Acque di Particolari, Edifizj, ed ogn'altro Fondo stabile, Dadie, Censi, Livelli, Canoni, Jus, Inviamenti, Ruote da Molin, Insegne, Stazj, Banche, Libertà di Traghetto, Palade, Teatri, Palchi, e qualunque altra cosa immobile non potendosi per diverso titolo non compreso in questa nomenclatura pretendere eccezione da questa positiva, e generica Legge, in qualunque luogo venga fatto il Contratto, e da qualunque Nodaro sia esso stipulato, non essendo attendibile alcun privilegio di locale, o giurisdizionale eccezione volendosi il tutto soggetto a questo Regio Tributo, quando che ne' Contratti vi entri il Veneto.

Saranno egualmente soggetti a questo Dazio, come lo furono da' più rimoti tempi li Contratti di Beni, Case, o altra cosa immobile come sopra, che vengono dati sì a Livello perpetuo, come a galder, quando non sia individuato il tempo.

Si confermano soggette le Vendite tanto de' Beni, ed altro come sopra sì Laici, che Ecclesiastici, e per qualunque titolo, o causa di pia istituzione, ed anche quelle, che fossero fatte da' Corpi della Terra-Ferma, o da qualunque Regio Offizio, semprecchè nei Contratti vi entri il Veneto, ossia dichiarato l'acquisto fatto per il Veneto, e come nel Capitolo primo.

Li

Li Contratti di Vendita poi de' Beni, ed altro tutto come sopra, che venissero fatti dalla Regia Deputazione ad *Pias Causas* continueranno tutti indistintamente ad essere soggetti al Dazio Messetteria, dimodochè l' **Acquirente Beni**, e altra cosa immobile, come sopra, ancorchè non sia Veneto dovrà essere obbligato a contribuire in **Pubblica Cassa** l'importar per intero del Dazio, eccettuati li Capitali di Livello affrancabile in Contante, e come si dirà nel Capitolo III., e ciò anche qualora il Contratto effettivo di Vendita non venisse effettuato dalla sopradetta Deputazione, ma deliberato per maneggio.

### III.

#### *Per la Misura del Tributo.*

Distinguono le Leggi la misura del Dazio, volendo, che allorquando si verifica sopra Contratti di cosa esistente in Venezia, e Dogado esser debba del tre per Cento B. V. che corrisponde a L. 29:16. pic., e se nella Terra-Ferma, del due per Cento pur B. V. che corrisponde a L. 19:4. pic. L'inalterabile misura adunque sopra Ducati cento da Lire 6:4. di Capitale contrattato di Beni, Case, ec., come nel Capitolo II. in Venezia, e Dogado sarà sempre di Ducati 3. B. V.,  
e per

e per gli esistenti nella Terra-Ferma, sopra Ducati 100. pur da L. 6:4. Ducati 2. B. V.

Si conferma poi costantemente, che il Dazio Messetteria debba conteggiarsi sopra l'intero Capitale contrattato, come è sempre corso, senza che per qualunque motivo, o causa possa esserne fatta detrazione alcuna, nè per aggravio perpetuo, nè temporaneo, nè di qualunque natura, che venisse assunto dall'Acquirente, ma anzi quest'aggravio qualunque egli sia dovrà esser sempre ragguagliato al quattro per Cento per conteggiarsi anche su di esso l'importare del Dazio, togliendosi in tal modo ogni, e qualunque equivoco su di tal natura di Contratti.

Se occorresse ragguagliare nelli pagamenti del Dazio li Generi di Grani, Vini, ec., sarà conteggiato il valore a norma della Tariffa, che in calce della presente sarà registrata, ridur dovendosi le misure alla Veneta, onde con lo stesso ragguaglio del quattro per Cento si formi il Capitale, su di cui conteggiarsi il Dazio.

Li Capitali di Livello affrancabile in Costante non furono, nè sono soggetti al Dazio Messetteria; Le vendite adunque, e rispettivi Acquisti, che venissero fatti di questi Capitali di Livello affrancabile, saranno sempre esenti dal Dazio.

Ogni, e qualunque Mobile, e Semovente sarà pure esente dal Dazio, e nelle vendite  
di

di Stabile, e di Mobile, Semoventi, o altro non soggetto a questo Tributo, si diffalcherà dalla summa contrattata il valor del Mobile, e Semovente stesso, che dovrà essere autenticato con il fondamento delle Stime, e Fedi giurate dalli Periti dell'Offizio destinati a tale incombenza.

Nelli Contratti di Vendita de' Palchi ne' Teatri si conteggerà il Dazio senza alcun dibattimento per il Canone annuale, che fosse pattuito doversi sopra li Palchi medesimi.

Soggetti pure a questo Tributo sono li Bastimenti, Navi, Navigli, ed Attrezzi a quelli necessarj per la Navigazione. Confermandosi però un tal dovere, saranno obbligati gl'Attrezzi occorrenti per ponersi alla Navigazione, ancorchè contrattati separatamente dal Bastimento, riservati sempre tanto per il Mobile come sopra, quanto per gli Attrezzi que' confronti, che fossero creduti esercitarsi dalla Regia Intendenza per verificarne il preciso valore, e per obbligare al caso di rilevato defraudo, così li Contraenti; come quelli, che avessero fatte le false Stime, al redintegro del Dazio defraudato.

Non potranno perciò nè dai Nodari rilasciarsi gli Estratti, nè dai Pubblici Sensali scriversi nei loro Libri, nè dai Ministri alla Deputazione al Commercio concedersi, o ritirarsi le Patenti, quando dai Contraenti esibito non venga il legale documento, che at-  
testi

testi essere stata soddisfatta questa Regia Imposta.

IV.

*Termine al Pagamento.*

Il pagamento del Dazio dovrà essere eseguito nell'Ufficio della Messetteria in mano del Ricettore, perchè sia cauto il Contribuente, e s'intenderanno insolidariamente obbligati tanto li Venditori, che li Compratori, nè sarà sollevato da tal debito l'effetto contrattato, se non sarà stato intieramente soddisfatto l'importare del Dazio medesimo. Per li Contratti fatti in Venezia dovrà il pagamento del Dazio seguire entro il termine di giorni quindici dal giorno della stipulazione dell'Istromento, o di Carta trasferente il possesso, o dominio, e per quelli stipulati di fuori entro giorni quaranta.

Qualunque fosse la condizione per rispettivo comodo negli Istromenti, Carte, ec. concertata fra Contraenti nel pagamento del prezzo de' Beni venduti, o livellati, tanto perpetuamente, quanto *ad tempus*, o altro soggetto al Dazio, non potrà essere perciò prolungata in alcuna parte la soddisfazione del Dazio medesimo, che dovrà essere pagato nelli sopraddichiariti termini, passati li quali, caderà irremissibilmente nella pena.

*Pe-*

V.

*Penalità.*

Oltrepassandosi li sopraffissati rispettivi termini come nel Capitolo IV., sarà all'importar del Dazio aggiunta la pena del quindici per Cento da esser distribuita un terzo al Governatore, un terzo al Ricettore, ed un terzo alla Cassa Regia, nè potrà esser rimessa, che dall'Imperiale Regia Intendenza Generale, anco per li due terzi, che vengono disposti al Governatore, e Ricettore.

VI.

*Per restituzione del Dazio.*

In due soli casi potrà essere restituito il Dazio, l'uno qualor venisse l'Acquirente giudiziariamente spogliato del possesso della cosa acquistata dentro Anni cinque dal giorno del Contratto, l'altro se dentro Anni cinque venisse proposta questione con Atti legali di *Domanda*, *Intimazione*, *ec.*, per cui posto in mala fede l'Acquirente, venisse al consumarsi delle pendenze, anche dopo il periodo d'Anni cinque giuridicamente spogliato, previa sempre la produzione de' legali documenti, che comprovino lo spoglio seguito.

vol. 12. N.° XII.

M

La

La cognizione ne' sopradetti casi dovrà esser fatta con l'intelligenza della Regia Intendenza Provinciale, e ne seguirà la restituzione con Atto della medesima.

Fuori degli anzidetti due casi di spoglio, non potrà sotto qualunque causa, o pretesto essere da chiunque pretesa restituzione del fatto pagamento del Dazio.

## VII.

### *Per Validità dei Contratti.*

Resta espressamente dichiarato, che mai s'intenderà qualificato valido, nè potrà farsi ragione sopra qualunque Istromento, o privata Carta di Contratto a quest' Imposta soggetto, se non avrà riconosciuto coll' effettivo Pagamento nelle fissate misure, e ragguaglio, questa Pubblica Regalia, e se non sarà nell' Istromento, o Carta stessa registrato il riscontro del Pagamento fatto, nè potrà alcun Nodaro rilasciare l'Estratto, o Copia autentica dell' Istromento, se non li verrà consegnato il riscontro medesimo da registrarsi a prova, e facilità delle Revisioni, come in seguito sarà dichiarato.

## VIII.

*Per il mezzo de' scoprimenti de' Casi.*

Ognuno de' Pubblici Nodari di questa Città, e Dogado dovrà, stipulato, che abbia qualunque Contratto di Vendita, Permuta, Livello perpetuo, ec. o ricevuta in Atti suoi qualunque privata Carta trasferente possesso, immediatamente mandare al Governatore del Dazio la Fede dell'Istromento fatto, o Carta ricevuta, non che altra consegnarne alle Parti Contraenti, nelle quali sarà descritto l'importar del prezzo dell'Acquisto con tutte le condizioni del Contratto, il Nome, Condizione, e Dimora dell'Acquirente, e del Venditore, e Permutante, ec., il giorno dell'Istromento, o altra Carta, ec., e con questa Fede presentandosi gli Contraenti all'Offizio della Messettaria faranno il relativo Pagamento, rilasciando a quel Governatore la Fede istessa a fondamento, registro, e prova del Dazio, che da esso dovrà essere conteggiato, e firmato.

Ripigliandosi l'usato metodo di consegnare a cadaun de' Nodari un Libretto bollato, e numerato, sopra cui sarà di loro dovere il registrar la Fede stessa, connotando appunto li Contraenti, l'effetto, il valore, e

M 2

tut.



tutte le altre condizioni dell' Istromento, Contratto, o altra Carta, come pure se per Costituto, Rinunzia, Carta presentata con Atti suoi, Riferta, o per qualunque escogitabile mezzo venisse a farsi, o indicarsi alcuna traslazione di possesso, o dominio per Acquisto, Permuta, Livello perpetuo, dato in pagamento, o altro, dovrà il tutto con le dichiarazioni suddette connotarsi nel Libretto stesso, il quale in capo di ogni Mese dovrà essere restituito; e in cambio riceverne uno nuovo.

A tale oggetto restano incaricati li Priori dei Nodari, e Revisori *pro tempore* di dovere in esecuzione delle Leggi rivedere al termine di ogni Mesi sei tutti li Protocolli, o Carte Notariali con la vista, ed esame se li Contratti, da quali in qualunque modo si trasferisce possesso, abbiano corrisposto il Dazio, se sia registrato, e custodito da cadaun Nodaro il riscontro del pagamento, e così pure se siano registrate, e conservate le Licenze per quei Contratti, che non fossero stati riconosciuti soggetti al Dazio.

Terminata la Revisione entro giorni quindici (spirati i quali, sarà dovere del Governatore di riferire) dovrà esser prodotta dai suddetti Priori relazione in iscritto con le dichiarazioni di que' Contratti, o altre Carte, che trovassero difettive alla Regia Intendenza Generale, dalla quale s'ingiunge-  
rau-

ranno in seguito le commissioni opportune al Governatore stesso.

Qualunque omissione del Nodaro per il registro opportuno, e così dei Priori, e Revisori nella Revisione, o Riferta sarà soggetta alla pena di Ducati cinquanta V. C., ed obbligati insolidariamente quei Nodari Priori, e Revisori, che mancassero al risarcimento del danno inferito nel Dazio alla Pubblica Cassa, qual pena sarà devoluta un terzo alla Cassa Regia, un terzo allo Scopritore, ed un terzo al Collegio de' Nodari.

Li doveri ingiunti a' Priori, e Revisori portando necessità d'impiego di tempo, e studiosa applicazione, e per la responsabilità loro, trova l'Intendenza Generale di stabilirgli la corrisponsione di Ducati 120. all' Anno, oltre il terzo della pena, che sarà levata ai Nodari difettivi, e questi netti di qualunque aggravio, quale assegnamento però essi non conseguiranno, se non dopo aver terminata intieramente la revisione a tutti li Nodari di Venezia, e Dogedo, e non sia prodotta la relativa stabilita riferta all'Intendenza Provinciale con quei metodi, e rischiarazioni, che sono prescritte.

Il Dinaro assegnato per queste revisioni sarà pagato dal Ricettore dell'Offizio Messetteria, previa Fede del Governatore di essere stata eseguita anco da essi la produzione de' Mensuali Libretti.

IX.

IX.

*Nodari di Terra-Ferma.*

Anche li Nodari della Terra-Ferma saranno nello stesso dovere di dinotare tutti li Contratti, ec., o Carta privata nei loro Atti, e Ricevute qualor vi abbia interesse il Veneto, e saranno obbligati tutti indistintamente al rilascio delle Fedi alle parti Contraenti con le medesime indicazioni, connotazioni, e particolarità tutte, che si sono per li Veneti Nodari dichiarite nel Capit. VIII., e di Mesi due in Mesi due immaucabilmente dovranno presentare alle Regie Intendenze Provinciali rispettive la nota comprensiva li Contratti tutti, ne' quali abbia interesse alcun Veneto, perchè siano accompagnate le Note all' Offizio Messetteria, e se nel corso delli suddetti Mesi non avrà ricevuto alcuna Carta, nè stipulato alcun Contratto, con interesse di Venete Persone, dovrà presentare la Fede negativa.

Per assicurarsi dell' obbedienza de' Nodari medesimi s' incaricano li Deputati alle cinque per Cento in Terra-Ferma di continuare a far la Nota di tutti quei Contratti, ne' quali fosse intervenuto il Veneto, coll' occasione, che per il Quintello fanno le Revisioni ai Protocolli Notariali, e spediranno que-

queste Note al Governatore del Dazio, dal confronto delle quali risultando un qualche defraudo, goderanno per premio un terzo della pena stabilita per quei Nodari, che incorrono in qualche difetto dovendo gli altri due terzi entrare in Cassa Regia, e per mercede della loro straordinaria occupazione avranno il mezzo per Cento sopra quanto per conto de' Contratti, o Carte stipulate nelle rispettive Provincie fosse entrato in questa Cassa Regia per conto Dazio Messetteria; al qual oggetto terrà il Governatore un Registro separato per rilevare con facilità quanto in ragione, e giustizia competesse su tal base ai Deputati medesimi; il qual mezzo per Cento verrà ad essi pagato dal Ricettore del Dazio, previa Fede del Governatore, e Ricevute dei Deputati. Qualunque difetto, ed inobbedienza di essi Nodari sarà irremissibilmente soggetta alla stessa pena di Ducati 50. V. C. oltre al risarcimento della Pubblica Cassa, ed alla sospensione dell' Offizio.

X.

*Per li Ministri de' Magistrati,  
ed Offizj Civili...*

Tutti li Ministri de' Magistrati, ed Offizj, per quali viene conferita traslazione di  
pos-

possesso, o dominio, non potranno rilasciare alle Parti i legali Documenti, quando esibita ad essi non venga la Fede del Governatore comprovante il seguito pagamento, al qual effetto qualunque Ministro de' Offizj Civili si vuole obbligato a dare notizia allo stesso di ogni traslazione di possesso in qualunque modo fatta nel termine di giorni otto, e ciò in pena di Ducati 50. V. C., e di risarcimento verso la Pubblica Cassa.

S'intimeranno perciò li presenti Capitoli a tutti que' Ministri de' Magistrati, ed Offizj, a quali possono incombere, ordinando, che sia riferita l'intimazione, e consegna.

Nella Terra-Ferma verranno li Capitoli stessi accompagnati alle Regie Intendenze Provinciali per la loro pubblicazione. Intimazione, e rispettiva consegna a ciaschedun Nodaro, e Ministro degli Offizj Civili, Cancellieri, Deputati alle cinque per Cento, ed altri, intendendosi cominata anche a ciascheduno di loro la pena come sopra.

## XI.

### *Per Possessi, Stride, e Notificazioni.*

Si conferma poi, che non possono li Ministri di qualunque Offizio Civile, ed Economico peculiare, o Delegato sì di Venezia,

zia, che di Terra-Ferma dare possesso di cosa immobile negli antescritti Capitoli dichiarata, se non preceda il pagamento del Dazio Messetteria, e si dovrà al margine dell' Atto annotare il giorno, e la summa del fatto pagamento, risultante sempre da legal riscontro, o dalla Fede del Governatore, e questo documento dovrà essere custodito da' rispettivi Ministri a cauzione per li rilasciati possessi.

Lo stesso sarà osservato da' Ministri incumbenti per le Stride, e così dall' altro Ministro della Regia Camera dell' Esaminador, il quale sarà precisamente tenuto a non notificare Istrumento, Contratto, Procura, Costituto, o qualunque Atto, o Carta suscettibile di Notificazione, con cui si trasferisca, o abbia relazione per qualunque modo a traslazione di possesso, o dominio, senza che gli sia esibita la Fede del Governatore in prova del fatto pagamento del Dazio, o la licenza nel caso, che non fosse il Contratto, o altra Carta a questo Dazio soggetta; quali Fedi dovranno essere numerate, ed egualmente, che le Licenze firmate dal Governatore, e sarà obbligato il Ministro alle Notifiche custodire le Fedi, o Licenze a di lui cauzione, che servir dovranno a quegli incontri, e revisioni, che di tempo in tempo si troveranno convenire. Sarà egualmente soggetto detto Ministro

vol. 12. N.º XIII.

N

alle

alle Notifiche, come anco li Ministri incumbenti alle Stride alla pena di Ducati 50. V. C., ed al risarcimento del Dazio.

## XII.

### *Traslati all' Offizio degli ex-Dieci Savj.*

Anche col mezzo di Traslati all' Offizio degli ex-Dieci Savj sopra le Decime in Rialto potendosi rilevare traslazioni di possesso, o dominio; però sarà dovere delli Scrivani di detto Offizio, non che dei Deputati agli Estimi di Terra-Ferma di dar notizia pronta al Governatore del Dazio di tutti que' Traslati, che portar potessero pagamento di Dazio della Messetteria, al qual oggetto saranno muniti di copia delli presenti Capitoli.

## XIII.

### *Per Soprintendenza.*

Si riserva questa Regia Intendenza Generale la piena facoltà di far riconoscere nelli modi, e forme, che saranno da essa credute necessarie li Protocolli delli Pubblici Notari, li Registri degli Offizj tutti di Notifica, e quelli di qualunque altro Pubblico Offizio, così in questa Città, e Dogado, come nella Terra-Ferma tutta in materia  
di

di Acquisti, ed altro al presente Dazio soggetto, per esercitare tutti gli interessanti esami in fatto di Dazio, ed in confronto dell'opera del Governatore, e per presidiare con ulteriori provvidenze, e discipline il geloso argomento.

XIV.

*Pesi della Cassa di questo Tributo.*

Non potranno essere pagate con il Dinaro della Cassa di questo Dazio, se non l'utilità del Governatore, e delli Deputati alle cinque per Cento nei modi stabiliti; non che gli annui Ducati 120. che si accordano alli Priori del Collegio de' Nodari, e Revisori delli Pubblici Nodari suddetti, per la revisione che resta loro appoggiata, oltre ai quali però non saranno fatte buone altre spese, che le necessarie per Carta, Libri, e Stampe occorrenti al Governatore, ed Amministrazione del Dazio stesso, previa però la ricognizione, ed approvazione dell'Intendenza Provinciale.

XV.

La presente Capitolazione approvata dall'Imperial Regia Intendenza Generale, dovrà servir di sola, ed unica base per la direzione  
N 2 del



del Dazio, ed in conseguenza restano tagliati, ed annullati tutti i Capitoli precedenti, e ripugnanti alli presenti, volendosi, che sia esattamente osservato quanto in questi resta prescritto, specialmente quanto all'Esazione per le spese ministeriali, per le quali servirà di norma stretta la Tariffa 18. Febbraro 1722. , che verrà ristampata appiedi dei presenti Capitoli.

Approvata dalla Imperial Regia Intendenza  
Generale li 19. Dicembre 1798.

DE LOTTINGER.

TA-

T A R I F F A

Del Fiscal , Nodaro , Scontro , Contador ,  
Deputato alle Notarelle , Masser , e Fanti  
dell' ex-Magistrato alla Messetteria .

*Fatta dall' ex-Inquisitori Sopra le Tariffe degli  
Offizj di tutto lo Stato , li 2. Gennaro 1722.  
ed approvata dall' ex-Consiglio di XL. al Cri-  
minal li 18. Febbraro 1722.*

F I S C A L .

**P**Er ogni Terminazione di restitu-  
zione , o liquidazione , Lire tre , e  
soldi due \_\_\_\_\_ L.3: 1

Per ogni Pagamento di Messetteria  
quando l'acquisto è di minor sum-  
ma di Duc. trecento , soldi dodeci- L.-: 12

Da Ducati trecento fino a Ducati cin-  
quecento , soldi sedeci \_\_\_\_\_ L.-: 16

Da Ducati cinquecento fin Duc. mil-  
le , Lire una \_\_\_\_\_ L.1: -

Da Ducati mille per ogni altra sum-  
ma maggiore , in tutto , Lire una ,  
e soldi quattro \_\_\_\_\_ L.1: 4

NO.

N O D A R O .

- Per registrar ogni Grazia concessa per  
la Serenissima Signoria, Lire una,  
e soldi quattro ————— L. 1: 4
- Per notar un Pesador entra da nuovo  
nella Staggera, Lire sei, e soldi  
quattro ————— L. 6: 4
- Per notar altri per loro a far l'Offizio  
della Staggera, e farli il Mandato,  
Lire una, e soldi quattro ————— L. 1: 4
- Per ogni Condanna, soldo uno per  
Lira della condanna ————— L. . 1
- Per ogni Terminazion di restituzion,  
ed altro fanno li Signori, Lire una,  
e soldi undeci ————— L. 1: 11
- Per copia di Scritture, soldi quattro  
per fazzada ————— L. .: 4
- Per esaminar Testimonj per cadauno,  
soldi otto ————— L. .: 8
- Per ogni Costituto, soldi dodeci ————— L. .: 12
- Per ogni Lettera di Citazion, Seque-  
stro, o altro, soldi dodeci ————— L. .: 12
- Per notar Comandamenti per uno,  
soldi quattro ————— L. .: 4
- Per registrar Grazie de' Poveri al Pe-  
vere, soldi dodeci ————— L. .: 12
- Per presentazion di Lettere, soldi due  
per una ————— L. .: 2

Per

Per presentazion di Processi , soldi quattro	L. —: 4
Per ogni acquisto , sive pagamento di quello fino a Ducati cento, soldi dodeci	L. —: 12
Da Ducati cento fino a Ducati mille, soldi dodeci per cento	L. —: 12
Da Ducati mille fino ad ogni altra summa non debba aver più che Lire sei, e soldi quattro	L. 6: 4
Per ogni Ordine, soldi dodeci	L. —: 12
Per ogni lievo di Mandato, Lire una, e soldi sedeci	L. 1: 16
Per ogni Bollo, soldi disdotto	L. —: 18
Per ogni Terminazione, soldi dodeci	L. —: 12

## S C O N T R O.

Per ogni Bolletta da Ducati dieci in giù, soldo uno	L. —: 1
Per ogni Bolletta da Ducati dieci in sù, soldi due	L. —: 2
Per ogni Partita per mettere in credito de' Debitori del pagamento di Messetteria per una, soldi quattro	L. —: 4
Per ogni pagamento in pena, soldi quattro	L. —: 4
Per ogni Partita di mettere in credito de' Debitori di pagamento di Bolletta in pena, e per cadauna	no-

nota sopra la Bolletta del pagamento notando in Libro per una, soldi dodeci ————— L. —:12

Per ogni sottoscrizione de' Scritti, ovvero Ministri, e per cadauna copia di Partida, ovvero Fede per una, Lire una ————— L. 1:—

Per ogni restituzion di condanna necessaria, e per cadaun credito, e per cadauna retrattazion per notare in credito de debitori per Terminazion per una, Lire una, e soldi undeci ————— L. 1:11

Per ogni acquisto, sive pagamento di quello sino Ducati cento, soldi dodeci ————— L. —:12

Da Ducati cento sino a Ducati mille, soldi dodeci per cento — L. —:12

Da Ducati mille sino ad ogn' altra summa non debba aver più che Lire sei, e soldi quattro — L. 6: 4

### C O N T A D O R .

Per ogni Registro di Partita, soldi dodeci ————— L. —:12

Per ogni restituzion, soldi dodeci — L. —:12

Per ogni acquisto sive pagamento di quello sino a Ducati cento, soldi dodeci ————— L. —:12

Da

Da Ducati cento sino a Ducati mille, soldi dodeci per cento—L.—:12

Da Ducati mille sino ad ogni altra summa non debba aver più che Lire sei , e soldi quattro—L. 6: 4

### DEPUTATO ALLE NOTARELLE.

Per ogni Registro di Bolletta di acquisto sino a Ducati cento, soldi dodeci L.—:12

Da Ducati cento sino a Ducati mille, soldi dodeci per cento—L.—:12

Da Ducati mille sino ad ogni altra summa non debba aver più che Lire sei , e soldi quattro—L. 6: 4

### M A S S E R.

Per ogni Comandamento in Offizio, soldi due—L.—: 2

Per ogni Comandamento fuori di Offizio, soldi quattro—L.—: 4

Per ogni condanna, soldo uno per Ducato —L.—: 1

Per trovar i Libri a chi vuol veder per aver copia di essi per ogni Libro, Soldi quattro—L.—: 4

Per ogni Partita, soldi sei—L.—: 6

Per ogni Termine, soldi sei—L.—: 6

F A N T I.

Per ogni Comandamento in Offizio, soldi due	_____L.—: 2
Per ogni Comandamento fuori di Of- ficio, soldi quattro	_____L.—: 4
Per ogni Condanna, soldi due per Ducato	_____L.—: 2.
Per ogni Partita, soldi sei	_____L.—: 6
Per ogni Parola ricevono da Giudici, soldi sei	_____L.—: 6
Per ogni Bollo, soldi dodeci	_____L.—: 12
Per ogni intimazion di riferita di Man- dato, soldi dodeci	_____L.—: 12

Tutte le sopradette Utilità dovranno esser senza eccezione alcuna di Persone ad ogn' uno, cui fosse necessario rispettivamente l' Impiego dei sopraccennati Ministri ad essi corrisposte in Moneta al corrente valor della Piazza, cioè in Lire, e Soldi, de Piccoli, nè ardisca alcuno di loro, così Principale, come Sostituto tuor, nè dimandar cosa alcuna di più, oltre il limitato nelle sopradette Tariffe, e regolazione, sotto alcun immaginabile pretesto, in pena giusto alle Leggi in tal materia disponenti; E per rilevare le trasgressioni, che potessero esser commesse, si procederà con continue, ed accurate formazioni dei Processi per via d' Inquisi-

sizione, e saranno ricevute Denonzie secrete, essendo ferma, e risoluta volontà di loro ex-Eccellenze, che restino intieramente sradicati gl'arbitrj, e collusioni a pubblico, e privato pregiudizio, e la presente doverà esser stampata, ed affissa nell'ex-Illustrissimo Magistrato alla Messetteria sopradetto in luoco chiaro, e cospicuo a chiara intelligenza di cadauno per la sua inviolabile esecuzione.

( Antonio Lando Proc. Inquisitor .

( Pietro Basadonna Inquisitor .

( Pietro Foscarini Proc. Inquisitor .

Francesco Bianchi Segr.



## T A R I F F A

*Istituita dall' ex-Magistrato Illustrissimo del  
Sindico con Terminazione 17. Maggio 1791.,  
approvata nell' ex-Consiglio di 40. al Crimi-  
nal li 27. Maggio suddetto.*

PER LE UTILITA' SPETTANTI ALLE DUE CARICHE

*Di Periti Ordinarij dell' ex-Magistrato Illustriss.  
alla Messetteria.*

Da riscuotersi in Moneta al Corrente valor  
della Piazza giusto il Decreto dell'  
ex-Senato 27. Febbraro 1722.

**P**er cadauna Stima, che da essi dovrà  
farsi all' occasione delle Vendite di Navi, e  
Navigli giusto le Leggi per la liquidazion del  
Dazio Messetteria un per Cento sopra quan-  
to risultasse l'importar soggetto al Dazio  
stesso.

Per cadauna Stima, che da essi dovrà far-  
si all' occasion di qualunque contratto sogget-  
to al Dazio Messetteria, nel qual fossero  
compresi Mobili, Utensili, o Semoventi per  
la liquidazion del Dazio un per Cento so-  
pra quanto risultasse l'importar de' Mobili,  
Utensili, o Semoventi come sopra.

Per

Per cadauna Stima, che da essi dovrà farsi in qualunque contratto di Permuta di Campi, Case, e Beni, e qualunque altra occorrenza soggetto al Dazio Messetteria un per Cento sopra il valore delle Stime, che da essi dovranno farsi giusto le Leggi come sopra: qual un per Cento dovrà esser corrisposto metà per cadauna delle parti contraenti, e diviso tra essi due Periti, cioè metà per cadauna.

*Lorenzo Zanardini Avvoc. Fisc.*

Ed oltre le suddette utilità non ardisca alcun Ministro così Principal, come Sostituto, tuor, nè addimandar cosa alcuna oltre il sopralimitato, sotto qualunque titolo, o pretesto in pena giusto le Leggi in tal materia disponenti, dovendo in oltre ogni Ministro negli Atti scritti annotar al Margine tanto de' suoi Registri, quanto delle Copie, che rilasciasse per Lettera, e non per Abbaco ad universal intelligenza, e cauzione ciò che avrà esatto a norma della Tariffa, giusto il Decreto dell'ex-Maggior Consiglio 21. Settembre 1655., e la presente dovrà esser stampata, e tenuta affisa in luogo chiaro, e cospicuo dell'ex-Magistrato Illustriss. della Messetteria ad universal notizia.

( *Francesco Benzoni Sindico.*

( *Piero Badoer 1.<sup>o</sup> Sindico.*

( *Eriogo Morosini Sindico.*

Gio: Pietro Maderni Nod.

TA.

## T A R I F F A

Per li Generi Contrattati.

Il Formento a ragion di Staro Veneziano	L. 15: 10
Il Vino al Mastello	L. 6: 4
Il Formenton allo Staro	L. 6: 4
La Spelta allo Staro	L. 9: 6
Li Fasoli, Lentè, e Cesara allo Staro	L. 12: 8
Segala allo Staro	L. 9: 6
La Vena, ed il Miglio allo Staro	L. 6: 4
La Grana allo Staro	L. 7: 15
Il Fieno al Carro Trevisano	L. 24: 16
Lo Strame al Carro Trevisano	L. 12: 8
Il Canevo alla Libbra	L. 2: 12
Il Lino alla Libbra	L. 1: 16
La Carne Porcina al Cento	L. 40: —
Gli Ovi al Cento	L. 4: —
Le Legne al Passo	L. 8: —
Le Fassine al Cento	L. 3: 2
Li Dindi, e le Ocche al paro	L. 4: —
Li Capponi al paro	L. 3: 2
Le Polastre al paro	L. 2: —
Li Polastri al paro	L. 1: —
La Cera a ragion di Piazza	L. —: —
L'Oglio a ragion di Piazza	L. —: —

CA-

## C A P I T O L I

PER IL DAZIO

## ISTROMENTI, E TESTAMENTI.

**A** Questo Dazio saranno soggette le Vendite tutte, che si faranno dalla Deputazione a Luoghi Pii, dai Deputati alla Tassa insensibile; le *Vendite delle Cariche, e degli Offizj Civili*, li Testamenti, le Vendite delle Libertà dei Traghetti, insomma qualunque Carta Publica, che non sia delle escluse dalla nota, che qui sotto si pone a lume, e direzione dei Nodari, e Contraenti.

Il Dazio suddetto dovrà essere riscosso nelle misure adottate per il passato senza alterazione alcuna, escluse sempre da tal pagamento le Carte non soggette, al qual oggetto dovrà il Governatore regolarsi a norma dell' unita Tariffa.

Il Ministro della Regia Camera dell' Esaminador non potrà notificare alcuna Carta sì Publica, che privata senza il legale riscontro dell' effettuato pagamento, se fosse soggetta. Così pure non potrà esser posto alle Storde alcun Istromento, Carta d' Affittanza, od altro, senza il previo pagamento, o licenza, quali riscontri dovranno essere

cu.

custoditi dal Ministro medesimo a propria cauzione al caso delle successive Revisioni.

Li Ministri degli Offizj Civili, od Economici, ne' quali si vende sopra il Pubblico Incanto, non rilasceranno l'Estratto della Vendita, senza un previo avviso al Governatore del Dazio, e non poneranno al possesso l'Acquirente se non sarà stato prima supplito il Daziale pagamento. Gli Istromenti, ed altre Carte fatte fuori di Venezia, qualora si vogliano notificare anco in Venezia per godere li privilegj di anzianità sianò obbligati al pagamento del Dazio come se fossero Carte private.

Li Testamenti publicati tanto in questa Città, come nel Dogado *ex Officio*, sianò soggetti alla medesima Tariffa degli altri.

Tutti li Nodari Publici di questa Città, e Dogado, seguita la stipulazione di Carta soggetta al Dazio, o publicato alcun Testamento faranno giungere la notizia al Governatore, e consegneranno alle Parti il solito Mandato, acciò nel termine al più di giorni otto sia eseguito il pagamento del Dazio sotto la pena espressa nei Mandati suddetti di un dieci per cento, qual contamento sarà fatto in mano del Ricettore delli tre Dazj Messetteria, ec., dal quale riceveranno il legale riscontro, senza cui non potranno li Nodari rilasciar Estratti, e Copie di alcun Istromento, Testamento, o al-  
tra

tra Carta, e di questo riscontro dovranno annotare il numero negli Estratti, Minute, e Registri.

Consegnato a cadaun dei Nodari, che obbligati sono per Legge a produrre al Governatore giurata mensuale nota della quantità, e qualità degli Atti stipulati, un Libretto bollato, e numerato, sul quale hanno il debito di registrare gli Atti tutti soggetti al Dazio Messetteria aggiungeranno nel medesimo anche tutti quelli, che sono soggetti al presente Dazio, non che li Testamenti rispettivamente stipulati, e pubblicati, indicando la condizione, e domicilio dei Contraenti, registrando in Margine il numero del Riscontro rilasciato dal Ricettore per il già effettuato pagamento, i quali Libretti verranno di mese in mese recuperati dal Governatore con la sostituzione di nuovi.

Que' Nodari, che occultassero alcun Istromento, o Atto soggetto al Dazio, non descrivendolo nel Libro suddetto, od omettessero le espressioni necessarie, o le condizioni sopra dichiarate, o contravvenissero ad alcuno degli Ordini sopra dichiarati, saranno irremissibilmente soggetti alla pena del pagamento del doppio Dazio, o sospensione dal Notariale esercizio, alla qual pena saranno soggetti li Ministri di quegli Offizj, ai quali spetta eseguir le Notifiche, e chiur-

vol. 12. N.º XV.

P

dc-

dere le Stride per quanto a cadauno rispettivamente incombe.

Tanto le pene del dieci per Cento sopra le Riscossioni da Debitori di questo Dazio, quanto le pecuniarie del doppio pagamento nel caso di difetto dei Nodari, e Ministri saranno devolute per un terzo al Governatore del Dazio, per un terzo al Ricettore, e per l'altro terzo alla Regia Cassa: dover essendo del Governatore di mesi tre in mesi tre produrre alla Regia Intendenza Provinciale la nota delle Riscossioni fatte in pena per quei confronti, che la stessa crederà convenire.

Si conferma la Tariffa, e Nota 1787. degli Istromenti, e Carte non sottoposte al Dazio, onde tolto ogni equivoco, sinistra, o delusoria interpretazione, dall'esclusione delle descritte Carte non soggette, si desuma la soggezione al Dazio d'ogni, e qualunque altra Carta, Istromento, o Contratto.

Non saranno consegnati Protocolli a verun Nodaro di Venezia, e Dogado, quando non sia dallo stesso esibita Fede del Governatore della Messetteria esprimente d'aver quel tal Nodaro supplito ai doveri suoi per li Dazj Messetteria, Istromenti, e Testamenti, nè potranno senza un tal appoggio intervenire nel loro Collegio, nè essere destinati a qualunque impiego, e ciò in pena di

di Ducati Cento da essere levata in caso di inobbedienza da questa Intendenza Provinciale.

Anche per questo Dazio saranno tenuti li Revisori di fare quegli incontri, de' quali sono incaricati per il Dazio Messetteria, giacchè possono eseguirli contemporaneamente all'incontro di quel Dazio.

Approvata dalla Imperial Regia Intendenza  
Generale delle Imp. Reg. Finanze  
li 19. Dicembre 1798.

DE LOTTINGER.



T A R I F F A

*Da praticarsi nel riscuotere l'imposizione degli Istrumenti, e Testamenti, e Carte soggette, compreso li Soldi dieci per Lira, da esser esborsato il Danaro in Valuta Corrente.*

I S T R U M E N T I.

- Da Ducati uno sino Ducati cento  
 Lire tre, e Soldi quattordici—L. 3:14
- Da Ducati cento sino Ducati cinque-  
 cento Lire sette, e Soldi cinque L. 7: 5
- Da Ducati cinquecento sino Ducati  
 mille, Lire dieciotto—L. 18:—
- Da Ducati mille in sù Lire venti-  
 due, e Soldi sette—L. 22: 7
- Istrumenti, ed altri Atti di summa  
 non liquidata Lire 22., e Soldi 7. L. 22: 7
- Similmente di Rendite Vitalizie sino  
 30. Anni inclusive L. 22., e Sol. 7. L. 22: 7
- D'Anni trenta in sù Lire sette, e  
 Soldi cinque—L. 7: 5

T E S T A M E N T I.

- Da Ducati uno sino cinquecento Li-  
 re tre, e Soldi quattordici—L. 3:14
- Da Ducati cinquecento in sù Lire  
 undici, e Soldi quattro—L. 11: 4
- No-

*Nota d'Istrumenti, e Carte non sottoposte  
al pagamento del Dazio.*

degli  
oggetti,  
esser

- Istrumenti di Procure.
- Detti di Compromessi.
- Detti di Tutele.
- Detti di Curazioni.
- Detti d' Elezion d' Estimatori.
- Detti d' Emancipazioni.
- Detti di Privilegj.
- Detti di Ratificazioni.
- Detti di Relazion d' Estimì.
- Istrumenti di Rinnovazion di Locazioni ne-  
cessarie.
- Detti di Rinnovazion di Livello.
- Detti d' Inventarj.
- Detti d' Arrogazioni.
- Detti d' Adozioni.
- Detti di Legittimazioni.
- Detti di Pace.
- Detti di Cassazioni di Contratti.
- Testamenti invalidi, ovvero revocati.

3:14

7: 5

18:—

22: 7

22: 7

22: 7

7: 5

3:14

11: 4

CA-

## C A P I T O L I

P E R I E D A Z I O

## G R A M M A T I C I.

**T**utti li Compratori, che in qualunque modo compreranno da cadauna Magistratura di questa Città Beni così Mobili, come Stabili, Offizj, Affitti, Rendite, ed altro debbano pagare Soldi due per ogni Ducato V. C. sopra l'importar della Compra, che faranno, da esser pagato in mano delli Ministri competenti degli Offizj, ove saranno seguite le Vendite, come pure a tenor del Decreto 9. Febbraro 1781. dovrà esser pagato detto Dazio nelle misure suespresse da tutti quelli, che ottenessero da cadauna Magistratura come sopra in possesso Giudiziario Beni così Mobili, come Stabili, Offizj, Affitti, Rendite, ed altro con Atti per via di dato in Pagamento di Costituto, o altro Atto di Giudiziario possesso, cosicchè si verifichi il Pagamento del Dazio in ogni Giudiziaria traslazione di possesso, al qual oggetto dovranno li Ministri de' rispettivi Offizj far nota di tutti quegli Atti, che fossero soggetti a questo Dazio nel Libretto medesimo, che viene loro consegna-

gnato per il Dazio Messetteria , Istromenti, e Testamenti, quale viene obbligato il Governatore di consegnare , e recuperare mensualmente con la sostituzione del nuovo, registrando in esso il Nome di quelli a favor de' quali fossero nati gli Atti, la summa di quanto ottenessero in possesso, e l'importar del Dazio suddetto de' Gramatici, nè potranno detti Ministri rilasciare Lettere di possesso, Mandati, nè Comandamenti di possesso relativi agli Atti suddetti, se non sarà pagato il Dazio, in pena ad essi Ministri nel caso, che mancassero di eseguire intieramente quanto viene di sopra loro prescritto di Duc. 100. V. C., e dovranno farne precorrer l'Avviso di volta in volta degli Atti seguiti al Governatore del Dazio.

II. Il Ministro alla Bolla non rilascerà le Lettere di possesso per Benefizj Ecclesiastici se non gli verrà esibita la Fede firmata dal Governatore, che attesti essere stato pagato il Dazio, quale dovrà essere dell'un per Cento dedotto dall'Entrata di essi Benefizj.

III. Avendo creduto per Caritatevoli viste verso la più misera popolazione l'Intendenza Generale di adottare quanto è stato disposto dalla Congregazione Delegata per il sollievo di qualunque aggravio sopra li Pegni dei Bastioni al momento della loro ven-

vendita, onde il maggior prezzo offerto fosse a beneficio del Proprietario dell'effetto; di simil classe essendo quelli de' Banchi del Ghetto, ne' quali non affluiscono, che le spoglie dei più miseri, per secondare il pio oggetto suddetto, resta sospesa anche sopra questo la Contribuzione medesima.

Avrà facoltà il Governatore d'incontrare in ogni tempo negli Offizj predetti qualunque libro di Vendita, o Riscossione per rilevare, se da' Ministri surriferiti ne fosse stata ommessa alcuna nel loro registro, e ritrovando mancanze, dovrà rassegnarne la Notizia alla Regia Intendenza Provinciale per quei castighi, e lievi di pena, che li sono cominati nel Capitolo I.

V. A maggior cautela di questo Dazio resta iugunto l'obbligo preciso a' Ministri de' rispettivi Offizj di avvisare il Governatore al caso di qualunque Vendita, o altro Atto, come nel Capitolo I. per l'uso delle proprie incombenze, in pena ad essi Ministri se mancassero di ciò eseguire, di risarcire il Dazio di tutti li danni, che per loro colpa avesse sofferto.

Approvati dalla Intend. Gener. delle Imper.  
Regie Finanze li 19. Dicembre 1798.

DE LOTTINGER.

NO.

## NOTIFICAZIONE.

**A**ssunto da questa Nob. Congregazione Delegata, relativamente al Regio Imperial Editto 27. Settembre decorso con l'affidatagli Sopraintendenza dei Fiumi in Terra-Ferma, quella altresì de' Beni Inculti, specialmente per l'uso legale delle Acque a fertilizzazione dei Terreni, dopo d'aver già richiamati con recente Notificazione 31. Ottobre caduto all'osservanza delle Leggi vigenti nel 1796. gli usi abusivi delle medesime tanto precedenti, che posteriori all'Epoca stessa; trova in ora necessario di rendere universalmente noti con li seguenti Capitoli li metodi, che in avveaire dovranno essere esattamente osservati, tanto da chi aspirar volesse a nuove Investiture di Acque, confermazione, o traslato del rispettivo possesso delle medesime, quanto da quegli altri che viceversa professandone aggravio velleessero far valere le loro ragioni, come pure contro l'opera degl'Ingegneri, o Pubblici Periti destinati prima delle Investiture alla rivelazione de' fatti che introdotti fossero in appoggio delle rispettive ricerche.

I. Non si potrà distrarre dai Fiumi, nè da qualunque altra sorgente, o derivazione

Art. 12. N.º XVI.

Q qual-

o fos-  
fetto;  
ni del  
he le  
il pio  
sopra

ontrare  
qualun-  
per ri-  
se sta-  
e ri-  
arne la  
vinciale  
che li

Dazio  
Ministri  
ernato-  
altro  
delle  
Mini-  
li rispar-  
per lo

Imper.  
1798.

NO.

qualsisia porzione di Acqua per convertirla in usi privati; se non con la base di legale Investitura, sia per irrigazione di Terreni, Risaje, o Maceratoj, o per qualunque sorta di Edifizio, anche sopra Sandoni nella corrente de' Fiumi, e questo requisito sarà altresì necessario per ogni sorta di Edifizj a vento, e terrani.

Qualunque uso di Acque, che mancasse di tal requisito, viene perciò dichiarato abusivo, e soggetti li Contraffattori alle pene cominate dalle Leggi nel proposito.

II. Le Investiture saranno implorate con supplica diretta alla Nobile Congregazione, e prodotta da un Interveniente, o Procuratore di questo Foro, munita della di lui firma, che demandata poi all'interno suo Dipartimento Acque, e Fiumi, verranno tosto da esso rilasciate al Perito le consuete Lettere, che ordineranno le Strida, ed insieme il Mandato al medesimo che gli commetterà l'esecuzione del Disegno relativo alla ricerca, che con la Supplica fosse stata fatta.

III. Allorchè poi si bramasse la confermazione di possesso, o il traslato delle Investiture già conseguite, in tal caso alla Supplica, ed ai Documenti comprovativi l'assunto titolo, dovrà il ricorrente congiungere un'esatto legale Disegno delle operazioni che realizza a proprio beneficio, così trattandosi  
di

di Terreni, come di Edifizj, Pesche, o di qualunque privato uso.

IV. Ad oggetto di alleggerire l'aggravio alle Parti Supplicanti della spedizione da questa Città di Venezia dei Periti sul luogo, resta fissato, che dietro ad un Catalogo, che verrà istituito dal Dipartimento di tutti li Periti approvati esistenti nelle Provincie di Terra-Ferma, ne sarà fatta di volta in volta l'estrazione a sorte di due dei medesimi, ed uno per Provincia allorchè la linea dell'Acqua richiesta si dilatasse per più Provincie.

V. Se entro il periodo di un Mese dopo eseguite le Strida, alla prodotta Supplica non venisse interposta contraddizione veruna, dovrà il Supplicante verificare entro un successivo periodo di giorni quindici la sua Investitura, l'Istromento della quale non gli verrà rilasciato se non farà constare con la legale Copia di Partita il Pagamento fatto della consueta Imposta nella Regia Tesoreria, altrimenti trascorso il termine suddetto, e non verificata l'Investitura, si terrà per licenziata la Supplica, e resteranno le Acque a pubblica disposizione.

VI. Se poi dopo prodotta la Supplica stessa, e prima dello spirare del Mese venissero interposte contraddizioni, in tal caso, sarà debito dell'opponente, entro giorni quindici dall'intimazione del Disegno relativo al-



la richiesta, e contraddetta Investitura, si produrre in via di Allegazione le proprie ragioni, non che li Documenti necessari a comprovarle; al che mancando, trascorso il termine suddetto, verrà considerata nulla, e di niun valore la contraddizione interposta.

VII. Essa Allegazione prodotta che sia, sarà tosto intimata, e data in Copia al Supplicante l'Investitura, dover del quale sarà pure il produrre entro giorni quindici le proprie difese in iscritto al Dipartimento con li Documenti che trovasse opportuno di annettervi.

VIII. Prodotte al Dipartimento medesimo entrambe le sudette Allegazioni con gli annessi Documenti, saranno trasmesse all'Ufficiale Ingegnere del rispettivo Riparto, il quale a spese sempre delle Parti verificar dovrà entro un limitato periodo di tempo, che di volta in volta a norma delle circostanze verrà espresso nelle Lettere di commissione, quegli esami, e sopraluoghi che si renderanno necessari alla conoscenza de' fatti dalle Parti rispettivamente introdotti, e dovrà altresì riconoscere, ed indicare li modi, che vi potessero essere a conciliare con i riguardi della materia le differenze fra le Parti stesse vertenti.

IX. Adempito dall'Ufficiale Ingegnere al proprio dovere, farà un'esatta Relazione del-

delle cose rilevate con gli eseguiti sopraluoghi, vi aggiungerà l'ingenuo ed imparziale di lui sentimento, e questa sua Relazione con le Carte, e Disegni che gli saranno stati dapprima spediti, l'addrizzerà al summentovato Dipartimento.

X. Esauritosi esattamente quest'ordine di cose, uno dei Nobili soggetti al Dipartimento Acque, e Fiumi, fra quelli che avessero la Deputazione ai Beni Inculti, si farà il Relatore della questione vertente; delle ragioni rispettivamente allegate, dell'opinione dell'Ufficiale Ingegnere, vi aggiungerà il proprio Voto, e la Nobile Congregazione con queste basi di compiuta giustizia pronunzierà definitiva deliberazione,

E la presente sarà stampata, e diffusa ad universale notizia.

Venezia dalla Nobil Congregazione Delegata li 26. Novembre 1798.

( *Piero Zusto Prefetto.*

( *Abvise Contarini 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato.*

( *Filippo Grimani Deputato.*

( *Niccolò Erizzo 2.<sup>o</sup> Deputato.*

( *Gerolamo Querini Deputato.*

Pietro Vincenti Foscari Segr.

Addi 11. Gennaio 1799.

Approvata dall'Imper. Regio Gover. Gener.  
NO.

**NOTIFICAZIONE**

**L' IMPERIALE REGIO**

**MAGISTRATO CAMERALE .**

**A** Maggior rischiatimento della precedente Notificazione dei 31. dello scorso Mese relativa alla Pubblica Regalia detta Cavellerie, ossia Porto-Lettere, Dazio, e Tramesi, si rende noto, che a tenor della Terminazione 7. Febbraro 1796. del Magistrato de' Deputati, ed Aggiunti alla Provvision del Danaro, Provveditori di Comun, e Savj Cassieri Attuale, ed Uscito, approvata dal Decreto del Senato degli 11. del Mese stesso, sarà pagato nelle misure qui sotto dichiarite, il Dazio Lettere.

Per ogni Lettera di qualunque sorte oltre il Porto, che resta fermo nelle misure prescritte dalle Tariffe, Soldi due.

Per ogni Lettera o Piego, che arriverà all' Oncia Sottile, oltre il Porto, come sopra, Soldi sei.

Per quelle, che non giungessero all' Oncia Sottile, oltre il Porto, come sopra, Soldi due.

Per

Per quelle, che passando l'Oncia Sottile non arrivassero al peso delle due, non saranno tenute al pagamento, che per una sola Oncia, e così proporzionatamente per il peso maggiore.

Sarà perciò la presente resa pubblica colle Stampe a comune notizia per la sua esecuzione.

Venezia li 17. Gennaio 1799.

( *Anzolo Zustinian* 1.<sup>o</sup> *Consiglier Vice-Presid.*  
( *Marc' Antonio Zustinian* *Consiglier Deputato* .

Antonio Bellato Segr. Reg.



## NOTIFICAZIONE.

**N**on ha trascurate l'Imperiale Regio Magistrato Camerale le più indefesse sollecitudini per verificare le paterne clementissime intenzioni di Sua Maestà, manifestate colli Proclami 6. Agosto, primo Ottobre, e 3. Novembre decorsi, onde ristabilire, e sostenere il credito di questo Banco Giro coll' accrescere nuovi fondi alla Cassa di Amor-

Amortizzazione; ed ha anche recentemente assoggettati all' approvazione dell' Imperiale Regia Corte li mezzi che riconobbe non men vantaggiosi al Commercio, che li più adattati, per conseguire il suespresso oggetto d' importantissimo bene Nazionale.

Ad onta però delle prestate cure, lo stesso Imperiale Regio Magistrato Camerale con vera sorpresa ha motivo di riconoscere, anche dall' esazione verificatasi nella Cassa d' Amortizzazione, che risulta dall' avviso al Pubblico delli Delegati al Banco Giro del giorno 15. corrente, che un mal calcolato particolar interesse ha rese inefficaci le più essenziali prescrizioni delli sopracitati Proclami, le quali nella maggior parte sono dirette da ciò, che in eguali, ed ancor più malagevoli circostanze di esso Banco, ha perfettamente contribuito a convalidare il suo credito.

Dovendo perciò l' Imperiale Regio Magistrato Camerale, anche in aspettazione del clemente assenso Sovrano sopra le proposizioni umiliate al medesimo, procurare l' esecuzione di quanto in ogni tempo fu riconosciuto essenzialissimo agli oggetti del Banco, prescrive.

I. Che dietro quanto fu stabilito coll' Articolo XVI. del Proclama primo Ottobre in correlazione delle Leggi antecedenti; tutti li Cambj sotto qualunque denominazione, e di qua-

qualunque summa, procedenti dalle Piazze Estere, siano assolutamente obbligati al pagamento con Partita di Banco, e senza esser nemmeno adnesso il compenso di Cambio con Cambio, dovendo cadauna Partita di Cambio essere in appunto scritta in Banco Giro.

II. Resta però confermato, che le Cambiali che vengono dalle Città attualmente Suddite, e dalle privilegiate, quando non eccedano la summa di Ducati 300. da L.6:4 possano esser pagate in contanti: dichiarando che le Città privilegiate, s'intendono come in passato, Ferrara, Trieste, Mantova, e Trento.

III. Non potrà in conseguenza il Ministro competente, sotto pena di privazione del carico, rilasciar in alcun caso i soliti protesti, quando dopo il termine nell'Articolo seguente prescritto, arrivassero Cambiali o Commissioni di pagamento, sotto qualunque denominazione, e di qualunque summa in contante dalle Piazze Estere; e così pure quelle dello Stato, e Piazze privilegiate come sopra, per summa superiore di Ducati 300. da Lire 6:4 dovranno esser sempre condizionate al Banco.

IV. Volendo poi l'Imperial Regio Magistrato Camerale fissare un tempo per l'esecuzione di quanto viene ordinato, e stabilito, si dichiara, che restano assoggettati alle

vol. 12. N.º XVII.

R

det-

dette discipline tutti li Cambj suaccennati provenienti dall' Estero, che porteranno la data di sei Settimane dopo la pubblicazione della presente Notificazione; e di tre Settimane per quelle dello Stato; e ciò sotto le pene cominate dalle antiche Leggi, e specialmente sotto quelle descritte nella Terminazione 21. Gennaro 1749. approvata dal Decreto del Senato 24. dello stesso, colla quale resta espressamente cominata, *così al Creditore, come al Debitore la pena di perdere il Capitale, che contro l'ordine predetta fosse esborsato, da esser data all' Accusatore, il quale sarà tenuto secreto, potendo così il Dator, che il Ricevitor querelarsi l'un l'altro; e chi prima darà notizia, provata legalmente la trasgressione, conseguirà il premio stesso intieramente di tutto il Capitale.*

V. Restano confermate tutte le disposizioni del Proclama primo Ottobre riguardo il Bollo delle Cambiali, compresi anche gli ordini, od altri che non sono in sostanza, che affari di Cambio.

VI. La presente dovrà esser intimata al Ministro alli Protesti, e pubblicata, e fatta affiggere nei luoghi soliti di questa Città, e specialmente in Rialto, ed in tutte le Città della Terra Ferma, con obbligo alli Negozianti di renderla nota ai loro corrispondenti anche di Stato Estero, onde

con-

X 131 X

confermare le loro direzioni a quanto or  
viene prescritto.

Venezia li 21. Gennaro 1799.

( De Lottinger / Presidente .

( Gasparo Lippomano Consigliere Deputato .

Giacomazzi Regio Segr.



## NOTIFICAZIONE

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

**L**A pessima condizione di un vasto tratto di Terreni di ubertosissimo fondo situati tra la Brentella, il Bacchiglione, la Tesina, il Cereson, e l'Argine della Regina, ad ogni piena sommersi dalle Acque ora di uno, ora dell'altro Fiume, obbligo l'Ufficio all'Adige di Padova allo studio di presidij atti a salvarli, e dietro l'ottenuto permesso dell'Imperial Regio Governo Generale a dar principio a quelle operazioni di Arginament; che sono il solo mezzo onde tener

R 2

In-



incassati i Fiumi , e difese le Campagne dalle inondazioni .

Ma questi lavori di Arginature incominciati già molti Mesi per la necessità del momento senza Consorzio stabilito , e senza Cassa non solamente per progredirli , ma neppure per pagare i Lavoratori , che li hanno intrapresi , ed in qualche sito ultimati , oltrechè non potrebbero continuarsi com'è necessario , perirebbero certamente senza quel fondo di Dinaro , che occorre per sostenerli ; quindi è che dalla Presidenza eletta dalla Regia Commissione Camerale dopo l'intrapresa de' Lavori , rappresentate alla Nobile Congregazione Delegata col mezzo della Nobile Deputazione competente , le circostanze difficili di quest'affare , cioè i Lavori intrapresi senza Dinaro per soddisfare i Lavoratori come esige giustizia ; una Presidenza di un Consorzio , che sarà di vasta estensione , ma di cui non sono ancora in ogni punto determinati i Confini ; operazioni , che periscono qualora a comun beneficio , e difesa non siano continuate , e senza Cassa per continuarle ; essa Nobile Congregazione Delegata contemplando nella urgenza di soddisfare i miseri Operaj Creditori per un atto di pura giustizia , la necessità di formare una Cassa sufficiente all' indicato oggetto , onde conosciuti , e stabiliti poscia i Confini del general Circondario di esso Consorzio ,  
di-

distribuire dentro i Confini medesimi, con misure di giustizia il peso a tutti gl' Interessati; frattanto si determina a fissare un' imposizione su quel Circondario parziale, che risulta dalle eseguite rilevazioni, onde trarre intanto da questo quel fondo economico, ch'è indispensabile per supplire a' Lavori eseguiti; riservandosi di provvedere prontamente al rinforzo delle Arginature inferiori ad essi.

Rilevandosi pertanto dal verificato parziale Catastico il numero di Campi 5205., saranno questi obbligati indistintamente al pagamento di Lire 8. per Campo, onde formare la Cassa calcolata occorrente.

Dovrà ciascun Contribuente pagare la metà della sudetta imposizione tre Mesi dopo la pubblicazione della presente; ed il Pagamento dell'altra metà sarà diviso in due Rate eguali; l'una tre Mesi dopo la sudetta prima Rata; l'altra sei Mesi dopo la seconda.

I Pagamenti saranno fatti nelle mani dell' Esattore Gio: Battista Poli dalli Contribuenti di Fuori, ed in Venezia alla Cassa della Nobile Deputazione ai Fiumi, per essere il ricavato netto dalle consuete Spese di Esazione, a disposizione della surriferita Presidenza, che al termine della Esazione dovrà alla Nobile Deputazione stessa render conto degli usi fatti.

Ogni

Ogni Contribuente pagando nei tempi prescritti di sopra, goderà del beneficio del Don del dieci per Cento, e mancando al Pagamento nei suddetti tempi, oltre la perdita del Dono, soggiacerà alla pena del dieci per Cento.

Resta infine incaricata la Nobile Presidenza a sollecitamente prestarsi alla formazione del Generale Consorzio, onde stabilito questo, possano, come è ferma volontà della Nobile Congregazione Delegata, esser risarciti tutti quelli, che ora si trovassero indebitamente aggravati.

Venezia li 22. Gennaio 1799.

( *Piero Zusto Prefetto.*

( *Alvise Contarini 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato.*

( *Filippo Grimani Deputato.*

( *Niccolò Erizzo 2.<sup>o</sup> Deputato.*

( *Gerolamo Querini Deputato.*

**Pietro Vincenti Foscarini Segr.**

I L C A P O  
D E L R E G I O  
T R I B U N A L E D I A P P E L L O  
R E G I O D E L E G A T O  
D I P U L I Z I A .

**A** Bominevole oltremodo, e pernicioso la serie di ladronecci, che l'uno all'altro si succedono con inaudita frequenza, come pure le offese che vengono praticate ai Militari, se n'è commosso al maggior grado l'animo di Sua Eccellenza Signor Generale Maggiore Marzin Comandante Generale in questa Città, cui fanno troppo ribrezzo tali delittuosi avvenimenti diametralmente opposti alle salutari di lui intenzioni, e alle provvide, e zelanti cure dal medesimo indefessamente consecrate alla pubblica tranquillità, e sicurezza, e alla preservazione, e incolumità delle sostanze, e delle vite dei Sudditi. Determinato, però, in unione al Regio Delegato di Pulizia, a concretare li mezzi più idonei all'oggetto di apporre un'efficace riparo a sì gravi sconcerti, sono stati disposti gli ordini opportuni per sorvegliare in ogni guisa alla riconoscenza, e

scq-

ei tempi  
nefizio del  
ncando al  
re la per-  
a del die-

ile Presi-  
lla forma-  
de stabili-  
a volontà  
ata, esser  
trovassero

to.

i Segt.

11

scoprimiento degli autori di tali delitti, al qual effetto pur anche fu per comando di Sua Eccellenza stessa raddoppiato il numero delle notturne Pattuglie, le quali, non che i Corpi di Guardia sparsi per la Città, hanno le più forti commissioni di perseguitare tali malfattori, che colti in fragranti, o nel sospetto di essere per attentare de' loro misfatti, saranno arrestati, tradotti alle Carceri, e assoggettati alla più rigorosa severità della punitiva Giustizia. Ciò si rende universalmente noto dal Regio Delegato di Pulizia a conforto de' buoni, e a repressione degl' iniqui malfattori, li quali sappiano, che se nel caso del loro arresto osassero mai di opporsi colla violenza all'armi pubbliche, o tentassero di sottrarsi colla fuga, sono autorizzati li Soldati, per ordine speciale del Sig. Generale, di far fuoco sopra di essi loro, volendo, che siano in qualunque modo estirpati Uomini sì malvagi, prevaricatori delle più sacre Leggi, dai quali si tiene in costernazione, e in orgasmo una intera Popolazione.

Vicenza 23. Gennaio 1799. dalla Regia Delegazione di Pulizia.

( Gio: Battista Cisotti R. Del. di Puliz.  
*Francesco Panizzoni Seg.*

Vidi C. Marzin General Comandante.  
GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVEDITORI ALLA SANITA'.

**S**E oggetto di assicurare con una più avvertita cautela i riguardi importanti di Sanità fu quello contemplato dalla Terminazione del Magistrato alla Sanità di Venezia 17. Aprile 1790. nel trasportare al Posto Confinale di Ossenigo l'esercizio di quelle ispezioni, che per li suddetti riguardi si adempivano nella or sopressa Dogana d'Iso-  
lo di questa Città; non può certamente avvenire che con pericolo funesto per questi Imperiali Regi Stati la delusione, che a quel salutare provvedimento proviene dalla scandalosa renitenza d'alcuni Maestri o Conduttori di Zattere, e di altri Legni Fluviali, che ardiscono talvolta nella loro discesa per l'Adige oltrepassar quelle Rive senza rassegnarsi agli esami, che con quella Terminazione furono determinati da farsi in quel luogo dal Ministro destinatovi di Sanità. Le misere conseguenze, che in un argomento della maggior gelosia proceder potrebbero da una tale trascuranza delle discipline prescritte, non potevano non interessare le cure del Regio Tribunale Supremo di Sanità, il quale dietro i cenni umiliatigli de' disor-

di-

Vol. 12. N.º XVIII. S

dini occorsi trovò pur conveniente, che fossero nel più risoluto modo richiamate alla dovuta osservanza le provvidenze già stabilite. Perciò gl' Illustrissimi Signori Provveditori alla Sanità infrascritti fanno sapere, ed espressamente comandano.

Che, ripristinata in ogni sua parte la esecuzione puntuale delle discipline nella predetta Terminazione comandate da osservarsi al Posto Confinale di Ossenigo ai riguardi di Sanità, tutte le Zatte, Barche, Barchetti, e qualunque altro Legno Fluviale discendente per la via dell' Adige dal Tirolo in questa Provincia, debbano da' rispettivi Maestri, Peotte, o con qualsivoglia altra denominazione conduttori di essi Legni farsi approdare ogni volta a quelle rive, per rassegnarsi colà agli esami ed ispezioni dalla medesima Terminazione prescritte.

Dall' adempiere un tal comando nessuno potrà dispensarsi col pretesto di non avere sulle rispettive Zattere, Barche, o altri Legni carico alcuno di Merci: nè per esimersi dall' adempimento di questo risoluto comando potrà esser valevole il pretesto di condur generi, che portassero con se la marca di qualche privilegio, il quale non potrà mai estendersi ai riguardi gelosi di Sanità, che non ammettono veruna esenzione: come non sarà ammessa verun altra scusa fondata anche sul pretesto di qualche circostanza del-  
lo

lo stato fluviale del Fiume, che se rendesse difficile l'approdo ad un punto, non può certo impedirlo in tutti gli altri di quelle rive.

Chiunque osasse di trasgredire questo comando s'intenderà ogni volta incorso nella pena di Duc. 25. dal grosso, e sarà inoltre assoggettato a quelle altre affittive, che secondo le circostanze, saranno credute da questo Ufficio più convenienti.

Sarà obbligo preciso del Soprastante di Sanità in Ossenigo di far giungere sollecitamente a questo Ufficio di volta in volta la notizia delle trasgressioni che avvenissero, individuandone i colpevoli, se potranno da Lui, o dal suo Assistente, stando alle rive, essere conosciuti, o individuando almeno la qualità del Legno, e tutte le altre nozioni, che vagliano a far conoscere i delinquenti per le successive deliberazioni da prendersi a correzione di tali arbitri.

Verona dall'Ufficio di Sanità li 12. Gennaio 1799.

( Gio: March. Sagramoso Proveditor.

( Gio: Francesco March. Dionisi Pimarta  
del Coll. de' Giudici Proveditor.

( Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.

*Giovanfrancesco Bongiovanni Canc.*

Approvato dal Regio Tribunale Supremo di  
Sanità con le ossequiate sue Lettere

18. Gennajo 1799.

S 2

LI



## LI PROVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.*

**P**ervenuti all' alto Comando dell' Armata dell' Augusto nostro Sovrano in Italia non dubbj riscontrò, che presso alcuni abitanti di questa Città, e della porzione Imperiale del suo Distretto esistano in quantità riffsibile dell' Armi da Fuoco o sia Fucili che servivano ad uso delle Truppe di Sua Maestà, e che sono state da essi possessori di dette Armi procurate a sè stessi nel tempo che li Francesi occupavano la Città, ed il Distretto, deviene il Generale Comando medesimo alla deliberazione che siano l' Armi sudette ritirate coll' esborso a possessori delle medesime del rispettivo prezzo infrascritto ragguagliato alla loro qualità, ed intiera, o mancante conservazione, in cui s' attrovassero.

Chiamata quindi con ossequiate Lettere di Sua Eccellenza Tenente Maresciallo Barone Keim Comandante il Veronese segnate li 22. del corrente la sollecitudine de' Provveditori di Comun a render note nella Città, e Distretto le accennate riveribili disposizioni del Generale Comando, ed il modo col quale avranno le medesime a sortire il  
lo-

loro convenevole adempimento , si fa col mezzo del presente universalmente intendere , e sapere .

Che tanto in questa Città , come in Legnago si troverà deputata una Commissione composta d'un Officiale d' Artiglieria , o d' altro , e di persone intelligenti , e fornite di cognizione della qualità , e condizione di dette Armi , presso la qual Commissione rispettiva dovranno da cadaun possidente di detta qualità di Fucili , pochi , o molti che fossero , essere li medesimi presentati alle riconoscenze ed osservazioni opportune per il loro ricupero con l'immediato esborso del rispettivo valore stabilito co' raggugli infrascritti .

Per un Fucile d' Infanteria perfetto , e compiutamente abile all'immediata fazione con tutte le sue parti integranti di nuovo uso , e con bacchetta cilindrica saranno esborsate L. 20.

Per un Fucile simile di vecchio uso perfetto da adoperarsi , intiero in ogni sua parte con bacchetta conica , L. 15.

Se però a dette Armi mancasse una qualche parte integrante , oppure alcuna di esse venisse ritrovata inservibile , dal prezzo in tal caso delle L. 20. , e delle L. 15. rispettivamente fissato , saranno fatti li proporzionati diffalchi su la norma de' seguenti raggugli .

Per

	F.	K.	Val	L.	S.	D.
Per una Cassa ———	—	45	—	3	15	—
Per una Cartella di nuovo uso col parafuoco	2	17	—	11	8	$\frac{1}{2}$
Per una Cartella ad uso vecchio col parafuoco	2	4	—	10	3	$\frac{1}{2}$
Per una bacchetta cilindrica ———	—	26	—	2	3	$\frac{1}{2}$
Per detta Conica ———	—	19	—	1	11	$\frac{1}{2}$
Per una Bajonetta ———	—	38	—	3	6	—
Per prima vera ———	—	9	—	—	15	—
Per seconda vera ———	—	7	—	—	11	$\frac{1}{2}$
Per terza vera ———	—	5	—	—	8	$\frac{1}{2}$
Per quarta vera ———	—	6	—	—	10	—

Avvertendosi che le sole parti integranti senza il corpo intiero dell' Arma non si calcoleranno a nulla.

Chiunque si trovasse, così in Città, come nel Distretto possessore di tal genere d' Armi, si farà il merito di prontamente rassegnarle a quella delle due Commissioni che sarà ad esso la più vicina, cominciando dal giorno 27. corrente, in cui si metteranno in attività le Commissioni suddette per l' effetto di quanto sopra : avvertendo che la Commissione in Verona sarà in Casa Cislagò Cicognara Ron IV. Num. 755., Mentre in caso diverso potrebbero li mancanti nell' esecuzione del presente ordine render diffidato il Governo, ed incorrere per la lo-

ro mancanza in alternative spiacevoli, che certamente non vorranno azzardarsi nel notorio loro attaccamento all' Augusto Sovrano da questi fedelissimi Sudditi .

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti in Verona, e Legnago, e sarà trasmesso anche nelle Terre, e Ville tutte del Distretto da essere pubblicato dalli Reverendi Parrochi nelle loro Chiese nel maggior concorso di Popolo, onde reso in tal modo ad universale notizia non vi sia chi allegar ne possa ignoranza . In quorum fidem &c.

Verona 25. Gennajo 1799.

( Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.  
( Gio: Carlo Co: da Lisca Proveditor .

*Girolamo Rivanelli Canc.*

Addi detto . Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ecc.

D.  
5  
8  
3  
3  
11  
6  
15  
11  
8  
10

egranti  
si cal-

come  
d' Ar-  
rassc-  
i che  
do dal  
eranno  
r l' ef-  
che la  
Cisla-  
Men-  
ancanti  
render  
la lo-  
ro

LI NOBILI SIGNORI  
 C O N S O L I  
 RAPPRESENTANTI  
 IL CESAREO REG. MAGNIFICO

MAGGIOR CONSIGLIO.

**T**Roppo essendosi avanzato l'abuso di molti Mercanti, e Conduttori di generi soggetti al pagamento del Dazio Muda del Mae, che con aperta contraffazione ricredono di pagare il Dazio medesimo a norma della Tariffa già stabilita da questo Magnifico Maggior Consiglio fin dall'anno 1592. 21. Dicembre, si trovano nell'indispensabile dovere di ordinare, e prescrivere sopra le istanze di Dom. Antonio de Bona abboccatore del Dazio stesso, che non vi sia persona di qualunque condizione esser si voglia, che sotto verun colore, o pretesto ardisca di contraffare, e disubbidire al tenore, e contenuto della Tariffa suddetta sotto le pene nella Tariffa medesima cominate, e che saranno d'ora innanzi irremissibilmente levate a cadaun trasgressore cadauna volta saranno scoperti contraffattori, e così pure si com-  
 met-

mettono espressamente a qualunque Mercante, Bottegaajo, o Conduttore di generi soggetti a detto Dazio, che non hanno pagato il Dazio di Farina, Vini per Terre aliene, Biade, Pane, e altra vittuaglia per il passato sortita già fuori del Distretto di Belluno di dover entro il congruo termine di giorni 14. aver reso conto, e soddisfatto il loro debito in mano del suddetto Abboccatore de Bona, altrimenti gli saranno levate le cominate pene col pagamento di doppio Dazio, e fiscati li generi, o in vece il loro valore, così esigendo li riguardi della pubblica economia.

E perchè siano possibilmente evitati li defraudì, ed abusi suddetti ordinano risolutamente, che alcuno non debba passar con robba sottoposta al Dazio per altro luogo che per quello dove si paga il Dazio, altrimenti se veranno colti per altro passaggio con detti generi, saranno da' Ministri di Polizia, o da qualunque altra pubblica persona fermati, e sottoposti alla pena di L. 50., e di pagar doppio Dazio giusto l'accennata Tariffa.

Resta pure avvertita qualunque particolar persona che concorresse con complicità a facilitare li defraudì di detto Dazio col ricevere in casa propria, e nascondere li generi suddetti, che venendo scoperta potrà andar soggetta al defraudato pagamento del

Dazio stesso, ed a tutte le altre pene cominate contro li contraffattori medesimi.

Tanto hanno risolutamente ordinato li predetti Sigg. Consoli, incaricando questi Ministri di Polizia, e qualunque pubblica figura della più esatta vigilanza per l'adempimento della pubblica volontà; ed il presente sarà stampato, e solennemente pubblicato, ed affisso nei luoghi consueti acciò nessuno possa fingere ignoranza, che tanto &c.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 16. Dicembre 1798.

( Fabio Pagani qu. Antonio Console .

( Virginio Barcelloni Corte Console .

( Gio: Alpago qu. Francesco Console .

*Antonio Pagani Canc. de Mand.*

LI NOBILI SIGNORI  
C O N S O L I  
RAPPRESENTANTI  
IL CESAREO REG. MAGNIFICO  
MAGGIOR CONSIGLIO  
DI BELLUNO.

**A**D oggetto, che il Conduttore del Dazio della Liretta, Gius Patrimoniale di questa Città, sia preservato ne' suoi diritti, e che siano eseguiti li Capitoli, e Provisioni disponenti in tale materia; sopra le istanze di Dom. Giacomo Mares Abboccatore del Dazio medesimo, fanno pubblicamente intendere, ed espressamente comandano.

Che qualunque persona, che vorrà dal giorno primo Gennaro 1799. fino al termine della Condotta del suddetto Abboccatore esitare al minuto qualsisia genere, che si trovi soggetto all' indicato Dazio deva distintamente denonziarlo nella sua qualità, e quantità all' Abboccatore suddetto, o suo legittimo Procuratore, e dovendo mensualmente contribuire allo stesso quanto rispettivamente le si compete in pena di L. 24.

T 2 da



da essergli irremissibilmente levata, oltre la perdita del genere, che sarà considerato come genere di contrabbando, e per conseguenza asportato da questo Capo di Polizia.

E perchè si possi con la dovuta previsione rilevare il peso delle Carni, che dalli Beccari attuali, o da altri venditori delle medesime, si esibisce esso Mares conduttore di mantenere persona apposta, che coll'incontro di affigere alle Carni stesse li consueti Bolli, nella Casa vicina alla Porta Reniera rileverà il peso separatamente delle medesime. Che tanto &c.

Belluno 22. Decembre 1798.

- ( Fabio Pagani qu. Antonio Console.
- ( Virginio Barcelloni Corte Console.
- ( Gio: Alpago qu. Francesco Console.
- ( Girolamo Doglioni Console.

*Antonio Pagani Canc. de Mand.*

LI NOBILI SIGNORI  
C O N S O L I  
RAPPRESENTANTI

IL CESAREO REG. MAGNIFICO  
MAGGIOR CONSIGLIO

INFRASCritti.

**A**D effetto, che resti libero, e sicuro il passo per le strade della Città, e perchè non succedano degli inconvenienti dalla licenza che si prendono certuni di rendere agghiacciate le strade, e particolarmente le due Rive di Piave, e Revizzola collo spargervi sopra dell'acqua, onde renderle in tal modo atte allo sdrucchiarsi sui ferioni; col presente fanno pubblicamente sapere, come resta risolutamente proibito a qualunque di formare detti Ghiacci sulle dette Rive, e Contrade, e di portarsi sopra di esse con ferioni, affin di trastularsi, con pericolo dei passaggieri, in pena di L. 24. per qualunque volta sarà trovato in contraffazione; restando ingiunto ordine ai Ministri di Polizia

zia d'invigilare per l'esecuzione del presente; che tanto &c. In quorum &c.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 2. Gennaro 1799.

- ( Fabio Pagani qu. Antonio Console .
- ( Daniel Doglioni Console .
- ( Gio: Alpago qu. Francesco Console .
- ( Girolamo Doglioni Console .

*Antonio Pagani Canc. de Mand.*



## AVVISO PUBBLICO

*Adi 7. Gennajo 1799.*

**R**icorrendo l'Anniversario del fortunato Ingresso delle Armi di S. M. l'Imperadore e Re *Francesco Secondo*, nel giorno 13. del presente Mese, e volendo questo Cesareo Reg. Consiglio de' Nobili celebrarne l'avvenimento, e nel tempo stesso manifestare a questa ragguardevole Ufficialità la propria distinta considerazione, nella sera del giorno stesso dà una nobile Festa di ballo nel pubblico Teatro; e desiderando, che vi presie-

da-

dano il buon ordine, e la decenza, fa noto.

Che avranno ingresso nel Circolo Nobili, e Cittadini originarij, e nelle Logge, o Palchi ogni ordine di persone.

Che riguardo al Vestiario, il quale dovrà esser decente, saranno esclusi gli Stivali, per chi non è Militare, il Cappello tondo, e fiocchi alle Scarpe.



*Adi 7. Gennajo 1799.*

**Q**Uesta Città, per contrassegnare a un tempo, e la propria esultanza, e una particolare estimazione verso la rispettabile Officialità di questo Presidio, darà una Festa di ballo, nel pubblico Teatro, la Sera del giorno 13. del corrente mese, Anniversario del felice Ingresso delle Truppe di Sua Maestà Imperiale Regia Appostolica, all' ora, che verrà con pubblici affissi indicata. E' quindi invitata V. S. ad intervenirevi, nel Circolo.

*Li Mazzieri.*

LI

# L I C O N S O L I

Rappresentanti il Cesareo Regio Magnifico  
Maggior Consiglio di Belluno

A L L A

VALOROSA , ED EGREGIA OFFIZIALITA'

*Di questo Presidio .*

**Q**uesto Cesareo Regio Consiglio de' Nobili, che nulla immaginò mai di più avventuroso, che rendersi Suddito dell' Augustissimo Imperadore, e Re Francesco II., ordinò, che sian celebrati, con solennità, rendimenti di grazie all' Altissimo, per tanto bene impartito, nel giorno 13. del corrente mese, Anniversario dell' Ingresso delle Cesaree Milizie; e perchè una giusta, e rispettosa considerazione verso la distinta Offizialità, che forma la sicurezza, e l'ornamento di questo Presidio, eccita a contestarne un visibile contrassegno, noi ci affrettiamo a supplicare i segnalati Individui dell' Offizialità ad intervenire ad una Festa di Ballo in questo pubblico Teatro, la sera del giorno 13.

Preservi l' Altissimo questa riconoscente Città a celebrare per secoli questo fortunato  
An-

Anniversario, e la Vostra bontà voglia dare un' ampia interpretazione ai sentimenti di questo Pubblico, il quale, perchè assai vi considera, è oltremmodo sensibile alle ristrettezze, che non gli permettono di maggiormente onorarvi.

Belluno li 8. Gennajo 1799.



LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

Rappresentanti il Cesareo Regio Magnifico  
Maggior Consiglio,

E

*Spettabili Deputati alle Pubbliche Scuole  
Infrascritti*

Fanno pubblicamente intendere, e sapere.

**Q**ualmente malgrado le angustie della Cassa di questa Città, la destinazione delle Fabbriche degli ex-Gesuiti ad uso di Caserma, e la sospensione dell'assegnamento era

vol. 12. N.° XX.

V

so-

solito contribuirsi a questa Città per le esigenze delle Scuole dall'ex-Magistrato Sopra Monasterj, rilevante la summa di annue Lire due mille.

Devenne in deliberazione questo Magnifico Minor Consiglio di riaprir provvisoriamente quelle Scuole, alle quali maggiore era la affluenza della Gioventù, e che più necessarie si rendono all'ammaestramento della stessa; determinando un conveniente assegno pel mantenimento di dette pubbliche Scuole, onde non abbino li Padri di famiglia a risentire alcun aggravio, nè obbligo di corrisponsione, o riconoscenza a' Maestri: riservandosi detto Magnifico Minor Consiglio di ripristinare sul piede antico le preaccennate pubbliche Scuole, quando glielo permettano le circostanze.

Due saranno le Scuole, ove si insegneranno li principj elementari del leggere, e scrivere, e in due separati Sestieri a maggior comodo della tenera Gioventù; vi si insegneranno pure in esse, istituendovi due classi, le prime operazioni Aritmetiche, il familiar Epistolare, i principj della Grammatica volgare, e della latina, oltre un brevissimo Compendio di Storia Universale, e Geografia; avendo avuto in contemplazione il Consiglio stesso nella istituzione di due Scuole simili di soddisfare al maggior numero, ed all'intendimento di que-

questa Gioventù, solita concorrere in copia alle basse Scuole.

Vi sarà poi una Scuola di Grammatica, ove si insegneranno le regole progressive, ed estese della medesima, sì della volgare, che della latina lingua.

Vi si insegnerà poscia la Poesia Italiana, i principj delle belle Lettere, la Storia, la Sfera, e la Geografia, più ragionatamente, e più diffusamente, che nelle basse Scuole.

In ispecial modo poi in cadauna Scuola sarà instrutta la Gioventù nei principali doveri della Religione, e nel buon costume.

Dette pubbliche Scuole sono già aperte: si inculca però a' Padri di famiglia il loro dovere di condurne i rispettivi figli bisognosi di educazione, affine di levarli dall'ozio, da cui deriva necessariamente l'ignoranza, lo stravizzo, e l'immoralità.

## SCUOLE, E MAESTRI.

La Grammatica si insegnerà in una stanza della Fabbrica di questa pubblica Accademia degli Anistamici.

*Maestro Sig. Abbate D. Giacomo Mamani.*

Si terrà una delle basse Scuole in casa del Sig. Abbate D. Pietro Colle.

*Maestro lo stesso.*

V 2

Al-



Altra Scuola simile si terrà nel Convento dei Padri Serviti.

*Maestro il Reverendo Padre Giovanni Demiglio Servita.*

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 10. Gennajo 1799.

- ( Fabio Pagani qu. Antonio Console .
- ( Daniel Doglioni Console .
- ( Girolamo Doglioni Console .
- ( Gio: Alpago qu. Francesco Console .
- ( Pietro Co: Barbi Deputato alle pubbliche Scuole .
- ( Giuseppe Co: Agosti Deputato alle pubbliche Scuole .

*Antonio Pagani Canc. de Mand.*



LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

*Rappresentanti il Cesareo Regio Magnifico  
Maggior Consiglio .*

**S**tabilito essendo dall'Aulico Consiglio di Guerra di liquidare li Generi somministrati alle Truppe Imperiali dalle Provincie dello Sta-

Stato Veneto , e conseguentemente anche dalla Bellunese nell' Anno 1796. sino alli 20. Marzo 1797. da verificarsi al Quartier Generale, ora esistente in Padova, occorre di far tenere al Dipartimento de' Viveri Militari presso dello stesso Quart. Gener. le originali Quietanze, che fossero state rilasciate alle Comunità, o Individui Particolari, che avranno fatte le somministrazioni contemplate.

Si fanno quindi solleciti i Consoli di render pubblica la Suprema Intenzione, eccitando ogni Comunità, ed Individuo, compresi in questa Provincia di presentare al più presto allo stesso Quartier Generale le rispettive quietanze, dirigendo i pieghi pel mezzo d'un Individuo delle rispettive Comunità a ciò abilitato, o dal rispettivo Particolare stesso all' Ufficiale de' Viveri, e Liquidatore Taubner incaricato di riceverli, e di dare corso alle relative operazioni, essendo ordine espresso dell' Aulico Cons. di Guerra di liquidare siffatte somministrazioni separatamente con ciascuna Comunità, ed anzi con cadaun rispettivo Individuo particolare, e non altrimenti.

I prezzi per le somministrazioni fatte alle Truppe Austriache nel tempo del passato Governo ex-Veneto dall' Aulico Consiglio di Guerra fissati, sono compresi nella Tariffa in calze stampata, e colla norma degli indicati prezzi si eseguirà la liquidazione de' Generi nell' Epoca accennata somministrati.

TA-

T A R I F F A .

	Valuta Veneta		Valuta Viennese	
	L.	S.	F.	C.
<b>A</b> Cento Funti di Vienna, Farina di Formento, • Sorgo-Turco	15	—	3	—
Razione di Pane	—	5	—	3
Mezen di Vienna di Segala	10	—	2	—
———— Sorgo-Turco	8	15	1	45
———— Avena	7	—	1	24
Cento Funti di Vienna del Fieno	3	—	—	36
Claffter Viennese di Legna	15	—	3	—
Cento Funti di Vienna di Paglia	1	15	—	21
Di una Libbra di Vienna d' Oglio	1	10	—	18
———— Candele	1	5	—	15

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 12. Gennajo 1799.

( Fabio Pagani qu. Antonio Console .

( Daniel Doglioni Console .

( Girolamo Doglioni Console .

( Gio: Alpago qu. Francesco Console .

*Antonio Pagani Canc. de Mand.*

IL

I L C A P O  
D E L R E G I O  
T R I B U N A L E D I A P P E L L O  
R E G I O D E L E G A T O  
D I P U L I Z I A .

**N**on essendo conciliabile col buon ordine l'arbitraria costumanza de' Spari che si fanno in questa Città con Archibugi, Pistole, Mascoli, o in altra foggia per solennità Ecclesiastiche, o per occasioni di Nozze, o per capriccio, è mente però di Sua Eccell. Sig. Generale Maggiore Marzin Comandante Generale in Vicenza di togliere affatto un tale riprovabile abuso. Si fa dunque pubblicamente sapere dal Regio Delegato di Pulizia, che d'ora in poi non si ardisca da chicchesia nè di giorno, nè di notte di sparare dentro della Città Archibugi, Pistole, Mascoli, nè altra sorte alcuna d'Armi da fuoco, e nè pure fare fuochi artificiali nè in molta, nè in poca quantità per le cause suddette, se non previa la licenza da impetrarsi dalla Regia Delegazione di Pulizia, e dal Sig. Comandante della Piazza. Controoperandosi da alcuno al presente divieto, sarà  
ri-

rigorosamente punito, ed anche colla Carcere, secondo le circostanze de' casi, e la qualità delle Persone.

E il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' soliti luoghi ad universale notizia, e per l' idviolabile sua osservanza.

Vicenza 4. Febbraro 1799. dalla Regia Delegazione di Pulizia.

( Gio: Battista Cisotti R. Del. di Puliz.

*Francesco Panizzoni Seg.*

Vidi C. Marzin General Comandante.

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' Luoghi soliti, premesso ec., molti presenti ec.

FE-

FEDERICO MARIA

DEL SAC. ROMANO IMPERO

CO: DE GIOVANELLI,

CONSIGLIERE INTIMO ATTUATE DI STATO DI  
SUA MAESTA' IMP, R. APPOST. EC.

PER DIVINA CLEMENZA

PATRIARCA DI VENEZIA, E PRIMATE  
DELLA DALMAZIA EC.

*Alli diletti Parrochi, Cappellani Curati, e Ret-  
tori di tutte le Chiese Parrocchiali, come pu-  
re alli Superiori di Regolari, di Monache, di  
Luoghi Pii, e de' Collegj alla Spiritual No-  
stra Giurisdizione soggetti, Salute nel Signore.*

**V**olendo Noi annunziare a' venerabili  
nostri Cooperatori l'Appostolico benigno In-  
dulto, anch' in quest' Anno concessoci dalla  
Santità di Pio VI. Successore del Principe  
de' Santi Appostoli Pietro; Centro della  
Cristiana Unità; e Vicegerente in terra di  
Gesù Cristo, e volendo pure, per loro mez-  
zo, esortar la nostra diletteissima Greggia,  
ad intraprendere il Sacro Quadragesimale  
vol. 12. N.º XXI. X Di-

Digiuno, con vero spirito di religiosa pietà, faremo nostri i sentimenti del gran Pontefice, e Dottor della Chiesa S. Leone.

Esso, nel primo de' suoi eloquenti Sermone, sopra la Quaresima, ricorda l'antica divina Istoria del Popolo Ebreo, quando caduto in mano de' Filistei, allora solo gli fu facile di scuotere il ferreo pesantissimo giogo di servitù, quando ricorrendo a Dio, riformando il costume, si dedicò volontario al più aspro, e rigoroso digiuno.

Così noi, dopo il peccato d'origine, impugnati principalmente da invisibili esterni, e interni nemici: costretti a gemere sotto la tirannia d'una Legge contraria alla Santa Legge di Dio: Legge, che vorrebbe strascinarsi violentemente al peccato. Noi esposti al furore, all'arte, all'astuzie del Demonio nostro avversario, che qual lione e notte, e giorno, rugge, e s'aggira a fine di divorarci; colà dobbiamo cercare il rimedio, dove il male ebbe la sua sorgente; e se nel Giardino delle delizie la superbia, e la gola furono il principio delle nostre disgrazie, l'umiltà, e l'astinenza, sieno in questa Valle di lagrime, il principio della nostra salute.

Anche il S. Appostolo Paolo sommamente angustiato per quest'implacabile lotta fra la carne, e lo spirito; per questa Legge di peccato, e di morte, che sentiva nelle sue membra, gridava: *o uomo infelice, chi mi li-*

be.

bererà da questo corpo mortale? nè trovava altra speranza, o rifugio, se non nella Grazia di Dio, per mezzo di Gesù Cristo: *Gratia Dei per Jesum Christum*: Ma per mezzo di Gesù Cristo, imitato nella sua penitenza, e nella sua altissima mortificazione: *Mortificationem ejus semper in corpore nostro circumferentes*. E perciò a fronte de' gran patimenti da esso sofferti nell' Appostolico suo Ministero: patimenti ne' quali tutta metteva la gloria sua, e voleva che fossero riconosciuti, come i più autentici segni del suo Appostolato; pure castigava sempre il suo corpo, in servitù riducendolo sul timore, che dopo d'aver predicato agli altri, non avesse ad incontrare la divina riprovazione.

Una tal penitenza però, quantunque in ogni tempo necessaria, ella è principalmente in questi sacrosanti giorni Quaresimali: Giorni prefigurati dal digiuno di Mosè; e di Elià, testimoni sul Tabor della gloriosa Trasfigurazione: Giorni rigorosamente osservati da Gesù Cristo medesimo, prima di accingersi all' Evangelica divina Predicazione: Giorni finalmente al dire dello stesso Santo Dottor, e Pontefice: *in quibus merito a Sanctis Apostolis; per doctrinam Spiritus Sancti majora sunt instituta jejunia, ut per commune consortium Crucis Christi, etiam nos aliquid in eo, quod propter nos gessit ageremus, sicut Apostolus ait: si compatimur, & conglorificabimur.*



Nè vi crediate, che l'Indulto d'ogni sorta di Carni, in quest'Anno benignamente accordato dalla pia Madre la S. Chiesa, vi disobblighi da una tal penitenza; che anzi, quanto ella è condiscedente nell'accomodarsi, secondo le circostanze de' tempi, a' desiderj, e alle indigenze de' suoi Figliuoli; altrettanto ella è ferma nelle sue massime, immutabile essendo quello Spirito di verità, che la regge.

Essa non concentra la sostanza del Quaresimale Digiuno, nella sola astinenza dalle Carni, ben conoscendo, che l'antico Profeta Elia, anche mangiando Carni al torrente di Carith, era un'esemplare d'austerità; quando all'opposto l'avidità di pochi, e villi legumi rese profano Esau, e lo privò delle divine Benedizioni: e la sola avidità d'un semplice frutto, bastò a spogliare dell'originale giustizia i nostri Progenitori; e con essi a precipitare noi tutti in un'abisso di mali.

Che perciò, quantunque in quest'Anno, a norma dell'Appostolico Indulto sia permesso l'uso di qualunque sorta di Carni, o Laticinj in ogni dì di Quaresima (eccettuati giorni otto, cioè il primo di delle Ceneri, il Mercoledì, Venerdì, e Sabato delle Tempora, la Vigilia di S. Giuseppe, e li tre ultimi giorni della Settimana Santa: ne' quali giorni resta proibita qualunque sorta di Carne,

ne, e di Laticinj; ed eccettuati pure altri giorni tredici, cioè il Giovedì, Venerdì, e Sabato delle Ceneri, il Venerdì, e Sabato della seconda, terza, quarta, e quinta Settimana, Martedì, e Mercordì Santo, ne quali unitamente al Pesce, e permesso l'uso de' Laticinj; esclusa qualunque sorte di Carni) tuttavia nutre sempre la Chiesa lo stesso spirito.

Essa sino dal primo dì delle Ceneri intimerà a tutti i suoi Figli: *immutemur habitu, in cinere, & cilicio, jejunemus, & ploremus ante Dominum.*

*Emendemus in melius, quæ ignoranter peccavimus, ne subito præoccupati die mortis, quaeramus spatium poenitentiae, & invenire non possimus.*

*Convertimini ad me in toto corde vestro, in jejuniis, in fletu, & planctu, & scindite corda vestra, & non vestimenta vestra, &c.*

E finalmente le fervide incessanti preci, che durante il corso della Quaresima, essa metterà in bocca de' suoi Ministri, anderanno a terminare in questo: che *quos jejunia votiva castigant, ipsa quoque devotio sancta laetificet* e, che *apud Deum, mens nostra sui desiderio fulgeat, quæ se carnis maceratione castigat.*

Che perciò vi supplichiamo, o dilettissimi Figli ad incontrare con santa allegrezza questo forte presidio della Cristiana Milizia,

ri-

ripetendovi con lo stesso Santo Pontefice: *prompta devotione, & alacri fide suscipiamus solemne jejunium; non in sterili inedia, quam plerumque, & imbecillitas corporis, & avaritiæ morbus indicet; sed in larga benevolentia celebrandum.*

Non siate contenti di stare meticolosi, dentro gli stretti confini di quanto è di preciso, e assoluto dovere, e sono.

*Primo.* Osservare il Digiuno; nè fare, che un solo pasto; non prima del mezzo giorno.

*Secondo.* Fuori di questo pasto, eccetto i dì di Domenica, non far uso di Carni, o di Laticinj, neppure nella reteciuncula della sera, e molto meno nella mattina.

*Terzo.* Non mangiar Carne, e Pesce, nel giorno stesso, e questo neppur in dì di Domenica.

*Quarto.* Non dall'insaziabile umana ingordigia, ma dal sano detame d'una retata, e timorata coscienza regolare la refeziuncula, nella sera, dalla Chiesa permessa.

Oltre a tutto questo, con cuor magnanimo consecratevi ad ogni opera di vera, e soda pietà, ma specialmente alla carità verso i poveri, onde nella nostra astinenza, trovino la sorgente del loro reficiamento.

*Sit refectio pauperis abstinentia jejunatis.*

„ Sia il principale nostro alimento la di-

„ vi-

„ vna Parola . Sieno le nostre delizie (ed  
„ è sempre lo stesso Santo Pontefice) gli  
„ atti di religione , e l'esser riempiti di  
„ quelle vivande , che si nutrono , per l'eter-  
„ nità . *Delitia igitur nostræ sint opera pieta-*  
„ *tis , & illis cibus , qui nos ad æternitatem*  
„ *nutriunt , impleamur .* Mettiamo la nostra  
„ felicità nel satollar gli affamati , il vestir  
„ gli ignudi sia il massimo nostro conten-  
„ to . *Latemur in refectiõibus pauperum , quos*  
„ *impendia nostra satiaverint . Jucundemur in*  
„ *vestitu eorum , quorum nuditatem indumentis*  
„ *nostris texerimus .* Infermi , afflitti , prigio-  
„ ni , vedove abbandonate , e pupilli ; sperti-  
„ mentino tutti le viscere della nostra uma-  
„ nità ; *Sentient , humanitatem nostram , agritu-*  
„ *dines decumbentium , imbecillitates debiliũ ,*  
„ *labores exulum , destitutio pupillorum , & de-*  
„ *solatarum mæstitudo viduarum in quibus ju-*  
„ *vandi nemo est , qui non aliquam possit exe-*  
„ *qui benevolentie portionem .*

„ In mezzo a quali atti di carità , anche  
„ senza diminuzione delle nostre sostanze , e  
„ senza nostro dispendio , possiamo andare  
„ fregiati di molte altre insigni virtù , se si  
„ dia bando all'incontinenza , se si abbor-  
„ risca l'ubriacchezza , se la carnale concu-  
„ piscenza ceda alle Leggi di castità : se gli  
„ odi si risolvino in carità , se le inimicizie  
„ si convertino in pace , se la tranquillità  
„ estingua l'ira , se la mansuetudine rimet-

„ ta

„ ta l'ingiurie; se finalmente sia così mo-  
 „ derato il contegno de' padroni, e de' serv<sup>t</sup>  
 „ che mentre il dominio di quelli si rende-  
 „ rà più dolce, e discreto, l'ubbidienza di  
 „ questi sarà più pronta, e più esatta. *Si*  
 „ *denique dominorum, & servorum tam ordinati*  
 „ *sint mores, ut & illarum potestas mitior, &*  
 „ *istarum sit disciplina devotior.* “

Sieno santificate le Feste. Si ami il Cut-  
 to di Dio, ed il decoro della sua Casa.  
 Quanto più cresce il numero de' profanatori  
 del Nome augusto di Dio, altrettanto arda  
 in noi un vivo zelo, per la glorificazione di  
 questo Nome santo, e terribile. Per quanto  
 è possibile s'abbia sempre nella mente, e nel  
 cuore, e spesso ancor sulla lingua il dolci-  
 simo divin Nome di Gesù; Mettendo ogni  
 nostra delizia nel diffondere la più tenera  
 divozione verso di questo divinissimo Nome,  
 nel qual solo si trova vita, e salute.

„ Con tali diligenze saremo degni dello  
 „ divine Misericordie, e tolta ogni reato  
 „ di colpa, potremo celebrare con fervor re-  
 „ ligioso le Sante Feste Pasquali. *Hac igitur*  
 „ *observantia, dilectissimi, obtinebitur misericor-*  
 „ *dia Dei, & abolito peccatorum reatu, reli-*  
 „ *giose venerandum Pascha celebrabitur.* “

E poichè per ottener tutto ciò è necessa-  
 rio essere animati da vero spirito di umile,  
 fervorosa, perseverante Preghiera, perciò ri-  
 corriamo a Dio, per mezzo di Gesù Cristo,  
 che

che è l'unico nostro onnipossente Avvocato; e ricorriamo a Gesù Cristo, per mezzo della SS. Verg., e Madre Maria, Tesoriera, e Canale delle divine Misericordie. Si facciano le più fervorose, ed incessanti Preghiere, per il nostro Sommo, e S. Pontefice Pio VI., e per tutti i gradi dell'Ecclesiastica Gerarchia, onde *quiete temporum concessa*, possano santamente disporsti a celebrare con vero gaudio la Santa Pasqua.

Si preghi per l'Augusto Nostro Sovrano, e per la Sacra Imperiale Famiglia, dicendo a Dio con la Chiesa: *Respice ad devotissimum electum Imperatorem Nostrum Franciscum, cujus tu Deus desiderii vota prænoscens, ineffabili pietatis, & misericordiæ tuæ munere tranquillum perpetuæ pacis accomoda, & cœlestem victoriam cum omni populo suo.* Finalmente ricordatevi ancora di Noi, sopra cui la Divina Clemenza ha imposto il gravosissimo peso del Veneto Patriarcato, supplicando l'Altissimo a non permetter giammai, che oppressi dalla grandezza di questo peso, abbiamo a soccombere per debolezza dell'umana fragilità; mentre con tutta l'effusione del nostro cuore v'impartiamo la Pastorale Benedizione.

Dal Palazzo Patriarcale di Venezia li 24. Gennaro 1799. a N. D.

**FEDERICO MARIA** Patriarca di Venezia.

*Carlo Indrich Canc. Patriarc.*  
vol. 12. N.º XXII. X NO.

NOTIFICAZIONE

PER L' USO DELLE CARNI PORCINE.

IL REGIO SUPREMO

TRIBUNALE DI SANITA'

DI VENEZIA.

**C**HE in vista alla brevità del presente Carnovale, ed a comodo della Popolazione, si permette la Macellazione, Insaccazione, e Vendita delle Carni Porcine sì in questa Città, che nella Terra-Ferma tutta, fino all' ultimo giorno del venturo Mese di Marzo: derogando in questo caso, e per questo Anno tanto al Proclama statutario d' inibizione 1798. primo Giugno; e sarà la presente diffusa a tutti i Capi dell' Arti relative, e pubblicata per tutto lo Stato.

Dal Regio Supremo Tribunale di Sanità  
li 4. Febbraro 1799.

( *Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente.*  
( *Lunardo Dolfin Aggiunto.*  
( *Marco Molin Aggiunto.*  
( *Mattio Zambelli Aggiunto.*  
( *Zan Domenico Almerò Tiepolo 2. Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Not.  
CA-

## CAPITOLI MINERALI.

L' IMPERIAL REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

**S**Ussistendo da rimoti tempi il dettaglio di alcune regole, e discipline in proposito delle Minerè dello Stato col nome di Capitoli Minerali, e questi già in parte per la varietà, e vicende de' tempi, infruttuosi all' oggetto della loro estensione; ed essendo necessario di adattare le leggi, ed ordini in tale argomento alle attuali circostanze del presente Governo, vienè però l' Imperial Regio Magistrato Camerale a commettere l' esatta osservanza degl' infradescritti Articoli, li quali tolti possibilmente dalle antiche disposizioni, possono assicurarne ad un tempo la più pronta, e facile intelligenza, ed esecuzione, ed esser di certa norma a tutti gl' inspezionati, ed esercenti nell' argomento medesimo.

I. Chiunque vorrà essere Investito di una qualche Minerà di qual si sia classe, non esclusi gl' Esteri Possidenti nello Stato, dovrà presentare Memoria in iscritto, indicante il Nome del Ricorrente, il Genere da estraersi, ed il Distretto nel quale si fosse rinvenuto.

Y 2

II.



II. Verrà egli in seguito Investito con una Regia Patente firmata dal Deputato Dipartimento, avuta la quale, dovrà al più nel termine di giorni otto dichiarare la precisa località, ed i Confini, da essere con precisione descritti nella Patente medesima.

III. Non potrà essere investito in essa per più di tre Buche, in ciascuna delle quali resta limitato lo spazio di dodici Passa circolarmente dal centro della Buca, e questo spazio in estesa Orizzontale, tanto nella superficie, come nel profondo per ogni parte, e nella medesima profondità, non intendendosi però in queste misure, ciò, che riguarda Stuol, Fosso, o Scolo.

Potrà poi occorrendo dichiarare il proprio infinito, e questo, o perpendicolare, o trasversale, ma da una sola parte, da non potersi questo cambiare senza espressa licenza in iscritto dal Dipartimento medesimo.

IV. Se il ricorrente avesse Compagni, dovrà dichiararli, entro il predetto termine di giorni otto (ciò intendendosi anche in prosecuzione di tempo quando l'Investito credesse associarsi un qualche Compagno) e non potrà un'Individuo, o una Compagnia conseguire più d'un' Investita nella continuazione della stessa Minera, quando sia nella stessa Montagna, o Valle.

V. Chiunque venisse a scoprire una qualche nuova Minera aperta, o chiusa, su cui non

non sia mai stata concessa alcuna Investita, dovrà immeditate notificarla al Dipartimento, ovvero al rispettivo Vicario per essere prontamente al Dipartimento medesimo riferita, ed a questa Persona sarà concesso il periodo di Mesi tre per determinarsi a prenderne solo, o in Compagnia l'Investita.

VI. In questo frattempo non sarà accordata ad alcun altro, Investita della Minera medesima, se non nel caso d'un' assoluta spontanea rinunzia in iscritto.

VII. Avendone l'Investita esso Scopritore, gli sarà accordata più estesa misura di Passa tre, tanto in profondità, come in superficie Orizzontale dal centro della propria Buca.

VIII. Sarà però questo egualmente obbligato alla pronta dichiarazione de' nomi dei Compagni, che avesse, e della precisa località della scoperta Minerale dentro il prefisso termine di giorni otto dopo la consegna della Patente d'Investita.

IX. Se alcuno escavando trovasse Vena Minerale in uno Scolo, potrà cambiare esso Scolo di Buca, previa per altro intelligenza, ed assenso del Deputato.

X. Potrà ciascun Investito far li suoi Stuoli, Fossi, e Scolli a sollievo de' propri occorrenti lavori, in modo per altro, che non portino pregiudizio a' lavori d'un' altro Investito.

XI.

XI. Ciascun Investito di tre Buche sarà in facoltà di far lavorare in tutte, e in quale più gli piacesse, ma se non lavorasse in alcuna per lo spazio di Mesi sei, perda su quella la propria azione.

XII. Se per altro sopravvenisse qualche legittimo impedimento, o d'inondazione, o di rovina, o altro, potrà dal Deputato essergli prorogato il detto periodo di altrettanto tempo, purchè sia legalmente riconosciuto l'imprevisto avvenimento, e la disposta, o già incaminata operazione al necessario riparo.

XIII. Se alcuno per trascurato lavoro, o per altre cause avesse perdute le sue azioni sopra tutte le Buche, delle quali è stato Investito, possa ricercarne, e ottenerne nuova Investita; ma se nel frattempo un qualche altro si presentasse per ricercarla, ne otterrà il primo, che allora ricorresse, l'anzianità.

XIV. Un primo Investito, che avesse l'intimazione da un secondo di segnar le sue Buche, debba farlo dentro tre giorni, in pena altrimenti di perdere la propria anzianità, che s'intenderà allora a beneficio del secondo, che averà fatta l'intimazione.

XV. Se un primo Investito s'incontrasse sotterra con escavazione di un'altro, manterrà il primo la propria anzianità, e sarà quindi obbligato l'altro di rilasciare al primo per l'estesa di Passa ventiuono, ovvero  
di

di ventiquattro, qual'ora fosse un primo Investito. Ma se non si trattasse, che di un' eventuale sortita dallo spazio limitato, dovrà ciascuno essere obbligato a restringersi entro i proprj Confini.

XVI. Potrà però il successivo Investito costringer l'anziano a dichiarare la direzione del suo infinito, onde progredire la propria direzione per altra libera parte.

XVII. Se s'incontrassero in uno Stuol, Fosso, o Scolo (purchè non vi sia Vena) non sarà obbligato il successivo Investito, se non che di ritirarsi tre Passa dal vacuo del Fosso, o Stuolo incontrato: Se per altro convenissero pienamente d'accordo di valersi ambedue del medesimo Stuol, o Fosso, saranno in libertà di farlo.

XVIII. Niuno, benchè Investito, potrà verificare alcuna escavazione in altrui Fondo, se non che previa intelligenza, e spiegato assenso del Proprietario del Fondo, in cui volesse escavare, ma se vi fosse insistente differenza nelle pretese, dovranno esser queste prontamente definite con la scelta di un Perito per parte, e di un terzo in caso di discordia.

XIX. Potrà per altro ciascun Investito alienare, e vendere le proprie azioni sempre però previa conoscenza, ed assenso del Vicario, e del N. H. Deputato.

XX. Dovrà sempre tener il detto Vicario  
esat-

esatto, e diligente Registro di tutte le Investite, Alterazioni, Vendite, Cambiamenti, o altro, che avvenisse, e così di tutte le ordinazioni, e licenze, che ad esso competessero.

XXI. Farà verificare frequenti sopralluoghi ovunque si lavorasse, o vi fossero Investite di Minerali nel proprio Distretto, per verificarne gl'occorrenti esami, ed osservazioni, e presentarne li relativi riscontri per quelle determinazioni, che convenissero.

XXII. Niun Capo inspezionato, o esercente di qualunque sorta, potrà nel luogo vicino alla Minera, o Contorno, ed a comodo di que' Lavoratori tener Taverna, Bertola, o vendere, o far vendere generi di Commestibili, nè Vino.

XXIII. Dovranno esattamente supplirsi le mercedi agl' Operarj di tempo in tempo, nè potranno queste esser prorogate più di giorni quindici, e in caso di mancanza potrà ciascuno di essi ripetere il suo pronto pagamento, ed in caso di ulterior dilazione, avrà cadauno di detti Creditori il dritto di acquistare un caratto nella Minera in cui lavorasse.

XXIV. Qual' ora fosse necessario in qualche Minera l'uso del Fuoco, si dovrà osservare da' Capi, ed Inspezionati, la più vigilante diligenza per evitare ogni pericolo d' incendio, o danno a' Vicini.

XXV.

**XXV.** Di ogni Estratto di Minera, dovrà qualunque Investito contribuire al Sovrano la giusta Decima, nè potrà asportare il proprio prodotto senza aver per intero la medesima soddisfatta.

Giò sarà carico di riconoscere di volta in volta al Vicario, e nella Licenza, che si dovrà rilasciare per il detto trasporto, si rimarcherà la verificata decimale corrisponsione, e si connoterà la qualità, e quantità del genere da tradursi, il nome di quello cui è diretto, ed il luogo a cui si volesse addrizzarlo, e con la scorta di tale Licenza sarà il genere stesso esente da ogni Daziale contribuzione in quanto riguarda l'interna circolazione nello Stato, fin dopo il primo acquisto dall'immediata proprietà del Minerante.

**XXVI.** E siccome devono esser soggette ad Imposta anche le Fornaci, le Calchere, e le Fabbriche di Terraglia, Majolica, e Porellana di qualunque sorta, ciascuna di queste dovrà contribuire immantabilmente Lire quattro per cadauna Buca, ogni volta, che si fa fuoco.

**XXVII.** Saranno perciò riconosciute tutte le attuali esistenti Fabbriche di dette classi, e così le Calchere accidentali di volta in volta, che si costruissero, nè potrà alcuno, sia in questa Città, o nella Terra-

Vol. 12. N.º XXIII.

Z

Fab-

Fabbrica di Terraglia, Majolica, o Porcellana di qual si sia sorte senza esser prima munito di apposita Licenza del Dipartimento, che esprima di aver supplita la propria imposta in pena mancando, come sarà in apposita Notificazione espressamente dichiarato.

XXVIII. Accadendo di rinvenire nell'escavazioni Oro, ed Argento, si seguirà la medesima Legge, non dovendosi contribuire dagl' Investiti, se non che la Decima al Sovrano, come di ogn' altro Metallo, o Fossile.

XXIX. Chiunque però rinvenisse Oro, ed Argento (supplita la Decima) resta obbligato a portarne l'intero prodotto alla Regia Zecca per essere colà monetato; sicchè ogni Proprietario ne ritragga l'equivalente in Moneta, detratte le sole spese solite della Regia Zecca medesima.

XXX. In tutte le differenze, o civili questioni, che accadessero tra Compagni, Capi, o Lavoratori, sarà immediata cura dell'inspezionata Persona sul luogo, il procurarne la più sollecita composizione, rendendone sempre inteso il Vicario.

A questo poi rimetterà tutto il dettaglio della differenza per il medesimo effetto della sollecita composizione, se non riuscisse alla stessa verificarla, la quale in ogni caso procurerà anche il Deputato Dipartimento dic-

dietro gli esatti riscontri , che gli saranno prodotti , e secondo li principj di equità , e di convenienza .

XXXI. E' ben a sperarsi , che per l' una , e l' altra forma , potranno accomodarsi sollecitamente le differenze , che per avventura insorgessero , ma se alcuna , o per la sua maggiore importanza , o per l' insistenza de' questionanti , o per l' incerta pendenza della ragione , non potesse essere per tal forma definita , sarà in tal caso libero alle Parti il produrre le loro petizioni con le ragioni , e documenti in iscritto all' Imperial Regio Magistrato Camerale per quelle successive disposizioni , che esso riputerà convenienti , sicchè ogni differenza , o questione relativa a tale argomento sia sempre definita deliberativamente dall' Imperial Regio Magistrato Camerale medesimo , e non per altra forma .

XXXII. Mantenendo il detto Vicario un' esatto registro d' ogni deliberazione , ordine , o eventuale emergenza nell' argomento , per quanto concerne il proprio Distretto , si terrà in regolare diligente corrispondenza col Dipartimento Num. IV. all' argomento medesimo Deputato , sicchè coll' uniforme concorso delle direzioni , e de' principali mezzi , abbia esso a procedere con quell' ordinato sistema , che sempre più valga ad



assicurare l'interesse, e decoro dell' Augustissimo Sovrano, e della Nazione.

Venezia li 21. Gennaio 1799.

( *De Lottinger Presidente.*

( *Anzolo Zustinian 1.<sup>o</sup> Consigliere.*

( *Giuseppe Giovanelli Consigliere.*

( *Marc' Antonio Zustinian Consigliere.*

( *Alvise Querini Consigliere Deputato.*

( *Gasparo Lippomano Consigliere.*

Zuane Vincenti Foscarini  
Segr. Regio.

NO.

NOTIFICAZIONE

P E R L E

FORNACI, E CALCHERE.

L' IMPERIALE REGIO

MAGISTRATO CAMERALE .

**I**Nerentemente a molteplici ordini, prescrizioni , e proclami in più tempi emanati dalle competenti Autorità sotto il cessato Aristocratico Governo in proposito dell' Imposta per conto Decima, cui devono esser obbligati quelli, che fabbricano Fornaci per Porcellane, Terraglie Matoni, Pietre, Coppi, o altra qualunque, non meno, che Calchere di Calcina, si fa pubblicamente sapere essere risoluta volontà .

Che tutti quelli , che terranno Fornaci per Fabbrica di Porcellane, Terraglie Matoni, Pietre, Coppi, o altra qualunque manifattura, e cottura, niuna eccettuata, ed in qual si sia luogo posta, e così pure quelli, che tenessero Calchere di Calcina, e queste tanto stabili, che accidentali, debbano indiminutamente contribuire per ogni Buca, ed in ciascuna volta, che si dà il fuo-

fuoco la somma di Lire quattro piccole Venete.

Dovendo ciò essere eseguito prima di darsi il fuoco ad una Fornace, o Calchera stabile, o temporanea, non potrà alcuno prestarvisi, se prima non ne avrà ricevuta Licenza dal Dipartimento Num. IV. dell'Imperial Regio Magistrato Camerale per quanto a Venezia, e Dogado, o dalli rispettivi Vicarj per la Terra-Ferma, nella quale sia espresso il verificato pagamento medesimo.

Per tutte quelle Fornaci, o Calchere per altro di qualunque sorta, che avessero un regolare andamento, potranno li rispettivi Fabbricatori divenire a conveniente Accordo di un'annua fissa contribuzione, e questo per altro da proporsi da' rispettivi Vicarj al riferito Deputato Dipartimento Num. IV., e da esser poi presentato, ed approvato dall'Imperial Regio Magistrato Camerale.

Ciascun Fabbricatore di Fornaci, o Calchere, dovrà nel termine di al più due Mesi dalla pubblicazione della presente dare in nota le proprie Fabbriche, o ad esso Dipartimento, per quanto a Venezia, e Dogado, o alli rispettivi Vicarj per quelle, ch' esistono nella Terra-Ferma.

Sempre costante la vigile cura all'adempimento di questa risoluta prescrizione sarà immancabilmente soggetto qualunque man-  
can-

cante all'immediata pena di Duc. 25. V. P., ed in caso di recidiva alla perdita ancora di tutti li Minerali, e Calcine nelle Fabbriche stesse esistenti, da esser vendute al Pubblico Incanto; ed il ritrattone (supplito all'importar della Decima, e Spese, che fossero occorse) da esser dato per metà all'Accusatore, se vi fosse, ed il rimanente, o l'intero disposto in Elemosine dall'Imperial Regio Magistrato Camerale.

E la presente sarà stampata, pubblicata, e diffusa in questa Città, e Dogado, ed in tutte le Città, e Luoghi della Terra-Ferma per la sua inviolabile, ed esatta osservanza.

Venezia li 21. Gennaio 1799.

- ( *De Lottinger Presidente.*
- ( *Anzolo Zustinian 1.<sup>o</sup> Consigliier.*
- ( *Giuseppe Giovanelli Consigliier.*
- ( *Marc' Antonio Zustinian Consigliier.*
- ( *Alvise Querini Consigliier Deputato.*
- ( *Gasparo Lippomano Consigliier.*

Zuane Vincenti Foscarini  
Segr. Regio.

NO-

## NOTIFICAZIONE.

**R**iformati li Capitoli di disciplina per li Dazj Messetteria; Istrumenti, Testamenti, e Gramatici col Decreto 19. Dicembre decorso della Intend. Generale, fu con susseguente Decreto 26. Gennaio 1799. stabilito, che debbano li medesimi esser fatti noti a cadaun Nodaro, ed Offizio Civile per la loro esecuzione.

Richiama quindi questa Pro-Intendenza tutti li Nodari di questa Città, e Provincia a presentarsi dentro il più breve termine a quest'Offizio; dove, previa la relativa ricevuta, verrà a ciascheduno consegnata una Copia delli medesimi; avvertendo, che saranno rassegnati all'Intendenza Generale tutti li difettivi, e ciò perchè non abbia alcuno ad addurre pretesto d'ignoranza.

Vicenza 4. Febbraro 1799.

Dall'Intendenza Provinciale.

( Alessio Braghetta Pro-Intendente.

*Gio: Battista Gaetano Thiene Seg.*

AV.

A V V I S O.

**S**I notifica, che in virtù del Decreto della Regia Intendenza Generale delle Imperiali Finanze de' 12. Gennaro corrente, resta deliberata alla persona di Girolamo Fornasari qu. Carlo la triennale Affittanza del Dazio Ducato per Carro Fieno, tanto di questa Città, che suo Territorio, compreso Legnago, e Porto, intendendosi principiata col primo dell' andante Mese, e richiamandosi al suo primo vigore le Leggi emanate dal Proclama 15. Gennaro 1770., e dall' anteriore Polizza di Incanto 11. Marzo 1769. riguardante il Dazio suddetto.

Dalla Regia Intendenza suddetta Provinciale di Verona li 21. Gennaro 1799.

Il Regio Pro-Intendente.

( 186 )

*AL CAPO*

DEL TRIBUNALE

DI APPELLO DI . . . . .

*DELEGATO DI POLIZIA.*

**E**ssendosi dato in quest'oggi lo sfratto ..... la Delegazione di Polizia di questa Città ne rende inteso il Capo del Regio Tribunale di Appello di . . . . Delegato di Polizia per suo lume, e affinchè invigili, che la persona suddetta, di cui avrà qui sotto i connotati personali, non abbia a rimanere in codesta Provincia.

Verona dalla Regia Delegazione di Polizia li . . . . 1799.



**SEGUONO I CONNOTATI.**

Corporatura  
Fronte  
Occhi  
Ciglia  
Naso  
Bocca

Mento  
Colore  
Capelli  
Statura  
D'età d'anni  
Condizione

*GL'*

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVEDITORI DI SANITA'.

**L**E Leggi che vegliavano nel 1796. richiamate dal volere Sovrano al primitivo loro vigore, comandano che li Reverendi Parrochi, ed altri in esse nominati debbano entro determinati periodi far giungere a quest' Ufficio della Sanità le Note de' Nati, o Battezzati, o de' Morti nelle rispettive Giurisdizioni: ma una riflessibile negligenza manifestatasi in parecchi degl' incaricati specialmente del Territorio trasanda ora l' adempimento di questi comandi. Una tale disobbedienza, che portar può delle conseguenze funeste, e tiene sospesa insieme col progresso de' comandati Registri la compilazione ancora de' semestrali Dettagli de' Nati e Morti da rassegnarsi al R. Tribunale Supremo di Sanità, chiamerebbe pur sopra de' trasgressori l' uso di quelle pene, che sono prescritte dalle provide Leggi suddette. Aman- ti gl' Illustriss. Sigg. Proveditori alla Sanità infrascritti di poter evitare la necessità delle pene, ma zelanti del pari per l' adempimento esatto e sollecito delle ispezioni commesse alla vigilanza del loro Ufficio, trovano opportuno, ripromulgando nei seguenti

A a 2 di-



distinti Articoli le providenze anteriori relative a tale argomento, di dare ai trascuranti un nuovo titolo da rimproverare a se stessi il peso di quelle pene, dalle quali non andrà certamente immune da qui innanzi la loro negligenza.

I. Tutti li Reverendi Parrochi, ed ogni altra persona, a cui incombe in questa Città e nel Territorio l'obbligo di produrre le note de' Nati, e de' Morti, e che si trovano tuttora in difetto della produzione di molte o poche delle medesime relative al tempo fin ora passato, dovranno farle giunger tutte immediatamente a quest' Ufficio.

II. Passati quanto alla Città giorni dieci, e quanto al Territorio giorni venti dopo la pubblicazione del presente, saranno senza ulteriore ritardo spediti circolarmente Fanti dell' Ufficio a levare ad ognuno, che avesse trascurata la esecuzione del primo Articolo la pena di cinque Ducati dal grosso: ed essi mancanti soggiaceranno inoltre al peso delle spese e mercedi di detti Ministri, che non partiranno dalla Casa del mancante, se prima non sarà fatta la consegna delle note prescritte.

III. Le predette pene saranno rivolte a carico de' rispettivi Battari, ossieno Noncioli riguardo alle Parrocchie della Città, o de' rispettivi Massari o Consiglieri de' Comuni riguardo alle Parrocchie del Territorio,

rio, se il ritardo dell'arrivo di queste Note procedesse per colpa de' medesimi, che trascurassero l'obbligo loro imposto replicatamente con anteriori Proclami di prestarsi per farle giungere sollecite a questo Ufficio.

IV. Tutti li Parrochi, o con qualsivoglia altra denominazione amministratori di cure Parrocchiali in Verona; tutti li Superiori de' Corpi Regolari Religiosi di qualunque sesso, e li Cappellani degli Ospitali, e Luoghi Pii di questa Città in tutti li futuri casi di morte, che accaderanno giornalmente in Verona ne' limiti delle rispettive Parrocchie, Conventi, Ospitali, e Luoghi Pii, prima di lasciar dare alla sepoltura il cadavere (alla quale a tenore delle provide strettissime leggi, e sotto le pene in esse prescritte non potrà esser dato senza previa licenza a stampa di questo Ufficio di Sanità) dovranno farne giungere a questo Ufficio medesimo la fede, ossia denunzia della morte in una nota da loro firmata; nella quale dovrà essere individuato il nome e cognome del defonto, o defunta: quello del Padre caratterizzato col *quondam* se fosse premorto: quello del marito tanto vivo, quanto morto, se la persona defunta sarà donna maritata, o vedova: l'età: l'ora del giorno della morte: la qualità del male: il numero de' giorni della malattia: il Medico o Chirurgo che si fosse prestato alla cura: la  
cir-

circostanza *senza Medico*, se nessun Medico o Chirurgo l'avrà assistito: ed il luogo dove andrà sepolto: E l'obbligo di queste giornalieri note fatte pur con le stesse individuazioni incomberà ancora a' capi della Università del Ghetto in quanto a casi di morte che ivi accadono.

V. Le predette Note, o Denunzie giornalieri delle morti, che accaderanno in questa Città, dovranno essere accompagnate da altra Fede o Denunzia de' rispettivi Medici o Chirurghi, sotto la cura de' quali per malattie affette alle rispettive Professioni venissero a soccombere le persone: li quali Medici o Chirurghi in queste loro Fedi dovranno pure oltre il periodo della malattia specificare la qualità del male, di cui restò vittima l'ammalato.

VI. Li Noncioli, ossia Battari s'intenderanno obbligati, come lo sono, a raccogliere e produrre giornalmente, e senza indugio a questo Ufficio le dette Denunzie Parrocchiali, e Mediche per le morti, che avvengono nelle rispettive Parrocchie, al cui servizio si trovano destinati.

VII. Quanto alle morti, che accadono nel Territorio (salvo sempre il più stretto obbligo a Reverendi Parrochi &c. di far giungere per mezzo de' Massari o Consiglieri a questo Ufficio immediatamente dopo il caso seguito la denunzia dettagliata come nell'Arti-

ticolo IV. di ogni morte sollecita o repentina, non che di quelle de' Tisici; circa le quali restano pure incaricati i Medici assistenti alla cura di unirvi la loro fede) dovranno li rispettivi Parrochi, o con qualunque altro titolo Amministratori di cure Parrocchiali del Territorio, e li Superiori de' Conventi Religiosi in esso Territorio esistenti far prevenire a questo Ufficio medesimo di mese in mese le Polizze de' loro morti; per maniera che giunto il giorno 12. di un mese debbano esser giunte da ogni Terra, Villa, Castello, o qualunque altro luogo del Territorio le Polizze de' morti nel mese precedente; nelle quali Polizze oltre le individuazioni del giorno ed ora della morte, dovranno pure ad ogni nome essere aggiunte tutte le altre notizie nell' Articolo IV. prescritte per le note giornaliere de' morti della Città: e qualora nessun caso di morte non fosse nelle rispettive Ville avvenuto in tutto il corso del mese, dovrà speditarsi da' predetti incaricati una fede negativa, che testifichi non essere morto nessuno in quel mese nella propria Parrocchia.

VIII. Di mese in mese dovranno pure esser prodotte a questo Ufficio le Polizze o Note de' Nati tanto della Città, quanto del Territorio: per maniera che non dovranno mai esser passati di un mese li giorn: 8. riguardo alla Città, nè li 12. riguardo al Terri-

ritorio, che giunte non sieno le rispettive note de' Nati nel mese precorso: alle quali note s'intenderà già doversi sostituire le fedie negative per tutti que' mesi, ne' quali avvenuta non fosse la nascita di alcuno.

IX. Per adempimento del precedente articolo tutti li Reverendi Parrochi, o altri Amministratori di cure Parrocchiali tanto nella Città, quanto fuori di essa, ed in tutto il Territorio; ed il Reverendo Massaro della Ven. Collegiata di S. Elena, dovranno negli accennati mensuali periodi far giungere a questo Ufficio di Sanità le Note di tutti li Battezzati nella rispettiva Parrocchia, o Chiesa, esprimendo in esse note il nome del Battezzato, il nome e cognome del Padre, il giorno ed ora della nascita, ed il giorno pur del Battesimo: e dovrà pure il Fattore della S. Casa di Pietà mandare la mensual nota firmata da quel Reverendo Capellano di quelli, che saranno in esso Pio luogo battezzati di mese in mese: come sarà pure obbligo de' Capi della Università degli Ebrei il rassegnar mensualmente la nota di tutti li nati nel recinto del Ghetto con la individuazione del nome del Nato, del nome e cognome del Padre, del giorno ed ora della nascita, e del giorno della imposizione del nome.

X. Li rispettivi Battari, o Noncioli riguardo alle Parrocchie della Città, e li Mas-

sa-

sari o Consiglieri de' rispettivi Comuni riguardo alle Parrocchie del Territorio s'intenderanno obbligati a ricevere da' rispettivi Parrochi, e produrre in questa Cancelleria di Sanità, prima che passi il giorno 8. di ogni mese le mensuali note de' Nati in Città, e prima che passi il giorno 12. quelle de' Nati e Morti delle Ville del Territorio; le quali note dovranno essere formate in Polizze separate in due distinti fogli uno de' quali contenga le note de' Nati, e l'altro contenga quelle de' Morti.

XI. Se alcuno de' Noncioli, o Battari della Città, o de' Massari e Consiglieri del Territorio producendosi a' rispettivi Parrochi, Economi &c. per ricevere le preaccennate note da presentare in questa Cancelleria, troverà che non gli vengano consegnate, dovrà portarne a questo Ufficio l'avviso: come dovranno i Parrochi &c. farvi giungere la notizia del rifiuto, che loro venisse fatto da essi Noncioli, o da Massari e Consiglieri di ricever le note che avessero voluto loro consegnare per la debita presentanza.

XII. Passati che saranno in cadaun mese li predetti giorni 8. quanto alla Città, e 12. quanto alle Ville, e non adempita la produzione delle rispettive Note de' Nati e Morti del mese precedente, s'intenderanno incorsi ogni volta li negligenti nella pena

vol. 12. N.º XXV.

B b di

di Ducati cinque dal grosso ; per il lievo della quale , e per ricevere le mancanti Note si spediranno Fanti di questo Ufficio , le spese e mercedi de' quali resteranno pure a carico de' mancanti , presso le cui abitazioni resteranno essi Ministri , infinchè adempita sia la consegna di tutte le Note , di cui restassero in difetto ; alle quali pene andranno pure soggetti li Reverendi Parrochi , e gli altri incaricati della Città tutte le volte che saranno scoperti aver mancato di qualche Denunzia giornaliera di Morte accaduta ne' limiti delle rispettive Giurisdizioni .

XIII. Queste Pene si rivolgeranno a carico de' rispettivi Battari , o de' Massari e Consiglieri , se il ritardo dell' arrivo delle prescritte Note procedesse per colpa di lor negligenza , la quale sarà pure anche in altri modi severamente corretta .

XIV. Da queste pene nessun mancante andrà esente per pretesto di avere ne' debiti tempi trasmesse le note ordinate , quando non ne possa mostrare il documento mensile , che verrà a tal oggetto rilasciato dal rispettivo Ministro di questo Ufficio , comprovante l' adempimento prestato alle presenti disposizioni .

Il presente sarà stampato insieme con le Formole , a norma delle quali dovranno li Reverendi Parrochi formare le prescritte Note de' Nati , e de' Morti ; e sarà indi pubblica-

tato e diffuso per la Città e Provincia; rassegnato che sia al Regio Tribunal Supremo di Sanità per l'autorevole sua approvazione.

SEGUONO LE FORMOLE SUDETTE

*Polizza de' Nati , o Battezzati nella Parrocchia di S. . . . di Verona, ovvero, della Villa di . . . . del mese di . . . . dell' anno . . . .*

*Addi . . . . alle ore . . . . è nato ovvero nata N. N. figlio, ovvero figlia di N. N. e fu battezzato, ovvero battezzata li . . . .*

N. N. Parrocò.



*Polizza de' Morti nella Parrocchia di S. . . . della Villa di . . . . del mese di . . . . dell' anno . . . .*

*Addi . . . . è morto ovvero morta alle ore . . . . N. N. figlio ovvero figlia, ovvero moglie, ovvero vedova di N. N. ovvero del quondam N. N. di anni . . . . per male di . . . . dopo giorni . . . . di malattia medicato, ov-*

Bb 2 ve-



( 196 )

vero *medicata dal Sig. Dott. ovvero Chirurgo N. N. ovvero senza Medico.*

N. N. Parroco .

Verona dall' Ufficio di Sanità li 8. Gennaio 1799.

( Gio: March. Sagramoso Proveditor.

( Gio: Francesco March. Dionisi del Coll. de' Giudici Proveditor .

( Angelo Co: Lavagnoli Proveditor .

*Giovanfrancesco Bongiovanni Canc.*

Approvato dal Regio Tribunale Supremo di Sanità con le ossequiate sue Lettere  
21. Gennajo 1799.

Verona Addi 1. Febbraro 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

AV.

A V V I S O.

**V**erificata dall' Ufficio commissionato in Padova la liquidazione delle somministrazioni fatte alle Reg. Imp. Truppe dall'anno 1796. all'anno 1797., si fa noto ai Capi Comune, ed ai Particolari, che ne aveero presentate le Quietanze, di portarsi nelli giorni 11. 12. e 13. del corrente Mese di febbrajo al Reg. Imp. Ufficio Magazzinale in questa Città per ricevere le nuove liquidate Quietanze, e per firmare le corrispondenti relative Contro-quietanze, ovvero per riaverle quelle, che del numero delle presentate non sono state trovate liquidate.

Verona dalla Deputazione del Regio Ufficio Alloggi, e Sussistenze Militari il dì 2. febbrajo 1799.

( Girolamo Co: Lando Deputato .

( Gio: Battista Co: Campagna Deputato .

*Bartolommeo Merighi & Azzalini Canc.*

Adì 4. febbrajo 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

IL

IL REGIO SUPREMO  
TRIBUNALE DI SANITÀ  
DI VENEZIA.

FA INTENDERE, E SAPERE.

**C**He : Penetrato dall'importanza della salubrità delle Carni in generale, e particolarmente di quelle de' Vitelli, abusandosi di macellarne de' Nati di fresco, o con il tempo minore di un Mese, come viene proibito dalle Leggi vigenti nel 1796., inerendosi alla Terminazione del Magistrato alla Sanità a Stampa 1782. II. Gennaio, deviene a rinnovarne la proibizione nelle forme le più risolute, e sotto pene afflittive sì in questa Capitale, che nella Terra-Ferma, alli Beccari, Colonnj, e Proprietarj de' Vitelli d'ammazzare simili Animali, prima che abbiano il tempo almeno d'un Mese.

Ed acciocchè la presente Deliberazione riportar abbia sì nelle Città, che nelle Ville dello Stato la più scrupolosa osservanza, restano animati nell'esercizio delle proprie ispezioni gl'Uffizj tutti alla Sanità della Terra-Ferma a soppravvegliare anche sopra di questo interessante Articolo di pubblico bene,

ne, stabilindo la pena di Ducati 10. ad ogni Contraffacente, da raddoppiarsi ogni qual volta fosse recidivo, ed applicabile ai poveri della Contrada, e Villa rispettiva.

E sarà il presente stampato, pubblicato, e trasmesso con Circolari nella Terra-Ferma a regola de' sunnominati Uffizj di Sanità, e perchè sia nelle solite forme pubblicato nelle Chiese, ed affisso ad universale intelligenza.

Dal Regio Supremo Tribunale di Sanità  
di Venezia 11. Febbraro 1799.

*( Zampiero Grimani Consig. intimo att. Pres.*

*( Lunardo Dolfin Aggiunto .*

*( Marco Molin Aggiunto .*

*( Mattio Zambelli Aggiunto .*

*( Z. Domenico Almorò Tiepolo 2.<sup>o</sup> Aggiunto .*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

NO-

## NOTIFICAZIONE.

**D**Eliberato con Decreto 3. Febbraro corrente della Imperial Regia Intendenza Generale a Domino Francesco Gasparoni qu. Gasparo il Dazio Ducato per Carro Fieno di questa Città, e Provincia con condotta cominciata sin dal dì primo Gennaro decorso, rende nota questa Provinciale Intendenza tale deliberazione, onde venga il medesimo riconosciuto come Abboccatore del Dazio suddetto.

Dovranno quindi tutti quelli di questa Città, e Territorio, che debbono soggiacere al pagamento di detto Dazio passar d'intelligenza collo stesso; eccitando in pari tempo li medesimi a pagar quanto importa il Caratto di esso Dazio loro spettante dal dì dell'Accordo riportato da questa Pro-Intendenza, a tutto 31. Dicembre 1798. nelle mani del Cassiere, e ciò dentro il termine di giorni sei dal dì della pubblicazione della presente, altrimenti spirato esso termine sarà contro gli stessi proceduto colle competenti esecuzioni in forma di Camera.

Vicenza 11. Febbraro 1799.

Dalla Intendenza Provinciale.

( Alessio Braghetta Pro-Intendente.

*Tbiene Segr.*

NOTIFICAZIONE

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

**R**ilevandosi derivare sensibile pregiudizio al sistema con grave dispendio istituito per traccia, e sicurezza della Navigazione consistente negli occorrenti Pali stabiliti in figura di Mede, Briccole, Gruppi, e Fari sparsi in Laguna, e nei Canali navigabili della medesima per li derubamenti, e per il modo con cui praticato viene dalli Bastimenti, e Barche, che transitano, e da quelli che stazionano nelle Contumacie nel legarsi, o gegomarsi, è perciò, che questa Nobile Congregazione Delegata deviene alla determinazione di far pubblicamente noto, che non vi debba essere chi che sia, che ardisca di spiantare, ed asportare alcuno di tutti gl' indicati Pali, e che niuna Persona sia Padron, o Famiglio di Bastimento, o Barca possa legarsi, o gegomarsi in modo alcuno, nè sotto qualunque pretesto alli Pali dispersi nelli Canali di Navigazione inserienti al solo oggetto di tracciare li medesimi, onde non restino smossi, e non si disperdino con Pubblico disservizio, e spesa

vol. 12. N.º XXVI. Cc mag-

maggiore, proibendo ciò in pena di Ducati uno per ogni Palo da esser levata a cadaun Trasgressore, che ardirà contravvenire a quanto viene con la presente ordinato, oltre a quelle altre pene *etiam* afflittive, che saranno trovate convenienti alla qualità della trasgressione.

E siccome poi nei Pubblici Canali di Spignon, Fisolo, Malamocco, Povegia, Orfano, e di S. Marco vi si mantengono nei siti più opportuni dispersi qua, e là, varj Gruppi, e Fari affinchè servir debbano per potersi legare li Bastimenti in caso che occorra loro per sicurezza, e volendo anche su ciò provisto al disordine, che ne deriva per il modo con cui viene praticata l'operazione del legarsi, si fa intendere, e sapere a chiunque, e niuno eccettuato, che volendo servirsene di tali Gruppi, e Fari all'indicato uso del legarsi, possano farlo, ma dovendo gettare il Cao alle Basi delli Gruppi, e Fari, e non alle Teste, onde togliere il maleffetto, che non restino smossi, e spiantati in pena di Duc. 25., ed altre afflittive a chiunque contravvenisse, o ardisse di contr'operare a questa provvidenza, che viene stabilita per sola vista di Regia economia, e di buon servizio Pubblico sia Padron di Barca, o Naviglio, od altra Persona da quello dipendente, per il quale s'intenderà sempre responsabile in ogni caso il Padron suddetto come anche per  
li

li Segnali, ed altri Pali come si è detto di sopra.

Sarà tenuto aperto Processo d'Inquisizione nel Dipartimento alle Acque di questa nobile Congregazione Delegata contro qualunque, che osasse di essere trasgressore, e restano incaricati il Capitano, e Fanti del Dipartimento stesso d'invigilare, e di riferire al caso che scoprissero qualche contraffazione alli quali come a qualunque altro, che ne darà veridica riferita, resta accordato il beneficio della metà delle pene.

E la presente Notificazione dovrà essere stampata, pubblicata, e trasmessa per tutti li Luoghi del Distretto, come pure intimata alli Capi di Piazza de' Mercanti, ed altri ove occorresse, onde sia ad ognuno palese per la sua inviolabile osservanza.

Dalla Congregazione Delegata di Venezia  
li 29. Gennaio 1799.

( *Piero Zusto* Prefetto.

( *Alvise Contarini* 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato.

( *Filippo Grimani* Deputato.

( *Niccolò Erizzo* 2.<sup>o</sup> Deputato.

( *Girolamo Querini* Deputato.

**Pietro Vincenti Foscari** Segr.

Cc 2      NOI



T O M M A S O L I B E R O

BARONE DE BRADY ec.

*Comandante dell' Insigne Ordine Militare di Maria Teresa, Generale di Battaglia al Servizio di Sua Maestà Imp. Reg. App., e per la lodata Maestà Sua, Comandante Generale Civile, e Militare dell' Albania Austriaca, e sue dipendenze ec. ec.*

**N**EL giorno primo Agosto 1797. la Provincia delle Bocche di Cattaro fu accolta sotto il glorioso Dominio di Sua Maestà Imperiale, e Reale Apostolica.

Questa epoca avventurata, e rigeneratrice ricorderà sempre la spontaneità della sua dedizione, e la Clemenza dell' Augusto Sovrano ch' esaudì li di lei voti.

Nientè di più giusto, e di più analogo al carattere leale di questa brava Nazione, ch' eternare la memoria di questo giornò felice con un solenne rendimento di grazie al Supremo datore d' ogni bene.

Questo Generale Comando ordina pertanto, che siano chiuse tutte le Botteghe nella mattina primo Agosto, e che a seconda dei

co-

comuni desiderj sia ne' tempi avvenire consacrato questo giorno in tutte le Città, Comunità, Comuni, e Ville della Provincia alla Riconoscenza, ed all' Esultanza.

Cattaro 31. Luglio 1798.

TOMMASO B. BRADY G. C.



*EGREGGIO, E MAGNIFICO SIGNORE.*

**A**pprofitando del tempo delle Ferie ho rissolto di portarmi in Castel Nuovo per conciliare colla buon'aria di quel luoco il ristabilimento della mia debilitata salute.

Parto tranquillo restando molto bene affidato il Civile interiore Governo di questa Città, Comunità, ed altri luochi da essa dipendenti alla Saviezza, e Maturità di V. S. Illustriss., sicuro, che col solito benemerito Zelo che la distingue Ella veglierà attento al buon'ordine, ed alla quiete d'ogni abitante di questa Giurisdizione, risolvendo li piccioli affari che accadessero alla giornata a comune soddisfazione.

Il Ces. Reg. Comandante Militare Rukavina ha già gli ordini relativi per corrispondere alle di lei ricerche l'ajuto ch' Ella fosse

se

se per ricercargli, e se accadessero poi cose tali che meritassero la mia conoscenza, la invito a comunicarmele col mezzo di sue pregiate Lettere.

Le riconfermo intanto la mia particolare estimazione.

Cattaro 4. Agosto 1798.

*Egrégio e Magnifico Sig. Co: Enrico Bregorina  
V. Presidente in Cattaro.*

TOMMASO B. BRABY G. C.



## C I R C O L A R E

*Alla Città di Cattaro, Presidenza di Castel Nuovo Superiorità Locale di Budua, Capitán del Contado Comunità di Pastrovicchio, Zuppa, Dobrota, Perzagno, Stolivo, Perasto, Risano, e Topla.*

**L**A Scienza, e la Morale sono li Titoli, che conducono gli uomini all' esercizio dei pubblici Carichi, e senza differenza di Rito, e distinzione di Nascita li fanno giungere ai Posti più elevati.

Necessaria a questo Generale Comando la  
co-

cognizione di simili Persone per poter di esse far uso all'occorrenza pel servizio del Sovrano, e della Patria, e per premiare il loro merito si rivoglie al di Lei Zelo per aver la lista nominale di tutti quegl'Individui, che potessero esser impiegati in qualunque pubblico Uffizio colla marcazione a cadauno delle condizioni, che possiedono sì nel Diritto, che nel Commercio, come in qualunque altro-scientifico Ramo, per la qual cosa s'acchiude un esemplare, nel quale saranno nominati li rispettivi individui, e marcate tutte le particolarità, che occorrono sapersi.

Attenderà questo Generale Comando nel termine di quattordici giorni le relative informazioni, che spera esatte, e precise a regola dell'ulteriori sue determinazioni.

Cattaro 7. Agosto 1798.

**TOMMASO B. BRADY G. C.**

**NOI**

T O M M A S O L I B E R O

BARONE DE BRADY ec.

*Cavaliere dell' Insigne Ordine Militare di Maria Teresa, Generale di Battaglia al Servizio di Sua Maestà Imp. Reg. App., e per la lodata Maestà Sua Comandante Generale Civile, e Militare dell' Albania Austriaca, e sue dipendenze ec. ec.*

**L**I Passaporti furono instituiti in questa Provincia per riconoscere le Persone, che costituiscono gl' Equipaggi dei Bastimenti, e li Passaggeri al duplice salutare oggetto d' impedire l' evasione di quelli che per deludere gl' effetti di Giustizia volessero sottrarsi dalle sue perquisizioni, e d' avere la conoscenza di quegli' altri che staccandosi dalle Bocche senza legittima causa potrebbero andar vagando per Esteri Stati con pregiudizio della buona fama di questa leale Commercianta Nazione.

Ma quest' utile stabilimento soggiace al presente a molti abusi, dei quali le perniciose conseguenze chiamando la vigilanza di que-

questo Generale Comando a ponere li dovuti ripari danno giusto appoggio per fissare le necessarie discipline sì per quelli individui, che dovessero partire da questa Provincia, come per qualunque Forastiero, che in essa volesse introdursi.

Sono quindi invitati li Comandanti delle Piazze le Superiorità locali, gl' Uffizj di Sanità, li Capitanj, e Patroni dei Bastimenti, ed ogn'altra Pubblica, e Privata Persona ad eseguire, e far che restino adempite le infrascritte provvidenze.

I. Non potrà alcuno staccarsi da queste Bocche sia egli Marinaro, o Passaggere tanto per li viaggi di Mare, quanto per quelli di Terra senza il legale consueto Passaporto di questa Secretaria.

II. Non sarà rilasciato dalla Secretaria medesima lo stesso Passaporto non solo per gli Equipaggi dei Bastimenti, ma neppure per li Passageri senza il corrispondente giurato Certificato delli Capi delle rispettive Superiorità locali, Comunità, e Comuni, da dove fossero, o partissero essi Bastimenti, autorizzando per ora, e fino a nuove disposizioni per gl' Abitanti di Cattaro il Procuratore anziano del Popolo a rilasciare l'occorrente Attestato.

III. Essi Certificati dovranno indicare il Nome, Cognome, Età, Patria, sì delli Marinarj, che delli Passageri, nè potranno es-

sere rilasciati senza la conoscenza individuale delle Persone.

IV. Li Passaggeri, che si staccassero da queste Bocche, e che non fossero riconosciuti dalli Capi delle rispettive Superiorità locali, da dove partissero, dovranno personalmente prodursi a questo Generale Comando per poter esser munite del necessario Passaporto.

V. Li Capitanj, e Patroni delli Bastimenti non potranno ricevere alcuna persona diversa dal Nome, Cognome, e qualificazione posta nel Passaporto per qualunque causa, mentre si considerano responsabili d'ogni alterazione.

VI. Gli Uffizj di Sanità saranno tenuti a conservare nelle Fedi, che rilasceranno, li Nomi, e Cognomi dichiariti nei Passaporti, onde dal confronto di questi con quelle risulti in ogni tempo la loro uniformità.

VII. Oltre il premesso Certificato voluto dal Capitolo secondo, dovranno li Capitanj, e Patroni dei Bastimenti non appartenenti a questa Provincia, ed in essa per qualunque causa giunti da Estranei luoghi, avere un viglietto dell'Uffizio di Sanità dove esistesse depositata la loro Fede coll'indicazione del Nome, e Cognome dei loro Marinari per riconoscere se ad essi sieno corrispondenti li nomi posti nelli Certificati.

VIII. Qualunque cambiamento, che li  
sud-

suddetti Capitanj, e Patroni de' Bastimenti volessero fare nel loro Equipaggio al momento della loro partenza dovrà essere individuato nello stesso Certificato colla spiegazione della di lui causa, nè potranno essi Capitanj, e Patroni de' Bastimenti sostituire ad uno, o più Marinari, o che rimanesse nella Provincia, o che si fossero licenziati, altre Persone senza le suindicate cautele.

IX. Saranno esclusi dall' osservanza del VII. Capitolo que' Capitanj, e Patroni sì Sudditi, che Esteri, che approdassero colli loro Bastimenti di passaggio alle Bocche per provvigionarsi, o per stravaganza dei tempi, nei quali casi basterà che si producano al Comandante del Porto Rose per dare in nota l' equipaggio, derivazione, e causa del loro approdo, non potendo per altro staccarsi alcuno dal loro bordo senza una qualche scorta del Comandante medesimo, onde non abbiano ad accadere clandestini sbarchi, ed introduzioni. All' effetto di riconoscere, che nessuno possa nè sbarcarsi, nè partire in contravvenzione agli emanati provvedimenti, il Comandante sudetto dovrà tanto all' accesso, che al distacco de' prenominati Legni rivedere gli Equipaggi, e Passaggeri personalmente.

X. Qualunque Forestiere, che arrivasse in Provincia con Bastimenti sì Sudditi, che



Esteri di qualunque condizione, Stato, e Carattere egli sia per rimanervi, o temporaneamente, o di permanenza dovrà tosto rassegnarsi a questo Generale Comando colli suoi Passaporti per quelle disposizioni, che fossero credute adattate alla persona, ed alla circostanza. All'arrivo d'essi Bastimenti al Porto Rose saranno fatti consapevoli li rispettivi Capitanj, e Patroni del presente ordine per la sua esatta esecuzione.

XI. Sarà obbligo d'ogni Proprietario di Casa, e Locandiere, dove qualunque Forestiere giungesse ad abitare, di dare tosto in nota il di lui Nome, Cognome, Età, Patria, e Professione alla naturale sua Superiorità, dalla quale la nota medesima dovrà essere scortata a questo Generale Comando.

XII. Li Comandanti delle Piazze, e li Capi delle Comunità, e Comuni invigileranno sull'arrivo; ed intrusione in Provincia di qualunque Forestiere, e saranno tenuti far eseguire il decimo Capitolo sotto la più grave loro responsabilità.

XIII. Dall'obbligo delli prescritti Passaporti saranno esentati gl'abitanti di Budua, e li Comunisti di Pastrovicchio per la loro distanza, ma viene però incaricato quell'Ufficio di Sanità a dover di Mese in Mese far avere a questo Generale Comando la nota delli Bastimenti, che fossero partiti colli loro Equipaggi, e di quelli che ivi fossero arrivati.

XIV.

XIV. S'intenderà ad esso Ufficio risolutamente vietato senza il debito permesso di questo Generale Comando il rilascio di qualunque Fede, dove col carattere di Marina-ro, o di Passaggere fossero compresi Individui non addetti ad essa Città di Budua, suo Contado, alli tre Comuni di Pobori, Braichi, e Maine, ed alla Comunità di Pastrovicchio, per li quali egualmente dovranno aver luogo li prescritti Certificati delli rispettivi Capi, e Superiorità per poter essere muniti del fissato Passaporto, e delle necessarie Fedi.

Viene ordinato l'esatto adempimento delli sopradetti Capitoli sotto pena delli più severi castighi al caso della loro trasgressione.

Castel Novo 18. Agosto 1798.

TOMMASO B. BRADY G. C.

NOI

## T O M M A S O L I B E R O

BARONE DE BRADY ec.

*Comandante dell' Insigne Ordine Militare di Maria Teresa, Generale di Battaglia al Servizio di Sua Maestà Imp. Reg. App., e per la lodata Maestà Sua, Comandante Generale Civile, e Militare dell' Albania Austriaca, e sue dipendenze ec. ec.*

**P** Er facilitare al Commercio li mezzi di mantenere la naturale sua buona fede, e rendere legali i Contratti, che vengono fiduciarmente stabiliti, ritrova questo Generale Comando necessario, a somiglianza delle altre Piazze Commercianti dello Stato, istituire anche nella Città di Cattaro l'ufficio importante di Sensale.

Nel rendere pubblicamente nota questa determinazione fa sapere, che le Persone delli Giuseppe Angeli Radovani, e Vincenzo Nicolich di conosciuta buona fama, e capacità furono elette, e destinate al sudetto ufficio in questa Piazza, delle quali l'intervento, e firma nei Contratti all'ingrosso, che fossero sì vocalmente, che in scritto

to stipulati s' intenderà sotto la protezione delle Leggi.

Ogni arbitrio, o discapito, che potesse accadere per mancanza del concorso di così essenziali figure, caderà a peso dei Contraenti, e saranno essi responsabili alle competenti Autorità, di qualunque disordine.

Castel Nuovo 31. Agosto 1798.

TOMMASO B. BRADY G. C.



N O I

T O M M A S O L I B E R O

BARONE DE BRADY ec.

*Comandante dell' Insigne Ordine Militare di Maria Teresa, Generale di Battaglia al Servizio di Sua Maestà Imp. Reg. App., e per la lodata Maestà Sua, Comandante Generale Civile, e Militare dell' Albania Austriaca, e sue dipendenze ec. ec.*

**G**Rave è l'abuso, che le Carte Serviane, delle quali innanzi qualunque costituita Autorità si vuole fare uso, siano tradotte da per-

persone che non hanno alcun titolo legittimo, e che mancano ancora della necessaria capacità.

Richiamando alla sua osservanza le antiche discipline, fa questo Generale Comando pubblicamente intendere, e sapere, che le traduzioni d'ogni, e qualunque Carta Serviana dovranno essere fatte dalli Pubblici Interpreti della Provincia, di cui la firma dovrà costruire la loro legittimità, mentre altrimenti ogni diversa traduzione sarà considerata di niun vigore, nè potrà essere ricevuta in alcun Ufficio, o dinnanzi alcuna Superiorità.

Il presente sarà tradotto, e diffuso ad universale intelligenza.

Castel Nuovo primo Settembre 1798.

TOMMASO B. BRADY G. C.

NOI

## T O M M A S O L I B E R O

BARONE DE BRADY ec.

*Comandante dell' Insigne Ordine Militare di Maria Teresa, Generale di Battaglia al Servizio di Sua Maestà Imp. Reg. App., e per la lodata Maestà Sua, Comandante Generale Civile, e Militare dell' Albania Austriaca, e sue dipendenze ec. ec.*

**L**A questione insorta nel Territorio di Castel Nuovo fra li Conti Burovich, e la fraterna Lazzovich, e le altre prodotte istanze sulla materia medesima hanno somministrato motivo a questo Generale Comando di rilevare il grave disordine introdotti in questa Provincia per la negligenza dei Possessori de' Terreni confinanti a Torrenti, li quali trascurando li necessarij ripari alla loro confinazione, fanno succedere le allagazioni, e la rovina dei sottoposti, e laterali Campi.

Essendo necessario rimuovere li mali, che dalla trascuranza dei relativi provvedimenti derivano, fa questo Generale Comando pubblicamente sapere, che tutti quelli che con-

vol. 12. N.º XXVIII. E e fina-

finano a qualche Torrente, debbano per tutta l'estesa del loro confine presidiare le loro sponde con Muri, o solide Masiere ove fossero necessarie, e sgombrare l'Alveo da ogni impedimento, perchè l'Acqua possa scorrere fino al Mare, senza che porti l'inondazione sulli Terreni vicini.

Sarà pertanto dovere di tutti li Proprietari di Terre, che confinano ai Torrenti, di sgombrare in cadaun Anno, entro il mese di Settembre l'Alveo per tutto il loro Confine dalli Sassi, e Macigni che fossero discesi dalle parti superiori, e dalle limosità, che impedissero il libero corso delle Acque, o le traviassero, sotto pena di essere considerati responsabili d'ogni danno che fosse per derivarne.

A tal salutare oggetto sono incaricati li Capi delle Comunità, Comuni, e Ville della Provincia, ad invigilare all'osservanza del presente provvedimento, a rassegnare alle competenti Superiori Autorità ogni mancanza, e li disordini, che accadessero, per gl'opportuni ripari.

Castel Nuovo 2. Settembre 1798.

TOMMASO B. BRADY G. C.

IL





che vaglia ad impedire simili scandali , e sconcerti .

Ordina quindi , e comanda risolutamente , che chiunque per l'avvenire oserà di aburre qualche Giovane nubile dalla Casa propria , e de' Parenti venga immediatamente arrestato per essere in conseguenza soggetto a que' castighi , che gli saranno dalla Giustizia destinati , senza lusinga , che giovar gli possa per iscusà nè il consentimento dell'abdotta , nè l'oggetto de' Sponsali , che non devono colla colpa iniziarsi .

S'ingiunge pertanto , relativamente al Territorio , alli Sindici , Governatori , e Degani de' rispettivi Comuni di attentamente sopra ciò invigilare , e di procurare in simili casi l'immediato fermo de' delinquenti , che verranno tradotti in queste Carceri di Vicenza ; e qualora si sottraessero alle loro ricerche , ne porteranno con ogni sollecitudine la riferita a quest'Offizio della Regia Delegazione di Pulizia , avvertendo di non mancare , altrimenti saranno egliino stessi rigorosamente puniti .

Il presente sarà stampato , pubblicato , e diffuso per tutti i Luoghi soggetti a questa Provincia , acciò ne segua anche la pubblicazione *inter Missarum Solemnia* per mezzo de' Reverendi Parrochi , al di cui zelo altresì resta particolarmente raccomandato un

og-

oggetto sì geloso, e interessante li sacri riguardi della Religione.


Vicenza 13. Febbraro 1799. Dalla Regia Delegazione di Pulizia.

Approvato dalla Regia Generale Direzione di Pulizia di Venezia.

( Gio: Battista Cisotti Regio Delegato di Pulizia.

*Francesco Panizzoni Segr.*

Addi 14. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' Luoghi soliti, premesso ec., molti presenti ec.



## NOTIFICAZIONE.

**D**Ovendosi in esecuzione del Decreto 7. Febbraro corrente della Imperial Regia Intendenza Generale delle Finanze mettere al Pubblico Incanto li cinque infrascritti Pestri, con riserva delle Polizze segrete in mano della Intendenza Generale medesima entro giorni quindici per le deliberazioni, che verranno fatte col mezzo degli stessi Incan-

canti; però si fa intendere, e pubblicamente sapere, che restano destinati li giorni 19. 21. 26. del corrente Mese di Febbraro, ne' quali all' Offizio di questa Provinciale Intendenza saranno praticati gl' Incanti medesimi a tenor delle Polizze a stampa, e saranno ricevute le Offerte stesse sì in iscritto, come in voce, e con Polizze segrete.

*Seguono li Pestrini:*

Calvene	Roveredo Basso
Lugo	Gresole.
Torre Belvicino	

Vicenza 13. Febbraro 1799.

Dalla Intendenza Provinciale.

*Vid. Niccolò Bissaro Avv. Fisc.*

*( Alessio Braghetta Pro-Intendente.*

*Vid. Angelo Dott. Tomasoni Proc. Fisc.*

*Thiene Segr.*

IL

IL REGIO  
TRIBUNALE DI APPELLO  
DI VERONA.

A tutte le Prime Istanze Civili e Criminali  
del Veronese .

**E'** *Pervenuto a questo Regio Tribunale di Appello il Venerato Decreto del Regio Cesareo Tribunale Revisorio segnato 31. Dicembre 1798. dell'infrascritto tenore .*

al N. 1421

815

Venezia 31. Dicembre 1798.

Essendosi dovuto rilevare con dispiacere, che in vista degli ordini dati alle Guardie della Regia Intendenza Generale delle Finanze, di usare nell'esercizio delle loro incombenze la massima moderazione vada crescendo la temerità dei contrabbandieri, i quali prevalendosi della debole opposizione, che si fa da dette Guardie, commettono sempre più significanti contravvenzioni a danno del Regio Errario; ed essendo necessario di procurare di raffrenare l'arditezza dei contrabbandieri, e d'impedire le successive contravvenzioni, castigando a norma dei vigenti ordini li contraventori, il Governo  
per-

pertantò crede opportuno di commettere al Regio Tribunal d'Appello di Verona perchè commetti a tutti i Giudici Criminali della sua Giurisdizione, che venendo fatte delle istanze per parte delle rispettive Giurisdizioni dipendentemente da contravvenzioni scoperte alle Leggi di Finanze, o dall'arresto degli stessi contravventori siano solleciti di formare gli opportuni processi, passando a castigarli a misura dei delitti colle giuste viste di economia per la Regia Finanza, e di buon ordine nelle amministrazioni.

Per ordine del Sig. Principe Comand. Gener.  
Pellegrini R. Commissario.

*Patroni Reg. Segr.*

Al Regio Tribunal d'Appello di Verona.

*Lo trasmette a tutti i Giudici tanto Civili, che Criminali per loro norma e direzione nei casi contingibili incaricandoli di farlo registrare negli atti del di loro Ufficio, e di accusarne la riceonta per li coerenti registri in questa Segretaria.*

Dal Regio Tribunale d'Appello di Verona li 5. Gennaro 1799.

IL

IL REGIO  
TRIBUNALE DI APPELLO  
DI VERONA

A tutte le Prime Istanze .

**E'** *Pervenuto 'a questo Regio Tribunale di Appello il Venerato Decreto del 2. Gennajo corrente del Regio Cesareo Tribunale Revisorio dell' infrascritto tenore .*

al N. 1087

3145

2. Gennajo 1799.

Sopra il dubbio di cotesto Giudice di Prima Istanza all' Ufficio Ariete replicatamente, e per occasione di una particolare vertenza tra Francesco Recchia parte appellante da una, e gli Eredi del qu. Santo Biondan dall'altra, a codesto R. Tribunale d' Appello proposto, e da esso comunicato al Regio Tribunal Revisorio colle di lui Consultate 27. Settembre, e 17. Dicembre pross. pass. pel relativo rischiarimento, se nelle cause agitatesi nel passato sistema, e nelle quali si dava luogo anche a capitolare per decidersi in grado di Appellazione, possa in oggi admettersi un tal metodo, esso Revi-

vol. 12. N.º XXIX. Ff so-

sorio pronuncia negativamente la propria decisione per li seguenti motivi. Perchè a senso della Regia Organizzazione non può in grado di Appellazione alterarsi lo stato della quistione, come è stato proposto in grado di Prima Istanza; e perchè ne risulterebbe il disordine di dover ripigliarsi le Sentenze in contumacia di Prima Istanza, aprendosi l'adito a dedurre ragioni, e capitoli non dedotti in Prima Istanza.

Dietro questa norma generale avrà codesto Giudice di Prima Istanza all'Ufficio Ariete a dirigersi tanto rapporto l'accennata Causa Recchia, ed Eredi Biondan, quanto in altre che si trovassero in simili circostanze.

Data dal Regio Tribunal Revisorio

*( Angelo Maria Priuli Presidente. )*

Gio: Andrea Fontana Segr.

Al Regio Tribunale d'Appello di Verona.

*Lo trasmette a tutti i Giudici di Prima Istanza per loro norma e direzione, e perchè venga custodito negli Atti del di loro Ufficio e della ricevuta ne daranno sollecito riscontro per li coeventi registri in questa Segretaria.*

Dal Regio Tribunale d'Appello di Verona li 5. Gennaio 1799.

IL

IL REGIO  
TRIBUNALE DI APPELLO  
DI VERONA

A tutte le Prime Istanze Civili del Veronese.

**T** Rasmesso dal Regio Tribunale Revisorio un suo Venerato Decreto 30. Gennajo ultimamente passato a questo Regio Tribunale d' Appello per essere diffuso a tutte le Prime Istanze Civili di questo Distretto per loro lume, e direzione, del seguente tenore.

Addi 30. Gennajo 1799.

Crede necessario il Regio Tribunale Revisorio di render noto a codesto Regio Tribunale d' Appello che per il tenore del Decreto dell' Imperiale Regio Governo Generale 10. Gennaro cadente, anche le sentenze pronunciate dai Giudici delegati, qualora risulti, che sieno nulle; e manifestamente ingiuste debbono esse pure esser soggette alla disposizione dell' Articolo 49. del Proclama 31. Marzo 1798. Sarà perciò sua cura di comunicare la conoscenza di una tal decisione a tutti i Tribunali inferiori ad esso

Ff 2 su-



subordinati a loro lume, e direzione per li casi che venisse loro con ispeciali Decreti dell'Imperiale Regio Governo Generale delegata la decisione anche definitiva di una qualche controversia.

Data dal Regio Tribunal Revisorio

( *Angelo Maria Priuli* Presidente.

Gios. Andrea Fontana Segretario.

Al Regio Tribunal d'Appello di Verona.

*Li rimette a tutti i Giudici Civili di Prima Istanza incaricandogli di farlo registrare negli Atti del di loro Ufficio, e di accusarne sollecitamente la ricevuta per gli occorrenti registri.*

Dal Regio Tribunale d'Appello di Verona li 7. Febbraro 1799.



MOLTO REVER. SIGNORE.

**L**A conoscenza delle Case, nelle quali s'attrovano presentemente in alloggio li Militari, è indispensabile alla Deputazioni Nostra, onde non dar loro un indebito aggravio nell'incertezza in cui è, attesi li seguiti cambia-

biamenti, di quelle che ora sieno occupate: Per avere un lume sì necessario si rivoglie la Deputazione alla Signoria Vostra Molto Rever., ricercandola a formare, e produrre nel più breve spazio di tempo possibile una Nota delle sole Case, comprese nella di lei Parrochia, nelle quali esistono Militari alloggiati, specificando il numero del Rione, quello della Casa, ed il numero pure degli Ufficiali, Soldati, e Cavalli, che vi sono stanziati. Piena di fiducia la Deputazione, che il di lei zelo sarà per corrispondere perfettamente alle giuste di lei viste, crede inutile ogni maggiore eccitamento, ed ha il contento di protestarle la sua verace estimazione.

Verona dalla Deputazione del Regio Ufficio Alloggi, e Sussistenze Militari il dì . . . . 1799.

- ( Girolamo Co: Lando Deputato.
- ( Marcantonio Co: Miniscalchi Deputato.
- ( Gio: Battista Co: Campagna Deputato.
- ( Carlo Franchini Deputato.

L I P R E S I D E N T I

*Del Consorzio Dugal Masera.*

**A**Utorizzati col Decreto della Regia Commission Camerale 26. Giugno prossimo passato di continuare l'esazione del Campatico imposto colla Terminazione 27. Maggio 1791. approvata li 3. Ottobre 1792., fanno perciò avvisato cadaun debitore residuo al Consorzio medesimo, di dover nel prossimo termine di giorni quindici, dal giorno della pubblicazione del presente nelle rispettive Ville, e nel termine di giorni dieci dal giorno delle intimazioni: a cadaun debitore stanziato in Città, pagare in mano dell'attual Cassiere del Consorzio suddetto il loro rispettivo debito per Campatici decorsi; altrimenti contro cadaun renitente saranno irremissibilmente praticate le esecuzioni comandate colla Terminazione suddetta, e senza altro avviso. Che tanto ec.

Dat. in Verona il giorno . . . . 1799.

( Li Presidenti del Consorzio.

LI

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale della Città  
di Verona.*

**P**Roibita con li due ossequiati Proclami 20. Aprile e 6. Giugno prossimi decorsi del Comando Generale sino a nuovo ordine l'estrazione da questa Provincia del Frumento, Segala, Avena, ed Orzo per tradurli all'estero, e nelle Provincie limitrofe della Germania, onde assicurare la sussistenza di questi abitanti, e provvedere ai bisogni dell'Imperiale Regia Armata si rimarca la necessità di ravnivare quelle discipline, che in altri tempi furono adattate al Mercato franco, solito tenersi in questa Piazza della Brà, tendente non solo ad ottenere gli ottimi effetti nella sua istituzione contemplati a togliere gli arbitri, e defraudi, che fossero stati introdotti. ma anche ad assicurare sempre più l'esatto adempimento delle suddette provide ossequiate Prescrizioni. E perciò viene col presente ordinato.

*Primo.* Che tutto il Grano, che sarà condotto tutti li giorni in questa Città, che non sia di ragione o di particolari, o per compreda ad uso, e consumo delle loro fami-

miglie, oppure, che comprato fosse da Pistori, o Farinati per ismercio delle loro Botteghe, debba tutto, e senza traviamento esser condotto sopra detto Mercato, e non mai per qual si sia escogitabile causa altrove, in pena della perdita del grano, e degli animali, ed altro ad arbitrio.

*Secondo.* A fine d'impedir le incette, e le collusioni, non potranno nè Molinari, nè Sensali, nè altre persone accostarsi al Mercato stesso, nè alli Sacchi, nè alli Portadori sotto qual si sia pretesto, o colore per comprar o contrattar Grani nè per se, nè per altri, nè andar incontro in Città e fuori a Portadori o a Carri, che conducessero Grani al Mercato, in pena scoperti o accusati rei, della perdita del grano, di Ducati cinquanta, e di esser processati criminalmente, e ad arbitrio.

*Terzo.* Non dovrà lo Spettabile Deputato dell' Officio Biade di questa Città, nè altro Deputato per li Mercati del Territorio, rilasciar mandati di licenza per trasporto de' Grani di qualunque genere, se il Compratore, o Conduttore non sarà munito di giurata fede del Reverendo Parroco, che detto Grano sia per consumarsi al bisogno de' particolari, od a smerciarsi nelle Botteghe di quel Paese, ove sarà concesso esser condotto. Dovranno pure li Deputati tener esatto registro della quantità, e qualità del Grano  
con

con licenza trasportato, e tener in filo le indicate fedì; quale registro dovrà esser fedelmente di mese in mese presentato nella Cancellaria del Generale Consiglio.

*Quarto.* Potranno bensì li Pistori, e Farinati muniti che siano del Mandato a stampa ottenuto col dar la legale piegghiera nello Spettabile Ufficio Biade, proveder le loro Botteghe, e comprar ogni sorta di Grano, non mai però per altri. Potranno egualmente comprar Grani li Cittadini, e Beneficenti, o altri per proprio uso, e delle famiglie, non però o per infonticare, o per rivender, mentre qualor fossero o trovati infontegati, o accusati, non solo perderanno la robba acquistata, ma sottosteranno alla pena di Ducati cento, e d'esser processati criminalmente, e ad arbitrio della Giustizia.

*Quinto.* In vigor delle Leggì del Libro IV. dello Statuto Municipale capo 94. potranno i soliti Molinari suburbani, che macinano Grano per li Cittadini, estrarre il Grano de' Proprietarij sempre però muniti del solito Mandatino a stampa dell' Ufficio Biade colle condizioni, come in esso, e col preciso obbligo di riportar la farina in Città, giacchè trovati senza esser muniti di tal requisito, e non riportando il Grano, e scoperti altrove condurlo, soggiaceranno alla perdita del genere, e degli Animali.

Restano perciò i Ministri Pubblici a ciò  
vol. 12. N.º XXX. G g in-

incaricati dover invigilare sopra disciplina tanto importante ; mentre scoperti, o per prezzo o per altro mezzo di collusione , e non fermando e robba, ed animali, il tutto prontamente rassegnando al predetto Ufficio Biade, saranno processati criminalmente, e corretti, *inspecta qualitate rei, & facti*.

Anche a' Pistori, e Farinati, e Benestanti riconosciuti e per uso, e consumo delle Botteghe, e rispettive famiglie, sarà permesso col Mandato di licenza impetrar il trasporto; ma qualor fosse rilevato o far acquisti per incette, o per altrove spedirlo caderanno nelle pene degli antecedenti Capitoli.

*Sesto.* Dovrà in consonanza di questo lo Spettabile Deputato far tenere un libro di Registro di tali licenze, e per gli opportuni riscontri, e per tutti gli oggetti di buon ordine, e di cauzione di chi trasporta, e macina i Grani, e ritorna a condurli in Città, o che in altra forma li venissero concesse.

*Settimo.* Come poi il pubblico Misuratore, che su tal Mercato è dalla Magnifica Città destinato e a misurar Grani, e a tenerli in deposito, lasciati che li vengano o dai Proprietarij, o dai Portatori, così oltre il dover tener tutte le misure giuste, e bollate dovrà tener un libro di registro de' Grani, che li vengono depositati e delle vendite, che con commissione di quelli avesse da esitare, sempre però a' soli Cittadini, come innanzi, e a' Pi.

a' Pistori, e Farinati, muniti di mandato, restandogli proibito non solo di non pretendere di più della Tariffa prescrittagli dalla Magnifica Città, ma di comprar per altri o contrattar per incettatori, o simili in pena d'esser rimosso dall'impiego, e processato criminalmente.

*Ottavo*. Sarà merito della vigilanza de' Nobili Signori Cavalieri di Comun l'invigliare, e perquirire col maggior zelo su quanto viene ordinato col presente Proclama, col quale restano applicate le confische un terzo agl' Inventori, o Accusatori, un terzo all' Ufficio Biade, e suoi ministri, ed un terzo al fontico Farine a beneficio de' Poveri; e pubblicato che sia nelle forme ecc. dovrà esser affisso ne' luoghi più cospicui della Città, Borghi e Sottoborghi, come pure sarà pubblicato nelle Ville da' Reverendi Parrochi dall'Altare in giorno festivo, affisso a' luoghi soliti; e sarà debito de' rispettivi Consiglieri delle Comunità portare relazione allo Spettabile Ufficio Biade. In quorum fidem &c.

Verona li 7. Febbraro 1799.

( Gio: Carlo Co: da Lisca Proveditor.  
( Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.

*Antonio Lizzari Deput. all' Ufficio Biade.*

G g 2 LI



## LI PROVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale  
di Verona.*

**D**Ivenendo sempre più osservabile, e quasi universale l'indolenza di questi Abitanti riguardo all'esecuzioni delle molteplici Leggi, e Proclami, e singolarmente di quello emanato li 6. Luglio dello scorso anno 1798., che loro ingiunge di tener mondi, e purgati da ogn'ingombro, e sporcizia li Marciapiedi, e le Strade in estensione corrispondente al prospetto delle rispettive lor Case, tenendole scopiate per ben due volte alla settimana, e sempre sgombre da rottami, rovinazzi, e immondezze di qualunque sorte, che vi si trovassero, e rendessero lezzo, mal'odore, od impedimento al libero transito; Ed atrovandosi tanto li Marciapiedi, quanto le Strade in non poche parti di questa Città per colpevole inobbedienza di quelli, a' quali incombe, agli emanati, e tante volte replicati pubblici Ordini, ridotti pressochè impraticabili con giusta querimonia de' Passaggieri, e delle Truppe quivi stanzianti, e non tollerabil disdoro della Città stessa si fa col mezzo del presente, per un tratto di soprabbondante, ma però non più oltre procedibile sofferenza, pubblicamente sapere.

Che,

Che, qualora entro il termine perentorio di giorni sei immediatamente successivi alla pubblicazione del presente non si trovi in cadauna parte di questa Città prestata intiera esecuzione a quanto è prescritto dal sunnominato Proclama 6. Luglio 1798., o si trovi in seguito in alcuno degli Abitanti mancanza nell'adempiere ne' fissati giorni del Mercoledì, e del Sabato di cadauna settimana gli ordini, e providenze in esso stabilite, sarà senz'altro avviso dato corso dall'Ufficio de' Spettabili Cavalieri di Comun, alla sopravveglianza de' quali incombe quest'importante argomento, all'alternative tutte penali, che in esso Proclama si trovano comminate. In quorum fidem &c.

Verona 8. Febbrajo 1799.

( Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.

( Gio: Carlo Co: da Lisca Proveditor.

*Il Cancell. del Gen. Cons.*

Adi 9. Febbraro 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombeta Francesco Strabui in forma ec.

NO-

## NOTIFICAZIONE.

**T**Ra gli articoli di sussistenza, che si rendono necessarj alle Reg. Imp. Truppe, non è dell'ultima importanza quello del Fieno. Interessa anzi egli moltissimo nell'attual momento il Reg. Imp. Ufficio de' Viveri Militari, che premuroso di provvederne i suoi Magazzeni brama di acquistarne da questa Provincia. Secondando quindi la Deputazione del Regio Ufficio Alloggi, e Sussistenze Militari le ricerche del Signor Commissario di Provianda ordina alli Proprietarj tutti del genere sudetto di dichiarare nel termine di giorni otto prossimi venturi nell'Ufficio della Deputazione la quantità che possiedono del medesimo, quella di cui possono disporre, detratto l'occorrente agli usi proprj, ed il prezzo per il quale sono disposti a farne la vendita, onde dietro tali dichiarazioni possa detto Signor Commissario determinarsi all'acquisto.

Verona 9. Febbraro 1799.

- ( Girolamo Conte Lando Deputato.
- ( Marcantonio Co: Miniscalchi Deputato.
- ( Gio: Battista Co: Campagna Deputato.
- ( Carlo Franchini Deputato.

*Bartolommeo Meriggi d' Azzalini Canc.*

IL

## IL MAGNIFICO COLLEGIO

*All' Adige, Acque e Strade.*

**S**Tabilita essendo colla parte di questo Collegio del dì 28. Luglio pross. pass., approvata colla successiva Parte di questo Generale Consiglio del dì 14. Agosto pur pross. pass. l'Instituzione d'un Consorzio comprensivo li Possessori tutti, che scolano nel Pubblico Dugale Scolador nominato Fibbietto a peso de' quali star debba la escavazione, riattamento, pressidio, e custodia del medesimo: ed essendosi all'oggetto suddetto egualmente stabilito di far rillevar la Mappa, e Catastico de' Beni tutti cadenti in detto Consorzio, con triplice distinzione, relativamente alla qualità de' Terreni, alla di essi rendita, ed al beneficio, che saranno per rissentirne, onde seguir abbia proporzionata l'Imposta; Dovendo la Mappa stessa restare esposta in questo Collegio, acciò entro il termine di un Mese dopo la di essa pubblicazione a comune notizia resti libero a chiunque di poter introdurre nel Collegio medesimo delle competenti eccezioni, sopra la quantità, e qualità de' Terreni, come sopra  
re-

rispettivamente catasticati. Ed essendo dietro a Commissioni di questo Collegio stato rilevato il Catastico, e rispettivo Dissegno, e Mappa dei Beni che scolano nel detto Pubblico Dugale Scolador Fibbietto col mezzo del Pubblico Ingegnere di questo Collegio Sig. Simon Bombieri.

Resta perciò con il presente resa pubblica, ed a notizia di qualunque possessore interessato la detta rilevazione di Dissegno, e formazion di Catastico, all' effetto, che possa chiunque si professasse aggravato tanto per la qualità, che nella quantità de' Beni compresi nel detto Catastico, e Mappa introdur abbia entro il termine di un Mese, come sopra, quelle eccezioni, che crederà adattate, e competenti al proprio interesse; qual termine spirato, e non venendo prodotto reclamo all' incontrario, non sarà più ammesso ricorso alcuno, e sarà proceduto in relazione allo stabilito dalla Parte suddetta 28. Luglio prossimo passato.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso, tanto in questa Città, che nelle Ville, ove sono situati li Beni abbracciati dalla detta Mappa, non che fatto pervenire col mezzo del Pubblico Fante dell' Ufficio alli Possessori stanziati in questa Città, e col mezzo delli rispettivi Massari delle Ville, alli abitanti in Villa, acciò non possa essere allegata inscienza di quanto viene,

ne, come sopra esposto, e pubblicato. In  
quorum fidem &c.

Dat. die 9. Februarii 1799.

( Giacomo Co: Verità Presidente .

( Bartolommeo Co: dal Pozzo Presidente .

*Bartolommeo Rosa*  
*Nod. del Colleg. sudetto .*

Adi 14. Febbraro 1799. Pubblicato il pre-  
sente per il Pubblico Trombetta Francesco  
Strabui in forma ec.



IL REGIO

TRIBUNALE DI APPELLO

DI VERONA

A tutte le Prime Istanze Civili del Veronese .

**E'** *Pervenuto a questo Regio Tribunale di  
Appello l'infrascritto Venerato Decreto del Regio  
Cesareo Tribunale Revisorio segnato 8. del cor-  
rente Mese di Febbrajo ch' è del tenore seguente .*

vol. 12. N.º XXXI.

Hh

Ve-

N. 257.

Venezia 8. Febbraro 1799.

Codesto Regio Tribunale di Appello con sua Consulta 22. Gennajo decorso ricerca se nel caso che una Parte soccombente entro il prefisso termine di 14. giorni presentata avendo una nuda Istanza di Appellazione contro le Sentenze del Giudice di Prima Istanza più non si curasse di produrre Scrittura di gravame per ribatterla, e per esser notificata alla Parte contraria possano progredire gli atti in giudizio d'appello.

Si risponde, che non essendo l'Appellante obbligato, ma abilitato a produrre i propri gravami, può l'Appello profferire anche sulla sola Appellazione il proprio Giudizio, uso facendo delle Scritture, ed Allegati prodotti in Prima Istanza, semprecchè dalla Parte, a cui favore fosse seguita la prima Sentenza venga dimandata Deputazione di giornata per irrottuolazione degli Atti, come si è prescritto colla risposta al settimo Articolo delle Dimande dell'Appello di Vicenza 27. Luglio 1798.

Data dal Reg. Supr. Trib. Revisorio

( *Angelo Maria Priuli* Presidente.

Gio: Andrea Fontana Segr.  
Al

**Al Regio Tribunal d' Appello di Verona.**

*Li rimette, l' Appellatorio sudetto, a tutte le Prime Istanze Civili per loro norma e direzione, incaricandole di farlo registrare negli Atti del di loro Ufficio, e di accusarne sollecito riscontro per li coerenti registri.*

**Dal Regio Tribunale d' Appello di Verona li 11. Febbraro 1799.**

Hh 2

LA



## LA DELEGAZIONE

*Di Polizia di Padova.*

**R**Ende noto pubblicamente, che nel giorno di Lunedì 14. del mese corrente si farà pubblico incanto al Palazzo Pisani sulla Riviera di S. Benedetto di questa Città per la vendita dei molti Cavalli, Legni, e Fornimenti da Cavallo, e Carozza, ch'erano di proprietà di S. A. il defonto Principe di ORANGES, affinchè ognuno possa concorrervi, e profittar dell'acquisto.

Padova 8. Gennaro 1799.

( Marangoni R. Delegato .

*Giuseppe Galvan Segr.*



## NOTIFICAZIONE.

**E**ssendo pervenuto a notizia di questa Nobil Deputazione che dalli due Archivj Notariale, e Civile dipendenti dalla medesima vengono rilasciate Copie d'Istromenti, ed altre Carte senza la legal firma di uno del-

delli tre Ministri autorizzati alla sottoscrizione delle medesime, resta ad universal notizia significato, che relativamente alle Leggi vigenti all' Epoca primo Gennaro 1796. tali Carte devono riportar la loro autenticità dalla sottoscrizione soltanto di uno delli sudetti Ministri, che sono li Spettabili Cancellier di questa inclita Città, ossia del Consiglio Generale, Vice Cancellier della medesima, e Massaro della Cancellaria, ed Archivio. Tanto ec.

Padova 14. Gennaro 1799.

Antonio Biasio Scovin Deputato, e  
Colleghe.

*Francesco Santagnese Dott. Canc.  
dell' Inclita Città, ossia del  
Consiglio Generale.*

NO-

NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.*

**R**Eclamando che contro tutte le Leggi disciplinari di questo S. Monte di Pietà le quali inibiscono l'esercizio di Pagnarolo a chi non è legalmente investito di tal Carico, e che in delusione delle vigili Cùre di que' Nobili Attuali Sindici, si trovano delle persone, che arbitrariamente, e senza alcun titolo, intrudendosi ne' Luoghi del Monte stesso, o vicini si danno a far pegni per chi colà occorre; abuso il quale vada direttamente a ferire l'interesse del misero Popolo;

Fa pubblicamente intendere, e sapere,

Non potrà chichessia da quì innanzi sotto qualunque colore o pretesto fermarsi in alcuno de' Luoghi suddetti per ricever Robe, ed Effetti di qualunque genere da impegnarsi in pena di essere severamente punito, anche coll' arresto della persona, che sarà in ogni caso fatto eseguire dal Regio Giudice Criminale di questa Città.


E la presente dovrà essere stampata, pubbli-

blicata, e diffusa ne' principali Uffizj del Monte stesso, e nei luoghi soliti per la comune notizia, ed inalterabile sua esecuzione.

Padova li 16. Gennaro 1799.

( Antonio Biasio Scovin Deputato, e Colleghe.

*Il Cancellier Allegri.*



## LA DELEGAZIONE

*Di Polizia di Padova.*

**R**ichiamando a più esatta osservanza, ed esecuzione l'Editto 9. Febbraro dell'anno scorso di Sua Eccell. il Signor Baron di Mittrowsky General Maggiore Comandante di Padova rattivato dall'altro di quest'Uffizio 29. Giugno, ordina, e risolutamente comanda.

Che non sia lecito, nè al Mastro di Posta, nè ad alcun Vetturino, Nolezino, Postiglione, Corriere, e Prestacavalli di dar Cavalli, e uscire da questa Città senza una Licenza a stampa, la quale di volta in volta dovrà essere da essi richiesta al Militare Comando.

Affin-

Affinchè però da taluno di essi Nolezzi, Vetturini, Postiglioni Corrieri, e Prestacavalli non sia fatta Vettura in pregiudizio dei diritti Postali, acconsente il Militare Comando, che tali Licenze abbiano da essere firmate anco dal Mastro di Posta, altrimenti non siano valide, e incorrerà il trasgressore, essendo fermato, nella perdita del Legno, e Cavalli.

Quindi li Custodi alle Porte non dovranno lasciar uscire dalla Città alcuna Vettura, o Legno da Posta quando il Vetturino qualunque, o il Postiglione non sia munito di detta Licenza, giusta gl'infrascritti esemplari, non compresi però in questo divieto li Padovani, e le persone Nazionali cognite coi Cavalli propri. Tali Licenze nel sortire dei Legni saranno ricuperate, e trattenute dai Custodi per doverle di sera in sera rassegnare al Militare Comando per gli opportuni confronti.

Oltre al requisito di dette Licenze per l'uscita dei Legni dalla Città dovranno li Custodi assicurarsi, che li Viaggiatori siano muniti di Passaporto rilasciato immediatamente, ovvero riveduto da quest'Ufficio, e dal Militare Comando, e che il numero delle persone sia corrispondente al Passaporto, altrimenti dovranno rimandar indietro la Vettura, e la Posta ancorchè fossero munite delle indicate Licenze.

Se

Se fosse scoperto, che alcuno dei sudetti Custodi avesse lasciato uscir dalla Città qualche Legno senza la Licenza, ovvero senza li requisiti del Passaporto corrispondente al numero delle persone, sarà il trasgressore levato immediatamente dall'impiego, e punito con pena di Carcere.

Padova 12. Febbraro 1799.

( Marangoni Reg. Delegato.

*Giuseppe Galvan Segr.*

---

## FORMULE DELLE LICENZE

N.



*Per Cavalli di Posta.*

Si concede Licenza a . . . . di poter sortire da Padova coi suoi Viaggiatori, purchè siano muniti dei debiti Passaporti.

Padova

vol. 12. N.º XXXII.

I i

Per

N.



*Per Vetturini, Nolezzini, Postiglioni, Corrieri,  
e Prestacavalli.*

Si concede Licenza a . . . . di poter sortire  
da Padova coi suoi Viaggiatori, purchè  
siano muniti dei debiti Passaporti, e sia la  
presente firmata anche dal Mastro di Posta,

Padova

(

AP-

**A P P E N D I C E**

*D E L L E*

**C A R T E O M M E S S E**

*I N*

**Q U E S T A R A C C O L T A .**





27. APRILE 1798.

**L**LA Regia Commissione Camerale decreta che sia permessa alla Commissaria N. H. E. Alvise Priuli qu. Francesco eretta nella Scuola di S. Gio: Evangelista, ed alli Fratelli Lavezari interessati nella Pallada della Rettinella sotto Loreo la ristampa della Tariffa 1551. ristampata nell'anno 1708. collo Stema Imperiale Regio.

( Francesco Donado Pres. della Comm. Cam.  
( Paulo Bembo Ref.

Gradenigo Segr.

T A R I F F A

*Che deve essere osservata al passo della Rettinella sotto Loreo.*

**G**Iusto alla Parte dell' Eccellentissimo Collegio delle Acque del 1551. 6. Ottobre, registrata nel Capitolare Terzo del Magistrato Eccellentiss. all' Acque a Carte 69.

Le Barche, e Sandoletti di Stara 30.  
in zozo, che pagavano Soldi 4. avanti  
pagar devono \_\_\_\_\_ L.:- 2  
Da 30. fin a 100. Stara, restino  
come prima nel pagamento delli Soldi L.:- 4  
Da

Da 100. fino 400. pagano ————— L.—: 8

Da 400. in suso ————— L.—: 12.

Alessandro Locatelli Nod. dell'Ectell.  
Coll., e Magist. all' Acque .

1708. Addì 5. Marzo

*L' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Savj,  
& Esecutori alle Acque Infrascritti.*

**C**osì instando gl'interessati nella Pallada della Rettinella ; perchè resti ordinato sii stampata la presente Tariffa a chiara intelligenza di cadauno, per indèmnità del loro interesse: Hanno terminato sii la stessa Tariffa stampata, & a chiara intelligenza di cadauno pubblicata in conformità di quanto viene ricercato; &c.

( *Marco Ruzini S. A.*

( *Girolamo Giustinian S. A.*

( *Gio: Battista Gradenigo S. A.*

( *Zuanne Zen E. A.*

( *Almorò Barbaro E. A.*

( *Benetto Vicenzò Capello E. A.*

*Addì*

Addì 4. Maggio 1798.

## IL REGIO SUPREMO

*Tribunale di Sanità di Venezia.*

**P**Er impedire le falsificazioni, e le frodi che si praticano con lesione dei riguardi di salute, e con discredito del Balsamo denominato comunemente Samaritano, o sia Cerotto di Roma già addettato con Terminazione del Magistrato alla Sanità 12. Dicembre 1780. sulle istanze rassegnate dal privilegiato Fabbricatore di Roma Gio: Domenico Toscani, e Veneto Corrier Pasqualin Giupponi; Questo Regio Supremo Tribunale di Sanità aderendo, e confermando il tenore della Terminazione sudetta, termina, e comanda.

Che sia risolutamente proibito a qualunque Persona fuori che al suaccennato Corrier Giupponi, ed ai suoi Discendenti di dispensare, e vendere tanto in questa Città, quanto in ogn'altro luogo di questi Stati, quantità alcuna di detto Balsamo Samaritano, il di cui prezzo non dovendo alterarsi, resta fissato costantemente a Soldi trenta alla Scatola, e non più, e sarà preciso obbligo di detto Giupponi di convalidare al caso della vendita la sincera legittimità

tà di detto Balsamo con qualche particolar-  
impronto, e di presentare al detto Supremo  
Tribunale l'individuato nome delle Persone  
che destinate avesse in qualità di subvendi-  
tori in qualunque luogo dello Stato a ne-  
cessario pubblico lume.

. E la presente, pubblicata che sia, sarà in-  
timata, e data in Copia alli Priori delli due  
Collegj de' Chirurghi, e Speciali di questa  
Città, perchè sia nominatamente resa nota  
agl' Individui tutti componenti il loro ri-  
spettivo Corpo, e sarà accompagnata dove  
occorresse per la sua esecuzione Et sic &c.

( *Zampiero Grimani Consigliere intimo attua-  
le di Stato Presidente.*

( *Leonardo Dolfin Aggiunto.*

( *Francesco Boldù Aggiunto.*

( *Marco Molin Aggiunto.*

( *Z. Domenico Almorò Tiepolo 2.<sup>o</sup> Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

Si vende nella sola Spezieria della Noviz-  
za posta in Campo Santa Maria Zobenigo  
al prezzo per Scatola come sopra involta  
nella propria ricetta, e contrassegnata da  
una parte dalle Lettere G. D. T. e dall'  
altra P. A. G.

IL

## IL REGIO SUPREMO

*Tribunale di Sanità di Venezia.*

**N**EL dì primo corrente erano tali le partecipazioni del Contagio scopertoci in Scutari, ed in alcuni luoghi di Durazzo, e del Montenero, che fu costretto questo Regio Supremo Tribunale di Sanità, a buona cautela, di assoggettare a giorni 14. di Contumacia le Bocche di Cattaro, Castel Nuovo, Budua, Curzola, e lo Stato di Ragusi.

Sono però confortanti quelle che in questi momenti ci pervengono, mentre, attese le straordinarie, ed insolite difese providamente apposte da quel Passà al primo nascer del Morbo, riuscì di chiuderlo, ed arrestarlo in guisa, che promette vicina estinzione; il che viene altresì avvalorato dal non essersi fin' ora inteso colpito da detto male verun Bastimento nè Corsaro, nè Mercantile, che frequentano quei Littorali.

Su tal base adunque, è ben conveniente di accordare un'equivalente respiro al Commercio; quindi il Tribunale medesimo Decreta, e decretando prescrive: Che sia ridotta la Contumacia imposta alle sunnominate situazioni ad una semplice riserva di giorni sette, senza sbarco di Effetti dal Bordo de' Bastimenti; del qual beneficio parte-

vol. 12. N.º XXXIII.      Kk      ci-

ciperanno tanto le Imbarcazioni arrivate, quanto quelle che arrivassero dalle località sudette.

Sarà il presente stampato, pubblicato, e ne saranno spediti degl' Esemplari agli Stati di Sua Maestà l' Imperatore, e Re Nostro Augusto Sovrano Oltremare, ed agl' Esteri Corrispondenti per lume. Et sic &c.

Venezia dal Tribunal sudetto li 21. Maggio 1798.

{ *Zampiero Grimani Cons. insimo attuale Presidente.*  
{ *Lunardo Dolfin Aggiunto.*  
{ *Marco Molin Aggiunto.*  
{ *Mattio Zambelli Aggiunto.*  
{ *Zan Domenico Alvared Tiepolo 2. Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.



LA R. COMMISSIONE CAMERALE,

*E per Essa il Dipartimento all' Acque,  
e Fiumi.*

**R**Endendosi osservabile sull' Adige, e molto più sul Castagnaro o Canal Bianco l' allontanamento dalle stabilite discipline dirette al buon Governo, e Custodia de' Fiumi, e per molti Anni tanto utilmente osservate, non che l' arbitrio riflessibile di al-  
cu-

cunè Presidenze, Prese, Corpi, ed anche Individui, che posti nella massima indisciplinazione si offendono reciprocamente con Lavori male intesi, e che eseguiscano senz'alcun previo esame locale degl'Uffiziali Ingegneri destinati all' ispezione de' Fiumi; la Regia Commissione Camerale per richiamare ognuno all' osservanza delle già stabilite massime, rende generalmente noto.

Che qualunque Comunità, Presidenza, Presa, Corpo, Individuo, abbia ad osservare scrupolosamente tutte le discipline vigenti nell' Anno 1796. relative al Governo, e Custodia de' Fiumi, sicchè li soliti Uffiziali Ingegneri impiegati sotto il passato Governo nell' ispezioni dell' Adige, ed ora confermati dall' Augusto Nostro Sovrano siano da ognuno riconosciuti, ed obbediti ne' loro ordini relativi alle loro ispezioni tendenti alla difesa de' Fiumi.

E perchè si è introdotta l' indisciplinazione, e l' arbitrio segnatamente lungo il Castagnaro, o Canal Bianco, perciò richiamando all' osservanza quanto era stabilito, ed eseguito nell' Anno 1796., si rende noto che nessuna Presidenza, Presa, Corpo, o Individuo debba mai intraprender Lavori, o in alcun modo innovare sopra gli Arginamenti loro, senza il previo locale esame dell' Ajutante Ingegnere Zicavo a tale ispezione particolare destinato dal passato Governo sin dall' An-



no 1793., onde questo Uffiziale possa farne l'esatto Rapporto all'Ingegnere Direttore della Commissione Idraulica T. C. Milanovich, dalli di cui ordini relativi al Governo, e Custodia de' Fiumi dovranno le Presidenze, Prese, Corpi, e Individui intieramente dipendere.

Venezia li 14. Giugno 1798.

( Francesco Donado Pres. della Reg. C. C.  
( Giuseppe Giovanelli Ref.

Gio: Antonio Gabriel Segr. Reg.



## POLIZZA D' INCANTO

*Per li Bastioni con le Condizioni da osservarsi.*

**L**E Offerte tanto a voce, che in iscritto dovranno esser prodotte alla Regia Intendenza Provinciale, e potranno esser presentate da chi si sia, e nella Polizza d'Offerta, che le sarà consegnata *Gratis*, non potrà essere scritto se non il giorno, il nome dell'Offerente, ed il prezzo dell'annua Offerta, tanto di contante, che di consumo, e la di lui abitazione.

II. Le

II. Le Polizze d' Aumento le quali dovranno superare almeno del dieci per Cento il totale della prima Offerta tanto in contante, che in consummo dovranno essere prodotte in mano della Imperiale Regia Intendenza Generale entro giorni otto dal dì della prima deliberazione.

III. Quella persona, a cui verrà deliberato un Bastione, dovrà sul momento esibire solida Piaggiera Personale, che garantisca il Pubblico sino al momento della Superior approvazione, dietro la quale nel termine di giorni tre, dovrà dichiarare nell' Ufficio della Regia Intendenza Provinciale la Persona, per cui avrà offerto, la quale sarà in dovere nel giorno stesso, con costituito di accettare la dichiarazione, presentando nel tempo medesimo le Fedi di non essere debitore verso il Pubblico Erario tanto per conto di Dazj, che per difetto di Consumo, altrimenti decaderà dall' Abboccamento, oltre il reincanto a di lui spese, e danni.

IV. La Persona dichiarata per Conduttore, ed Accettante come sopra, dovrà entro il termine di giorni otto esibire la Piaggiera, e per il pagamento del contante, e per il consumo, di persona idonea, la validità della quale Piaggiera dovrà esser riconosciuta dal Regio Collegio Fiscale, per esser poscia approvata dalla Regia Intendenza Provinciale.

vinciale, e dovrà in pari tempo esso Conduttore contare nella Cassa di questa Regia Intendenza l'importar di due Rate di Mesi tre l'una dell'Offerta, la quale resterà a pubblica cauzione sino il termine della Condotta, per il pagamento delle Rate, che andaranno maturandosi.

V. Se nel predetto prescritto termine mancasse il Conduttore, o all'effettuazione del Deposito; o alla produzione dell'idonea Pieggeria, decaderà dall'Abboccamento, che sarà reincidentato a di lui spese, e danni insolidariamente con la Persona, che avrà cautato la prima volta l'Offerente.

VI. Saranno appostati Debitori tanto il Conduttore, che il Pioggio in questa Regia Intendenza dell'importar intiero dell'Offerta, e del consumo assunto; dichiarandosi esente da qualunque altro pagamento a titolo di Aggiunti, e di Mazza, che correva sotto l'antico Governo; quali aggravj s'intenderanno compresi nella totalità dell'annuo Canone, che verrà offerto.

VII. Dovrà essere eseguito immancabilmente il Pagamento di tutte le suddette Summe in mano del solo Cassier Provinciale esistente nella Pubblica Zecca in Rate di Mesi tre, in Mesi tre posticipati, ritraendo dallo stesso a loro cauzione la ricevuta corrispondente.

VIII. Al caso che il Conduttore andasse  
in

In difetto del pagamento di un Trimestre, sarà immediatamente girata la Rata dal corpo del Deposito fatto, oltre la pena dei dieci per Cento.

IX. Dovrà esser tosto praticata l'intimazione tanto al Conduttore, quanto al Pieggiò di dover entro il periodo di giorni otto rimetter il Deposito nella sua integrità a pubblica cauzione.

X. Passato detto termine, e non eseguito il contamento sarà progredito senza altri avvisi, o intimazioni al reincanto del Bastione, a spese, e danni del Difettivo, e suo Pieggiò, come all'Articolo V., ed al Bollo degli effetti a pagamento di quel debito, che si fosse nel frattempo maturato.

XI. Non potranno li Conduttori, e Pieggi sudetti per qualunque ragione, o pretesto, neppure nel caso, che non accomodasse loro lo stabile ove era in precedenza il Bastione, o nemmeno per Suppliche presentate, ovvero per Pendenze giudiziarie incoate, finalmente sotto nessun escogitabile colore, o motivo sospendere, o esentarsi del pagamento ne' prescritti tempi delle Rate, come sopra, non potendo aver luogo tal sospensione, se non mediante un apposito particolare Decreto della Regia Intendenza Generale, restando però loro permesso nel solo caso di Pendenze giudiziarie vertenti  
col

col Regio Fisco, di poter eseguire i contamenti in via di Deposito.

XII. Quel Conduttore, che durante la Condotta volesse cedere il Bastion ad altra persona, potrà farlo col permesso però della Regia Intendenza sudetta, previa la produzione delle sopradette Fedi di non esser nè l'uno, nè l'altro Debitore di contanti, e di consumo, rimanendo però a Pubblica cauzione il primo Deposito fatto sino al termine della Condotta, ed in tal caso dovrà esser rinnovata la sopra prescritta Pieggiaria.

XIII. Gli Effetti de' Bastioni, e singolarmente li Pegni serviranno di ulterior pubblica cauzione, e saranno soggetti tanto per il Debito di contante, che per quello del consumo in precedenza di qualunque altro credito privato.

XIV. Il Conduttore potrà a suo piacere aprire il Bastione nello Stabile ove era nella Condotta precedente ( quando dal Proprietario dello Stabile non fosse stato prima della deliberazione fatto il Cognito ), o scegliere altro Luogo più confacente al suo interesse, entro però i legali confini.

XV. Non s'intenderanno nell'abboccamento de' Bastioni mai compresi Posti Subalterni, a riserva di quelli, che sono per antichi Decreti dell'ex-Governo affetti alli Bastioni medesimi, e che per togliere li  
equi-

equivoci verranno ad ogni caso indicati ne' Cartelli d'invito delle Deliberazioni, per li quali Posti dovranno esser osservate le Discipline, e conservate le distanze prescritte dalle Leggi.

XVI. Per alcuno poi delli Bastioni privilegiati come sopra, che per particolar circostanza fosse ricercata l'aggiunta di un qualche Posto Subalterno, dovrà questo esser implorato dopo seguita la deliberazione del rispettivo Bastione col mezzo d'apposita Supplica da presentarsi alla Regia Intendenza Provinciale, in facoltà della quale sarà il negarlo, od accordarlo, e nel caso della concessione, dovranno anche per detti Posti riportare esecuzione le Leggi di disciplina, e della prescritta distanza.

XVII. Resterà l'Abbocatore soggetto a tutte le altre Leggi, e Proclami precedenti, riguardanti Bastioni non ripugnanti però alle presenti,

Dalla Regia Intendenza Provinciale di Venezia 20. Giugno 1798.

Il Regio Intendente Provinciale Stampa.

## POLIZZA D' INCANTO

*Per l' Osterie con le Condizioni da osservarsi.*

I. **L**E Offerte tanto a voce, che in iscritto dovranno essere prodotte alla Regia Intendenza Provinciale, e potranno esser presentate da chi si sia, e nella Polizza di Offerta, che le sarà consegnata *Gratis*, non potrà essere scritto se non il giorno, il nome dell' Offerente, ed il prezzo dell' annua Offerta, tanto di contante, che di consumo, e la di lui abitazione.

II. Le Polizze d' Aumento, le quali dovranno superare almeno del dieci per cento il totale della prima Offerta, tanto in contante, che in consumo dovranno esser prodotte in mano della Imperial Regia Intendenza Generale entro giorni otto dal dì della prima Deliberazione.

III. Quella persona, a cui verrà deliberata una Osteria, dovrà al momento esibire solida Peggieria personale, che garantisca il Pubblico sino al momento della Superior approvazione, dietro la quale dovrà dichiarare nell' Ufficio della Regia Intendenza Provinciale la persona, per cui avrà offerto, la quale sarà in dovere nel giorno stesso, con Costituito di accettare la dichiarazione,

pi-c-

presentando nel tempo medesimo le Fedi di non esser Debitore verso il Pubblico Erario, tanto per contante, che per difetto di consumo, altrimenti decaderà dall' Abboccamento, oltre il reincanto a di lui spese, e danni:

IV. La persona dichiarita per Conduttore, ed Accettante come sopra, dovrà entro il termine di giorni otto esibire la Pioggiera, e per il pagamento del contante, e per il consumo di persona idonea, la validità della qual Pioggiera, dovrà essere riconosciuta dal Regio Collegio Fiscale per esser poscia approvata dalla Regia Intendenza Provinciale, e dovrà in pari tempo esso Conduttore contare nella Cassa di questa Regia Intendenza Provinciale l'importar di due Rate di Mesi tre l'una dell' Offerta, la quale summa resterà a Pubblica cauzione sino il termine della Condotta, per il Pagamento delle Rate, che anderanno maturandosi.

V. Se nel sudetto prescritto termine mancasse il Conduttore, o all'effettuazione del Deposito, o alla produzione dell' idonea Pioggiera, decaderà dall' Abboccamento, che sarà reincantato a di lui spese, e danni insolidariamente con la Persona, che avrà cautato la prima volta l' Offerente.

VI. Saranno appostati Debitori tanto il Conduttore, che il Pioggio in questa Regia Intendenza dell' importar intiero dell'



Offerta, e del Consumo assuntosi, dichiarandosi esente da qualunque altro pagamento, o aggravio, che correva sotto l'antico Governo a beneficio del Ministero, quali aggravj s'intenderanno compresi nella totalità dell'annuo Canone, che verrà offerto.

VII. Dovrà esser eseguito immancabilmente il pagamento dell'assunta Regalia in mano del solo Cassier Provinciale esistente nella Pubblica Zecca in Rate di Mesi tre, in Mesi tre posticipati, ritraendo dallo stesso a loro cauzione la Ricevuta corrispondente.

VIII. Al caso che il Conduttore andasse in difetto del Pagamento di un Trimestre, sarà immediatamente girata la Rata dal Corpo del Deposito fatto, oltre la pena del dieci per Cento.

IX. Dovrà esser tosto praticata l'intimazione tanto al Conduttore, quanto al peggio, di dover entro il periodo di giorni otto rimetter il Deposito sulla sua integrità a pubblica cauzione.

X. Passato detto termine, e non eseguito il contamento, sarà progredito senza altri avvisi, o intimazioni al reincanto dell'Osteria a spese, e danni del difettivo, e suo Pieggi come nell'Articolo V., ed al Bollo degl'Effetti a pagamento di quel debito, che si fosse nel frattempo maturato.

XI. Non potranno li Conduttori, o Pieggi suddetti per qualunque ragione, o pre-  
te-

testo, neppur nel caso che non accomodasse loro lo Stabile ove era in precedenza l'Osteria, o nemmeno per Suppliche presentate; ovvero per pendenze Giudiziarie incoate, finalmente sotto nessun escogitabile colore; o motivo sospendere; o esentarsi dal pagamento ne' prescritti tempi dalle Rate come sopra, non potendo aver luogo tal sospensione; se non mediante un apposito particolar Decreto dalla Regia Intendenza Generale, restando però loro permesso nel solo caso di pendenze Giudiziarie vertenti col Regio Fisco di poter eseguire i contamenti in via di Deposito.

XII. Quel Conduttore; che durante la Condotta volesse cedere l'Osteria ad altra persona, potrà farlo col permesso però della Regia Intendenza sudetta, previa la produzione delle sopradette Fedi di non esser, nè l'uno, nè l'altro Debitore di Contante, e di Consumo, rimanendo però a Pubblica cauzione il primo Deposito fatto sino al termine della Condotta, ed in tal caso dovrà esser rinnovata la sopra prescritta Piaggiera.

XIII. Gli Effetti delle Osterie, e singolarmente li Pegni serviranno di ulterior Pubblica cauzione; e saranno soggetti tanto per il debito di Contante, che per quello del Consumo in precedenza di qualunque altro Credito privato.

XIV

XIV. Il Conduttore potrà a suo piacere aprir l'Osteria nello Stabile, ove era nella Condotta precedente ( quando dal Proprietario dello Stabile non fosse stato prima della Deliberazione fatto il Cognito ) o sceglier altro luogo più confacente al suo interesse, entro però i legali confini.

XV. Resterà l'Abboccatore soggetto a tutte le altre Leggi, e Proclami precedenti riguardanti Osterie; non ripugnanti però alle presenti.

Dalla Regia Intendenza Provinciale di Venezia li 20. Giugno 1798.

Il Regio Intendente Provinciale Stampà.



## NOTIFICAZIONE.

**A** Norma delle benefiche intenzioni dell' Augustissimo Sovrano, le mire della presentanea Amministrazione delle sue Imperiali Regie Finanze in questo Stato dovendo essere dirette, meno all' accrescimento de' prodotti, quanto che a semplificare l'esazione delle imposizioni per regola più sicura de' Contribuenti, ed alleggerirne il peso a favore della Classe la più bisognosa, l'Intendenza Generale delle prefatte Imperiali Regie Finanze, nel prendere in considerazione l'at-

tua-

tuale sistemazione del Dazio sul Pesce Fresco, non ha potuto che trovarla difettosa non solamente perchè l'esigenza regolata sul valore sempre variabile del Pesce, determinato per mezzi d'Incanti, non ha niente di stabile, e può dipendere, da una facile Collusione con conseguenze anche peggiori; ma di più, perchè cade non meno sul Pesce Comune, e di poco valore inserviente alla sussistenza la più ordinaria delle Persone poco commode, quanto che sul Pesce riservato alla Tavola de' Ricchi.

Per rimediarmi la prefatta Intendenza Generale, in virtù delle facoltà affidate alla medesima da Sua Maestà Imp., ha creduto di dover modificare l'attual'esazione del Dazio sudetto restringendola a quelle sole specie di Pesci di maggior prezzo, e regolandola sopra una base stabile, quella cioè del peso secondo la seguente Tariffa, nella quale due Classi distinte specificano il Pesce soggetto a Dazio con l'importanza graduata del medesimo per le diverse qualità di Pesce, e la terza indica le Specie assolutamente esenti a favore, e beneficio de' più poveri Consumatori.

Quindi si fa pubblicamente noto, che a cominciare dal giorno 20. di questo Mese da chiunque porterà, comprerà, e venderà Pesce tanto in Venezia, che nella Città di Chiozza, e così pure dalli preposti all'esigenza,

genza del Dazio, dovressi esattamente osservare quanto viene prefisso nell'infrascritta Tariffa per le diverse Classi, e qualità di Pesce soggette a detto Dazio, o dichiarate esenti dal medesimo; il tutto a norma dei Capitoli stampati a parte, e diffusi ovunque conviene; Salve tutte le disposizioni della Regia Congregazione Delegata, perciò che riguarda le sue ispezioni circa l'Articolo delle Vettovaglie, alle quali dovrà pure prestarsi l'Abboccatore in ciò che concerne detto Articolo.

## T A R I F F A

*Per l'esazione dell'Imposta sul Pesce Fresco, tanto proveniente dall'Istria, Dalmazia, e Luoghi Esteri, che dalle Acque, e Valli del Dogado, esigibile in Venezia, e Chiozza sul peso di detto Genere, diviso nelle seguenti Classi.*

Per l'Ingresso, e Consumo.

*Prima classe Pesce Nobile.*

*Proveniente dall'Istria, Dalmazia, e Luoghi Esteri. ogni Libbre una di Peso.*

Ton, Palamida, e Pesce Spada	—	Soldi	5
Brancini, Dental, e Corbetto	—		9
Sfoglij in sorte	—————		4
		Lan-	

Lanzardi	Soldi	4
Orade		5
Sturioni, e Copese		9
Cani		3
Squaene		3
Rombi		9
Astesi in sorte, e Granzeole da Latte ogni Numero 100. L. 10. che sono Soldi due l'uno.		

*Provenienti dalle Acque, e Valli ogni Libbra  
del Dogado. una di Peso.*

Anguille	Soldi	8
Brancini		9
Boseghe, e Volpine		6
Copese		9
Corbeti		7
Lissa		8
Orade dalla Corona		7
Porcelle		9
Rombi oltre le Libbre 5. di peso		9
Sturion		9
Sfogli da Oncie 6. in sù		6
Trie da Oncie 4. in sù		9

Seconda Classe Pesce Medio.

*Proveniente dall' Acque, e Valli del Dogado.* ogni Libbre una di Peso.

Asià, e Morona	_____	Soldi	I
Baicoloti	_____		I
Bisati Femenali da Libbra in sù	_____		I
Caostelli	_____		I
Detregani	_____		I
Lovi grossi oltre le Oncie 6.	_____		I
Oradelle	_____		I
Rombati meno delle Libbre 5.	_____		I
Scombri	_____		I
Verzelate	_____		I

Terza classe Pesce minuto esente di Dazio.

*Proveniente dalle Acque, e Valli del Dogado.*

Arbori	_____	Bobbe	_____
Angusigole	_____	Bocche in Cao	_____
Anguelle	_____	Baracole	_____
Anzoletti	_____	Barboni	_____
Baosa	_____	Barboncini	_____
Baracola	_____	Chieppe	_____
Bisati Marini	_____	Canocchie	_____
Bisati Femenali meno di Libbra	_____	Caramali	_____
Bottoli	_____	Cape di qualunque sorte	_____

Ca.

Caparozzoli	Papaline
Folpi	Pedochj
Fighi	Paganelli
Garizzi	Passere, e Passarini
Gò	Ragni
Goatte	Rospi
Gambari	Soazi
Granzi	Scampi
Granzeole	Sardelle
Ganzarioli	Sardoni
Lucerne	Sardelline
Lovi meno delle On- cie sei	Scarpene
Menuagia	Sampieri
Molli	Seppe, e Seppoline
Moleche	Suri, e Suretti
Menole	Schille
Ostreghe	Sachetti
	Zirolì

*Provenienti dall' Istria, Dalmazia,  
e Luoghi Esteri:*

Augusigole	Granzi
Barboni	Ochiade
Bottoli	Oradelle sino Oncie 3.
Cievoli	Ombrelle
Caostelli	Salpe

E qualunque altra Specie di Pesce Fresco  
non nominato nelle due prime Classi.

M m 2 II



Il sudetto Dazio dovrà esser pagato giusto la Legge stabilita a norma dell'antica pratica; cioè, per il Pesce proveniente dall'Istria; Dalmazia, e Luoghi Esteri metà dal Proprietario conduttore del Pesce; e l'altra metà dal Compravendi; e per quello proveniente dalle Acque e Valli del Dogado delli Compravendi, e da qualunque altra Persona che compra per rivender sulle Pubbliche Pescarie; riconfermandosi l'esenzioni alli Privilegiati del Dogado, Pescatori, e Proprietarij di detto Pesce, se volessero venderlo da loro stessi al minuto sulla propria Banca.

*Per il Transito.*

Per il Dazio di Transito dovranno pagarsi dagli Estragenti Soldi 4. per ogni Libbra di Pesce di qualunque sorte che verrà estratto per la Terra-Ferma.

Ed acciò nissuno possa allegare ignoranza, sarà la presente Notificazione pubblicata, ed affissa ne' modi, e Luoghi soliti.

Venezia li 10. Luglio 1798.

L'Intendente Generale dell'Imperiali  
Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

LA

## LA R. COMMISSIONE CAMERALE

*E suo Dipartimento sopra l'Amministrazione  
dei Beni Fiscali.*

**E**SSendo necessario a preservazione de' Sovrani Diritti, che si riconoscano i Titoli d' Investitura, in vigor de' quali possiedono alcuni Case, Stazj, e Fori lungo le Mura Vecchie di Padova, così per norma della riscossione de' relativi Arretrati Canonici, come per vindicare gli usurpi, quindi è che la Regia Commissione Camerale, e suo Dipartimento sopra l'Amministrazione dei Beni Fiscali, rendono noto colla presente:

*Primo.* Che debba ogni Possidente delle sudette Case, Stazj, e Fori produrre nel termine d'un Mese al Ministro Deputato all'Esazione del cinque per Cento in Padova gli originali Titoli del proprio Possesso, al che mancando caderà nella pena della Confiscazione del Diritto, e Possesso della rispettiva Casa, Stazio, e Foro per passar poscia a quelle ulteriori esecuzioni, che saranno credute convenienti.

*Secondo.* I Debitori dei Canonici fissati per i Possessori medesimi dovranno nel termine sudetto supplire ai rispettivi Arretrati nella Regia Cassa, lo stesso facendo in seguito alle metodiche scadenze.

*Ter-*

*Terzo.* Chiunque aspirasse a qualche nuova Investitura di Case, Stazj, o Forti lungo le suindicate Mura-Vecchie di Padova potrà produrre le proprie istanze alla Regia Commissione Camerale, dalla quale saranno prese le relative legali disposizioni.

Venezia li 20. Luglio 1798.

( *Francesco Donado* Presidente .

( *Agostin Barbarigo* Referente della R. C. C.

Gio: Antonio Gabriel Segr. Reg.

*Addì 27. Luglio 1798.*

Approvata dall'Imperial Reg. Gen. Governo.



*Addì 23. Luglio 1798.*

**C**Entrato provvisoriamente dal Cesareo Regio General Governo con spezioso Decreto di Delegazione 18. Giugno decorso nel Regio Tribunal Civile, e Criminale d'Appello il geloso argomento degli assenti, che a termine delle Leggi veglianti all'Epoca 1796., dovea ottenere dalla superiorità Secolare chiunque voleva promuovere una Causa di Divorzio, o di nullità di Matrimonio, e ciò per le cause da introdursi in que-

questa Curia; e nelle altre del Dogado, e fra le norme, e regole, e metodi ch'erano in osservanza all'accennata Epoca, e trovando il Regio Appellatorio che la Legge del già Consiglio di Dieci 21. Aprile 1788. è l'imperante nel proposito, complessiva altresì le disposizioni tutte nella materia: ordina, che ne abbia a seguire la ristampa, e ciò per gli oggetti contemplati dell'interno Decreto di disciplina di questo medesimo giorno.

( Gio: Battista Contarini Regio Presidente.

Valentin Marini Reg. Segr.

Addè 21. Aprile 1788.

## IN CONSIGLIO DI DIECI.

**O**Ggetti di Religione, e di Stato furono contemplati nelle due Deliberazioni di questo Consiglio 20. Agosto 1782., e 27. Luglio 1785., per metter argine all'osservabile frequenza de' ricorsi al Foro Ecclesiastico, per introdurre Cause de' Divorzj, e nullità di Matrimonio, fondatamente con apposite Dottoripali Scritture de' Pubblici Professori dell'Università di Padova, e de' Consultori in Jure; ma pure tuttociò non ostante le  
De-

Deliberazioni stesse, e massime quella 27. Luglio 1785. diedero motivo a questo zelante Prelato, ed in seguito alli due Vescovi di Padova, e Brescia di produrre le loro rimostranze con la concepita apprensione non solo, che non fossero di facile esecuzione le cose deliberate, ma lesive l' Ecclesiastica loro Giurisdizione.

Nel mentre però le rimostranze stesse furono da questo Consiglio medesimo accolte con la dovuta considerazione con il Decreto 22. Agosto susseguente, deliberò con lo stesso preventivamente la sospensione di quello 27. Luglio 1785., e commise in pari tempo al Tribunale de' Capi, onde non abbandonar di riflesso una così interessante materia, di trasegliere alcuno fra li Consultori in Jure, e Professori della suddetta Università, perchè dovessero maturamente esaminare le rimostranze del sopralodato Prelato in confronto delle cose deliberate: ed in seguito furono incaricati con l'altro Decreto 6. Settembre 1787. li soli Consultori in Jure di riflettere e riferire sopra il contegno, che stabilir si potesse alle Femmine Divorziate.

Esaurite con plausibile esattezza le sopradette Commissioni da' Capi stessi, comparando abbastanza illustrata la materia con le orate Scritture; nel rimarcarsi in fatto non diminuita la frequenza de' ricorsi per l' incoazione al Foro Ecclesiastico di Cause della

la natura suespressa, ma anzi resa sempre più osservabile per la condizione delle Persone postulanti; riconoscendo il Consiglio di Dieci il Matrimonio base fondamentale della Civil Società, e volendo dunque togliere con le delusioni degli oggetti delle migliori discipline di un ben regolato Governo uno scandalo universale, ed un immediato disordine e sconcerto nelle Famiglie, tanto nell'Economico, che nella loro discendenza, con grave offesa dei riguardi della Religione, e del Principato: servirà la presente Deliberazione, che dovrà esser la sola da osservarsi in tale proposito, per la repression di un male di così perniciose conseguenze, allontanando le cause, che lo promovono; tanto per questa Dominante, che per la Terra-Ferma, alli Rettori principali della quale, e Capi di Provincia sarà trasmessa con le stesse Commissioni, e facoltà, che restano impartite al Tribunale de' Capi; nella riserva per le Provincie Oltremare di adattare la stessa, o altra, che dal medesimo Tribunale fosse riconosciuta opportuna con l'approvazione di questo Consiglio medesimo.

E nel mentre la stessa Deliberazione deve tranquillizzare gli animi de' ricorrenti Prelati, non dubita lo stesso Consiglio di vedere sì li stessi, che gli altri tutti dello Stato impegnati a promuovere il maggior be-

ne in così grave, e delicato argomento, invigilando con il loro esemplar zelo, che nelle Cause alle loro Curie rispettivamente soggette; sì per Divorzio, che per nullità di Matrimonio, condotte da varj motivi Canonici, non vengano dagli Avvocati per oggetti di vile interesse, procrastinandone la spedizione, promossi indebiti, inconcludenti Atteggj, o per inorpellare al Giudice la verità, coltivate fra loro ree abbominevoli intelligenze, e con li Fiscali delle Curie stesse, al caso che rinunziando alcuna delle Parti alle proprie difese, siano queste assunte dai Fiscali medesimi.

Inerentemente però alle Massime dichiarate con le sudette Deliberazioni 20. Agosto 1782.; e 27. Luglio 1785. come libero esser deve a qualunque persona dell' uno, e dell' altro sesso, e di qualsisia condizione, quando vi concorrano ragioni Canoniche, di poter ricorrere al Foro Ecclesiastico per incoar cause per Divorzio, o per nullità di Matrimonio; riconoscendosi per le fatte osservazioni, che queste per lo più sono promosse per effetto sì per l' una, che per l' altra parte dell' altrui seduzione, di mal costume, e di sconsigliate passioni, fomentate alcune volte per indiretti fini d' indebiti profitti dagli Avvocati, prevalendosi in alcuni, e massime nelle Femmine della conosciuta inesperienza, e della natural tendenza ad uno

sta-

stato di libertà, nella quale si credono costituiti dopo ottenuto il Divorzio, o dichiarata la nullità del Matrimonio: Si delibera ad oggetto di ritrarre un qualche lume, che condur possa alla perfetta conoscenza degli enunciati inconvenienti per raffrenarli; che dovendo, come in presente si osserva, precedere all'introduzion delle Cause al Foro Ecclesiastico la permissione del Tribunal de' Capi di questo Consiglio, il Memoriale per ottenere la permissione medesima, debba d'ora innanzi esser prodotto dallo stesso Avvocato, che sarà dalla Parte prescelto, sottoscritto con il proprio suo Nome, e con la dichiarazione nello stesso de' motivi Canonici, che dovranno essere esibiti al Foro Ecclesiastico dal medesimo Avvocato per tali in fatto riconosciuti; qual Avvocato in oltre dovrà prima di ottenere il permesso dal Tribunale sudetto d'incoare la proposta Causa, prestare il solenne suo giuramento nelle Mani de' Capi di esso Tribunale sopra la Formula approvata dalla presente deliberazione, che al momento gli sarà esibita, dovendo lo stesso Avvocato produrre il Monitorio, tosto che sia dalla Curia Ecclesiastica rilasciato; ed il qual sopradetto giuramento, dovrà eseguirsi pur dall'altro Avvocato della Parte Avversaria prima di assumere la di lei difesa, presentandosi al Tribunale per l'effetto medesimo. L'Avvocato

N n 2                    poi



poi di quella Parte, che averà ottenuta al Foro Ecclesiastico Sentenza in di lui favore, dovrà presentare allo stesso Tribunale copia della Sentenza medesima per le opportune relative disposizioni, e perchè sia allo stesso presente il tempo, che sarà stato impiegato nella trattazion della Causa; e per potersi in oltre riconoscere se per indebiti fini dagli Avvocati sieno stati praticati stancheggi, o inconvenienti raggiri; dovranno ambe le Parti attiva, e Passiva produrre ad esso Tribunale le Polizze giurate delle spese incontrate nella sostenuta Causa con la dichiarazione della serie dell' atteggio corso nella medesima.

Nel momento, che il nominato Avvocato si presenterà al Tribunale per implorare la permissione d'incoare al Foro Ecclesiastico la proposta Causa, e prima che siale accordata ( restando sempre aperto l'adito al Tribunale medesimo ai ricorsi dei Conjugati per gl'istantanci ripari a loro sicurtrezza, anco prima che dai loro Avvocati fosse prodotto il surriferito Memoriale, senza però sturbare l'efferto delle cose, che si deliberano ) sarà chiamato il Marito della Femmina postulante per renderlo inteso della determinazione della propria Moglie, e così pure all'incontro, se postulante fosse il Marito, perchè in qualunque caso con l'approvazione del Tribunale medesimo sia dalle

le Parti, possibilmente concordi, scelto quel Conservatorio in questa Dominante, ove dovrà essere collocata la Femmina a spese sempre del proprio Marito; qual in oltre dovrà sottostare al dispendio occorrente per la Causa stessa; e quando meglio convenisse per le circostanze, che potessero essere introdotte, da' Capi però riconosciute, un Luogo di Clausura, a ciò dovrà precedere la permissione di questo Consiglio nei modi dalle Leggi prescritti; e nel qual Conservatorio o Convento dovranno esse Femmine vivere in una perfetta riserva, e custodia; non potendo essere visitate che da' più prossimi loro Congiunti, e dagli Avvocati loro difensori: del che dovranno sempre rispondere loro stesse, e le Superiore di detti Luoghi, per apporvi le convenienti providenze.

Da tali Conservatorj o Conventi di Clausura non potranno sortire per l'avvenire le sopradette Femmine, e così quelle, che tuttavia s'attrovassero in pendenza di Causa, se non nei casi, ( quando però non meritassero in altro modo li riflessi della giustizia della Laica Potestà ) che avendo una Sentenza contraria al ricercato Divorzio non fossero disposte a riunirsi ai proprj Mariti, coi quali dovendo convivere, saranno sempre in qualunque evento, o sopra le loro fondate rimostranze, tutelate dal

dalla protezione del Tribunale predetto. Che se poi ottenessero una Sentenza favorevole, rimanendo ciò nonostante soggette alla potestà de' Mariti, e nella loro naturale costituzione di dipendenza, e con il dovere in tale stato di vivere lontane dal pericolo delle seduzioni, e con una conveniente riserva, dando saggj di esemplarità, e di morigeratezza de' costumi; volendo sortire dal detto Conservatorio o Convento, dovranno, e non altrimenti, in costanza di Divorzio, collocarsi o nella Casa Paterna, o appresso qualche prossimo Congiunto, o in qualche altra onesta Famiglia, sempre d'intelligenza de' Mariti, e con l'approvazione del Tribunale de' Capi, salve le loro Civili ragioni a' Fori competenti; quali Persone, che le averanno accolte, dovranno rispettivamente tenerne delle Femmine stesse vigilante custodia, obbligandosi di ciò eseguire con apposito Costituto annotato al Tribunale sudetto, render dovendolo in seguito pure ragguagliato di qualunque osservabile mancanza o arbitrio delle medesime.

Rispetto poi a quelle Femmine, che per particolari circostanze, o per condizion inferiori, mancanti degli opportuni mezzi non potessero essere costituite, nè al momento dell'incoazione della causa, nè dopo ottenuta la Sentenza in alcun Conservatorio, o Convento; sarà della prudenza de' Capi at-  
tua-

tuali, e Successori prendere quegli espedienti, che da loro saranno creduti opportuni, sempre però coerenti alla massima sopradchiarita.

Perchè abbia finalmente il suo effetto la Pubblica volontà di togliere li motivi indiretti alla tanto scandalosa, troppo avanzata frequenza de' ricorsi per implorare la permissione d'incoar Cause fra Conjugati al Foro Ecclesiastico, che producono le sopradescritte conseguenze; importando la più perfetta osservanza delle deliberate discipline, e di accorrere con proporzionati castighi contro li rei perturbatori degli oggetti, che si contemplan; restando incaricati li Capi di questo Consiglio presenti, e Successori a doverè al momento de' prodotti ricorsi della sopradetta natura instituire un Processo d'Inquisizione con l'autorità, e Rito di questo Consiglio medesimo nei Cancelli del loro Tribunale, valendosi di quel Ministro del loro riparto, sempre però sotto la loro direzione, che per probità, ed esperienza crederanno meglio adattato. Base di una tale Inquisizione saranno li sopradetti ricorsi prodotti al Tribunale de' Capi dagli Avvocati, o altre notizie anco con segrete denozie che si ritrovassero nelle solite Cassele, quali almeno una volta al Mese dovranno esser aperte, o con appositi ricorsi di qualche indolente in qualunque modo

do a' Capi stessi potessero pervenire; ad oggetto di riconoscere, se nei motivi delle proposte Cause ve ne fossero alcuni per diverso riguardo alla Laica Potestà appartenenti, per essere vindicati dalla Autorità stessa; Si estenderà l'Inquisizione sopra la depravazione de' costumi, e sopra tutte quelle ree scandalose direzioni sì degli Uomini, che delle Femmine, per li quali motivi fosse stata turbata la dovuta pace, e tranquillità fra essi Conjugati; Sopra qualunque altra Persona di qualsisia grado, e condizione tanto Uomini, come Femmine, che con apposite seduzioni, e cooperazioni avesse promossa, e coltivata la disunione de' loro animi; e particolarmente sopra gli Avvocati, che per indiretti fini, allontanandosi dai veri motivi Canonici, avessero fomentate le differenze fra Conjugati, o avessero maliziosamente con raggiri Forensi procrastinata la spedizione delle Cause; al che potrà pure servir di lume la Sentenza che dovrà esser prodotta, posta in confronto con il tempo dell'accordata permissione; Non lascerà pure di vista l'Inquisizione medesima le Femmine nei casi avvenire, o attualmente in Pendenza di Causa, come si è detto di sopra in qualunque maniera costituite, divorziate che sieno, e quando in altro modo non fossero alla giustizia soggette, onde sapersi progressivamente, e con fonda-

men-

mento, qual contegno, e direzione di vita conducano; e così stessamente quelle Persone, che avessero assunta la custodia di esse Femmine per riconoscersi le loro mancanze.

Dal risultato della detta Inquisizione procederà il Tribunale de' Capi sudetto opportunamente, ed a misura dei Casi, e delle Persone in via summaria indistintamente, e contro li Conjugati tanto Uomini, come Femmine, contro li Seduttori, o Cooperatori, e contro quelli che avessero assunta la custodia di qualche Femmina, e che avessero mancato ai doveri loro imposti, con quelle ammonizioni, e castighi che crederà proporzionati alle loro colpe, anco di temporanea Relegazione, con giusto riflesso allo stato, e condizione delle Persone, e procederà parimenti contro gli Avvocati assistenti Cause Matrimoniali di qualunque modo fossero comprovati colpevoli di seduzioni, connivenze, ed altre male arti, ammonendoli, e sospendendoli a tempo, ed anco per sempre dal comparire al loro Tribunale con istanze della suespressa natura, ed in oltre con quelle pene afflittive proporzionate alla qualità delle loro Colpe. Che se poi risultassero nell' Inquisizione sudetta colpe gravi, che meritassero le osservazioni di questo Consiglio, dal predetto Tribunale de' Capi dovrà esser prodotta al Consiglio medesimo

vol. 12. N.º XXXVII. O o quel-

quella parte dell' Inquisizione , che le riguardassero ; onde con l' autorità sua devenir possa in via legale , e con li soliti metodi alle convenienti Deliberazioni .

**Formula del Giuramento che gli Avvocati dovranno prestare prima di assumer Cause da prodursi al Foro Ecclesiastico .**

*Giuro a Dio , ed a questo Eccelso Tribunale , che persuaso in Coscienza della causa Canonica , e della verità dei fatti a me esposti , per quanto ho potuto esaminarli , sono per dirigere la Causa di Divorzio , ( o nullità di Matrimonio ) tra N. N. che non farò uso scientemente di prove fallaci : interrogato non negherò quello , che crederò esser vero : Non darò mano a subornar Testimonj : Non impetrerò maliziose nè superflue dilazioni , ma le sole giuste , e necessarie , e nel termine più ristretto . Non terrò pratiche dolose con l' Avvocato avversario , nè col Fiscale , ed altri Curiali , nè coi Fautori della Parte . Niente darò , o prometterò , nè farò dare o promettere per ottenere vittoria .*

**Sottoscrizione .**

**Formula per l' Avvocato Avversario .**

*Giuro a Dio , ed a questo Eccelso Tribunale , che persuaso in Coscienza non potersi compro-*  
va-

*vare la professata causa Canonica con la qualità dei fatti introdotti per quanto ho potuto esaminarli, sono per dirigere la Causa di Divorzio ( o nullità di Matrimonio ) tra N. N., che non farò uso scientemente di prove fallaci: interrogato non negherò quello, che crederò esser vero: non darò mano a subornar Testimonj, non impetrerò maliziose nè superflue dilazioni, ma le sole giuste, e necessarie, e nel termine più ristretto: non terrò pratiche dolose con l'Avvocato avversario, nè col Fiscale, ed altri Curiali, nè coi fautori della Parte: niente darò, o prometterò, nè farò dare, o promettere per ottenere vittoria.*

Sottoscrizione.

Diretta unicamente la presente Deliberazione a metter freno alla frequenza delle Cause fra Conjugati, a reprimere il mal costume fra li medesimi, e ad impedire le male Arti negli Avvocati sarà ella comunicata a questo degnissimo, ed esemplar Prelato, registrata nel Capitolare de' Capi di questo Consiglio per loro lume, ed esecuzione, e stampata per esser trasmessa alli competenti Pubblici Rappresentanti della Terra-Ferma.

*Excelsi Consilii Decem Secr.*  
Joseph Imberti.




Addi 30. Luglio 1798.

**D'**Ordine di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Patriarca, così eccitato dalla pietà religiosa di Sua Maestà l'Imperatore Augustissimo Nostro Sovrano, si commette ai Capi di tutte le Chiese, sì di Secolari, che di Regolari, e di Monache di raccomandare con grand'efficacia una Colletta ne' due giorni 15., e 19. del corrente Mese di Agosto, a beneficio delle Chiese Cattoliche nel Levante, le quali, oltre esserne alcune più particolarmente indigenti o per gravose spese di Fabbrica ( come quella di S. Maria in Costantinopoli ) o per fortuiti accidenti ( come quella di Smirne ultimamente indicata ) sono tutt' ora prive del principale loro sussidio già somministrato dalla Congregazione de' *Propaganda Fide*. Dovranno pertanto eccitar preventivamente i Fedeli con espressioni le più insinuanti a concorrere in detti giorni colle loro abbondanti Elemosine al sollievo del Levante, negli urgenti bisogni, ed in tal modo alla conservazione del Culto Cattolico in que' Paesi; e portar poi tutto il Soldo raccolto; con apposita nota alla Cancellaria Patriarcale, onde sia fatto quindi passare a  
chi

chi presiede ad un Opera di tanta pietà, e di sì gran merito.

Dal Palazzo Patriarcale di Venezia il giorno sudetto.

*Carlo Indrich Cancellier Patriarcale*



## POLIZZA D' INCANTO

*Del Dazio del Passaggio delle Barche per le Porte di Brondolo, formata dal Regio Dipartimento all' Esazione della Tansa Insensibile, e Taglion dalli Corpi Obbligati; Disponibilità delle Libertà da Traghetto di Venezia, e Terra-Ferma; - ed Estimo 1796., in ordine alle Leggi vigenti relative ad esso Dazio all' Epoca primo Gennaio 1796. confermate dal Regio Proclama di Organizzazione 31. Marzo 1798.*

**S**I affitta al Pubblico Incanto il Dazio, ed Esazione, che si riscuote dai Burchj, Burchielli, Peote, ed ogni altra qual si sia Barca, niuna eccettuata, che è solita navigare così nell' Adice, Adicetto, Canal di Castagnaro, ed altre Acque del Polesine, come nelli Fiumi del Gorzon, e Fiume  
No.

Novo di Padovana, quando non sia di alcuno delli Patroni delli Traghetti ivi esistenti, per Anni cinque, che principieranno il Giorno del Possesso da darsi all'Avvocato, ed a norma delli seguenti patti, modi, e condizioni.

I. Chi leverà la presente Esazione sia obbligato nel termine di Giorni otto, dopo seguita la Deliberazione, che avrà a prodursi all'approvazione della Regia Congregazione Delegata, depositare nella Regia Zecca l'importare di due delle quattro annuali Rate, che dietro l'Abboccamento verranno a risultare; e passati li detti Giorni otto senza che sia stata depositata la suddetta summa, sarà reincantata la Deliberazione a tutti di lui danni, e spese.

II. Avrà facoltà il Conduttore in vigor di detta Deliberazione, e dopo il Governo del Possesso, di riscuotere da tutte le Barche vaganti, che navigano con Nolo, o Carico per li sudetti Fiumi, tanto nell'andare insù, che nel venire all'ingiù, la solita già statuita Contribuzione rispettiva alla loro Portata, cioè, di Lire due per le Barche di minor Portata di Stara cento; Lire quattro per quelle dalli Stara cento alli Stara duecento; e di Lire sei, e Soldi quattro per quelle al di sopra delli Stara duecento; dovendo esser intieramente esenti quando passassero vuote.

S'in-

S'intenderanno perciò eccettuate dalle ragioni del Dazio le Barche coperte di Libertà di Traghetti, che hanno Stazio sulle dette Acque, e dovranno pur intendersi eccettuate le Barche degli Abitanti di Chiozza, e sua Giurisdizione trasportanti qualunque sorte di Effetti, o Viveri a questa Città, e ad ogni altro luogo, per le quali sarà più specificamente disposto in appresso.

Dovrà continuare l'Esenzione alli Battelli di minor Portata di Stara venti, come pure alle Barche degli Ortolani, Vallesi, e Pescaresse, ed a quelle, che conducessero roba per proprio uso nella Città di Chiozza; e goder dovranno parimenti d'una piena Esenzione di Burchi, e Barche cariche di Sale a qualunque luogo Suddito, o Estero dirette.

III. S'intenderà esser Dazio, e ragione di Dazio, e perciò spettante all'Abboccatore tutto il Denaro esigibile per conto delle Lire due, che devono esborsare li Burchieri di Verona per li loro Allibi, quali vengono in ordine alle Leggi sudette computati in conto delle Barche vaganti, o sia in conto di Dazio.

IV. S'intenderà esser Dazio, e ragione di Dazio, e perciò spettante all'Abboccatore, la Contribuzione, che far devono le quaranta Barche, le quali componevano il Traghetto di Rovigo, e Lendinara, ora sciolto,

to, e scomposto col Decreto del Senato 3. Marzo 1768., e così le Barche, le quali componevano il Traghetto di Cavarzere pure sciolto, e scomposto con altro Decreto 3. Dicembre 1778., e quindi poste quelle, e queste alla condizione delle Barche vaganti.

V. Avrà facoltà il Conduttore di far l'Esazione dalle sudette Barche nel loro passaggio per le Porte di Brondolo, o della Cavanella, o Torre Novà, o in qualunque altro luogo, che fosse di suo maggior comodo; intendendosi pure soggette alla surriferita rispettiva Contribuzione, quando cariche, o con Nolo navigassero li Canali sopra specificati, abbenchè non passassero alcuna delle sudette Porte, ma tenessero altra Strada, siccome anche quelle, le quali col favor della Stagione a maggior facilità di Viaggio tengono col loro Carico, o Nolo la via del Mare al di fuori, e non fanno la Strada di Brondolo, quali dovranno prima del loro partire fare il rispettivo sunnominato pagamento in mano di quella Persona, che sarà eletta dall'Abboccatore, come è di ragione, e giustizia,

VI. E perchè gli Traghetti della Badia, Verona, e Legnago, che corrispondono sempre nella Pubblica Cassa anticipatamente tutto l'intero importar della loro Tassa, devono in ordine alle Leggi, ed a scan-

so di qualunque collusione, o pretesto esser bollate sopra il Tiemo in luogo eminente, e con il nome del rispettivo Traghetto le Barche, dalle quali viene ciascuno composto, così s'intenderà essere sottoposta a Dazio, e riguardata come Barca vagante quella, che mancasse del prescritto Impronto.

VII. Le Barche componenti il Traghetto della Pollesella, che vanno esenti dalla Contribuzione del Dazio, saranno per tali rilevate, qualora nel loro passaggio li Barcaroli, che le patroneggiano, mostreranno la legale Affittanza, se saranno Affittuali, ovvero il titolo legale dell' Investitura se fossero navigate dalli Patroni Proprietarij delle Libertà medesime.

VIII. Così pure le Barche, delle quali vengono composti li Traghetti di Alberedo, e Pescantina vanno esenti dal pagamento del Dazio, poichè pagano anticipatamente l'importar della loro Tansa, ed una tal Esenzione comune, e universale ai nominati Traghetti, s'intenderà in quel solo caso, che le Barche loro siano patroneggiate nel tempo del Carico, o Nolo dalli rispettivi Patroni, o Barcaroli di essi Traghetti, e non altrimenti, cosicchè se sopra vi fosse qualche Barcarolo, che non fosse del rispettivo Traghetto, in tal caso dovrà esser obbligato il Barcarolo stesso, nell'atto del passaggio con dette Barche, fare il solito

statuito pagamento a Brondolo, o in uno de' luoghi come sopra nominati, ed in allora intendersi dovrà come Barca vagante, ed il pagamento stesso dovrà computarsi per conto di Dazio, e non di Traghetto.

IX. Dalle Barche degli Abitanti di Chiozza, e sua Giurisdizione trasportanti qualunque sorte di effetti, o Viveri a questa Città, e ad ogni altro luogo, riconfermandosi l'Esenzione sopra espressa per quelle, che conducessero robe per proprio uso nella Città di Chiozza, dovrà l'Abboccatore esigere la Contribuzione già stabilita per le Barche vaganti relativa alla loro rispettiva Portata, e dichiarita nel Capitolo secondo della presente Polizza d'Incanto, ogni volta, che succedesse il loro passaggio, rilasciando ad esse un Mandato Verde a Stampa bollato, e numerato, che se gli farà tenere da questo Dipartimento, aggiungendovi esso il Nome del Patron della Barca, la summa dal medesimo contribuita relativa alla Portata, la Data del Giorno, Mese, ed Anno del rilascio con la propria sua sottoscrizione, e tenendo esatto corrispondente registro indicante anche il Numero del Mandato, che verrà rilasciato, per esser trasmesso di Mese in Mese, e presentato a questo Dipartimento assieme colle Copie di Partita dei Contamenti fatti dell'esatto di tal ragione nella Regia Cassa di Finanza; per il che  
 resta

resta ad esso assegnato di sua Mercede l'otto per cento di quanto avrà esatto per tal natura, da dettrarsi dalla summa riscossa; ed il tratto, che verrà fatto per conto delle dette Barche, depurato da ogni spesa di Esazione, passerà nella Regia Cassa sudetta, e sarà girato a Credito della Comunità di Chiozza in conto Tansa della Comunità stessa.

Le Spese per Mensuali, Mandati Verdi, e Copie di Partita relative all'Esazione da farsi dalle Barche sudette, saranno supplite col Denaro derivante dall'Esazione stessa, e così col Denaro medesimo sarà supplito l'otto per cento, che viene assegnato in Mercede all'Abboccatore, il quale non potrà ricercare cosa alcuna di più.

Sarà l'Abboccatore tenuto provvedersi d'una Nota degli Abitanti di Chiozza, e sua Giurisdizione, che sono Conduttori di Barche, onde non nascesse, che si rilasciassero dei detti Mandati Verdi a quelli, che tali non fossero, e Nota simile farà passare all'Ufficio del Ragionato di questo Dipartimento, perchè al caso della presentazione del Registro debba con essa confrontarlo, e tolto sia l'adito alla delusione, la quale, in qualunque modo praticar si tentasse, verrà affittivamente, e pecuniariamente castigata in chiunque.



X. Non potrà il Conduttore per qual si sia motivo, o pretesto pretendere in alcun tempo ristori, abbonazioni, e risarcimenti per danni ricevuti, mentre si delibera il Dazio a tutto suo comodo, ed incomodo, e trasfondendo in lui tutte le Pubbliche Regie ragioni, e l'obbligo di sostenerle, e vendicarle per qualunque evento. E nascendo in tempo di Condotta qualche Pubblica Esenzione per fatto del Sovrano in pregiudizio del Dazio, sia obbligato il Conduttore umiliare le proprie istanze alla Regia Imperial Intendenza di Finanza nel termine di Mese uno, passato il quale s'intenderà assenziente, e spoglio d'ogni azione per pretese bonificazioni.

XI. Dovrà il Conduttore contare di Mesi tre in Mesi tre anticipati nella Regia Cassa Generale dell'Imperiale Regia Finanza la quarta parte di detto Dazio annuale, e così di Rata in Rata sino all'intiero pagamento di esso Dazio, portando di volta in volta la Copia di Partita al Ragionato del Dipartimento Nostro per esser in conformità girata la Scrittura, in pena, passati li Giorni otto del seguente Mese, del dieci per cento da esser applicato all'Imperial Cassa di Finanza.

XII. A preservazione di questa Pubblica Rendita continuar dovrà la solita custodia de'

de' Soldati alli Posti di detta Esazione, come fu accordato agli Abbocicatori precedenti.

XIII. Dovrà in oltre il Conduttore di tutte le riscossioni, che anderà facendo, tenere un'esatto, e diligente registro in un Libro cartato, e bollato con lo Stemma Imperiale, che dovrà far formare a sue spese subito, che gli sarà deliberata la presente Condotta, con tutte le necessarie distinzioni, cioè, Giorno, Mese, ed Anno, Nome, e Cognome delli Contribuenti, Portata, e Qualità della rispettiva loro Barca, indicando in oltre in esso Libro il numero de' Mandati a Stampa, che a cadauno dovrà rilasciare dopo fatto il Contamento; e detti Mandati numerati, saranno consegnati al detto Conduttore da questo Dipartimento per l'oggetto sudetto; in pena per ogni ommissione, che venisse scoperta, di Ducati 25. applicati metà all'Imperial Cassa di Finanza, e l'altra metà al Denunziante.

XIV. Chi navigasse senza far il dovuto pagamento, e venisse colto senza esser munito del corrispondente Mandato, caderà nella Pena stabilita dalle sudnominate Leggi vigenti all'Epoca 1796. in tal proposito; e così pure sarà proceduto contro l'Abboccatore in caso ricercasse alli Contribuenti oltre quanto viene prescritto.

XV.

XV. Che sia riservato all' Autorità di questo Dipartimento di estendere in aggiunta alli sopradetti quegli altri Capitoli, Regole, e Discipline, che fossero stimati opportuni per la miglior direzione del Dazio a Pubblica, e Privata indennità, e ciò durante anco la presente Condotta, purchè non deroghino alli premessi.

Venezia dal Dipartimento all' Esazione della Tansa Insensibile, e Taglion dalli Corpi Obbligati; Disponibilita delle Libertà da Traghetto di Venezia; e Terra Ferma, ed Estimo 1796. il primo Agosto 1798.

( *Niccolò Erizzo* 2.<sup>o</sup> *Deputato* .

( *Alvise Contarini* *Deputato* .

Giacomo Pittarini Cancellier .

Approvata dalla Regia Congregazione  
Delegata li 3. Agosto 1798.

*Per*

*Per il Dipartimento all' Esazione della Tansa  
Insensibile, e Taglion dalli Corpi Obbligati;  
Disponibilità delle Libertà da Traghetto di  
Venezia, e Terra-Ferma, ed Estimo 1796.*

**S**I vuol dar, ed affittar al Pubblico Incanto il Dazio detto de' Tozzi, o sia l'Esazione delli Soldi dodici, e Soldi sei rispettivamente all' Età Inferiore, o Superiore agl' Anni 60., che sono tenuti di pagare tutti li Barcajuoli Affittuali d' ogni, e qualunque Libertà da Traghetto da Bezzo di questa Città, e come qui sotto sarà dichiarato, e con li patti, e condizioni infrascritte.

I. Gl' Incanti si faranno ogni giorno di riduzione nella Sala di questo Dipartimento.

II. Si delibererà al più Offerente sul terzo Incanto quando piaccia l' Offerta, e quando nò, si delibererà in qualunque susseguente Incanto a Offerta competente, e che sarà la maggiore, ed a comodo, ed incomodo dell' Abboccatore.

III. Dovrà l' Abboccatore dopo seguita la deliberazione, e rispettiva approvazione della Regia Congregazion Delegata, cautare nel termine di giorni otto il di lui Abboccamento con Deposito nella Regia Imperial Cassa di Finanza della metà di un' Annata del sudetto Abboccato Dazio, in pena  
di

di reincantare la deliberazione a tutte di lui spese, e danni.

IV. La Condotta durar dovrà Anni cinque, da principiarsi il giorno del Possesso, che sarà dato all'Abboccatore subito a cauzione prestata, ed accettata /

V. Li pagamenti dovranno esser fatti nella Regia Imperial Cassa di Finanza di tre, in tre Mesi posticipati, sempre in eguali Rate col ragguaglio all'Offerta calcolata in ragion di Anno.

VI. Passati giorni otto dallo spirar d'ogni trimensuale Rata, se seguito non sarà l'intero pagamento della stessa, caderà nella pena del dieci per Cento sulla Summa in difetto, applicabile alla Regia Imperial Cassa di Finanza, e si passerà a reincantare il Dazio a tutte spese, e danni dell'Abboccatore contro cui si procederà per il Regio pagamento con esecuzioni ad arbitrio previa una sola intimazione.

VII. A preservazione però del di lui interesse, ed in ordine alle Leggi vigenti in proposito di detta Esazione all'Epoca primo Gennaro 1796., e confermate dal Regio Proclama d'Organizzazione 31. Marzo 1798. Ogni Gastaldo di qualunque Traghetto da Bezzo di questa Città dovrà sempre avanti trattò riscuoter dalli Barcajuoli tutti, niuno eccettuato, o possessori, o che avranno ad Affitto qualsisia Libertà Vitalizia, e perpetua del

del suo Traghetto, li Soldi dodici, e sei rispettive al Mese, che sono tenuti pagare per Dazio Tozzi, cioè quelli di Età consistente Soldi dodici, e li Vecchj, che eccedono gli Anni 60. Soldi sei. Restando a tal oggetto impartita facoltà a' Gastaldi medesimi di tor la volta a nome del presente Dipartimento a tutti quelli, che non pagassero anticipatamente il loro Mensuale; e così pure se venisse nel suo Traghetto a lavorar qualsisia Affittuale, che non avesse pagato il suo debito di tal natura a quel Gastaldo del Traghetto ove traghettava, dovrà ad Istanza di quel Gastaldo creditore immediate levarli la volta, che non dovrà esserle restituita, se non sarà soddisfatto il Gastaldo Creditore con obbligo di dover riferire a questo Dipartimento l'inobbedienza di quegli Affittuali a' quali saranno levate le volte, e volessero lavorare, perchè possino esser corretti, con quelle più severe pene, che saranno credute conferenti, e per remunerazione dell'incombenza di tal Esazione, dovranno andar esenti dalla loro tangente delli sopradetti Soldi 12., o 6. rispettivi tutti li Gastaldi, o Scrivani di cadaun Traghetto.

VIII. Dovrà ogni Gastaldo di cadaun Traghetto consegnar esso Dinaro al Condottor di esso Dazio in effettivi Contanti dentro il termine di giorni otto dopo finito

ciascun Mese , sotto pena di Soldi quattro per Ducato applicata giusto le Leggi , oltre il pagar del proprio , restando obbligati li Gastaldi in sua specialità *simul* , & *insolidum* , ed in caso venisse ritardato o ricusato il pagamento puntuale in mano dell' Abboccatore come sopra , saranno praticate Summarie esecuzioni tanto contro le Barche , quanto contro le persone di essi Gastaldi , o Scrivani .

IX. Non potrà alcun Gastaldo rinonciar la Gastaldia , se prima non averà il saldo dal Daziaro sudetto di aver pagate tutte le Mesate , in pena al Gastaldo Nuovo , che ricevesse la Gastaldia senza il sudetto saldo di pagar esso il debito dell' antecessore .

X. E perchè resti levata ogni occasione di defraudo , sarà preciso obbligo di essi Gastaldi o Scrivani di presentar ogni Mese in mano dell' Abboccatore del Dazio sudetto nell' Atto di contarle il Soldo , una nota giurata della quantità , e nomi degli Affittuali , che vogano nel suo Traghetto , onde possi essere confrontata la sua Esazione , in pena a quel Gastaldo , che mancasse , o non notificasse la vera quantità di Ducato uno , ed altre ad arbitrio di questo Dipartimento .

XI. Trovando l' Abboccatore di esso Dazio recredenza nelli Gastaldi contribuenti , sarà sopra le di lui istanze a questo Dipar-  
ti-

timento assistito dallo stesso per gli effetti di Giustizia, e di equità.


Venezia dal Dipartimento sudetto li primo Agosto 1798.

( Niscolò Erizzo 2.<sup>o</sup> Deputato .

( Abate Contarini Deputato .

Giacomo Pittarini Canc.

Approvata dalla Regia Congregazione  
Delegata li 3. Agosto 1798.



*Per il Dipartimento all'Esazione della Tansa  
Insensibile, e Taglion dalli Corpi Obbligati;  
Disponibilità delle Libertà, da Traghetto di  
Venezia, e Terra-Ferma, ed Estimo 1796.*

I. **S**I vuol dar, ed affittar al Pubblico Incanto l'esazione assegnata per conto di Tansa insensibile, e Taglione dell'Arte degli Acquaroli di questa Città.

II. Gl'Incanti si faranno ogni giorno di Riduzione nella Sala di questo Dipartimento.

III. Si delibererà al più Offerente sul terzo Incanto, quando piaccia l'Offerta, e quando no, si delibererà in qualunque sus-



seguinte Incanto a Offerta competente, e che sarà la maggiore, ed a comodo, ed incomodo dell'Abboccatore.

IV. L'Abboccatore dovrà immediate seguita la deliberazione, ed approvazione della Regia Congregazione Delegata, cautare nel termine di giorni otto con Deposito nella Regia Imperial Cassa di Finanze l'importo della metà di un'Annata del sudetto Abboccato Dazio, in pena di reincantare la deliberazione a tutte di lui spese, e danni.

V. La Condotta durar dovrà Anni tre, da principiarsi il giorno del possesso, che sarà dato subito a cauzione prestata, ed accettata.

VI. Li pagamenti dovranno esser fatti nella Regia Imperial Cassa di Finanze di tre in tre Mesi posticipati, sempre in eguali Rate col ragguglio all'Offerta calcolata in ragion di Anno.

VII. Passati giorni otto dallo spirar di ogni trimensuale Rata, se seguito non sarà l'intero pagamento della stessa, caderà nella pena del dieci per Cento sulla summa in difetto, applicabile alla Regia Imperial Cassa di Finanza, e si passerà a reincantare il Dazio, o sia l'Affittanza a tutte spese, e danni del deficiente Abboccatore, contro cui si procederà per il Regio pagamento con esecuzioni ad arbitrio, previa una sola intimaione.

VIII.

VIII. L'Abboccatore o in persona, o mediante suo sostituto al luoco detto della Seriola ove si carica l'Acqua, riscuoterà a norma delle Leggi in tal proposito vigenti all'Epoca primo Gennaro 1796., confermate dal Regio Proclama d'Organizzazione 31. Marzo 1798. Soldi due da ogni Burchio, che sia dell'Arte degli Acquaroli in ogni carico di Acque, e similmente Soldi uno da ogni altra Barca di detta Arte di qualunque portata, o poca, o molta, inferiore però al Burchio; parimenti riscuoterà indifferentemente Soldi dieci in ogni Carico di Acqua da tutte le Barche dette Forestiere non di Arte di qualunque portata, che ivi caricassero.

IX. Per di lui comodo, ed interesse potrà a sue spese l'Abboccatore costruire un Casello alla Seriola; o là di presso, o intendersi col proprietario di quella per aver ricovero.

X. Dovrà continuare a proprie Spese l'uso de' Mandati, che si costumavano, da consegnarsi alli contribuenti al momento del pagamento.

XI. Non potrà l'Abboccatore usar violenze, o sopraffazioni per esiggere, nè potrà pretendere in verun caso che il sopra prefisso, e dichiarato per i pagamenti, in pena ad arbitrio di questo Dipartimento.

XII. Bensi a preservazione del di lui interesse gli si permette usare l'Opera degli  
Offi.

Offiziali di qualunque Posto, e del Capitano di questo Dipartimento per far praticare le visite alle Barche di ogni genere cariche di Acqua, e quelle che si trovassero non munite dello Scontro, o Segnale del pagamento eseguito farle tradurre all'obbedienza di questo Dipartimento, per dover esser astrette al pagamento, ed a quelle pene, che si crederanno corrispondenti; oltre l'esborso di Ducati dieci V. P. per l'Officiale, che avrà praticata l'esecuzione.

XIII. Li pagamenti delle Rate saranno girati a credito della Tansa Insensibile, e Taglione dell'Arte degli Acquaroli di questa Città, ed il di più che sopravanzasse nell'Offerta all'importar dell'Annuo Caratto di detta Arte, sarà prima girato a pareggio de' debiti in resto della stessa, ed il sopravanzo sarà passato agli Capitalisti Creditori dall'Arte medesima, esecutivamente al Decreto del Senato 24. Luglio 1794.

XIV. Trovando l'Abboccatore recedenza nelli Contribuenti, sarà sulli di lui ricorsi a questo Dipartimento assistito dallo stesso per gli effetti di Giustizia, e di equità.

Venezia dal Dipartimento sudetto li primo Agosto 1798.

( Niccolò Erizzo 2.<sup>o</sup> Deputato .

( Alvise Contarini Deputato .

Giacomo Pittarini Canc.

Appr. dalla R. Congr. Deleg. li 3. Agosto 1798.

Per

*Per il Dipartimento all'Esazione della Tansa  
Insensibile, e Taglion dalli Corpi obbligati;  
Disponibilità delle Libertà da Traghetto di  
Venezia, e Terra-Ferma, ed Estimo. 1796.*

**S**I affitta al Pubblico Incanto per una Condotta di Anni cinque computabili dal giorno del possesso, che verrà dato all'Abboccatore, il Dazio detto de' Manuali, per il di cui Abboccamento dovranno servire di base, e regola, ed essere osservati li seguenti Capitoli.

I. Ogni, e qualunque Persona, che vorrà esercitarsi nel Mestiere di Manual in questa Città, sia, e s' intenda obbligato alla Contribuzione annua di Lire quattro in conto di Taglion, diviso in Rate due di Mesi sei l'una sempre anticipate.

II. Tutti li Manuali debbano dentro giorni otto darsi in nota all'Abboccatore pro tempore, dal quale ogn'uno sarà munito del solito Mandato, che valerà per Mesi sei, previo il pagamento delle Lire due anticipate per il Taglione, e passato detto termine debbano riceverne altro consimile per loro cautela, senza il quale non possono mai esercitarsi nel Mestiere, in pena a cadauno ad arbitrio di questo Dipartimento.

III. Quelli Manuali, quali ommettessero  
pren-

prender il Mandato sudetto di Semestre in Semestre, e continuassero nell'esercizio senza l'anticipato prescritto pagamento, andando difettivi, benchè di una sola Rata, anderanno soggetti a quelle pene tutte, che venissero credute di Giustizia. Dovendo in oltre essi Manuali ad ogni ricerca del Daziere manifestare veridicamente il Nome del Capo Maestro sotto del quale avranno lavorato senza esser muniti del Mandato, o sia Bollettino dal pagamento del Taglion, per l'effetto, che se li Capi Maestri sudetti in contravvenzione delle Leggi in tal proposito vigenti all'Epoca 1796., e confermate dal Regio Proclama 31. Marzo 1798., prenderanno al loro Servizio Manuali debitori al detto Dazio, e li ammetteranno nelle loro Lavori da essi fatti ovunque eseguire, caderanno nella pena di Ducati cinque da essergli levata senza remissione, e disposta ad arbitrio di questo Dipartimento.

IV. Anco le Persone, che affittano Letti siano obbligate di produr nota all'Abboccatore di tutti li Manuali, a' quali danno ricetto, e di tempo in tempo aggiungerli li nomi di quelli, a' quali lo concederanno in seguito; e ciò nella prima Domenica subito dopo l'arrivo delli medesimi, in pena, mancando, di pagare l'intero Debito delli Manuali non notiziati all'Abboccatore.

V. Sopravenendo alcuna Manuale per la pri-

prima volta in questa Città a far il Manuale, dovrà sempre essergli computato il Semestre dal giorno, che principierà ad esercitare il Mestiere stesso; e per quelli, che durante un qualche andar di tempo si avessero absentati, e poscia ritornati fossero ad esercitarlo, il Semestre dovrà esser loro computato dal giorno del ritorno.

VI. Per togliere l'adito alla delusione, volendo alcun Manuale partir dalla Città, e portarsi al suo Paese per ivi dimorare, nè volendo in questo frattempo esser soggetto al pagamento, dovrà prima di partire darsi in nota all' Abboccatore, e sopra il Bollettino farsi depennare, e notar fuori, e pagar il Debito, che avesse prima della sua partenza; il che non eseguendo non avrà mai a godere alcuna esenzione per il tempo della sua assenza.

VII. Sarà debito dell' Abboccatore di render noto il di lui Stazio a comodo tanto delli Manuali, perchè ricevino il Mandato, e paghino il Taglione; quanto delli Affittalotti, perchè somministrino le comandate Note.

VIII. Dovrà l' Abboccatore pagare nell' Imperial Regia Cassa di Finanza le Rate di Mesi tre in Mesi tre sempre anticipate dell' intera annua summa per la quale gli sarà deliberato il presente Dazio.

IX. Sarà obbligo dell' Abboccatore me-

vol. 12. N.º XL.

R r

de-

desimo nel termine di giorni otto dopo seguita la Deliberazione, ed Approvazione della Regia Congregazione Delegata, cautare il di lui Abboccamento con Deposito nella Regia Cassa Finanze dell'importar della metà d'un Annata del detto abboccato Dazio, il che non eseguendo sarà reindicato a di lui spese, e danni.

X. Resta riservato al Dipartimento sudetto l'aggiungere alla presente tutto quello si conoscesse proprio per il miglior andamento di detto Dazio, anche in continuazione di Condotta, non alterante li sudetti Capitoli.

XI. Gl' Incanti si praticeranno nella Sala del presente Dipartimento ogni giorno di Riduzione per deliberare dopo il Terzo Incanto al maggior Offerente tanto in voce, che con Polizze secrete.

Venezia dal Dipartimento sudetto li primo Agosto 1798.

( *Nicolò Erizzo 2.<sup>o</sup> Deputato.*

( *Alvise Contarini Deputato.*

Giacomo Pittarini Cancellier.

Approvata dalla Regia Congregazione Delegata li 3. Agosto 1798.

Per

*Per il Dipartimento all'Esazione della Tansa  
Insensibile, e Taglion dalli Corpi Obbligati;  
Disponibilità delle Libertà da Traghetto di  
Venezia, e Terra Ferma, ed Estimo 1796.*

**S**I Affitta al Pubblico Incanto, per una Condotta di Anni cinque il Dazio, o sia Esazione delli Soldi dieci per Bollettino, che da Burchieri da Rovinazzo si rilasciano in mano del Soprastante ai Bollettini all'Offizio all'Acque; con li patti, modi, e condizioni infrascritte.

I. Gl'Incanti si praticheranno nella Sala del detto Dipartimento ogni giorno di riduzione, e si delibererà il Dazio sudetto dopo il terzo Incanto al più Offerente tanto in voce, che con Polizze secrete con la susseguente approvazione della Regia Congregazion Delegata.

II. Dovrà l'Abboccatore nel termine di giorni otto dopo seguita la Deliberazione, cautare il di lui Abboccamento con Deposito nella Regia Imperial Cassa di Finanze dell'importar della metà di un'Annata del detto Abboccatore Dazio, il che non eseguendo sarà reincantato a di lui spese, e danni.

III. Sarà di lui dovere il ritraere dalle



mani del detto Soprastante ai Bollettini nell'Ufficio Acque il denaro tutto, ch'egli riscuote da' Burchieri da Rovinazzo per li dieci Soldi, che di volta in volta gli rilasciano per ottenere il Bollettino in forma del quale eseguir l'escavazioni di notte, che gli occorrono, e ciò per conto della loro gravezza di Tansa Insensibile, e Taglion, che devono come Corpo di Arte alla Regia Cassa di Finanze, dovrà contare nella medesima Regia Cassa predetta la intiera annua Summa per cui gli sarà deliberato il presente Dazio o sia Esazione in Rate quattro di Mesi tre per cadauna, al chiuder delle Rate, che di trimestre in trimestre paga l'universalità delle Arti; e ciò in conto della Tansa, e Taglion dell'Arte de' Burchieri da Rovinazzo.

IV. Non eseguendo le come sopra stabilite condizioni, s'intenderà senz'altra intimaione decaduto dal detto Abboccamento; sarà obbligato all'intiero pagamento di quanto andasse difettivo con la pena del dieci per Cento, applicabile alla Cassa dell'Imperial Regia Finanza, e si devenirà a nuovi Incanti del Dazio medesimo a tutte di lui spese, e danni.

V. Resta riservato al Dipartimento suddetto l'aggiungere alla presente tutto ciò fosse conosciuto proprio per il miglior andamento di detto Dazio, anche in continua-

ituazione di Condotta non derogante li accennati Capitoli.

Venezia dal Dipartimento sudetto li primo Agosto 1798.

( *Nicolò Erizzo 2.<sup>o</sup> Deputato.*

( *Alvise Contarini Deputata.*

Giacomo Pittarini Cancellier.

Approvata dalla Regia Congregazione Delegata li 3. Agosto 1798.



## POLIZZA D' INCANTO

*Per l'Escavo delli Rivi del Piombo a Santa Marina, di Cà Pesaro a Sant' Angelo, de' Savoneri a San Polo, con l' Aggiunta di altre Operazioni di Murer.*

**L**LA Congregazione Delegata in adempimento al Decreto dell' Imperial Regio Governo Generale 7. Settembre corrente deliberar dovendo sul Pubblico Incanto al minor Offerente, e col pronto contante per il pagamento, l'escavo delli Rivi del Piombo a S. Marina, di Cà Pesaro a S. Angelo, e de'

de' Savoneri a S. Polo con l'aggiunta delle altre operazioni di Murer descritte nelli infrascritti Capitoli, vengono perciò fissati, e dichiariti li seguenti patti, modi, e condizioni con le quali doveranno essere assunte, ed eseguite tutte le sopradette operazioni.

I. Dovrà l'Abboccatore trattandosi di operazioni miste essere, o un Burchier descritto nell'Arte, ed avente le proprie Cavane, od un Capo Mistro Murer di nota abilità, e probità, solvente l'annua Tansa almeno di Ducati quattordici V. P., ed essere soggetto per quanto lo riguarda alle prescrizioni della Terminazione a stampa due Ottobre 1792. approvata dall'ex-Senato li 5. Dicembre susseguente, delli quali requisiti dovrà produrre le Fedi de' rispettivi Gastaldi delle Arti al momento della deliberazione di dette operazioni, tanto in voce, che con Polizza secreta.

II. Dovrà l'Impresario prima della Deliberazione sul Pubblico Incanto esibire una idonea pieggeria a piacere del N. H. Deputato al Dipartimento Strade, e Canali da essere dallo stesso accolta, ed approvata a cauzione dell'Impresa, per la manutenzione delle condizioni, che saranno qui sotto espresse, e dichiarite, alle quali mancando, o in tutto, o in parte, s'intenderanno soggetti tanto l'Abboccatore, che il Pioggio insolidariamente alle pene tutte pecuniarie, ed

af-

afflittive, che le saranno levate a tenor delle Leggi, e delle Pubbliche prescrizioni, oltre al reincanto della Impresa a suoi danni, e spese.

III. Dovrà l'Abboccatore dar principio alli Lavori nel giorno che li sarà destinato dal N. H. predetto, e renderli completi nel periodo di giorni cinquanta lavorenti, sotto tutte le pene come nel precedente Capitolo.

IV. Dovrà levar li Bollettini per il trasporto dei Fanghi, e caricar le Burchielle a maggion giusto le Leggi, e nel Pubblico Rivo del Piombo, e suo tronco di Cà Marcello, dovranno essere scolpiti numero dodici segni di Comun dalla Persona destinata con le Terminazioni dell'ex-Magistrato de' Provveditori di Comun nelli soli siti che saranno stabiliti dall'Uffiziale Ingegnere, per li quali dovrà l'Abboccatore contribuirgli trentasei Lire giusto le Terminazioni medesime.

V. L'Escavo del Rivo del Piombo con il suo tronco di Cà Marcello, dovrà esser fatto a secco in lunghezza di Passi N.º 165. ed in tre prese, e l'impianto delle Palade dovrà esser eseguito nelli siti, e forme marcate nel Disegno alle Lettere A A.

VI. Nell'altro Rivo di Cà Pesaro a S. Angelo dovrà escavare due dorsì a Zattera, e Badilon nella lunghezza di passi diciotto; nell'

nell' altro Rivo de' Savoneri a S. Polo, dovrà l' Abboccatore escavare a secco Passi andanti N.º trentadue, piantando la Palada nel sito che gli sarà destinato dall' Uffiziale Ingegnere, e marcato nel rispettivo Disegno colla Lettera A., otturando pure il Gattolo nella intestadura del Rivo Terrà sino al termine dell' escavazione, che dovrà poi essere dall' Abboccatore rimesso.

VII. Tutte le sopradette escavazioni tanto a secco, che a Zattera, e a Badilon, dovranno essere eseguite dall' Abboccatore Piedi cinque, e mezzo sotto il Comune lasciando un Piede di Scarpa alle bande laterali, qual comune sarà riconosciuto dalli segni, che saranno fatti scolpire nel Rivo del Piombo, e da quelli che esistono nelli altri due di Cà Pesaro a S. Angelo, e de' Savoneri a S. Polo sopra le Fondamente delle Fabbriche esistenti nelli Rivi medesimi, e dovrà pure escavare tutte le sbocature de' Gattoli laterali esistenti in dette escavazioni per un passo entro li Gattoli stessi nelle escavazioni a secco, secondo gli ordini che li verranno rilasciati dall' Ingegnere.

VIII. Non potrà l' Abboccatore dar l' Acqua di presa, in presa alle sopradette escavazioni a secco, se non avrà in prima ottenuto il Laudo dal N. H. Deputato antidero, colla precedenza sempre della Fede dell' Uffiziale Ingegnere, che assicuri essere stati  
ese-

eseguiti gli escavi Piedi cinque, e mezzo sotto il Comun a tenor dei patti del contratto, e se non saranno prima levate le trecce arredosso le Palade, ed incontrata la profondità dall' Ufficiale medesimo, come egualmente dovrà seguire il Laudo per l'escavazione a Zattera, e Badilon del Rivo detto di Cà Pesaro a S. Angelo collo scandaglio alla mano preceduto sempre dalla Fede dell' Ingegnere come si è detto di sopra, e di tutte le coronelle, e sbocature delli altri due Rivi, che dovranno esser escavati a Zattera, e Badilon nella stessa profondità di Piedi cinque, e mezzo sotto Comun.

IX. Dovrà l' Abboccatore alle Rive della Piazzetta a S. Marco incominciando dal Ponte della Paglia per Piedi cinquanta, riboccar la Riva, ed accomodare la maestà della medesima, e poscia in lunghezza di piedi sessanta comprendendo il giro della Riva, disfar, e rimetter da nuovo la Riva medesima, cambiando tutti li Scalini che s'attrovano infranti, e logori, e sostituendone de' nuovi con sue Catene a coda di Gazza ove mancano simili agl' altri, e dovrà pure spizzare tutto il rimanente delli Scalini vecchi per quel tratto di Piedi sessanta, ed egualmente sarà dovere dell' Abboccatore di rimettere tutti li Scalini di dette Rive, che sono sconnessi, e logori, e far da nuovo li mancanti simili agli altri con sue Catene

a coda di Gazza per tutto il rimanente tratto di estensione di dette Rive, cioè sino al Ponte di Pescaria, dovendo riboccarle in pocellana per tutta la complessiva estesa delle medesime.

X. Sopra il Ponte di Pescheria dovrà l'Abboccatore rimettere tutto quel Seliciato di Macigni, che s'attrova sfondato, incellato, e mancante, e giù del Ponte sudetto all'altra Riva dovrà rimetterla tutta da nuovo cambiando li Scalini che s'attrovano spezzati, e logori, e rinovando tutti li mancanti simili agli altri, e sue Catene a coda di Gazza, spizzando tutti li vecchi che saranno riconosciuti atti al Lavoro dall'Ufficiale Ingegnere, così pure sarà dovere dell'Abboccatore di far da nuovo un Cavazzale alla Riva al Traghetto del Sal dirimpetto al Militare Quartiere, rimettendo alcuni Scalini sconnessi alla Riva medesima, e riboccando tanto la detta Riva, quanto tutte le altre sopradichiarite operazioni in pocellana.

XI. Tutti li materiali prima di pondersi in opera dovranno essere riconosciuti, e licenziati dall'Ufficiale Ingegnere dal quale l'Abboccatore dovrà dipendere per l'esecuzione delle opere stabilite a tenor delle Leggi.

XII. Dal pieno della Summa per cui sarà deliberata la presente Impresa, dovrà l'Abboccatore passare all'Impresario del ristauero, e mantenimento delli Sei Sestieri del.

della Città Ducati trenta V. C. a saldo di urgenti operazioni da esso eseguite d'ordine del N. H. Deputato al Dipartimento in situazioni non comprese nella di lui Impresa, giusto la nota dell'Uffiziale Ingegnere 21. corrente, e relativo Costituito del sudetto Impresario di detto giorno.

XIII. Dovrà l'Abboccatore soddisfare l'imposizione prescritta dalla Terminazione dell'ex-Magistrato alle Acque otto Agosto 1783. approvata dal Decreto 8. Marzo 1790. verso l'Arte de' Burchieri, nè potrà conseguire il saldo, se non produrrà legal documento di aver adempito a detta imposizione, ed al pagamento delli D. 30. V. C. all'Impresario de' Sestieri, per le opere eseguite come si è detto nel Capitolo precedente.

XIV. Complete intieramente tutte le sopradette operazioni, dovrà rivogliersi l'Abboccatore al N. H. Deputato al Dipartimento Strade, e Canali, per ottenere il Laudo generale munito della Fede dell'Uffiziale Ingegnere, la quale assicuri essere state complete tutte le Opere, ed eseguite nelle forme prescritte dalla presente Polizza d'Incanto; dopo il qual Laudo soltanto otterrà l'Abboccatore dalla Pubblica Cassa l'intiero saldo della Summa per la quale gli saranno state deliberate le opere, potendo per altro di presa in presa, ed in corso di Lavoro implorare dal N. H. Deputato sudetto le le-



gali sovvenzioni, che gli verranno accordate, previa sempre la relazione dell'Uffiziale Ingegnere, che assicuri essere stati dall'Abboccatore eseguiti i Lavori, l'importar dei quali superi per un terzo la ricercata sovvenzione.

XV. La Deliberazione della presente Impresa, non potrà mai essere legale, ed operativa, se non sarà stata approvata dalla Nobile Congregazione Delegata.

Venezia li 24. Agosto 1798.

Tenente Saverio Garofoli Ingegn.

( *Piero Zusto Prefetto.* )

Pietro Vincenti Foscarini Segr.



NOBILE REGIA

CONGREGAZIONE DELEGATA.

**S**opra gl' eccitamenti avuti da me sottoscritto per l'Approvisionamento di tutte le occorrenti Carni Bovine per la Città di Venezia, e Dogado, per il giornaliero Settimanale annuo provvedimento, assoggetto li  
mici

miei divoti sentimenti: M'obbligo di provvedere dell' occorrente per il primo Novembre 1798. *usque* ultimo Ottobre 1804. tanto pervenendone da Zara, quanto non pervenendone, m'obbligo sempre di somministrare l' occorrente de' Bovi d' Ungheria per il detto giornaliero Settimanale annuo provvedimento, condotti a mie Spese sino alle Rive di Malghera, o del Lido, onde sii immancabile, e ciò con li seguenti, patti, modi, e condizioni.

Non m'attrovo in situazione di poter chieder minor prezzo di detti Bovi delli quì connotati Prezzi, cioè per tutti quei Bovi, che saranno da me somministrati, ed effettivamente consumati in questa Città, e Dogado da primo Novembre 1798. a tutto Giugno 1799. a Lire novanta il Cento Peso morto giusto il praticato in Venezia, senza alcun dibattimento.

Da primo Luglio 1799. a tutto Agosto susseguente a Lire settantacinque il Cento Peso come sopra—————L.75

Da primo Settembre, a tutto Ottobre susseguente a Lire settanta il Cento Peso come sopra—————L.70

Da primo Novembre 1799., a tutto Giugno susseguente a Lire novanta il Cento Peso come sopra—————L.90

Da primo Luglio 1800., a tutto Agosto

sto susseguente a Lire settantacinque il  
Cento Peso come sopra ————— L.75

Da primo Settembre, a tutto Ot-  
tobre susseguente a Lire settanta il Cen-  
to Peso come sopra ————— L.70

Da primo Novembre 1800. a tutto  
Giugno 1801. a Lire ottantacinque il  
Cento Peso come sopra ————— L.85

Da primo Luglio 1801. a tutto Ot-  
tobre susseguente a Lire settanta il Cento L.70

E così successivamente durante gl' ot-  
to Mesi, cioè da primo Novembre a  
tutto Giugno di cadaun' Anno durante  
l' Abboccamento a Lire ottantacinque il  
Cento Peso sudetto ————— L.85

Nelli Mesi 4. susseguenti di cadaun'  
Anno da primo Luglio fino tutto Ot-  
tobre durante la Condotta sudetta, a  
Lire settanta il Cento Peso sopradetto L.70

*Per esser venduta alla Popolazione da' Postieri  
ne' tempi, e modi seguenti.*

Cioè da primo Novembre 1798. a  
tutto Giugno susseguente a Soldi diciannove la Libbra grosse Veneta ————— Sol.19

Da primo Luglio 1799. a tutto Ago-  
sto susseguente a Soldi diciasette la Lib-  
bra come sopra ————— Sol.17

Da primo Settembre, a tutto Ot-  
bre

bre 1799. a Soldi sedeci la Libbra come sopra \_\_\_\_\_ Sol. 16

Da primo Novembre, a tutto Giugno susseguente a Soldi diciannove la Libbra come sopra \_\_\_\_\_ Sol. 19

Da primo Luglio 1800. a tutto Agosto susseguente a Soldi diciasette la Libb. Sol. 17

Da primo Settembre 1800., a tutto Ottobre susseguente a Soldi sedeci la Libbra come sopra \_\_\_\_\_ Sol. 16

Da primo Novembre 1800. a tutto Giugno 1801. a Soldi diciotto la Libbra come sopra \_\_\_\_\_ Sol. 18

Da primo Luglio 1801. a tutto Ottobre susseguente a Soldi sedeci la Libbra come sopra \_\_\_\_\_ Sol. 16

E così successivamente durante gli otto Mesi, cioè da primo Novembre a tutto Giugno di cadaun Anno, durante questo Partito, a Soldi diciotto la Libbra come sopra \_\_\_\_\_ Sol. 18

E nelli Mesi 4. susseguenti di cadaun Anno da primo Luglio fin tutto Ottobre come sopra, durante il Partito a Soldi sedeci la Libbra come sopra Sol. 16

Se sarà rilasciato il nuovo Dazio imposto da Sua Maestà Reale Imperiale delli Fiorini quattro (4) per Bue, ed anco quelle simile nel Porto di Trieste, in tal caso in qualunque tempo rilascerò le sudette Carni  
con

con la minorazione di Lire cinque per Conto-Peso come addietro, cosicchè li Rivenditori minoreranno un Soldo per Libbra la Vendita delle Carni alla Popolazione, e così pure al caso mi venisse usata una qualche altra facilità nelle Imposte Stradali in ora sussistenti lungo il viaggio sì per Terra, che per Acqua fino a Malghera, o al Lido, farò una qualche equa adeguata minorazione nel prezzo della consegna delle Carni, ben inteso che questa debba esser tutta applicata a beneficio del Calamiere.

Le sudette Carni che somministrarò saranno Grasse, Mercantili, e da Macello, escluse le Magre, che resteranno per mio conto, e saranno da me sottoscritto dirette alla Compagnia assuntrice del Partito, che verrà dichiarata dall'Interveniente Leonardo Beltramelli senza veruna Pubblica responsabilità, rispetto al pagamento dell'importar delle stesse.

E per sicurezza che giammai mancar debba il Giornaliero, Settimanal provvedimento delle Carni a questa Città, e Dogado in obbligo, cominciando da primo Novembre prossimo venturo 1798. fino al termine della presente Condotta di mantenerle costantemente nel tener di Mestre nella situazione, che sarà da me dichiarata, o sopra il Lido, sempre pronta a disposizione della sudetta Compagnia, oltre il bisogno per il Giornaliero.

Consumo di questa Città, e Dogado una Partita almeno di Bovi 300. della qualità di sopra dichiarita, da esser immediate rimessa a misura anderà consumandosi, sicchè questa fino all'ultima Settimana della scadenza del Partito, restar debba sempre completa nel numero sopraindicato.

Assumerò a mio proprio Carico tutta quella rimanenza de' Bovi, che nel Giorno, in cui comincerà la presente Condotta si troveranno esistenti sopra questo Lido di ragione di quei Liberi Introduttori, che col Costituto 30. Giugno prossimo passato si sono impegnati del provvedimento di questa Città fino all'ultimo Ottobre prossimo venturo, e così pure tutti quei Contratti de' Bovi provenienti dalla Dalmazia notificati alla Regia Deputazione alle Carni prima dell'Annotazione del Costituto soprannominato, e che restassero loro ancor da eseguirsi, e ciò alli prezzi, e condizioni tutte delle loro Scritture, e Contratti stabiliti, e che saranno legittimamente comprovate, a condizione però, che mi sia permesso di somministrar essi Bovi a provvedimento di questa Città, e Dogado, benchè essi non fossero della qualità espressa nella mia obbligazione, sempre però alli Prezzi da me offerti, e non più.

Al caso che per fatto di Prencipe venisse impedita la Navigazione per Mare, e si rendesse necessario anche nei quattro Mesi Esti-

vi di dover fare l'approvvigionamento de' occorrenti Bovi dell' Ungheria, o in tutto, o per la massima parte ( sussistendo però la via di Terra ) m' obbligo in qualunque modo all' immancabile Provvedimento suddetto, con la differenza soltanto in questo solo caso, che mi si debban pagare le Carni da me somministrare durante tal tempo al Prezzo medesimo delli otto Mesi susseguenti a quei Mesi Estivi, ne' quali fossi costretto a tal metodo d'approvvigionamento.

Per la Manutenzione di tutti li sopradetti obblighi mi costituisco di sottostare in caso di mancanza alla fissata volontaria penalità ai Fiorini 50000. Cinquanta Mille, quali saranno garantiti da una Dita Mercantile di Vienna, a piacere dell' Eccelsa Cancelleria di Corte-Stato, oppure col Deposito d'egual summa in tante Carte d'obbligazione de' Fondi Pubblici di Vienna, riconosciuti validi, ed equivalenti all' effettiva summa predetta da essa Eccelsa Cancelleria, del che prima di entrar al possesso della presente Impresa m' obbligo di presentare a questa Regia Congregazione Delegata li legali indubitati Documenti, la qual Piaggiera, o Deposito dovrà sempre restar ferma nell' indiminuta effettiva summa predetta fino al terminar della presente Condotta, per il che al caso che durante la medesima venisse da me in parte veruna mancato ad alcuno de-  
gl'

gl' impegni assunti con la presente Offerta, sicchè per tal motivo ne derivasse a questa Popolazione, e del Dogado, o in tutto, o in parte una totale, o parziale mancanza dell'intero Giornaliero Settimanal provvedimento delle Carni della sopra pattuita qualità, o alla sussistenza indiminuta del promesso Deposito di scorta nelle Stalle di Mestre, o del Lido, sarà a mie spese, danni, ed interesse supplito all'occorrenza; quali spese, e danni m'obbligo dentro il periodo di un Mese al più, dal giorno della mancanza, di pontualmente risarcire a chi vi averà supplito, al che mancando entro il periodo suddetto, mi contento, che del Corpo delli Fiorini cinquanta mille da me offerti a cauzione della presente Condotta, mi venga esecorporata dall'Autorità di questa Congregazione tanta summa effettiva a beneficio dei Creditori, quanta basti a saldare detto Debito: Nel qual caso entro il termine di giorni quindici, sarò obbligato di ripristinare la cauzione sopradetta di altrettanta summa, quanta per tal motivo ne venisse detratta, sicchè essa cauzione restar debba fino al termine della Condotta sempre sussistente nell'indiminuta quantità di Fiorini cinquanta mille di sopra ipotecati; al che pure mancando dentro il tempo suespresso decaderò immediate dalla presente Impresa, quale sarà deliberata ad altri a mie spese,



danni, ed interessi, e per l'intera summa delli sudetti Fiorini cinquanta mille di cauzione, e Penalità, cosicchè residuandone, caderà anche il residuo a beneficio della Regia Finanza, cui sarà girata.

A conferma immancabile delli presenti obblighi da me assunti, e che assoggetto alle deliberazioni della Regia Congregazione Delegata, mi sottoscrivo.

Venezia 12. Settembre 1798.

(*Andrea Brighenti qu. Domenico Negoziante di Vienna affermo quanto sopra.*)

**F**accio Fede, ed attesto io Nodaro Pubblico infrascritto essere la soprascritta sottoscrizione, che dice *Andrea Brighenti qu. Domenico Negoziante ec.* di proprio pugno, e carattere del medesimo Sig. *Andrea Brighenti qu. Domenico*, e ciò per averla lo stesso alla mia presenza formata; In quorum &c.

Venetis hac die decima octava Mensis  
Septembris 1798.

**L. S.** Ita est Ferdinandus Ucelli Civis Originarius, ac Publicus Venetiarum Notarius, in fidem subscripsi, & signavi, & signo absq. Registro &c.

ISTRU.

## ISTRUZIONI

Contenenti gli obblighi de' Capi de' Guardiani, de' Patroni di Barca, e Peateri, all' occasione dell' approdo, Scarico, e Custodia de' Sali.

*Nella somma importanza di garantire la Regia Regalia del Sale da tutti que' dannosi disordini, che nell' occasione dell' approdo in questo Porto di Bastimenti Carichi di tal genere, e del loro Scarico ne' Regj Magazzini, originar potrebbero dall' innocente iscienza, o dalla colpevole inosservanza de' antichi provvidi regolamenti tendenti ad allontanar le frodi, ed arbitrij tanto de' Capitani, e Padroni dei Bastimenti, e dei Peateri, quanto de' Guardiani, ed altre figure preposte alla preservazione di questo interessante ramo de' Regj Diritti, si determina l' Intendenza Generale delle Reali Finanze a raccogliere, e promulgare con alcune opportune aggiunte in un sol Proclama tutte quelle discipline, ed ordinazioni, che emanate in differenti tempi sotto l' antico Governo potrebbero per le passate vicende essere cadute in un intollerabile obbligo, ed inesecuzione. Ad oggetto però di facilitarne una precisa conoscenza a tutti quelli, che devono adempirle, restano le medesime classificate distin-*

*stintamente nel modo seguente per la loro inviolabile osservanza, ed esecuzione.*

**DOVERI DEL CAPO DE' GUARDIANI.**

**D**ovrà il Capo de' Guardiani trovarsi ogni mattina presso la Regia Direzione del Sale, e nel dopo pranzo al Supremo Tribunale della Sanità per supplire alle sue incombenze, e spedire all'arrivo d'ogni Bastimento carico di Sale il Guardiano con le solite formalità, e con la dovuta dipendenza dal Tribunale Supremo della Sanità per quei Bastimenti, che fossero soggetti a Contumacia, come pure sopra le Peate destinate a libare li Bastimenti: Ad ogni Guardiano di Volta assegnato ad un Bastimento, o Peata, dovrà il Capo consegnare personalmente il solito Mandato al Guardiano medesimo, e giammai potrà farlo col mezzo del Peater, o di altra Persona qualunque sotto pena, in caso di contravvenzione, della privazione della Carica.

Cap. I.  
Term. 18.  
Lug. 1730.

Cap. VI.  
Term. 18.  
Lug. 1730.

II. Sarà in dovere il Capo de' Guardiani di tenere un Ruolo esatto di tutti li Guardiani Ordinarij, e separatamente quello degli Straordinarij; nel quale ogni Guardiano sia contraddistinto da un Numero-

mero, e nella destinazione de' Guardiani di Volta tanto sui Bastimenti, quanto sulle Peate, dovrà il Capo de' Guardiani osservare esattamente il naturale loro Turno, che non sarà mai per qualsivoglia ragione alterato, se non per il solo caso di malattia comprovata da giurata Fede medica, dovendo in tal caso sostituire quel Guardiano, che susseguirà nel Ruolo: La Fede medica stessa per la sua validità dovrà essere sottoscritta anche dal Reverendissimo Pievano della Contrada dell' ammalato, e sarà la medesima dal Capo rassegnata all' Amministrazione Regia, perchè sia posta in Filza, e parimenti dovrà consegnare alla Direzione stessa la Fede della sua guarigione con l' indicazione del giorno, in cui sarà restituito al suo Ufficio. Nel caso di contravvenzione a quanto in questo Articolo resta prescritto al Capo de' Guardiani, sarà egli punito con la perdita della Carica.

III. Sarà dovere del Capo de' Guardiani di presentare immediatamente alla Regia Direzione il Ruolo de' Guardiani Ordinarij, e separatamente quello degli Straordinarij, perchè dalla medesima si possa formare un' esatto registro de' Nomi di tutti li Guardiani, come sarà in seguito alla stessa indicato. Sarà pure

ob-

Cap. V.  
Term. 13.  
Mag. 1737.  
Cap. VI.  
Term. 11.  
Lug. 1753.

obbligato di notificare alla stessa con rifer-  
te in iscritto ogni cangiamento, che  
Cap. IV. per qualsivisia motivo succedesse di tali  
Term. 13. Individui, o nell'occasione delle rifer-  
Mag. 1737. che dovrà Egli fare alla Regia Direzio-  
Cap. V. ne di cadaun Bastimento giunto in Por-  
Term. 11. to con Carico di Sali; dovrà anche no-  
Lug. 1753. tare il Nome del Guardiano destinato  
sopra lo stesso col numero in cui sarà  
marcato nel Ruolo, e colla indicazione,  
se sia compreso nel Turno, o Pirone  
della gran Volta, o della Picaola, co-  
me pure il giorno, e l'ora della sua  
destinazione. Similmente presenterà ogni  
sera alla Regia Direzione la nota de'  
Guardiani assegnati nel giorno stesso al-  
le Peate colla distinzione de' Nomi de'  
Peateri, e tutte queste rifer-  
te dovrà egli stesso firmarle, autorizzato soltanto a ser-  
virsi di altra persona fidata per farle per-  
venire alla Regia Direzione, e se man-  
cherà a tali doveri cada in pena di Du-  
cati venticinque correnti da essergli le-  
vata dall'Intendenza Generale delle Rea-  
li Finanze.

IV. Nel Ruolo, che il Capo de' Guar-  
diani conserverà per suo uso, come pu-  
re in quello che presentar deve alla Re-  
gia Direzione, saranno descritti in due  
Classi distinte li Guardiani, cioè in quel-  
la di Volte grandi, e nell'altra di pic-  
cole

Cap. 2. e 3.  
Term. 11.  
Lug. 1753.

cole Volte. Nella prima saranno compresi quelli, che dovranno essere assegnati ai Bastimenti soggetti a Contumacia di tre punti inclusive, e più; e nella seconda li Guardiani a Bastimenti di minor Contumacia di tre punti, come pure a quelli di libera pratica, ed anche alle Peare, nè potrà il Capo nella destinazione de' Guardiani confondere quelli di una Classe con quelli dell'altra, ma bensì li assegnerà secondo il separato loro Turno, eccettuato il solo caso, (aggiunta) in cui per essere impiegati tutti quelli di una Classe, dovesse necessariamente prenderne alcuno dall'altra previa però la permissione in iscritto della Regia Direzione.

V. Il Capo de' Guardiani solo munito del Mandato dell' Intendenza Generale per gli Esercizj della sua Carica, e p<sup>Cap. I.</sup> rimenti qualunque suo legittimo Sosti<sup>Term. II.</sup> tuto, dovrà colla personal sua Opera <sup>Lug. 1753.</sup> supplire a tutte le incombenze del suo Ministero, vietato essendogli di abbandonarne alcuna arbitrariamente ad altre persone, sotto pena della perdita immediata della Carica. Sarà anche suo dovere d'invigilare, acciò li Guardiani non cangino mai tra essi le Volte, neppur fra quelli d'una stessa Classe, nè che destinino altri Individui per supplire ai

vol. 12. N.º XLIII. V v lo-

loro gelosi doveri, mentre ogni sua trascuranza in tale Articolo, e molto più qualunque convenienza, resterebbe punita, oltrecchè colla perdita della Carica, anche colla prigionia di quattro Mesi.

VI. Non dovrà il Capo de' Guardiani soggiacere ad alcun'aggravio per li registri ordinati colla presente, e sarà sua cura di conciliare tra li Guardiani ogni differenza, che insorger potesse nell'esercizio delle loro incombenze, partecipando all'Intendenza Generale per il Canale della Regia Direzione quelle, che abbisognassero della sua autorità per essere decise, come pure tutti li disordini, ed abusi, che offender potessero il Regio interesse. Finalmente riceverà il Capo de' Guardiani dalla Regia Direzione tante Copie della presente Ordinanza, quante corrispondino al numero de' Guardiani Ordinarij, ed Extraordinarij, ai quali le rimetterà *gratis*, invigilando, acciò ogni Individuo conservi la sua per propria regola, e direzione, e non ammetterà alla sua Volta quello, che ne fosse mancante.

Do-

DOVERI DE' GUARDIANI.

VII. Li Guardiani d'imminente, e di prossima Volta dovranno tenersi pronti presso il loro Capo per poter essere all'occorrenza sollecitamente spediti in Fazione sopra li Bastimenti, o Peate; ricevendo prima dalle mani dello stesso Capo il Mandato.

Cap. II.  
Derm. 18.  
Lug. 1730.

Qualunque ritardo, che potesse essere attribuito a loro Colpa nel ridursi a bordo del Bastimento; o Peate, sarebbe irremissibilmente punito colla prigione di un Mese; e con più severe pene, qualora ne fosse derivato qualche disordine.

(aggiunta)

VIII. Li Guardiani Ordinarij, ed Extraordinarij distinti nelle due Classi di gran Volta, e di piccola Volta saranno obbligati a servire personalmente nelle loro Volte, o Turno secondo il Ruolo, o Pizzone; nè potranno sostituire nelle loro veci alcun altro Individuo; nè permutare la loro Volta; nè sottrarsi dalla medesima, nè allontanarsi dal Bastimento, o Peata, nè di giorno, nè di notte, se prima non è terminato tutto lo scarico del Sale; e chiunque ardisse mancare a tali precetti; sarà immediatamente, e per sempre escluso dall'Uffizio,

Cap. I. II.  
III. Ter.  
13. Mag.  
1737.

Cap. XIII.  
Term. 18.  
Lug. 1730.



oltrecchè assoggettato alla pena di tre Anni di Carcere, qualora dall'Inquisizione, su tale Rapporto sempre aperta, risultasse qualche defraudo per arbitrio, o collusione, o trascuranza del Guardiano tanto del Bastimento, che della Piata.

(aggiunta)

IX. Il Guardiano sopra un Bastimento carico di Sale non dovrà permetterne lo Scarico di qualunque anche tenue quantità nella Peata, senz'acchè si trovi presente anche il Guardiano della stessa munito del Mandato, sotto pena della privazione della Carica. Se il Capitano, o Parrone volesse violentemente far cominciare lo Scarico, allora il Guardiano protesterà alla presenza dell'Equipaggio contro una tale violenza, e la parteciperà al più presto possibile all'Intendenza Generale, per mezzo della Regia Direzione per essere punito il Capitano, e Peater colle pene ad essi comminate.

Cap. V.  
Term. 18.  
Lug. 1730.

XII. Qualunque Scarico clandestino di qualsivisia quantità di Sale sopra Barche, che non fossero le solite Peate munite del Guardiano col Mandato, se dalla Inquisizione, che anche su tale Rapporto sarà sempre aperta, risultasse essere seguito con colpevole collusione del Guardiano del Bastimento, o anche per semplice

Cap. XII.  
Terminaz.  
sudetta.

vi-

viziosa sua negligenza, porterà Egli la pena di tre Anni di Carcere, qualora la quantità fosse minore di uno Stajo, e di sette Anni pur di Carcere, quando oltrepassasse lo Stajo, ed al medesimo castigo sarà irremissibilmente soggetto anche il Guardiano della Peata, da cui venisse asportato in altre Barche, o Luoghi qualunque quantità di Sale.

Si è commutata la pena per riguardi di umanità, onde renderla verificabile.

X. Durante lo Scarico de' Bastimenti, e Peate, e del pari anche, dopo terminato lo stesso, non potranno impedire li Guardiani Ordinarij assegnati ai medesimi, che altri Officiali, o Ministri della Regia Direzione praticino quelle visite straordinarie, che fossero loro state commesse, sotto pena di un' Anno di Carcere; e se nella detta visita straordinaria fosse trovata qualche quantità di Sale fuori delle Boccaporte, che devono ne' Bastimenti restar chiuse, e bollate durante la notte, o fuori de' Parapetti, che formano il Camito nelle Peate, come non potrebbe ciò succedere senza collusione, o trascuranza del Guardiano, che deve con tutta l'attenzione impedire un tal disordine, sarà Egli anche in questo caso soggetto alle pene comminate nel precedente Articolo. Nei Bastimenti poi Carichi di Sali minuti non

Cap. XIV.  
Term. II.  
Lug. 1730.

Cap. XV.  
Ter. sud.

do-

dovranno li Guardiani permettere; che a pretesto del proprio uso il Capitano, e Marinari ritengano in qualsisia luogo più di Libbre sei di Sale, e terminato lo Scarico dovranno essi fare una diligente visita per tutto il Bastimento, e manifestare alla Regia Direzione il Sale, che vi trovassero; oltre le indicate Libbre sei, per quelle perquisizioni; che convenissero contro il Capitano, od Equipaggio.

Cap. VIII. XI. Il Guardiano destinato sopra una  
Ter. 18. Peata appena ricevuto dal Capo il Man-  
Lug. 1730. dato dovrà esaminare, se sia la stessa  
abbastanza provveduta di Stuoje buone  
per coprire li Sali; come pure se li Pa-  
rapetti, e Pagiol sieno ben connessi, e  
chiusi, onde non possa uscire, nè levar-  
si il Sale per qualche fissura: Trovando  
qualunque disordine in tali Articoli; si  
asterrà il Guardiano di partire con tal

Cap. IX. Peata, sotto pena della privazione del-  
Ter. sud. la Carica, e di sei Mesi di Carcere.

XII. Tanto il Guardiano del Basti-  
mento; quanto quello della Peata non  
permetteranno, che si principj a libare  
in ora, che non possa giungere la Peata  
Carica prima della sera alla Dogana;  
non dovendo trattenersi la notte al Bor-  
do del Bastimento; nè in altro luogo  
con

con tutto, o con parte del Carico, eccettuati li soli casi d'invincibile resistenza del Vento.

Appena scaricato il Sale nelle Peate, sarà dovere del Guardiano delle medesime di farle ben coprire colle Stuoje, e bollare dal Regio Bollador, e quando sarà scaricata farà Egli una diligente visita in ogni luogo della medesima per riconoscere, se vi fosse Sale nascosto, nel qual caso trattenendosi nella Peata renderà sollecitamente avvertita la Regia Direzione per quelle perquisizioni, che convenissero contro il Peater. Ogni collusione, o trascuranza in cadauno degli Articoli del presente Capitolo lo assoggetterà alle pene stesse comminate col precedente.

XIII. Nel solo caso d' infermità dovendo il Guardiano essere esentato dalla sua Volta, per impedire ogni frode, dovrà Egli procurarsi, e far pervenire al Capo de' Guardiani una Fede giurata del Medico avvalorata dalla Firma del suo Pievano, nella quale sia espressa la qualità del Male, ed il giorno, in cui gli è sopravvenuto: quando poi sarà risanato, dovrà portare altra Fede simile al Capo, che indichi il giorno, in cui potrà senza pregiudizio della sua Salute restituirsi alle proprie incombenze, e quando

Cap. XI.  
Ter. sud.

C.V.Ter.  
13. Mag.  
1737.

do la sua Malattia sia in tal modo evidentemente comprovata, potrà supplire appena rimesso dalla medesima alla Volta, o Volte perdute per qualche risarcimento alla disgrazia sofferta.

Cap.VII.  
Ter. 18.  
Lug.1030.

XIV. Non dovranno li Guardiani essere assoggettati ad alcun aggravio per occasione de' registri ordinati colla presente, ed al caso di controversia fra essi, per l'esercizio delle loro incombenze, dovranno con moderazione renderne consapevole il loro Capo, dal quale se non potesse essere conciliata, avranno allora libero il ricorso alla Regia Direzione; dovendo ognuno di essi conservare presso di se a propria regola, e direzione la presente ordinanza, che *gratis* riceveranno dal loro Capo, quale non dovrà ammettere alla loro Volta quelli, che non saranno muniti di questo requisito per fondamento, e regola delle loro incombenze.

Cap.VIII.  
e IX.Ter.  
11. Lug.  
1753.

C. XVII.  
Ter. 18.  
Lug.1730.

#### DOVERI DE' CAPITANI, E PATRONI DE' BASTIMENTI.

XV. Ogni Capitano, o Padrone di Bastimento con carico di Sale, dovrà ricevere al suo Bordo il Guardiano di Volta, ed oltre il medesimo qualunque altro, che munito del Mandato si presenten-

Cap.XIII.  
18. Luglio  
1730.

sentasse, confermata in tale Articolo la Terminazione dell'Ex-Magistrato del Sale de' 7. Luglio 1730.

XVI. Non si dovrà in alcun Bastimento dar principio allo Scarico del Sale quando non si trovi presente il Guardiano di Volta assegnato alla Peata di Libo. Se il Capitano, o Padrone avrà violentemente trasgredito un tal precetto contro le rimostranze del Guardiano, incorrerà nella pena, che gli sarà levata dall'Intendenza Generale, di Duc. vinticinque correnti per ogni Moggio di Sale sbarcato arbitrariamente; e siccome sarebbe forse impossibile in qualche circostanza, di verificare la precisa quantità di Sale scaricato, si dovrà perciò attenersi alla giurata asserzione del Guardiano, il quale, non mancando ai doveri impostigli col Capitolo IX.; avrà a suo beneficio il quarto della pena.

C. V. Ter. sudetta.

Contata la pena a solo peso de' Capitani, e Patroni giacchè essi soli sono responsabili delli disordini. Cap. XIV. Term. 18. Lug. 1730. Si è quindi stata una pena pecuniaria più imponente della gene-

XVII. In ogni Bastimento dovrà il Capitano aver cura, acciò non esista Sale durante lo Scarico, e molto più dopo terminato lo stesso, fuori delle Boccaporte, che nella notte devono restar chiuse, e bollate, sotto pena di dover pagare Ducati vinticinque correnti per ogni Moggio di Sale, che sarà sorpreso fuori delle Boccaporte, oltre la confisca del genere, ne valerà in sua discolta,

vol. 12. N.º XLIV. X x

ralità delle pene minacciate col Cap. XII. che tiò sia seguito per arbitrio de' Marinieri, de' quali deve egli rispondere, come sarebbero soggetti a pagar le soprascripte pene li Parcenevoli del Bastimento, quando il Capitano, o Padrone non avesse i mezzi di farlo. Soltanto Cap. XV. Term. 18. Lug. 1730. potrà per uso del Capitano, ed Equipaggio esser conservato nella Saliera, o altro Luogo non più di Libbre sei di Sale minuto.

#### DOVERI DE' PATRONI DI PEATA.

Cap. VIII. e X. Term. 18. Luglio 1730. XVIII. Ogni Patron di Peata avrà obbligo di tener la sua Peata sempre provveduta di buone Stuoje sufficienti a coprire tutto il Carico del Sale, onde non possa restar esposto ad inconvenienti, come pure ben riparata ne' suoi Parapetti, e Paggiol in modo, che per le fisure non possa sortire il Sale: al che mancando, sarà soggetto alla pena di (aggiunte) Ducati dieci correnti, che sulle riferite del Guardiano gli sarà levata dall'Intendenza Generale dietro la perizia comprovante il disordine.

Cap. IV. Term. 18. Lug. 1730. XIX. Non potrà il Peater portarsi, nè incamminarsi al Bordo di alcun Bastimento carico di Sale, senzacchè si trovi sulla Peata il Guardiano di Volta, anche se da questo. nè ricevesse l'ordine:

CO-

come pùte, non impedirà a qualunque altro Ufficiale, o Ministro della Regia Direzione di entrare nella Peata, e di <sup>Cap. III.</sup>visitarla in tutto il suo interno, sotto <sup>eXIV.Ter.</sup>pena di tre Mesi di Carcere. <sup>stessa .</sup>

XX. Se in qualche Peata fosse trovato dai Guardiani, o altri Ministri, Sale nascosto in qualunque sito fuori del Cammito, sarà punito il Patron con la confisca del Genere, e della Peata; e se in <sup>Cap.XIV.</sup>questa il Peater non avesse proprietà, al <sup>Term. 18.</sup>lora sarà esso condannato a sei Mesi di <sup>Lug. 1730.</sup>Carcere; alla medesima pena sarà soggetto, qualora senza la soprintendenza del <sup>aggiunta,</sup>Guardiano assentisse egli ad imbarcar Sale <sup>per preven-</sup>dal Bastimento, nè potrà costringere <sup>nire il ca-</sup>il Guardiano a far cominciare lo scarico <sup>so, in cui</sup>del Sale, qualora credesse egli l'ora troppo <sup>le Peate</sup>avanzata: Sarà bensì dovere del Peater <sup>non spet-</sup>di sollecitare il passaggio dal Bastimento <sup>tassero al</sup>ai Regi Magazzini delle Peate <sup>Peater .</sup>cariche di Sale per non esser soggetto alla <sup>Cap. V.</sup>correzione di un Mese di Carcere, <sup>Term. 18.</sup>qualora provato sia che per di lui negligenza <sup>Mag. 1730.</sup>la Peata si fosse arrenata in qualche <sup>Cap. X.</sup>Luogo, ed a maggiori pene, se da <sup>Ter:stesso</sup>questo inconveniente derivassero altri disordini lesivi la Regia Regalia. <sup>(aggiunte)</sup>

XXI. Qualunque Barca, o Peata, che clandestinamente si portasse al Bordo di qualche Bastimento carico di Sale per



(aggiunte) asportarne dal medesimo, sarebbe irremissibilmente confiscata dalla Intendenza Generale a profitto del Denunziatore, ed il Patron delle stesse, cioè il suo Conduttore resterebbe in oltre punito con tre Anni di Carcere, e ciò altri anche qualora non avessè potuto verificar il Colpevole asporto.

XXII. Oltre li doveri imposti colla presente ordinanza restano confermate tutte le Terminazioni emanate sotto l'antico Veneto Governo, tendenti a preservare da ogni defraudo, e discapito la Regia Regalia del Sale, qualor non ripugnassero alli presenti Capitoli, che si vogliono da tutti osservati con la maggior esattezza.

(questo Capitolo si è aggiunto con riflesso al C. XVI Ter. 18. Luglio 1730. non potendoci conoscere, se esistano altre prescrizioni utili all'oggetto)

Venezia 25. Settembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imper. Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

**A N D R E A Q U E R I N I**

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO  
DI SUA M. I. R. APOST.

PRESID. AL CES. R. ARSENAL DI VENEZIA,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,  
e di quella Imperial di Trieste.*

**R**itrovando, non occorrere all'interesse del Sovrano di fare in quest' Anno alcuna provvista di Canape per li lavori di questa Imperial Regia Tana, fa pubblicamente intendere, e sapere a tutti li Possessori di Canape seminato, e raccolto nelli Territorj del Veneto Stato, che dal Giorno della Pubblicazione del presente resteranno in pienissima liberta tutti li Possidenti di tal Genere di trafficare, con le discipline stabilite dal Proclama di questa Cesarea Regia Presidenza de' di 22. Agosto 1798., una tal Merce, come loro fosse più utile, ed opportuno.

Stampato il presente, sarà pubblicato, e diffuso nei Territorj di Este, Montagnana, Cologna, Moncelice, Castelbaldo, Rovigo, e in quella parte di Veronese, e Vicentino,

ove

ovè viene coltivato il detto Prodotto ad universale notizia .

Dalla Cesarea Regia Presidenza dell' Arsenal di Venezia, e Comando di Marina li 13. Ottobre 1798.

( *Andrea Querini Presid. Arsenal, e Marina.*

Gio: Alvise Maderni,  
Nodaro, e Scrivan grande.



### NOTIFICAZIONE

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

Fa pubblicamente intendere, e sapere .

**C**HE essendosi deliberato dal Dipartimento all' Esazione della Tansa insensibile, e Taglion, ec. il Dazio detto de' Manuali a D.<sup>o</sup> Vincenzo Galli di Domenico per una Condotta di Anni cinque principiati li 28. Settembre prossimo decorso, debba per detto tempo, da chiunque vorrà esercitarsi nel Mestiere di Manuale, essere riconosciuto come Abboccatore del detto Dazio, e dalli Capi-Maestri Mureri, ed Affitta-Letti venga  
esc-

eseguito in conformità delle seguenti ordinazioni.

I. Ogni, e qualunque Persona, che vorrà esercitar Mestier di Manual in questa Città, sia, e s'intenda obbligato alla contribuzione annua di Lire quattro in conto di Taglion, diviso in Rate due di Mesi sei l'una, sempre anticipate in mano dell' Abboccatore medesimo.

II. Tutti li Manuali debbano dentro giorni otto dal giorno del presente darsi in nota all' Abboccatore medesimo, dal quale ogn'uno sarà munito del solito Mandato a stampa, che valerà per Mesi sei, previo il pagamento delle Lire due anticipate per il Taglione, e passato detto termine, debbano riceverne altro consimile per loro cautela, senza il quale non possono mai esercitarsi nel mestiere, in pena a cadauno ad arbitrio della Deputazione sudetta.

III. Quelli Manuali quali ommettessero di prender il Mandato sudetto di Semestre, in Semestre, e continuassero nell'esercizio, senza l'anticipato prescritto pagamento, andando difettivi benchè di una sola Rata, andranno soggetti a quelle pene tutte, che venissero credute di giustizia, dovendo in oltre essi Manuali, ad ogni ricerca del Daziere, manifestare veridicamente il nome del Capo-Maestro, sotto del quale averanno lavorato senza esser muniti del Mandato, o  
sia

sia Bollettino del pagamento del Taglion per l'effetto, che se li Capi-Maestri sudetti in contravvenzione delle Leggi in tal proposito vigenti all'Epoca 1796., confermate dal Regio Proclama d' Organizzazione 31. Marzo 1798., prenderanno al loro servizio Manuali debitori al detto Dazio, e li ammetteranno nelli loro Lavori da essi ovunque fatti eseguire, caderanno nella pena di Ducati cinque, da essergli levata senza remissione, e disposta ad arbitrio della Deputazione medesima.

IV. Le Persone, che affittano Letti siano obbligate produr nota all' Abboccatore sunnominato di tutti li Manuali a' quali danno ricetto, e di tempo in tempo aggiungervi li nomi di quelli a' quali lo concederanno in seguito; e ciò nella Domenica subito dopo l'arrivo delli medesimi, in pena mancando di pagare l'intero debito delli Manuali non notiziati all' Abboccatore.

V. Sopravvenendo alcun Manuale per la prima volta in questa Città a far il Manuale, dovrà sempre essergli computato il Semestre dal giorno, che principierà ad esercitare il mestiere stesso; e per quelli, che durante un qualche andar di tempo si avessero absentati, e poscia ritornati fossero ad esercitarlo, il Semestre dovrà esser loro computato dal giorno del ritorno.

VI. Per togliere l'adito alla delusione, volendo alcun Manuale partir dalla Città, e  
por-

portarsi al suo Paese, per ivi dimorare, nè volendo in questo frattempo esser soggetto al pagamento, dovrà prima di partire darsi in nota all'Abboccatore, e sopra il Bollettino farsi depennare, e notar fuori, e pagar il debito, che avesse prima della sua partenza, il che non eseguendo non avrà mai a godere alcuna esenzione nel tempo della sua assenza,

VII. A comodo tanto delli Manuali perchè ricevino il Mandato, e paghino il Taglion, quanto delli Affitta-Letti perchè somministrino le comandate note, si rende noto, che esso Abboccatore avrà Stazio nella Bottega del venditor da Tabacco in Piscina a Sant' Agnese.

Venezia dalla Congregazione sudetta li  
17. Ottobre 1798.

( *Pietro Zusto* Prefetto .

( *Alvise Contarini* Deputato .

Giacomo Pittarini Cancellier .

Addì 29. Ottobre 1798.

Approvata con Decreto dell' Imperial Regio  
Governo Generale .

## OLIVIERO CONTE DI WALLIS

*Ciambellano Attuale di Sua Maestà Imperiale ,  
Reale , Apostolica , Generale d' Artiglieria ,  
Proprietario d' un Regimento d' Infanteria , e  
Comandante Generale dell' Armata d' Italia ec.*

**P** Rescritta col Decreto 15. Marzo 1787. del Veneto Senato per oggetti interessanti l' utilità dei Sudditi, l' incremento delle Arti, e del Commercio la più esatta osservanza delle provvide discipline sull' argomento del Pensionatico, comprese nelle Terminazioni 8. Giugno, e 26. Settembre 1765., l' Imperial Regio Governo Generale fa intendere, e sapere, ch'è precisa Sovrana volontà, che riportar abbiano costante inviolabile esecuzione le discipline sudette eran veglianti all' Epoca primo Gennaio 1796.

E siccome col Decreto, e Terminazioni suindicate viene particolarmente ingiunto ai Merighi, e Capi di Comune il sopravvegliare, affinchè dai Padroni delle Poste siano eseguite le discipline predette, e singolarmente quelle di dover dar in Nota ai Padroni stessi il numero delle Pecore Terriere per il giorno primo di Agosto di cadaun' Anno,  
ad

ad oggetto di evitare le frodi; ed affinchè preservato, ed illeso resti il sopravanzo del Pascolo ai Pastori Montani, e dei Sette-Comuni, e Contrade unite; così precisamente dichiara, e prescrive il Regio Governo medesimo, che in cadaun'Anno eseguito ciò abbia ad essere integralmente, e qualor mai avvenisse un qualche abuso, che sul fatto non venisse spontaneamente corretto da chi ne avesse commessa la colpa, dovranno li Comuni predetti, o altri danneggiati, o da se, o col mezzo dei Capi delle loro Podestarie far ricorso ai Nobili Deputati Rappresentanti le Città principali delle rispettive Provincie. Cura di questi dovrà essere il riconoscere fondatamente col mezzo dei Giudici Criminali rispettivi la inobbedienza delle prescrizioni, e discipline contenute nelle Terminazioni surriferite, sì per parte dei Padroni delle Poste, che dei Merighi relativamente alle incombenze loro adossate, com'egualmente ancora dei Pastori dei Sette-Comuni, e Montani, per applicarne, ed eseguirne al caso col mezzo de' Giudici stessi rispettivamente le seguenti pene, e castighi.

Rapporto ai primi (cioè i Padroni delle Poste) dovranno essi esser soggetti alla pena della perdita d'un'annata d'Affitto, il quale ritratto avrà ad essere, meno un terzo, a beneficio del Denunziante, per le al-



tre due Parti versato in Cassa Regia; Riguardo ai secondi, cioè ai Merighi, saranno questi soggetti alla condanna, in proporzione sempre della negligenza della Multa al più di Ducati venticinque correnti, ed in caso di Contumace recidiva alla pena in oltre di tre Mesi di Prigionia; Quanto finalmente ai Pastori tanto dei Sette-Comuni, che Montani dovranno esser soggetti alla perdita, già prescritta dei rispettivi loro Animalì, ed Effetti; ed all'esclusione dal Pascolo per tutti gli Anni avvenire. Al caso poi di fuga con asporto degli Animalì stessi, alli Montani dovrà esser levata la Multa in proporzione sempre ai danni interiti dai venti fino ai Ducati cinquanta, da esser passati in compenso del Danneggiato oltre al pagamento dell'Affitto, di cui andassero difettivi, e per quelli dei Sette-Comuni s'intenderà obbligato (a norma anche delle Parti prese dalla Reggenza negli Anni 1697, e 1748.) insolidariamente il Corpo stesso a risarcire del proprio il danno inferito, e degli Affitti non pagati, salvo sempre al Corpo stesso il risarcimento contro la specialità dei delinquenti Pastori.

E la presente dovrà essere stampata, pubblicata, e trasmessa con molti Esemplari alli Nobili Provveditori, e Deputati Rappresentanti le Città principali della Terra-Ferma, che restano incaricati a prestarsi con  
 be-

benemerito impegno per la puntuale, ed esatta sua osservanza, ed affinchè del Sovrano volere niuna delle Parti, a cui spetta, poss' allegarne ignoraaza, sarà cura de' Nobili Provveditori, e Deputati surriferiti il farne eseguire l'affissione, e pubblicazione per tutte le Ville, e Comuni col mezzo de' rispettivi Reverendi Parrochi.

Venezia 20. Novembre 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

*Busenello Regio Segr.*



IL REGIO SUPREMO

*Tribunale di Sanità fa sapere.*

**C**He sarà Reo di Morte chi trafugarà, o nasconderà Effetto alcuno suscettibile, o non suscettibile recuperato dal Naufragio accaduto fra le due Palefite di San Pietro della Volta della Checchia Ragusea del Capitano Simon Carifetich proveniente da Enos carico di Lane e Cuoja.

Egual-

Eguualmente ordina, e comanda, che in pena come sopra, che chiunque ricuperasse delli Effetti sudetti anche liberi, debba immediatamente presentarsi sempre in grado di sospetto, senza mai praticare con alcuno o al Regio Supremo Tribunale di Venezia, o al Campanieletto di San Pietro della Volta, ove attrovasi il competente Ministro del Regio Supremo Tribunale sudetto, o per essere licenziati, o per dipendere dalli ordini del Tribunale medesimo, il quale prenderà le dovute misure per li convenienti compensi.

Venezia dal Regio Supremo Tribunale sudetto li 13. Dicembre 1798.

- ( *Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente* ;
- ( *Lunardo Dolfin Aggiunto* .
- ( *Marco Molin Aggiunto* .
- ( *Mattio Zambelli Aggiunto* .
- ( *Zan Domenico Almerò Tiepolo 2. Aggiunto* .

Gio: Vincenzo Misoliti Not.

NO.

NOTIFICAZIONE

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**I**N conformità della spiegata intenzione dell' Augusto Nostro Sovrano, di volere richiamate alla più esatta osservanza le Leggi vigenti all' Epoca dell' Anno 1796., venne pure sotto il giorno 11. Agosto prossimo passato republicata quella riguardante le Notifiche di tutti li Contratti, e Vendite de' Vini, che per occasione di Bastioni, ed Osterie venissero fatti, tanto in questa Città, che nella Terra-Ferma.

Fu perciò prescritto agli Osti, e Bastioneri, di dovere settimanalmente notificare alla Nostra Deputazione alle Vettovaglie li predetti Contratti, e Vendite de' Vini, nel termine di giorni otto dopo stabiliti li Contratti stessi; con la precisa connotazione del giorno, e mese del Contratto, e con l' autentica sottoscrizione de' Contraenti Venditore, e Compratore, firmati con loro giuramento, non che col nome del Sensale, e con espressione del prezzo stabilito, e della qualità, quantità, e Paese de' Vini contrattati; il tutto a norma della Formula qui sotto espressa, e non altrimenti.

Queste individue notizie vennero ordinate dall'

dall' accennata Legge, come quelle, che servir possono di lume, e norma certa per rilevare con quei modi, che al Preside Ufficio a questa materia sembrassero li più adattati, la verità delli Contratti, e Vendite notificate; e quindi sulla base de' medesimi potersi dall' Autorità Costituita alla formazione de' Calamieri, equamente stabilire le mensuali limitazioni al prezzo de' Vini vendibili nelli Bastioni, ed Osterie di questa Città, e Dogado.

Negletta maliziosamente però dagli Osti, e Bastioneri sudetti l'osservanza della stessa provida Legge, presentando le loro notifiche in cumulo dopo scorsi non gli otto giorni prescritti, ma bensì venti, venticinque, ed anche da oltre un mese da che furono segnati li Contratti medesimi; pongono con tale ritardo il Preside Ufficio nella assoluta impossibilità di accertarsi della verità, e lealtà delli loro asserti Contratti, prima di devenire alla metodica formazione del Calamiere, il quale quando non sia appoggiato a basi di verità, e di giustizia, non può riuscire, che d'indebito aggravio alla Popolazione la più indigente.

Volendo pertanto la Congregazione Nostra, che abbia ad essere esattamente osservata questa provida disciplina, risolutamente si prescrive, che tutti li predetti Contratti, e Vendite de' Vini, che si faranno d'ora in-  
nan-

anzi tanto in Venezia, che nella Terra-  
Ferma ad uso di Bastioni, ed Osterie di  
questa Città, e Dogado, debbano essere ne'  
modi, e forme sopraindicate, notificati alla  
Deputazione Nostra alle Vettovaglie entro  
il prefisso inalterabile termine di giorni ot-  
to dopo stabiliti li Contratti stessi; al che  
mancando non siano per la formazione del  
Calamiere attendibili quelle notifiche, che  
venissero prodotte fuori del tempo prescri-  
tto; e che in oltre per tale essenziale difetto  
abbia ad ogni occasione cadaun Oste, e  
Bastionere ad essere soggetto a quelle pene  
pecuniarie, ed afflittive, che saranno cre-  
dute adattate alla qualità della trasgressione.

E la presente sarà intimata a tutti li Ba-  
stioneri, ed Osti di questa Città per la sua  
immancabile esecuzione.

*Segue la Formula della notifica del Compratore,  
e così pure della sottoscrizione del Venditore,  
che dovrà esser posta sotto la notifica stes-  
sa; e senza la quale non sarà admissa la  
notifica medesima.*

A D D Ì . . . . .

**N**Otifico Io . . . . . aver comprato nell'  
infrascritto tempo il qui sotto connotato Vi-  
no di qualità . . . . . in Villa . . . . . Ter-  
ritorio . . . col mezzo di D.o . . . Sensale  
vol. 12. N.o XLVI.      Z z      di

di . . . . . serve per il Bastion . . . . . con  
Mandato . . . . . sono A . . . . .

ADDI . . . . .

**I**O . . . . . affermo di aver venduto il so-  
pradetto Vino al prezzo di . . . . . col mezz-  
zo del Sensale . . . . . e nella quantità, e  
tempo qui sopra espressi; e ciò con mio  
giuramento.

Dalla Congregazione Delegata li 31. De-  
cembre 1798.

- ( *Piero Zusto Prefetto.*
- ( *Zan Francesco Correr Deputato.*
- ( *Zuane Pesaro Deputato.*
- ( *Vamillo Bernardin Gritti Deputato.*
- ( *Bortolamio Gradenigo 1.º Cav. Deputato.*

**Mattio Michiel Soranzo Segr.**

SOM.

# SOMMARIO

## STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE  
NEL TOMO DUODECIMO.

1798. V E N E Z I A.		Pag.
Novembre		
26	<i>Polizza d' Incanto per la Pubblica Beccheria di Rialto</i>	3
—	<i>Assunto ec. Metodi per le nuove In- vestiture di Acque</i>	121
Decembre		
19	<i>Capitoli per i Dazj Messetteria, In- strumenti, Testamenti, Gra- matici ec., e loro Tariffe 82 sino a 120</i>	
31	<i>Riconosciuto ec. Regolamenti circa i Posti, e gl' Impiegati nel Pub- blico Lotto</i>	6
1799.		
Gennaro		
7	<i>Tra le varie ec. Poste</i>	16
9	<i>Commessa ec. Acque</i>	49
12	<i>Esigendo ec. Maschere dove e quando permesse</i>	21
—	<i>In esecuzione ec. Jus del transito per l' Adige e il Pò</i>	53
	Z z 2	14 In-



1799.

Gennaro

Pag.

14	<i>Intenti noi ec.</i> Estrazione del Caffè proibita	23
—	<i>La tranquillità ec.</i> Passaporti ec.	35
15	<i>Ad oggetto ec.</i> Pena pecuniaria ad arbitrio minacciata a chi porterà danno alle operazioni esistenti a presidio dei Lidi, e dei Porti	72
17	<i>A maggior rischiarimento ec.</i> Dazio Lettere	126
21	<i>Inerentemente ec.</i> Imposta sulla fabbrica delle Fornaci	181
—	<i>Non ha trascurate ec.</i> Cambj e Cambiali per il Banco Giro	127
—	<i>Sussistendo ec.</i> Minère, e loro investiture	171
22	<i>La pessima ec.</i> Arginature ai Fiumi	131
24	<i>Volendo Noi ec.</i> Indulto Appostolico per la Quaresima	161
29	<i>Rilevandosi ec.</i> Nessuno ardisca spiantar i Palí e Fari della Laguna	201
Febbraro		
4	<i>Che in vista ec.</i> Macellazione delle carni Porcine permessa sin a tutto Marzo	170
11	<i>Che penetrato ec.</i> Proibizione di macellare li Vitelli prima che abbiano un mese	198

IN.

## I N D I C E

*Storico-Cronologico dell' Appendice.*

1798. VENEZIA		Pag.
Aprile		
27	<i>La Regia ec.</i> Tariffa che deve essere osservata al passo della Retinella sotto Loreo	253
Maggio		
4	<i>Per impedire ec.</i> Balsamo Samaritano, o sia Cerotto di Roma, ordini perchè sia legittimo e suo prezzo	255
21	<i>Nel dì primo ec.</i> Contumacia delle imbarcazioni provenienti da Cattaro ec. ridotta a giorni sette	257
Giugno		
14	<i>Rendendosi ec.</i> Custodia de' fiumi	258
20	<i>Polizza d' Incanto per li Bastioni</i>	260
	<i>— Polizza d' Incanto per le Osterie</i>	266
Luglio		
10	<i>A norma ec.</i> Tariffa dell' Imposta sul Pesce Fresco	270 sino 276
20	<i>Essendo ec.</i> Investiture di Case, Stanzj, e Fori lungo le mura vecchie di Padova	277
23	<i>Centrato ec.</i> Cause di divorzio e nullità di Matrimonj, e ristampa	

su

1798.	Pag.
<b>Luglio</b>	
su tal argomento della Legge 21. Aprile 1788. del fu Eccel- so Consiglio di Dieci 278 sino	291
30 <i>D'ordine ec.</i> Colletta per le Chiese Cattoliche del Levante.	292
<b>Agosto</b>	
1 <i>Polizza d'Incanto del Dazio del Pas- saggio delle Barche per le Por- te di Brondolo</i>	293
— <i>Si vuol ec.</i> Incanto del Dazio de' Tozzi	303
— <i>Si vuol ec.</i> Incanto dell'esazione de- gli Acquaroli	307
— <i>Si affitta ec.</i> Incanto del Dazio de' Manuali	311
— <i>Si affitta ec.</i> Incanto del Dazio de' Burchieri da Rovinazzo	315
24 <i>Incanto per l'Escavo dei Rivi del Piombo a Santa Marina, di Cà Pesaro a S. Angelo, de' Sa- voneri a S. Polo, con l'ag- giunta di altre operazioni da Murer</i>	317
<b>Settembre</b>	
12 <i>Sopra gli eccitamenti ec.</i> Offerta d'ap- provisionamento di Carni Bo- vine	324
25 <i>Nella somma importanza ec.</i> Obblighi de' Capi de' Guardiani, Patro- ni	

1798.

VENEZIA

Settembre

Pag.

ni di Barca, e Peateri all' occasione dell' approdo, scarico, e custodia de' Sali

333

Ottobre

13 *Ritrovando ec.* Permissione del traffico del Canape

349

17 *Che essendosi ec.* Dazio detto de' Manuali

350

Novembre

20 *Prescritta ec.* Discipline sul Pensionatico

354

Dicembre

13 *Che sarà ec.* Pena di morte, a chi trafugherà, o nasconderà effetti del naufragio d'una chiechia Ragusea, e chi recuperatili non si presenterà come sospetto

357

31 *In conformità ec.* Contratti e vendite di Vini pei Bastioni e Osterie si notificchino entro giorni otto dal contratto

359

CAT-

1798.

Luglio

31 *Nel giorno primo ec.* Solenne rendimento di grazie per l'anniversario dell'ingresso delle Truppe Imper. Pag. 204

Agosto

4 *Approfittando ec.* Il Bar. Brady si porta per motivo di salute in Castel Nuovo, e raccomanda il Governo al Presidente Co: Bregorina 295

7 *La Scienza ec.* Circolare dello stesso per aver la lista delle persone probe e scienziate da impiegare negli uffizj 206

18 *Li passaporti ec.* Niuno può staccarsi dalle Bocche senza li Passaporti della Secreteria, e modo di rilasciarli 208

31 *Per facilitare ec.* Due Sensali per il contratto all'ingrosso 214

Settembre

1 *Grave è l'abuso ec.* Le Carte Serviane siano tradotte dai Pubblici Interpreti della Provincia 215

2 *La questione ec.* I possidenti vicini ai Torrenti, devono presidiar le sponde con muri o masiere 217

P A D O V A .

1799.

Gennaro

Pag.

- 8 *Rende noto ec.* Incanto di molti Cavalli, Legni, e fornimenti, ch'erano di proprietà del defonto Principe d'Oranges 244
- 14 *Essendo ec.* Le carte che si rilasciano dagli archivj notariale e civile, devono esser autenticate da uno dei tre Ministri *ivi*
- 16 *Reclamando ec.* Pegnarolo nel S. Monte di Pietà non può essere se non chi è legalmente investito di tal carico 246

Febbraro

- 12 *Richiamando ec.* Doveri de' Nolezzini, Vetturini ec. 247

1799.

V I C E N Z A .

Gennaro

- 9 *La Regia ec.* Dazio Ducato per carro 25
- 12 *Si fa ec.* Calam. delle Candelle di sevo 27
- 14 *Per giusti motivi ec.* Maschere 70
- 23 *Abominevole ec.* Aumento delle notturne pattuglie per estirpare i ladri 135

Febbrajo

- 4 *Non essendo ec.* Non è permesso, se non con previa licenza, lo sparro d'archibugi, pistole, mazzucoli ec. 159

vol. 12. N.º XLVII.

A a a

4 Ri-

V I C E N Z A .

1799.

Febbrajo

	Pag.
4 <i>Riformati ec.</i> I Nodari della Città e Provincia chiamati a ricever una copia dei Capitoli di disciplina per li Dazj Messetteria, Istrumenti, Testamenti, e Gramatici	184
11 <i>Deliberato ec.</i> Dazio Ducato per Carro Fieno	200
13 <i>Quantunque ec.</i> Arresto a chi rapisce Giovani nubile	219
— <i>Dovendosi ec.</i> Incanto di cinque Pestrini	221

1798.

B E L L U N O .

Decembre

	Pag.
16 <i>Troppo essendosi ec.</i> Dazio Muda del Maè	144
22 <i>Ad oggetto ec.</i> Dazio della Liretta	147

1799.

Gennajo

2 <i>Ad effetto ec.</i> Pena di lire 24 a chi agghiacierà le strade e specialmente le due rive di Piave e Revizzola collo spargervi acqua, e a chi si porterà su esse con ferioni con pericolo dei passaggieri	149
7 8 <i>Ricorrendo ec.</i> Questa Città <i>ec.</i> Questo Cesareo <i>ec.</i> Festa di Ballo in	

B E L L U N O.		Pag.
1799.		
Gennajo		
	in Teatro la sera dei 13 per l' Anniversario dell' ingresso dell' Armi Imperiali	150 e seg.
10	<i>Qualmente ec.</i> Pubbliche Scuole per la gioventù, e assegnamento ai Maestri	153
12	<i>Stabilito ec.</i> Si presentino le quietan- ze dei generi somministrati alle Truppe Imperiali	156

V E R O N A.		
1799.		
Gennaro		
3	<i>E' pervenuta ec. Ad oggetto ec. Dall' esame ec.</i> Il causidico France- sco Zarabin cassato	74 e seg.
—	<i>Non essendo ec.</i> Pegni	79
—	<i>Lunedì ec.</i> Processione e Te Deum per l' anniversario dell' ingresso dell' Armi Imperiali	80
—	<i>Approvata ec.</i> Dazj	81
8	<i>Le Leggi ec.</i> Note de' Nati Battezza- ti, e Morti	187
12	<i>Se oggetto ec.</i> Esame delle Zattere, Barche, Peotte ec. discendenti per l' Adige, per riguardi di Sanità	137
21	<i>Si notifica ec.</i> Affittanza del Dazio Ducato per Carro Fieno	185
25	<i>Pervenuti ec.</i> Armi da Fuoco che Aaa 2 ser-	



1799.  
Gennaro

Pag.

	servivano ad uso delle Truppe Imperiali, e che esistono presso molti abitanti del Territorio per averle comprate dai Francesi, devono essere consegnate, e prezzo al quale saranno ricomprate	140
3	<i>Per evitare ec.</i> Biglietti della pubblica pesa della paglia e fieno somministrati ai Regj Magazzini	29
—	<i>Resta ec.</i> Intimazione agli esercenti dei Dazj	30
—	<i>Si concede ec.</i> Licenza di comprar gallette e seta	31
5	<i>Calamiere delle Carni'</i>	33
—	<i>E' pervenuto ec.</i> Processi ai Contrabbandieri	223
—	<i>E' pervenuto ec.</i> Nelle cause agitatesi nel passato sistema, e nelle quali si dava luogo a capitolare per decidersi in grado di appellazione, oggi non può ammettersi un tal modo	225
25	<i>Essendosi ec.</i> Segnali, perchè venga riconosciuto che avendo avuto lo sfratto rimane tuttavia in Provincia	186

1799.  
Febbraro

Pag.

- 2 *Verificata ec.* Quietanze delle somministrazioni di generi ai Militari 197
- 7 *Trasmesso ec.* Le sentenze pronunziate dai Giudici delegati, qualora risulti che sieno nulle e ingiuste, debbono esser soggette alla disposizione dell' Articolo 49. del Proclama 31. Marzo 1798. 227
- *Autorizzati ec.* Debiti del Consorzio Dugal Masera 230
- *Proibita ec.* Discipline del Mercato franco della Brà rinviate 231
- 8 *Divenendo ec.* Nettezza de' Marciapiedi e strade 236
- 9 *Tra gli Articoli ec.* Chi ha fieno, dia la nota di quel che avanza ai proprj. lor usi, e a qual prezzo lo daranno ai Magazzini Militari 238
- *Stabilita ec.* Instruzione d' un Consorzio per l'escavazione, presidio e custodia del Pubblico Dugale Scolador nominato Fibbietto 239
- 11 *E' pervenuto ec.* Caso Legale 241

1798. UDINE E FRIULI.		Pag.
Settembre		
18	<i>Si è ormai ec.</i> Repristino delle fiere de' bovini	41
22	<i>Per il Caratto ec.</i> Caratto sopra il formento da versarsi nei Magazzini Militari	42
Ottobre		
3	<i>Dovendosi ec.</i> Funzione per solennizzare la commemorazione di S. Francesco in onore e rispetto dell' Augusto Sovrano.	43
15	<i>Li dodeci ec. L'Uffizio ec. Ciò stante ec.</i> Consegna del Frumento ai Magazzini Militari	44
Novembre		
1	<i>Gl' Illustrissimi ec. Non volendosi ec.</i> Dispaccio del Gen. Wallis circa il formento da versarsi nei Magazzini Militari	47
2	<i>Alla Vicina ec.</i> Atti e Carte Forensi a quai Cancelli si devano produrre	55
4	<i>D'ordine ec.</i> Debitori della Tassa del Quintello	57
—	<i>Dietro es.</i> Provvisoria Tariffa delle Tasse giudicarie	59
21	<i>Attento ec.</i> Lo sparo del cannone sarà solamente segno di qualche incendio	61

UDINE E FRIULI:		Pag.
1798.		
Decembre		
1	<i>In aggiunta ec.</i> Discipline in caso d' incendi	62
7	<i>A regola ec.</i> Gravezza del Sussidio	64
14	<i>Non potendo ec.</i> Legna da fuoco provenienti da' boschi	65
22	<i>Per regola ec.</i> Prezzo dei differenti Vini deve essere indicato ai compratori	66
27	<i>Incontrando ec.</i> I cammini devono esser netti dalla caligine	67
1799.		
Gennaro		
5	<i>Ridotti ec.</i> Ricevute per il pagamento del frumento versato nei Militari Magazzeni	68
7	<i>Sempre ec.</i> <i>Te Deum</i> per l'anniversario dell' Ingresso delle Truppe di S. M. Imperatore	69

*Fine del Tomo Duodecimo.*

---

MOS ET LEX  
MACULOSUM EDOMUIT NEFAS.

Hor. Od. 5. lib. IV.

---

*Costume e Legge*  
*il sozzo vizio infrenano,*

---





Österreichische Nationalbibliothek



+Z171205909



